

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

BIBLIOTECA
SEMINARIO METROP.
TORINO

4

30 LUG. 1992

Anno LXIX
Aprile 1992
Spediz. abbonam., postale
mensile - Gruppo 3°/70

UFFICI DIOCESANI

Gli Uffici sono aperti *in ogni giorno feriale*.

Per l'orario di apertura si vedano le indicazioni relative ad ogni singolo Ufficio.

Tutti gli Uffici sono chiusi:

- *il sabato pomeriggio;*
- *nella Settimana Santa: giovedì-venerdì-sabato;*
- *il 24 giugno (festa del Patrono di Torino), il 16 agosto, il 2 novembre;*
- *nei giorni festivi di preceppo ecclesiastico e nei giorni festivi agli effetti civili.*

Segreteria dell'Arcivescovo - tel. 54 71 72: ore 9-12 (escluso giovedì)

CURIA METROPOLITANA

10121 TORINO - via dell'Arcivescovado n. 12

ORDINARI DEL TERRITORIO - tel. 54 49 69 - 54 52 34 - fax 54 65 38

Segreteria ore 9-12

Vicario Generale e Vescovo Ausiliare - ore 9-12

Micchiardi S.E.R. Mons. Pier Giorgio (ab. tel. 436 16 10)

Pro-Vicario Generale e Moderatore - ore 9-12

Peradotto Mons. Francesco (ab. tel. 436 62 94)

Segretario del Moderatore: Cerino can. Giuseppe (ab. tel. 696 53 61)

Vicari Episcopali Territoriali

Distretto pastorale To-Città: Birolo don Leonardo (ab. tel. 54 88 22)
ore 9-12

Distretti pastorali:

To-Nord: Cavallo don Domenico (ab. *Settimo Torinese* tel. 800 08 60)
lunedì e venerdì ore 9-12

To-Sud Est: Coccolo don Giovanni (ab. *Moncalieri* tel. 605 53 33)
martedì e venerdì ore 9-12

To-Ovest: Reviglio don Rodolfo (ab. *Pianezza* tel. 967 81 49)
martedì e venerdì ore 9-12

Vicario Episcopale per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

Ripa di Meana don Paolo, S.D.B. (ab. tel. 50 46 76)

lunedì ore 9-12; mercoledì ore 15-18

Segreteria: ore 9-12 (escluso sabato)

DELEGATI ARCIVESCOVILI

Anfossi can. Giuseppe (tel. uff. 54 74 45 - ab. 36 29 67):

per la pastorale dei giovani, la pastorale della famiglia, la pastorale degli anziani e pensionati, la pastorale del turismo - tempo libero - sport.

Baravalle don Sergio (tel. uff. 53 71 87 - ab. 248 24 20):

per la pastorale sociale e del lavoro, il servizio della carità, la pastorale della sanità.

Marengo don Aldo (tel. uff. 54 26 69 - ab. 436 20 25):

per la pastorale missionaria - catechistica - liturgica, le Confraternite e il matrimonio artistico e storico, la pastorale delle comunicazioni sociali.

Pollano don Giuseppe (tel. ab. 436 27 65):

per la formazione permanente dei fedeli: laici - diaconi permanenti - presbiteri, la pastorale dell'educazione cattolica, della cultura, della scuola e dell'Università.

(segue nella III di copertina)

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

PERIODICO UFFICIALE PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

Anno LXIX

Aprile 1992

SOMMARIO

	pag.
Atti del Santo Padre	
Messaggio pasquale 1992	391
Ai partecipanti all'Assemblea Nazionale dell'Azione Cattolica (24.4)	394
Lettera del Cardinale Segretario di Stato per la Giornata dell'Università Cattolica	397
 Atti della Santa Sede	
Congregazione per la Dottrina della Fede: <i>Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede</i>	399
 Atti della Conferenza Episcopale Italiana	
Istruzione in materia amministrativa	407
Messaggio della Presidenza per la Giornata dell'Università Cattolica	464
 Atti del Cardinale Arcivescovo	
Indizione delle elezioni per il rinnovo dei Vicari zonali, del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano	467
Statuti del Consiglio presbiterale e Regolamento per la procedura dei lavori del Consiglio	482
Statuti del Consiglio pastorale diocesano e Regolamento per la procedura dei lavori del Consiglio	491
Direttorio per le zone vicariali	499
Ristrutturazione delle zone vicariali nel Distretto pastorale Torino Città e nuova numerazione delle zone vicariali negli altri Distretti pastorali	507
Statuti del Consiglio pastorale parrocchiale	513

Statuti del Consiglio parrocchiale per gli affari economici	521
Messaggio alla diocesi per la Pasqua	526
Omelia nella Domenica delle Palme	528
Alla Messa del Crisma nel Giovedì Santo	530
Omelie del Triduo Pasquale:	
— Giovedì Santo - Cena del Signore	534
— Venerdì Santo - Passione del Signore	536
— Domenica di Pasqua - Veglia Pasquale	538
- Messa del giorno	539

Curia Metropolitana

Cancelleria: Rinuncia — Collegiata SS. Trinità - Torino — Collegiata Santi Pietro e Paolo Apostoli - Carmagnola — Collegiata S. Maria della Scala - Chieri — Nomina — Sacerdoti extradiocesani in diocesi — Sacerdote extradiocesano defunto — Comunicazione del Vescovo di Carpi	542
---	-----

Atti del VII Consiglio Presbiterale

Verbale della XIX Sessione (3-4 febbraio 1992)	545
--	-----

Atti del Santo Padre

Messaggio pasquale 1992

«Io sono con voi»

Nella Domenica della Risurrezione del Signore, 19 aprile, Giovanni Paolo II si è rivolto a tutta l'umanità con il seguente Messaggio:

1. «*Io Sono*» (Gv 8, 24).

Le donne si sono recate alla tomba; l'hanno trovata vuota ed hanno sentito annunciare: Lui non è qui!

Perché cercate tra i morti colui che è vivo? È risuscitato! (cfr. Lc 24, 5-6).

«IO SONO».

2. *Secoli prima, Mosè aveva chiesto a Dio il suo Nome: «Io sono colui che sono» (Es 3, 14), suonava la risposta dal roveto ardente. IO SONO - il nome di Dio, di "Iahweh".*

E Gesù ha detto ai figli di Israele: «Prima che Abramo fosse, IO SONO» (Gv 8, 58) — e allora hanno cercato di lapidarlo.

Ha detto ancora: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che IO SONO» (Gv 8, 28).

Poi innalzarono il Figlio dell'uomo sulla croce e, quando ormai era morto, colpirono il suo costato con la lancia e il corpo esanime fu deposto nel sepolcro. Però il terzo giorno, di buon mattino, dal sepolcro vuoto giunge la conferma: IO SONO.

La vita e la morte del Figlio dell'uomo sono radicate nell'immortalità di COLUI che È.

3. «*Io sono con voi*». Così dice Cristo agli Apostoli: *e li manda in tutto il mondo, per predicare il Vangelo a tutti i popoli (cfr. Mc 16, 15).*

Li invia poveri e indifesi. Dice: «Mi sarete testimoni» (At 1, 8). Non prendete nulla per il viaggio (cfr. Mc 6, 8). Avendo la testimonianza della risurrezione e della vita, avete tutto: IO SONO con voi.

«Guai a me se non predicassi il Vangelo» (1 Cor 9, 16), grida l'Apostolo... Guai a me! «L'amore di Cristo ci spinge!» (2 Cor 5, 14).

Quale altra Buona Novella può esservi, all'infuori di questa, che Cristo è morto per i peccati di tutti ed è risuscitato? Che in lui la vita umana e mortale è stata radicata nell'immortalità di COLUI che È?

4. « *IO SONO con voi* ». Da questa parola hanno avuto inizio tutti gli itinerari apostolici, tutti i percorsi missionari che hanno portato il Vangelo nel mondo intero.

« *IO SONO con voi* »: questa parola è all'origine di quel nuovo cammino missionario, che è iniziato cinquecento anni or sono ed ha portato i testimoni del Risorto oltre il grande vasto oceano, verso popoli dei quali prima neppur si conosceva l'esistenza. Un nuovo mondo e uomini nuovi. Potevano i discepoli di Cristo non andare verso di loro con il Vangelo?

Quale altra verità può esservi più grande di questa, che Cristo è morto per i peccati di tutti e che il terzo giorno è risuscitato? Che in lui la vita umana mortale è stata radicata nell'immortalità di Colui che ha detto: « *IO SONO COLUI che SONO* »?

5. « *Io sono con voi* ». Risuonano queste parole nel cuore dell'umanità; esse danno senso alla storia. « *Abbate fiducia; io ho vinto il mondo* » (Gv 16, 33) assicura il Risorto. « *Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo* » (Mt 28, 20). Ascoltate quest'invito voi tutti, popoli della terra!

Ascoltatelo voi, Nazioni delle Americhe, raggiunte cinquecento anni or sono dalla luce della Croce.

Ascoltatelo in particolare voi, Nazioni d'Europa, che state affermando, nel mutare degli assetti politici, le vostre peculiari caratteristiche. Ascoltate, vi prego, la voce di Colui che ha operato in voi con grande potenza. Egli vi invita a non avere paura: vi esorta a fare del Vecchio Continente una realtà nuova, dove diversità non significhi opposizione e scontro, ma reciproco arricchimento nella complementarietà e nello scambio.

Vi esorta a non costruire mai la sicurezza sulla forza delle armi, distruttrici della vita e di ogni fraterna civile convivenza; a non seppellire mai con l'egoismo, con la bramosia di beni materiali sempre più grandi i nobili progetti di sviluppo e di pace; a cercare, piuttosto, la libertà, la verità e l'amore che rendono realmente liberi, e consentono di costruire insieme un nuovo mondo. Vi esorta ad essere creature nuove per una nuova umanità.

6. *Io sono con voi. La mia pace sia con voi!* Così ripete Cristo, vincitore della morte, in questo giorno di luce e di speranza.

Pace a voi, Fratelli e Sorelle qui presenti, e a voi tutti, che mi seguite attraverso la radio e la televisione. Vi auguro la pace, la pace vera: quella a cui anela nel profondo ogni essere umano.

Giunga quest'augurio pasquale a chi ancora combatte in alcune regioni del Continente africano, nel cuore dell'Europa e nel Caucaso. Come non ricordare il dramma che stanno vivendo le popolazioni della Bosnia Erzegovina e del Nagorno Karabakh?

Lo rivolgo fiducioso a voi, popoli del Medio Oriente, ricchi di secolari tradizioni umane e religiose, perché il vostro importante patrimonio di valori favorisca il dialogo e faciliti l'auspicata soluzione dei problemi ancora irrisolti.

7. Pace a te, travagliata popolazione cambogiana, che ti sei avviata nel difficile cammino della concordia, ancor turbata, purtroppo, da non sottere rivalità.

Pace, parimenti, a voi che vivete nell'Estremo Oriente: dal caro Vietnam al Laos ed alla grande Cina. Nelle vostre terre, insieme ai connazionali, i figli della Chiesa si impegnano con passione per favorire uno sviluppo spirituale e materiale, degno delle nobili tradizioni locali.

L'annuncio di pace del Cristo risorto risuoni, altresì, nell'America Latina, dove, all'armistizio faticosamente raggiunto nel Salvador, fanno riscontro le tensioni e la instabile situazione che si registra nel Perù.

« Io sono con voi », dice ancora il Signore della vita a coloro che in Africa continuano ad essere minacciati dalla fame, dalla miseria, dalla malattia, o sono vittime della drammatica esperienza dell'odio e della vendetta.

La parola di Cristo è consolante presenza per chi soffre, è, inoltre, appello pressante perché l'indifferenza ed il silenzio non lascino inascoltato il grido angosciato dei poveri.

8. *« Io sono con voi »: continua a proclamare la Chiesa. Quanti missionari, religiosi e laici, uomini e donne, hanno fatto di sé un dono d'amore a Dio e ai fratelli! Alcuni hanno pagato con la vita la loro fedele testimonianza al Vangelo e il loro impegno per l'uomo. Il loro esempio è sostegno per tutti i credenti, è vitale patrimonio per l'umanità intera. In Cristo, vita immortale, la loro morte, la morte dell'uomo si illumina di eterno fulgore.*

« Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegramoci ed esultiamo in esso! » (Sal 117 [118], 24). È il giorno prodigioso della vittoria: la Pasqua di risurrezione. Che l'annuncio della gioia pasquale sia ascoltato da tutti gli uomini e da tutti i popoli sulla faccia della terra!

Ai partecipanti all'Assemblea Nazionale dell'Azione Cattolica

L'Azione Cattolica diventi un segno visibile
che ripropone a tutti il volto autentico della Chiesa
come mistero, comunione e missione

Venerdì 24 aprile, ricevendo i partecipanti all'VIII Assemblea Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, il Santo Padre ha loro rivolto questo discorso:

1. Sono grato al Signore per questo nostro incontro, che mi offre l'opportunità di esprimere all'Azione Cattolica Italiana la mia ammirazione per il suo impegno al servizio del Vangelo. Voi state tenendo, proprio in questi giorni, l'VIII Assemblea Nazionale, che ha come tema: « *Perché il mondo creda. Azione Cattolica: laici in missione con il Vangelo della carità* ».

Siate tutti benvenuti! Vi accolgo con affetto e cordialmente vi saluto. (...)

2. « *Azione Cattolica: laici in missione con il Vangelo della carità* ». Il tema dell'attuale vostro incontro si collega strettamente a quello della precedente Assemblea Nazionale: « *Per la vita del mondo. Nella Chiesa e nella società italiana al servizio dell'Azione Cattolica per gli anni '90* ».

Allora la vostra riflessione, che prendeva lo spunto dall'Esortazione Apostolica *Christifideles laici* ed era focalizzata sulla nuova evangelizzazione, vi invitava a percorrere « strade apostolicamente sempre più feconde ».

La tematica dell'attuale assemblea è tratta dall'Enciclica *Redemptoris missio*, come pure dagli Orientamenti pastorali della Conferenza Episcopale Italiana per gli anni '90, « *Evangelizzazione e testimonianza della carità* ».

Seguendo docilmente le direttive dei vostri Pastori, in comunione profonda e permanente col Successore di Pietro, voi siete decisi a portare il vostro originale e insostituibile servizio alla crescita della fede nel popolo cristiano. A voi è domandato di far risuonare l'annuncio della salvezza di Cristo dappertutto, divenendo voi stessi fermento di santità, sale della terra e luce del mondo (cfr. Mt 5, 13-14).

Già siete in cammino su questa strada, Fratelli e Sorelle carissimi. Questa è la strada dell'intima e personale adesione a Gesù Cristo e al suo Vangelo, della piena comunione con la Chiesa, della coraggiosa testimonianza della fede e della carità, dell'audacia missionaria.

Nel prossimo triennio, poi, avete in animo di intensificare questa vostra azione evangelizzatrice sì da renderla più ampia e capillare, più significativa ed incisiva. Volete sottoporre ad approfondita riflessione la realtà della "missione" e della "nuova evangelizzazione", e consacrare ad essa ogni vostra spirituale energia. Molte volte, anche di recente, ho avuto occasione di ribadire che « l'annuncio ha la priorità permanente nella missione: la Chiesa non può sottrarsi al mandato esplicito di Cristo, non può privare gli uomini della "buona novella" che sono amati e salvati da Dio... L'annuncio ha per oggetto il Cristo crocifisso, morto e risorto: in lui si compie la piena ed autentica liberazione dal male, dal peccato e dalla morte; in lui Dio dona la "vita nuova", divina ed eterna » (*Redemptoris missio*, 44).

Ecco la "buona novella", che anche voi siete chiamati a proclamare senza sosta: essa cambia il cuore umano e rinnova la storia del mondo. Questa buona novella tutte le persone e tutti i popoli hanno diritto di conoscere.

3. Ma per poter essere all'altezza di una così nobile e impegnativa missione, l'Azione Cattolica deve rimanere costantemente fedele alla sua identità associativa, delineata sia dalle ripetute indicazioni dei vostri Pastori che dallo Statuto e dai suoi *Progetti formativi*.

La vostra identità è quella di una singolare forma di apostolato laicale a servizio dell'intera comunità cristiana e per il bene della stessa società civile. Si tratta di una "vocazione speciale" affidatavi dal Signore, di un particolare "carisma" di diretta collaborazione con i Pastori (cfr. *Evangelizzazione e testimonianza della carità*, n. 29), « sotto la spinta dello Spirito Santo, nella comunione con i Vescovi e con i sacerdoti » (*Christifideles laici*, 31).

Lo stretto e costante raccordo con le direttive della Gerarchia non solo non mortifica la vostra piena maturità di laici dediti all'apostolato, ma la esalta rendendo più eloquente la vostra testimonianza ecclesiale. Conservano, al riguardo, valore ed attualità le esortazioni che il mio predecessore Paolo VI rivolgeva alla I Assemblea Nazionale della vostra Associazione, nel 1970. « Non temete — egli diceva — per l'efficienza della vostra attività, del vostro apostolato, quasi che il suddetto peculiare rapporto con la Gerarchia abbia ad intralciare i movimenti dell'azione, a cui siete chiamati. È chiaro, infatti, che il laicato cattolico assumerà un'efficienza tanto maggiore e tanto più libera e responsabile nella comunità ecclesiale, quanto più aderente e qualificato sarà il rapporto che lo unisce alla Gerarchia, un rapporto cioè di leale collaborazione. La quale, ad un certo momento, quando la vostra azione apostolica deve svolgersi al di fuori del recinto ecclesiale, nel mondo, diventerà incarico, diventerà fiducia ed autoresponsabilità ».

4. Su di voi debbono poter contare in ogni momento i Pastori della Chiesa italiana e questo renderà il vostro servizio ancor più importante e significativo. Forti di tale consapevolezza, sarà per voi più facile impegnarvi con decisione per conseguire i traguardi che vi attendono nel prossimo triennio.

Occorre, in primo luogo, intensificare l'impegno per la formazione cristiana permanente e globale con particolare attenzione alla preparazione dei formatori. L'Azione Cattolica è scuola di formazione permanente, perché abbraccia tutte le età e condizioni di vita; è palestra di educazione integrale umana, culturale e pastorale per il suo fine stesso, che è il fine globale apostolico della Chiesa. Ponete al centro di ogni vostro progetto formativo il primato della vita spirituale, come lo esige la risposta che tutti, come battezzati, dobbiamo dare alla fondamentale chiamata alla santità.

È necessario, inoltre, un impegno più deciso per una profonda intelligenza della fede e una evangelizzazione della cultura, che domandano un'amorosa e matura conoscenza della verità cristiana, una lettura sapienziale della realtà sociale e storica ed una capacità di dialogo e di comunicazione con tutti nella logica della piena fedeltà a Dio e all'uomo. A queste condizioni, l'Azione Cattolica potrà diventare autentica scuola di evangelizzazione, radicata nell'ascolto della Parola di Dio e nella catechesi, e si porrà in condizione di evangelizzare soprattutto quanti si sono allontanati dalla fede e dalla pratica della vita cristiana. Voi dovete essere, come Azione Cattolica, e quindi nella vostra realtà comunitaria, soggetti attivi di evangelizzazione, promuovendo iniziative, soprattutto a livello parrocchiale, che vi consentano di esprimere la vostra generosa capacità missionaria aperta a tutti. L'evangelizzazione non è,

d'altronde, la vostra prima finalità? Non basta che evangelizzino i singoli aderenti: è necessario che lo faccia l'Associazione come tale, in forma solidale e « a guisa di corpo organico » (*Apostolicam actuositatem*, 20).

5. Gli Orientamenti pastorali dei Vescovi italiani per i prossimi anni vi chiamano, altresì, a percorrere le tre "vie privilegiate" attraverso le quali « il Vangelo della carità può farsi storia »: l'educazione dei giovani al Vangelo della carità, l'amore preferenziale per i poveri nel contesto di una cultura della solidarietà, e la presenza responsabile dei cristiani nel sociale e nel politico (cfr. *Evangelizzazione e testimonianza della carità*, nn. 43-52).

So che la vostra Assemblea Nazionale intende soffermare la propria attenzione su questa ultima via. Avendo ben chiari gli orientamenti più volte ribaditi dai vostri Pastori circa l'unità dei credenti nella difesa e promozione degli imprescindibili valori umani ed evangelici, non sarà difficile per voi operare responsabilmente per l'educazione dei fedeli al sociale e al politico attraverso la conoscenza, l'approfondimento, la diffusione della dottrina sociale della Chiesa, alla cui elaborazione nel corso della sua storia l'Azione Cattolica ha costantemente prestato un valido apporto.

È necessario, infine, che l'Azione Cattolica sia e diventi sempre più un segno visibile, uno specchio che ripropone a tutti il volto autentico della Chiesa come « mistero, comunione e missione ».

In particolare, la comunione ecclesiale deve trovare nella vita associativa della Azione Cattolica una sua immagine viva, una sua luminosa testimonianza per l'intensità dell'amore verso Dio che lo Spirito Santo effonde nei cuori degli associati, per la reciproca collaborazione tra sacerdoti e laici, per la cordiale valorizzazione di tutti i carismi e di tutte le vocazioni come pure delle diverse sensibilità ed esperienze spirituali e pastorali dei suoi membri, ed infine l'apertura e la collaborazione con le altre aggregazioni laicali presenti e operanti nella Comunità cristiana.

6. Carissimi Fratelli e Sorelle, vi ringrazio sinceramente per la vostra visita e per i sentimenti di docile fedeltà che avete voluto ancora una volta manifestarmi. Vi auguro di cuore che questa VIII Assemblea Nazionale costituisca per tutti voi un privilegiato momento di comunione e di maturazione spirituale. Possa la vostra Associazione essere anche in avvenire un profetico segno di unità per la Chiesa e per il Paese.

Il Signore, ne sono certo, vi benedirà con abbondanti grazie e coronerà il vostro lavoro di copiosi frutti apostolici. Susciterà, soprattutto fra i giovani, coraggiose risposte vocazionali al sacerdozio, alla vita religiosa, all'apostolato laicale. Vi renderà testimoni del suo amore misericordioso ed araldi del suo Vangelo di speranza. Vi accompagni nel vostro diuturno cammino la Vergine Maria, Madre degli Apostoli. E vi sia di conforto anche la mia Benedizione, che imparo volentieri a voi qui presenti ed a tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana.

**Lettera del Cardinale Segretario di Stato
per la Giornata dell'Università Cattolica**

«Cultura cristiana per la nuova Europa»

In occasione della Giornata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore — domenica 3 maggio — sul tema *"Cultura cristiana per la nuova Europa"*, il Santo Padre ha fatto pervenire al Rettore Magnifico, prof. Adriano Bausola, i sentimenti di augurio e di compiacimento per la lunga e feconda attività svolta in questi anni dall'Ateneo, con il seguente messaggio a firma del Cardinale Segretario di Stato.

Signor Rettore,

*mentre è ancora vivo il ricordo dell'Udienza concessa lo scorso 29 febbraio alla intera famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, a conclusione delle celebrazioni del 70° anniversario di fondazione *, sono lieto di farmi interprete dei sentimenti del Santo Padre e di trasmettere il Suo augurio per codesto Ateneo, a Lui così caro, in occasione della prossima Giornata Universitaria, dedicata al tema "Cultura cristiana per la nuova Europa".*

Sua Santità è ben consapevole che codesta Università Cattolica, nella molteplicità delle sue Facoltà e Istituti, nella ricca varietà delle sue attività e prestazioni, soprattutto nella sicurezza della sua viva tradizione, ha portato e intende ancora portare un prezioso contributo alla vita della Comunità ecclesiale italiana ed alla crescita della società civile, come anche dell'intera Europa, che si trova oggi ad una svolta particolarmente significativa, chiamata com'è a vivere un periodo che « può ben dirsi storico, non soltanto nel senso della storia umana, ma anche nel senso del "Kairós" divino che già adesso si iscrive in questa storia » (cfr. Giovanni Paolo II, Allocuzione alla riunione di consultazione per l'Assemblea speciale per l'Europa del Sinodo dei Vescovi, 5 giugno 1990, n. 2). Il Continente europeo, infatti, sta attraversando un'ora insieme magnifica e drammatica, e presenta un volto davvero nuovo, caratterizzato da una situazione inedita di "libertà", ampiamente condivisa, pur con tutte le prove, le tentazioni, le preoccupazioni che l'accompagnano.

Si pone, perciò, la questione della giusta comprensione della libertà e del suo retto uso, come pure dell'adeguato contesto di valori in cui collocarla. L'autentica libertà, infatti, ha il suo fondamento nella verità ed esige di svilupparsi nella comunione dell'amore. Proprio per questo essa trova un determinante sostegno nella grazia di Cristo (cfr. Gal 5, 1). L'Europa non potrà costruire tra i suoi cittadini una convivenza veramente libera senza tener conto delle sue radici culturali e spirituali tra le quali sono fondamentali quelle legate al Cristianesimo e ai valori da esso introdotti nella storia e nella coscienza del Continente.

Occorre dar vita ad un'autentica "Europa dello Spirito", nella lucida consapevolezza che « se il sostrato religioso e cristiano di questo Continente dovesse essere emarginato dal suo ruolo di ispiratore dell'etica e dalla sua efficacia sociale, non è soltanto tutta l'eredità del passato europeo che verrebbe negata, ma è ancora un avvenire degno dell'uomo europeo — parlo di ogni uomo europeo, credente e non credente — che verrebbe gravemente compromesso » (Giovanni Paolo II, Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo 11 ottobre 1988, n. 11).

* RDT 1992, 131-132 [N.d.R.].

Di fronte a questo compito, le Università hanno un ruolo molto importante, specialmente nel contesto pluralistico attuale, che richiede il dialogo tra tante tradizioni culturali in una nuova e continua ricerca di armonia e di collaborazione. Le Università Cattoliche, poi, hanno come vocazione specifica « quella di mantenere vivo l'ideale di una istruzione umanistica e i valori universali che una tradizione culturale, segnata dal Cristianesimo, arricchisce con un sapere superiore », facendo « costantemente riferimento alla eredità intellettuale e spirituale che ha plasmato la nostra identità Europea nel corso dei secoli » (Giovanni Paolo II, Discorso all'Università di Uppsala, 9 giugno 1989, n. 3).

Le Università Cattoliche, pertanto, mediante una attenzione sempre più viva alle culture del nostro tempo, attraverso il loro puntuale discernimento alla luce delle esigenze dell'integrale sviluppo della persona e grazie ad un approfondito dialogo tra il pensiero cristiano e le scienze moderne, sono chiamate a offrire il loro prezioso apporto per una rinnovata cultura cristiana nell'Europa di oggi.

Un compito di grande rilievo, anche in questo campo, potrà e dovrà essere svolto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, che occupa un posto di riconosciuto prestigio nell'ambito delle Università europee, e di quelle cattoliche in particolare.

Tutte le componenti dell'Ateneo si sentiranno, pertanto, impegnate a contribuire, con sempre rinnovata freschezza, competenza e dedizione, alla "nuova evangelizzazione" del Continente, coltivando la ricerca scientifica con animo illuminato e sostenuto dalla fede. Nuovi appuntamenti attendono l'Università Cattolica nei prossimi anni, chiamata ad ulteriori sviluppi, anche in settori particolarmente delicati e difficili, ma anche ricchi di promesse, sia nel campo delle Lettere e delle Scienze umane, sia in quello delle Scienze della natura.

Vi accompagni in questo esaltante percorso la consapevolezza di ciò che significa esser parte di un Centro di Studi Superiori, che trae il suo nome dal Sacro Cuore di Gesù. Chi, se non voi, dovrà mettersi alla scuola di quel Cuore Divino, nel quale « sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza » (Col 2, 3)?

Siate fieri della qualifica di "Cattolica", che connota la vostra Università! Tale qualifica non mortifica, anzi nobilita la vostra dedizione a promuovere ogni autentico valore umano. Essa contiene in sé anche l'impegno della fedeltà alla Chiesa, al Papa ed ai Vescovi, ai quali la vostra Università è sempre stata ed è carissima, così come è stimata e sostenuta con intenso affetto, ma anche con esigente fiducia, dall'intera Comunità ecclesiale italiana.

È con questo spirito di fedeltà, che i padri fondatori hanno concepito l'Ateneo; è con questo spirito che esso si è sviluppato, ed anche oggi fiorisce, e fiorirà sempre più.

Con tali sentimenti il Sommo Pontefice invoca su codesta Università Cattolica del Sacro Cuore l'effusione dei doni dello Spirito Divino e ben volentieri imparte a Lei, signor Rettore, ai Professori, agli Alunni, ai Collaboratori e a tutti gli Amici dell'Ateneo una speciale Benedizione Apostolica, a cui unisce, come segno del Suo incoraggiamento e della Sua personale solidarietà, una propria offerta.

*Mi valgo della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio
Suo dev.mo nel Signore*

Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato

Atti della Santa Sede

CONGREGAZIONE PER LA
DOTTRINA DELLA FEDE

ISTRUZIONE CIRCA ALCUNI ASPETTI DELL'USO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE NELLA PROMOZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE

INTRODUZIONE

Il Concilio Vaticano II ricorda che tra i compiti principali dei Vescovi «eccelle la predicazione del Vangelo» (*Lumen gentium*, 25), in conformità con il mandato del Signore di insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura (cfr. *Mt* 28, 19).

Tra gli strumenti più efficaci oggi a disposizione per la diffusione del messaggio evangelico, vanno annoverati sicuramente quelli delle comunicazioni sociali. La Chiesa non solo ne rivendica il diritto di uso (cfr. can. 747), ma esorta i Pastori ad avvalersene nel compimento della loro missione (cfr. can. 822, § 1).

Dell'importanza dei mezzi di comunicazione sociale e del loro significato alla luce della missione evangelizzatrice della Chiesa hanno già trattato ampiamente il Decreto del Concilio

Vaticano II *Inter mirifica* e le Istruzioni pastorali del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali *Communio et progressio* ed *Aetatis novae**. Occorre inoltre menzionare gli *Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della comunicazione sociale*, pubblicati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Degli strumenti di comunicazione sociale tratta anche il nuovo Codice di Diritto Canonico (cann. 822-832), che ne affida la cura e la vigilanza ai Pastori. Determinate responsabilità al riguardo hanno anche i Superiori religiosi, specie quelli maggiori, in virtù della loro competenza disciplinare.

Sono note le difficoltà che, per diversi motivi, incontrano coloro che sono chiamati a svolgere tale compito di cura e di vigilanza. D'altra parte, attraverso i mezzi di comunicazione sociale

* *RDT*o 1992, 133-148 [N.d.R.].

in generale e in specie i libri, si vanno oggi sempre più diffondendo delle idee erronee. Dopo aver illustrato sotto il profilo dottrinale la responsabilità dei Pastori in materia di magistero autentico con la pubblicazione dell'*Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo** del 24 maggio 1990, la Congregazione per la Dottrina della Fede, nella sua missione di promuovere e tutelare la dottrina della fede e dei costumi, ha pertanto ritenuto opportuno pubblicare la presente *Istruzione*, d'intesa con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e dopo aver consultato anche il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali.

Il documento ripresenta in forma organica la legislazione della Chiesa in merito. Richiamando le norme canoniche, chiarendone le disposizioni, sviluppando e determinando i procedimenti attraverso cui eseguirle, l'*Istruzione* si propone quindi di incoraggiare ed aiutare i Pastori nell'adempimento del loro dovere (cfr. can. 34).

Le norme canoniche costituiscono una garanzia per la libertà di tutti:

sia dei singoli fedeli, che hanno il diritto di ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza e nella sua integralità; sia degli operatori pastorali, dei teologi e di tutti i pubblicisti cattolici, che hanno il diritto di comunicare il loro pensiero, salvo restando l'integrità della fede e dei costumi ed il rispetto verso i Pastori. Così come, d'altra parte, le leggi che regolano la informazione garantiscono e promuovono il diritto di tutti gli utenti dei mezzi di comunicazione sociale all'informazione veritiera e dei pubblicisti in generale alla comunicazione del loro pensiero, entro i limiti della deontologia professionale, concernente anche il modo di trattare i temi religiosi.

Al riguardo, considerando le difficili condizioni in cui devono espletare le loro funzioni, la Congregazione per la Dottrina della Fede sente qui il dovere, in particolare, di esprimere ai teologi, agli operatori pastorali e ai pubblicisti cattolici, così come ai pubblicisti in genere la stima e l'apprezzamento per l'apporto concreto che essi danno in questo campo.

I. RESPONSABILITÀ DEI PASTORI IN GENERE

1. La responsabilità di istruire i fedeli

1. I Vescovi, in quanto maestri autentici della fede (cfr. cann. 375 e 753), devono avere cura di istruire i fedeli sul diritto e dovere che essi hanno di:

a) « impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più tra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo » (can. 211);

b) manifestare ai Pastori le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri (cfr. can. 212, § 2);

c) manifestare ai Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa (cfr. can. 212, § 3);

d) rendere noto il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa anche agli altri fedeli « salvo restando

l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone » (can. 212, § 3).

2. I fedeli devono inoltre essere istruiti sul dovere che essi hanno di:

a) « conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa » (can. 209, § 1; cfr. can. 205);

b) « osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa » (can. 212, § 1);

c) conservare, qualora si dedichino alle scienze sacre, il dovuto ossequio

* *RDT*o 1990, 665-678 [N.d.R.].

nei confronti del Magistero della Chiesa, pur godendo della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti (cfr. can. 218);

d) cooperare perché l'uso degli stru-

menti di comunicazione sociale sia vificato da spirito umano e cristiano (cfr. can. 822, § 2) in modo che «la Chiesa, anche con tali strumenti, possa esercitare efficacemente la sua funzione» (can. 822, § 3).

2. Responsabilità riguardo agli scritti e all'uso dei mezzi di comunicazione sociale

Gli stessi Pastori, nell'ambito del loro dovere di vigilare e di custodire intatto il deposito della fede (cfr. cann. 386 e 747, § 1), e di rispondere al diritto che i fedeli hanno di essere guidati sulla strada della sana dottrina (cfr. cann. 213 e 217), hanno il diritto e il dovere di:

- a) «vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale» (can. 823, § 1);
- b) «esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubbli-

cazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi» (can. 823, § 1);

c) «riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi» (can. 823, § 1);

d) applicare, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative o penali previste dal diritto della Chiesa, per chi, trasgredendo le norme canoniche, viola i doveri del proprio ufficio, costituisce un pericolo per la comunione ecclesiastica, arreca danno alla fede o ai costumi dei fedeli (cfr. cann. 805; 810, § 1; 194, § 1, n. 2; 1369; 1371, n. 1; 1389).

3. Dovere di intervenire con mezzi idonei

Gli strumenti, morali e giuridici, che la Chiesa prevede per la salvaguardia della fede e dei costumi e che mette a disposizione dei Pastori, non possono essere da essi trascurati, senza venire meno ai propri obblighi, quando il bene delle anime lo richieda o lo consigli. I Pastori si mantengano in costante contatto con il mondo della cultura e della teologia nelle rispettive diocesi, così che ogni eventuale diffi-

coltà possa essere prontamente risolta attraverso il dialogo fraterno, in cui le persone interessate abbiano la possibilità di dare i necessari chiarimenti. Nel seguire le procedure canoniche, gli strumenti disciplinari siano gli ultimi ai quali ricorrere (cfr. can. 1341), anche se non si può dimenticare che per provvedere alla disciplina ecclesiastica l'applicazione delle pene in certi casi si rivela necessaria (cfr. can. 1317).

4. Peculiare responsabilità dei Vescovi diocesani

Fatta salva la competenza della Santa Sede (cfr. Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, artt. 48 e 50-52), delle Conferenze Episcopali e dei Concili particolari (cfr. can. 823, § 2), i Vescovi, nell'ambito della propria diocesi e della propria competenza, esercitino tempestivamente, anche se con prudenza, il diritto-dovere di vigilanza,

quali Pastori e primi responsabili della retta dottrina circa la fede ed i costumi (cfr. cann. 386; 392; 753 e 756, § 2). Nell'esercizio di tale funzione il Vescovo si riferirà, se necessario, alla Conferenza Episcopale o ai Concili particolari o alla stessa Santa Sede, presso il Dicastero competente (cfr. can. 823, § 2).

5. Aiuto delle Commissioni dottrinali

§ 1. Di grande aiuto potranno essere ai Vescovi le Commissioni dottrinali, a livello sia diocesano che di Conferenze Episcopali; la loro attività va

seguita e incoraggiata, perché diano un aiuto prezioso ai Vescovi nell'adempimento della loro missione dottrinale (cfr. la Lettera della Congregazione

per la Dottrina della Fede, del 23 novembre 1990, a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali).

§ 2. Va anche cercata la collaborazione di persone e di istituzioni, quali

i Seminari, le Università e le Facoltà ecclesiastiche, che, fedeli all'insegnamento della Chiesa e con la necessaria competenza specifica, possono contribuire all'adempimento dei doveri dei Pastori.

6. Comunione con la Santa Sede

I Pastori manterranno il contatto con i Dicasteri della Curia Romana, particolarmente con la Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. can. 360; Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, art. 48-55), alla quale rimetteranno le questioni che eccedono la loro competenza (cfr. Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, art. 13) o che per qual-

siasi motivo possono rendere opportuno l'intervento o la consultazione della Santa Sede. A questa inoltre comunicheranno tutto ciò che si considera rilevante in materia dottrinale, sia dal punto di vista positivo che negativo, suggerendo anche eventuali interventi.

II. APPROVAZIONE O LICENZA PER DIVERSE CATEGORIE DI SCRITTI

7. Obbligo della approvazione o della licenza

§ 1. Per determinate pubblicazioni il Codice esige o l'approvazione o la licenza.

a) In particolare, si esige la previa approvazione per la pubblicazione dei libri delle Sacre Scritture e delle loro traduzioni nelle lingue correnti (cfr. can. 825, § 1), per i catechismi e per gli scritti di catechetica (cfr. cann. 775, § 2; 827, § 1), per i testi destinati alle scuole, non soltanto elementari e medie ma anche superiori, su discipline collegate con la fede o la morale (cfr. can. 827, § 2).

b) È necessaria invece la previa licenza per la preparazione e la pubblicazione da parte dei fedeli, anche in collaborazione con i fratelli separati, delle traduzioni delle Sacre Scritture (cfr. can. 825, § 2), per i libri di preghiera ad uso sia pubblico che privato (cfr. can. 826, § 3), per le nuove edizioni delle collezioni di decreti o atti

della autorità ecclesiastica (cfr. can. 828), per gli scritti dei chierici e dei religiosi nei giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono solite attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi (cfr. can. 831, § 1), per gli scritti dei religiosi che trattano di questioni di religione o di costumi (cfr. can. 832).

§ 2. L'approvazione o licenza ecclesiastica presuppone il parere del revisore o dei revisori, se si ritiene opportuno che siano più di uno (cfr. can. 830), garantisce che lo scritto non contiene nulla di contrario al magistero autentico della Chiesa sulla fede e sui costumi e attesta che sono state adempiute tutte le prescrizioni della legge canonica in materia. È opportuno pertanto che la stessa concessione contenga il riferimento esplicito al canone corrispondente.

8. Scritti per i quali è opportuno il giudizio dell'Ordinario del luogo

§ 1. Il Codice raccomanda che i libri che trattano materie concernenti la Sacra Scrittura, la teologia, il diritto ca-

nonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali, anche se non sono adoperati come testi d'insegnamento

mento, come pure gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo (cfr. can. 827, § 3).

§ 2. Il Vescovo diocesano, in forza del diritto che ha di vigilare sull'integrità della fede e dei costumi, qualora abbia particolari e specifici motivi, potrebbe anche esigere, con precesto singolare (cfr. can. 49), che i suddetti scritti vengano sottoposti al suo giudizio. Di fatto il can. 823, § 1 dà diritto ai Pastori di « esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi », senza alcuna limitazione, se non quella di ordine generale « perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi ». Tale precesto potrebbe

essere imposto per casi particolari, sia per singole persone che per categorie di persone (chierici, religiosi, case editrici cattoliche, ecc.), o per determinate materie.

§ 3. Anche in questi casi la licenza ha il significato di una dichiarazione ufficiale che garantisce che lo scritto non contiene niente di contrario all'integrità della fede e dei costumi.

§ 4. Dal momento che lo scritto potrebbe contenere opinioni o questioni proprie di specialisti o attinenti determinati ambienti, e potrebbe causare scandalo o confusione in ambiti o presso persone determinate e non altrove, la licenza potrebbe essere data a certe condizioni, che possono riguardare il mezzo di pubblicazione o la lingua e che comunque evitino i pericoli indicati.

9. Estensione della approvazione o licenza

L'approvazione o la licenza per una pubblicazione vale per l'originale; non è estensibile né alle successive edizioni

né alle traduzioni (cfr. can. 829). Le semplici ristampe non si considerano nuove edizioni.

10. Diritto alla approvazione o licenza

§ 1. Poiché la licenza costituisce una garanzia, sia giuridica sia morale, per gli autori, gli editori e i lettori, colui che ne fa richiesta, o perché essa è obbligatoria o perché è raccomandata, ha diritto alla risposta dell'autorità competente.

§ 2. Nell'esame previo per la licenza è necessaria la massima diligenza e serietà, tenuto conto sia dei diritti de-

gli autori (cfr. can. 218) che di quelli di tutti i fedeli (cfr. cann. 213; 217).

§ 3. Contro la negazione della licenza o approvazione è possibile il ricorso amministrativo a norma dei cann. 1732-1739, presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, Dicastero competente in materia (cfr. Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, art. 48).

11. Autorità competente a dare l'approvazione o la licenza

§ 1. L'autorità competente a dare la licenza o l'approvazione, a norma del can. 824, è indistintamente l'Ordinario del luogo dell'autore o l'Ordinario del luogo di edizione del libro.

§ 2. Quando la licenza è stata negata da un Ordinario del luogo si può ricor-

rere ad un altro Ordinario competente, con l'obbligo però di fare menzione della negazione precedente; il secondo Ordinario a sua volta non deve concedere la licenza senza aver ottenuto dal precedente Ordinario le ragioni della negazione (cfr. can. 65, § 1).

12. Procedura da seguire

§ 1. L'Ordinario, prima di dare la licenza, sottoponga lo scritto al giudizio di persone per lui sicure, scegliendole eventualmente dall'elenco preparato dalla Conferenza Episcopale o consultando la Commissione di revisori, se esiste, a norma del can. 830, § 1. Il revisore nel dare il suo giudizio si atterrà ai criteri del can. 830, § 2.

§ 2. Il revisore dia il suo parere per iscritto. In caso di parere favorevole, l'Ordinario potrà dare la licenza, esprimendo il proprio nome, il tempo e il luogo della concessione; se invece credesse opportuno di non darla, ne comunichi le motivazioni all'autore (cfr. can. 830, § 3).

13. Licenza per scrivere su alcuni mezzi di comunicazione

L'Ordinario del luogo ponderi atten-
tamente se sia opportuno o meno, e a
quali condizioni, dare il permesso ai
chierici o ai religiosi di scrivere sui

§ 3. I rapporti con gli autori siano
sempre improntati ad uno spirito co-
struttivo di dialogo rispettoso e di co-
muniōne ecclesiale, che consenta di
trovare le vie affinché nelle pubblica-
zioni non vi sia niente di contrario
alla dottrina della Chiesa.

§ 4. La licenza, con le indicazioni
segnalate, deve essere stampata nei
libri che vengono editi; non basta
quindi l'uso della formula "con appro-
vazione ecclesiastica", o simili; si deb-
bono stampare anche il nome dell'Or-
dinario che la concede, nonché il tem-
po e il luogo della concessione (cfr.
interpretazione autentica del can. 830,
§ 3: *AAS* 79 [1987], 1249).

giornali, opuscoli o riviste periodiche,
che sono soliti attaccare apertamente
la religione cattolica o i buoni costumi
(cfr. can. 831, § 1).

III. L'APOSTOLATO DEI FEDELI IN CAMPO EDITORIALE E, IN PARTICOLARE, L'EDITORIA CATTOLICA

14. L'impegno e la cooperazione di tutti

I fedeli che lavorano nel campo del-
l'editoria, compresa la distribuzione e
la vendita di scritti, hanno, ognuno
secondo la specifica funzione svolta,
una propria e peculiare responsabilità
nella promozione della sana dottrina e
dei buoni costumi. Essi pertanto, non

solo sono tenuti ad evitare di coope-
rare alla diffusione di opere contrarie
alla fede e alla morale, ma debbono
positivamente adoperarsi per la diffu-
sione di scritti che contribuiscono al
bene umano e cristiano dei lettori (cfr.
can. 822, §§ 2-3).

15. Editoria dipendente da istituzioni cattoliche

§ 1. L'editoria che dipende da istitu-
zioni cattoliche (diocesi, Istituti reli-
giosi, associazioni cattoliche, ecc.) ha
una peculiare responsabilità in questo
settore. La sua attività deve svolgersi
in sintonia con la dottrina della Chiesa
e in comunione con i Pastori, in ob-
bedienza alle leggi canoniche, tenuto an-
che conto dello speciale vincolo che
la unisce alla autorità ecclesiastica.

Gli editori cattolici non pubblichino
scritti che non abbiano la licenza ec-
clesiastica, quando sia prescritta.

§ 2. Le case editrici dipendenti da
istituzioni cattoliche dovranno essere
oggetto di particolare sollecitudine da
parte degli Ordinari locali, affinché le
loro pubblicazioni siano sempre con-
formi alla dottrina della Chiesa e con-

tribuiscano efficacemente al bene delle anime.

§ 3. I Vescovi hanno il dovere di impedire che siano esposte o vendute

nelle chiese pubblicazioni, riguardanti questioni di religione o di costumi, che non abbiano ricevuto la licenza o l'approvazione dell'autorità ecclesiastica (cfr. can. 827, § 4).

IV. LA RESPONSABILITÀ DEI SUPERIORI RELIGIOSI

16. Principi generali

§ 1. I Superiori religiosi, pur non essendo, in senso proprio, maestri autentici della fede e Pastori, tuttavia hanno una potestà che viene da Dio, mediante il ministero della Chiesa (cfr. can. 618).

§ 2. L'azione apostolica degli Istituti religiosi deve essere esercitata a nome e per mandato della Chiesa e va condotta in comunione con essa (cfr. can. 675, § 3). Particolarmente per loro vale quanto prescrive il can. 209, § 1, sulla necessità che tutti i fedeli nella loro attività conservino sempre la comunione con la Chiesa. Il can. 590 ricorda agli Istituti di vita consacrata il loro peculiare rapporto di sottomissione alla suprema autorità della Chiesa e il vincolo di obbedienza che lega i singoli membri al Romano Pontefice.

§ 3. I Superiori religiosi hanno la responsabilità, insieme all'Ordinario del luogo, di dare la licenza ai membri dei loro Istituti per pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi (cfr. cann. 824 e 832).

17. Licenza del Superiore religioso

§ 1. Il Superiore religioso cui, a norma del can. 832, compete di concedere ai propri religiosi la licenza per la pubblicazione di scritti che trattano questioni di religione o di costumi, non la dia se non dopo essersi reso conto, previo giudizio di almeno un censore di sua fiducia, che la pubblicazione non contiene nulla che possa arrecare danno alla dottrina della fede e dei costumi.

§ 2. Il Superiore può esigere che la

§ 4. Tutti i Superiori, e in particolare quelli che sono Ordinari (cfr. can. 134, § 1), hanno il dovere di vigilare perché nell'ambito dei loro Istituti sia rispettata la disciplina ecclesiastica, anche in materia di strumenti di comunicazione sociale, e di urgerne l'applicazione qualora rilevassero abusi.

§ 5. I Superiori religiosi, particolarmente quelli i cui Istituti hanno come finalità propria l'apostolato della stampa e dei mezzi di comunicazione sociale, si dovranno adoperare affinché i membri rispettino fedelmente le norme canoniche in materia, e cureranno in modo particolare le case editrici, librerie, ecc., collegate con l'Istituto, perché siano uno strumento apostolico efficace e fedele alla Chiesa e al suo Magistero.

§ 6. I Superiori religiosi agiranno in collaborazione con i Vescovi diocesani (cfr. can. 678, § 3), eventualmente anche mediante convenzioni appropriate (cfr. can. 681, §§ 1-2).

sua licenza preceda quella dell'Ordinario del luogo; e che di essa si faccia esplicita menzione nella pubblicazione.

§ 3. Tale licenza può essere concessa in modo generale, quando si tratti di una collaborazione abituale in pubblicazioni periodiche.

§ 4. Anche in questo settore è particolarmente importante una mutua collaborazione tra Ordinari del luogo e Superiori religiosi (cfr. can. 678, § 3).

18. Le case editrici dei religiosi

Alle case editrici dipendenti dagli Istituti religiosi si applica quanto è stato affermato a proposito delle case editrici dipendenti dalle istituzioni cattoliche in generale. Queste iniziative editoriali devono sempre essere viste

come opere apostoliche che vanno esercitate per mandato della Chiesa e condotte in comunione con essa, nella fedeltà al carisma proprio dell'Istituto e nella sottomissione al Vescovo diocesano (cfr. can. 678, § 1).

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Istruzione, decisa nella riunione ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 30 marzo 1992.

Joseph Card. Ratzinger
Prefetto

✠ Alberto Bovone
Arcivescovo tit. di Cesarea di Numidia
Segretario

Atti della Conferenza Episcopale Italiana

ISTRUZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA

L'*Istruzione in materia amministrativa* che viene qui di seguito pubblicata è il frutto di un lungo lavoro svolto dalla Commissione Episcopale per i problemi giuridici unitamente a un folto gruppo di esperti. Dopo una fase preliminare, con l'opera di 11 sottogruppi presieduti da un Vescovo, si è passati alla fase delle bozze complete del documento che ha conosciuto svariate revisioni fino alla approvazione definitiva dell'Assemblea Generale dei Vescovi il 17 maggio 1990. La stesura dell'*Istruzione* è stata richiesta dall'esigenza di orientare un'attuazione comune di quanto stabilito in materia sia dalla legislazione codiciale, sia dalla normativa derivante dalla revisione concordataria, sia dai decreti attuativi emanati in questi anni dalla Conferenza Episcopale Italiana.

DECRETO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXIV Assemblea Generale "Straordinaria" del 22-26 ottobre 1984 ha approvato con la delibera non normativa I di demandare ai suoi organi competenti « la redazione di *Note* o *Istruzioni*, tenendo conto dei risultati della consultazione preparatoria all'Assemblea stessa, da sottoporre successivamente all'approvazione della Conferenza nelle forme previste dallo Statuto, sulle seguenti materie: ... amministrazione dei beni ecclesiastici (cfr. cann. 1277 e 1279, § 1 e, più in generale, tit. II del Libro V del Codice) ».

In adempimento di tale mandato, la Commissione Episcopale per i problemi giuridici unitamente a un gruppo di esperti ha predisposto una *Istruzione* che, dopo varie stesure, è stata presentata e discussa nella XXXII Assemblea Generale dei

Vescovi del 14-18 maggio 1990. La stessa Assemblea il 17 maggio 1990 ha approvato « *l'Istruzione in materia amministrativa* dando mandato alla Presidenza della C.E.I. di apportare le ultime modifiche sulla base della discussione e di definire le modalità di pubblicazione ».

Tenendo conto dei suggerimenti dell'Assemblea *l'Istruzione* è stata rielaborata e successivamente inviata alla Congregazione per il Clero con la richiesta di un parere in merito. La stessa Congregazione in data 10 ottobre 1991, prot. 190255/III, ha risposto presentando alcune osservazioni che sono state sostanzialmente recepite e inserite nel testo definitivo.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della XXXII Assemblea Generale e a norma dell'art. 28/a, dispongo che venga pubblicata sul *Notiziario* della Conferenza Episcopale Italiana *l'Istruzione in materia amministrativa* come di seguito riportata. Ad essa « ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi » (*Statuto*, art. 18).

Roma, dalla sede della C.E.I., 1 aprile 1992

SOMMARIO

- Cap. I - Le fonti del diritto amministrativo-patrimoniale
- Cap. II - Gli enti e i beni ecclesiastici
- Cap. III - La potestà esecutiva del Vescovo nell'amministrazione dei beni ecclesiastici
- Cap. IV - Le fonti di sovvenzione nella Chiesa
 - I - Le offerte dei fedeli
 - II - Destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF
 - III - Fonti di sovvenzione della diocesi
- Cap. V - L'amministrazione ordinaria e straordinaria
- Cap. VI - L'ente diocesi
- Cap. VII - L'ente parrocchia
- Cap. VIII - I luoghi di culto
- Cap. IX - Le associazioni di fedeli
- Cap. X - Le fondazioni
- Allegato A - Classificazione degli enti ecclesiastici
- Allegato B - Tabella dei controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione

TESTO
DELLA ISTRUZIONE

CAPITOLO PRIMO

LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO-PATRIMONIALE

1. - Il Sinodo dei Vescovi del 1967, indicando il principio di sussidiarietà tra i criteri direttivi della riforma canonica, ha chiesto che tale principio trovasse più ampia applicazione nel diritto patrimoniale della Chiesa, per il fatto che la disciplina dei beni temporali ecclesiastici deve tener presenti le leggi di ciascun Stato, le tradizioni e le consuetudini locali, la situazione socio-economica caratteristica delle diverse regioni (cfr. *Principi per la revisione del Codice*, n. 5 - Ench. Vat., II, n. 1706).

Tale indirizzo ha trovato in questi anni progressiva e coerente attuazione anche in Italia, grazie soprattutto alla

riforma del Codice di Diritto Canonico (1983), alla revisione del Concordato Lateranense (1984), allo sviluppo della funzione di confronto, di coordinamento e di servizio della Conferenza Episcopale nazionale e alla rinnovata presa di coscienza dell'identità e della missione proprie di ciascuna Chiesa particolare.

Tutto questo comporta una maggior articolazione delle fonti del diritto, anche in materia economico-amministrativa, e crea l'esigenza di conoscerle chiaramente e di coordinarle esattamente nella loro gerarchia e nei reciproci riferimenti.

Il Codice di Diritto Canonico

2. - Anzitutto si deve fare costante riferimento al Codice di Diritto Canonico, con particolare attenzione al libro quinto che detta la disciplina generale dei beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310), senza peraltro dimenticare le norme sulle persone giuridiche (*libro primo*, cann. 113-123), sull'esercizio della potestà di governo (*libro primo*, cann. 129-144) sull'ordinamento della Curia diocesana (*libro secondo*, cann. 469-494), sull'amministrazione dei beni delle parrocchie (*libro secondo*, cann. 515-552) e delle chiese (*ivi*, cann. 556-563), sugli atti e sui ricorsi amministrativi (*libro primo*, cann. 35-95; *libro settimo*, cann. 1732-1739).

La legislazione pattizia

3. - Speciale attenzione e approfondimento merita in Italia la legislazione concordataria e di derivazione pattizia; in particolar modo, per quanto qui interessa, gli artt. 3, 5, 7 e 12 dell'*Accordo* di revisione del Concordato

Il vigente Codice di Diritto Canonico « si sostituisce al Codice del 1917 e intende tradurre in norme generali concrete, precise, organiche i grandi valori e le autorevoli direttive ecclesiastiche che il Concilio Vaticano II ha proposto alla vita e alla riflessione della Chiesa. Merita perciò di essere ampiamente conosciuto, seriamente studiato, fedelmente applicato, sempre nella luce dell'insegnamento complessivo del Concilio Vaticano II, che ne costituisce — come il Papa stesso ha ricordato — il fondamentale criterio di interpretazione » (C.E.I., Documento pastorale *Comunione, comunità e disciplina ecclesiastica*, 1988, n. 52).

Lateranense (18 febbraio 1984) e le norme sugli enti e i beni ecclesiastici approvate con il *Protocollo* del 15 novembre 1984 e tradotte nella legge 20 maggio 1985, n. 222.

Tali norme, « che hanno nello stesso

tempo efficacia civile e valore di legge canonica particolare per la Chiesa in Italia, chiedono di (...) essere osservate con reciproca lealtà e chiarezza», ricordando che «per la Chiesa in Italia il Concordato rappresenterà negli anni a venire una sfida e nello stesso

tempo una grande occasione di crescita» (C.E.I., *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, n. 60).

Si tenga presente anche il *Regolamento* di esecuzione della legge n. 222/1985, approvato con D.P.R. n. 33 del 13 febbraio 1987.

La normativa della Conferenza Episcopale Italiana

4. - «Tra le funzioni pastorali che i Vescovi italiani attuano congiuntamente nella Conferenza Episcopale, vi è anche quella legislativa, attribuita alla competenza della Conferenza medesima dal Codice di Diritto Canonico e dalle disposizioni concordatarie. Il suo esercizio ha prodotto un corpo di norme ormai notevolmente sviluppato, che regola in forma impegnativa alcuni ambiti delle relazioni comunitarie, con efficacia per tutte le Chiese che sono nel territorio nazionale» (C.E.I., *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, n. 58).

Dobbiamo ricordare in special modo le *Delibere* adottate dalla C.E.I. dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice canonico (delibere nn. 4, 6, 15, 20, 37, 38), il *Testo Unico* in materia di sostentamento del clero (delibera n. 58), la delibera n. 57 relativa ai criteri di

ripartizione, assegnazione e gestione delle somme derivanti dal c.d. 8 per mille, le norme date nel 1974 per la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia.

«È di grande importanza tradurre in comportamenti concreti le linee di questa legislazione della C.E.I., promuovendo così la comunione ecclesiale a un livello particolarmente significativo, perché nazionale. In una società come quella italiana che, senza negare la diversità delle culture e delle situazioni, ricerca un'unità più dinamica e indirizzi convergenti di soluzione per i grandi problemi, la Conferenza Episcopale si propone come figura concreta dell'unità della Chiesa, che concorre, a suo modo, a far crescere quella del popolo italiano, nel rispetto delle legittime diversità e autonomie» (C.E.I., *ivi*, n. 58).

La legislazione provinciale

5. - Un altro ambito di comunione tra Chiese particolari e di congiuntazione pastorale tra Vescovi è quello della Provincia ecclesiastica (cfr. cann. 431-432; 435-446).

I Vescovi di una medesima Provincia possono dare disposizioni economico-amministrative impegnative per le loro Chiese:

- in sede di Assemblea provinciale, in materia di tasse per i rescritti e di definizione di talune offerte, ai sensi dei cann. 952, § 1 e 1264;
- in sede di vero e proprio Concilio provinciale, nel quale esercitano la potestà legislativa con estensione di carattere generale, e quindi anche in materia economico-amministrativa (cfr. can. 445).

La legislazione diocesana

6. - Di singolare significato pastorale e di grande rilievo pratico è anche la legislazione diocesana in materia economico-amministrativa, che il Vescovo stabilisce o con proprie leggi o decreti generali (cfr. cann. 391; 1213; 29; 30) o in sede di Sinodo diocesano (cfr. cann. 460-468; v. anche C.E.I., *Co-*

munione, comunità e disciplina ecclesiiale, nn. 54-56).

La legislazione diocesana deve ovviamente essere rispettosa del diritto canonico universale (Santa Sede) e particolare (Conferenza Episcopale Italiana, Assemblea dei Vescovi della Provincia o Concilio provinciale), non-

ché delle disposizioni vigenti in materia concordataria.

Le norme date dal Vescovo siano chiare e non eccessivamente minuziose, coerenti con le esigenze di giustizia e di equità, così da scoraggiare arbitri, discriminazioni, evasioni, rispettose dei principi della buona amministrazione, attente a prevedere forme concrete di rendicontazione e di verifica e strumenti di consulenza e di indirizzo, mirate a favorire la partecipazione di tutti i fedeli e una comune testimonianza di sobrietà, di carità, di solidarietà.

Talvolta potrà essere prudente sotoporre le questioni più importanti o gli orientamenti più innovativi a un previo esame della Conferenza Episcopale regionale, ricercando un comune indirizzo di fondo tra i Vescovi.

Trattandosi di materia complessa e difficile, in un primo tempo si potrà procedere, quasi *"ad experimentum"*, mediante provvedimenti legislativi particolari, per giungere successivamente — meglio se in sede di Sinodo diocesano — a un testo legislativo unico per la diocesi, che raccolga in forma completa, sobria e sistematica l'ordinamento di tutta la materia economico-amministrativa.

Gli ambiti principali nei quali il Vescovo diocesano deve o può esercitare la propria potestà legislativa sono:

a) l'eventuale definizione di norme generali in materia di amministrazione dei beni delle persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione, ai sensi del can. 1276;

La consuetudine

7. - Nell'ordinamento giuridico della Chiesa ha sempre avuto caratteristico risalto anche la consuetudine.

Essa, alle condizioni previste dai ca-

La legislazione civile

8. - Occorre infine tener presente in taluni casi anche la legislazione civile in conformità con quanto previsto dal can. 22.

Si ricordano in particolare le seguenti disposizioni:

a) « Le norme di diritto civile vi-

b) l'ordinamento degli Uffici della Curia diocesana, nel quadro delle disposizioni previste dai cann. 469-494;

c) la definizione degli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi del can. 1281, § 2;

d) le norme tributarie previste dai cann. 1263 e 1264 e le disposizioni circa le collette, ai sensi del can. 1266;

e) la determinazione di strumenti e indirizzi per favorire la comunione e la perequazione tra gli enti ecclesiastici, in special modo tra le parrocchie, fino all'eventuale costituzione della *"massa communis"* di cui al can. 1274, § 3;

f) le norme circa la struttura, le competenze, il funzionamento, la designazione dei Consigli parrocchiali per gli affari economici (cfr. can. 537);

g) la disciplina del clero diocesano, in particolare per quanto concerne l'accurata distinzione dell'amministrazione dei beni propri da quella dei beni degli enti ecclesiastici cui i preti sono addetti, la confezione e il deposito del testamento, la tenuta della cassa canonica, la promozione del fondo diocesano di solidarietà fraterna tra sacerdoti, l'assistenza da assicurare ai parroci emeriti e ai sacerdoti inabili, ecc. (cfr. C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 22);

h) il regolamento delle fondazioni pie (cfr. cann. 1299-1310);

i) le norme circa la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero (legge n. 222/1985, art. 33, lett. a).

noni 23-28, può essere fonte normativa ed è in ogni caso *« optima legum interpres »* (cfr. can. 27).

genti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto

canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547 » (can. 1290).

b) « La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva Nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice » (can. 197).

c) « Gli amministratori dei beni:

1º osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;

2º retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari » (can. 1286).

E bene anche tenere presenti le disposizioni dei cann. 1284, §§ 2 e 3, 1714 e 1716.

Conoscenza e osservanza della disciplina

9. - Si tengano presenti i richiami contenuti nel n. 17, lett. b) del documento C.E.I. *Sovvenire alle necessità della Chiesa*: « La normativa canonica generale e particolare vale per tutti gli enti, le istituzioni e le iniziative, nel rispetto dell'identità di ciascuna; la sua osservanza è condizione di chiarezza, di trasparenza, di ordinata collaborazione, di credibilità dell'immagine complessiva della Chiesa anche riguardo a "quelli di fuori" (cfr. *1 Cor* 14, 23-24). È una disciplina che va len-

tamente precisandosi anche in sede diocesana attraverso i Sinodi e le disposizioni vescovili, frutto di consultazione e di collaborazione di fedeli competenti e prudenti: è importante che essa sia conosciuta e rispettata, e che gli organismi delle Curie diocesane ne favoriscano la comprensione e ne aiutino l'applicazione in collaborazione con i Consigli diocesani e parrocchiali e con i responsabili dei diversi enti ».

CAPITOLO SECONDO

GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI

10. - La figura dell'ente ecclesiastico riveste un'importanza centrale e praticamente decisiva nel campo economico-amministrativo; infatti:

a) l'ordinamento giuridico della Chiesa considera beni ecclesiastici soltanto quelli che appartengono a un ente, più precisamente a una persona giuridica pubblica: tali beni — ed essi soltanto — sono disciplinati dalla legge della Chiesa, in particolar modo dal libro quinto del Codice di Diritto Canonico, oltre che dalle disposizioni degli Statuti di ciascuna persona giuridica (cfr. can. 1257, § 1);

b) l'ordinamento civile italiano riconosce, a certe condizioni, gli enti della Chiesa, configurandoli come « enti ecclesiastici civilmente riconosciuti » (cfr. art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222): ciò permette di far salve le caratteristiche proprie dell'ente, come definite dall'ordinamento canonico di cui originariamente fa parte, e nello stesso tempo di dare rilevanza civile alla sua soggettività, particolarmente sotto il profilo della capacità di essere titolare di rapporti giuridici e della capacità di compiere atti e negozi.

Gli enti ecclesiastici

11. - L'art. 1 della legge n. 222/1985 dispone: « Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi

sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto possono essere riconosciuti come persone giuridiche a-

gli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato».

La nozione di ente ecclesiastico riconoscibile in Italia ai sensi della normativa concordataria comprende dunque tre note caratteristiche, che costituiscono i tre elementi congiuntamente richiesti per il riconoscimento civile:

a) *il collegamento con l'ordinamento della Chiesa cattolica*, che si esprime nell'assenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento civile (cfr. art. 3 legge n. 222/1985). Si osservi che di per sé non è richiesto che l'ente abbia personalità giuridica nell'ordinamento canonico, è sufficiente che l'ente sia approvato, cioè sia in qualche modo collegato con l'ordinamento stesso;

b) *la sede in Italia*, elemento che ripropone il tradizionale carattere nazionale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Gli enti ecclesiastici aventi sede all'estero, se riconosciuti nel loro Stato, a condizione di reciprocità hanno in Italia lo *status* di persona giuridica ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni preliminari del codice civile;

c) *il fine di religione o di culto*, che si presuppone per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli Istituti religiosi e per i Seminari, mentre viene accertato discrezionalmente dal Governo per tutti gli altri enti (cfr. art. 2 legge n. 222/1985).

È utile ricordare in proposito che il Consiglio di Stato con parere n. 2090/89 del 13 dicembre 1989 ha affermato «che nella legge del 1985 la locuzione "istituti religiosi" è stata usata in senso non stretto e tecnico, ma piuttosto come equivalente di "istituti di vita consacrata", comprensiva anche degli istituti secolari oltre che di quelli religiosi propriamente detti: *lex minus dixit quam voluit*».

Il riconoscimento civile di alcune categorie di enti ecclesiastici è subordinato inoltre all'esistenza di altri elementi accessori, previsti dagli artt. 7, 8, 9, 11 e 14 della legge n. 222/1985.

Per la procedura da seguire nel caso che s'intenda chiedere il riconoscimento civile di un nuovo ente ecclesiasti-

co, si deve fare riferimento al Regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985 (D.P.R. n. 33 del 13 febbraio 1987, artt. 2-6) e, attualmente, alla circolare del Ministero dell'interno n. 71 del 20 ottobre 1989.

12. - L'iscrizione degli enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia in cui l'ente ha la propria sede, prevista dagli artt. 5 e 6 della legge n. 222/1985 e disciplinata dall'art. 15 del Regolamento di esecuzione, serve per rendere di pubblico dominio quanti e quali sono gli enti ecclesiastici, e chi ne abbia la rappresentanza legale e l'amministrazione.

Per la registrazione degli enti ecclesiastici la legge civile non richiede l'assenso dell'autorità ecclesiastica.

È però opportuno che ogni Curia diocesana abbia esatta cognizione di tutti gli enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano e che, a tal fine, richieda che ogni ente ecclesiastico invii per conoscenza alla Curia medesima la copia della domanda di registrazione presentata al Tribunale.

Nel registro delle persone giuridiche devono essere iscritti anche i fatti menzionati nell'art. 34 del codice civile (ad es. la sostituzione degli amministratori, le modifiche dell'atto costitutivo, ecc.) entro i termini prescritti dall'art. 27 delle disp. att. cod. civ. (15 giorni), pena la non opponibilità ai terzi dei fatti medesimi, a meno che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Il Vescovo curi con particolare attenzione che da parte dei rappresentanti legali degli enti si provveda ai diversi obblighi di iscrizione nel registro.

13. - Fermo restando quanto detto nella lett. a) del n. 9, è consigliabile che il Vescovo faccia in modo che tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti siano persone giuridiche nell'ordinamento canonico.

È bene quindi che il Vescovo diocesano proceda con grande cautela nel dare l'assenso, richiesto dall'art. 3 della legge n. 222/1985, per il riconosci-

mento civile come enti ecclesiastici di enti che non hanno personalità giuridica pubblica nell'ordinamento canonico: sarebbe meglio infatti evitare l'inconveniente che siano ritenuti dallo Stato beni ecclesiastici i patrimoni che non lo sono per diritto canonico.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici già civilmente riconosciuti (ad es. le associazioni di fedeli approvate a norma del can. 686 del Codice del 1917 ma non ancora erette formalmente in persona giuridica) il Vescovo può conferire ad essi la personalità giuridica pubblica con formale decreto di erezione, se ne ricorrono le condizioni.

E anche bene che il Vescovo non dia l'assenso per il riconoscimento civile di eventuali enti atipici, che non rientrano nelle categorie specificatamente previste nella presente *Istruzione* (cfr. *allegato A*).

14. - Si noti che una persona giuridica canonica può avere nell'ordinamento civile italiano anche una qualifica diversa da quella di «ente ecclesiastico civilmente riconosciuto»: ad esempio un'associazione di fedeli può essere persona giuridica privata ai sensi dell'art. 12 cod. civ. o associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 cod. civ., o può essere stata addirittura qualificata IPAB ai sensi della legge 17 luglio 1980, n. 6972.

L'art. 10 della legge 222/1985 prevede poi il riconoscimento a norma del codice civile di associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica che non sono riconoscibili come enti ecclesiastici, permettendo di far «salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la (loro) attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari».

15. - Il Vescovo diocesano vigili che quando sorgono nella diocesi attività, iniziative, centri, istituti ed opere, co-

munque denominati, per le finalità inerenti alla missione della Chiesa, sia ben determinato, fin dal primo momento, il soggetto cui vanno imputate dette attività; questo è necessario al fine di evitare che si creino gravi inconvenienti sotto il profilo legale e fiscale, e che la responsabilità delle attività suddette, in mancanza di un soggetto responsabile identificato, sia attribuita all'ente diocesi.

16. - «È importante che le finalità originarie e costitutive degli enti ecclesiastici, anche sotto il profilo della amministrazione e della destinazione delle risorse economiche, siano fedelmente mantenute e sviluppate, secondo gli indirizzi della Chiesa; a meno che la Chiesa stessa riconosca gli estremi per la soppressione o la trasformazione degli enti medesimi» (*C.E.I., Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 17, lett. d).

Infatti, «la tradizione della Chiesa conosce, soprattutto in Italia, una varia molteplicità di enti, di istituzioni, di iniziative, che diventano punto di riferimento della generosità dei fedeli; è una pluralità giustificata dalla diversità dei fini specifici che si persegono, dalla varietà dei soggetti ecclesiali che ne sono animatori e responsabili, dalla complessità delle vicende storiche che ne sono all'origine, dalla libertà e imprevedibilità degli impulsi della carità apostolica e pastorale suscitata dallo Spirito Santo.

Questa pluralità è, di per sé, un valore e deve diventare ricchezza di possibilità per la missione della Chiesa, che è il mistero dell'unità dei diversi; ma proprio per questo dev'essere vissuta nel quadro della comunione, in special modo nell'unità della Chiesa particolare o diocesi, di cui il Vescovo è segno e fondamento visibile» (*Ivi*, n. 17 lett. a).

I beni ecclesiastici

17. - I beni posseduti dagli enti ecclesiastici sono beni ecclesiastici sono beni ecclesiastici (cfr. can. 1257, § 1). La Chiesa e i suoi enti hanno diritto di acquistarli in tutti i giusti modi

previsti dal diritto naturale e positivo (cfr. can. 1259), e di possederli, amministrarli e alienarli per perseguire i fini loro propri (cfr. can. 1254), secondo lo spirito evangelico.

« Questa subordinazione costitutiva dell'uso dei beni temporali da parte della Chiesa, nella qualità e nella misura, alle caratteristiche e alle esigenze della sua missione è molto importante, e merita di essere richiamata (...). Il discorso sulle risorse economiche di cui la Chiesa abbisogna, pur necessario, non può contraddirsi, anzi deve profondamente intrecciarsi con l'imperativo evangelico e con la virtù cristiana della povertà, che valgono non soltanto per i singoli fedeli ma anche per la realtà istituzionale e per

le modalità d'azione della Chiesa medesima.

La rinuncia all'imponenza umana dei mezzi e delle risorse è infatti manifestazione e garanzia di totale fiducia nella forza dello Spirito del Risorto, da cui origina la missione. Questa rinuncia custodisce nella Chiesa la coscienza del proprio essere strumento dell'azione di Dio ed è segno e condizione di credibilità della sua opera evangelizzatrice » (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 2; cfr. anche n. 25).

CAPITOLO TERZO

LA POTESTÀ ESECUTIVA DEL VESCOVO NELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

18. - L'ambito della potestà esecutiva del Vescovo diocesano in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici è assai vasto e comprende: la facoltà di regolamentazione, la vigilanza sull'amministrazione dei beni delle persone giuridiche sottoposte alla sua giurisdizione, la presidenza del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei consultori.

Alcune delle predette facoltà sono riservate dal Codice di Diritto Canonico esclusivamente *al Vescovo diocesano* e devono essere esercitate da lui personalmente, a meno che egli le affidi, almeno in parte, *"de speciali mandato"*, al Vicario generale o al Vicario

episcopale per gli affari economici (cfr. can. 134, § 3); altre facoltà sono invece attribuite dal Codice di Diritto Canonico *all'Ordinario del luogo* e sono quindi esercitabili, oltre che dal Vescovo diocesano, anche dal Vicario generale e dal Vicario episcopale per gli affari economici (con potestà esecutiva ordinaria) o da un Delegato (con potestà esecutiva delegata).

La scelta concreta dipenderà dalle dimensioni della diocesi e dalla peculiare struttura della Curia diocesana. Non sembra conveniente costituire la figura del Delegato se non in via temporanea.

La facoltà di regolamentazione

19. - L'ampia applicazione del principio di sussidiarietà da parte del legislatore canonico crea l'esigenza di colmare gli spazi concessi dal Codice di Diritto Canonico alla peculiare disciplina delle Chiese particolari.

L'Ordinario diocesano, perciò, secondo l'opportunità emani *Istruzioni* (cfr. cann. 34; 1276, § 2) per chiarire e precisare i modi e i tempi di attuazione

delle leggi in materia di beni ecclesiastici, nello spirito ed entro i limiti del diritto universale (Santa Sede), particolare (Conferenza Episcopale Italiana, Assemblea dei Vescovi della Provincia, leggi diocesane), concordatario e di derivazione pattizia, con effetto per tutte le persone giuridiche a 'lui soggette.

La funzione di tutela e di vigilanza

20. - Spetta all'Ordinario il potere-dovere di esercitare la tutela sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cfr. can. 1276, § 1 e di vigilare sulle persone giuridiche canoniche nei limiti stabiliti dal diritto (cfr. can. 392, § 2; 325, § 1).

La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico e perciò non deve essere con-capita come limitazione dell'autonomia degli enti ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione ad eventuali conflitti di interesse tra l'ente e chi agisce a suo nome.

Tale dovere di vigilanza comprende alcuni compiti che comportano l'esercizio della potestà esecutiva (ad esempio, licenza per gli atti di straordina-

ria amministrazione) ed altri compiti che non comportano tale potestà (ad esempio, esame dei bilanci, ispezioni amministrative, consulenza tecnica e giuridica).

Il Vescovo affida abitualmente ad altri questi ultimi: in concreto, o affida tali compiti all'Economio (cfr. canone 1278) ovvero, qualora non ritenga opportuno riunire in un solo ufficio i compiti di amministrazione dei beni dell'ente diocesi e di vigilanza sugli altri enti, ad altro ufficiale della Curia (denominato correntemente direttore dell'Ufficio amministrativo diocesano).

Si tenga presente che all'Ordinario del luogo compete anche l'esercizio della vigilanza sull'attività amministrativa delle associazioni private di fedeli, ai sensi e nei limiti dei can. 305 e 325.

Il Consiglio per gli affari economici e il Collegio dei consultori

21. - All'amministrazione dei beni ecclesiastici prendono parte, con ruoli e intensità diversi, due organismi collegiali:

a) Il Consiglio per gli affari economici (cfr. cann. 492-493) si colloca, nel settore amministrativo diocesano, come figura di rilievo, anche perché, pur avendo funzione consultiva e di controllo, le sue decisioni assumono talvolta valore vincolante (cfr. cana. 1277; 1292; delibera C.E.I. n. 38). Lo presiede il Vescovo diocesano o un suo delegato (cfr. can. 492, § 1). I membri (almeno tre, chierici o laici) sono nominati dal Vescovo per un quinquennio, sulla base dell'effettiva competenza in economia e in diritto civile, presupposta ovviamente una eminente onestà (cfr. can 492, § 1), e sono rinnovabili nell'incarico. Non essendo opportuno ampliare eccessivamente il numero dei componenti, il Consiglio può fare ricorso, in via abituale o di volta in volta, secondo i casi, alla consulenza di esperti.

b) Il Collegio dei consultori non è organo tecnico: la sua competenza, infatti, va oltre il settore economico-

amministrativo e, anche in questo settore, è più limitata di quella del Consiglio per gli affari economici. Lo presiede il Vescovo o un suo delegato *con mandato speciale* (cfr. can. 502, § 2). Il Collegio, oltre che esaminare gli aspetti civili e amministrativi delle gestioni, ne può meglio approfondire quelli pastorali, essendo composto di membri scelti in seno al Consiglio presbiterale.

22. - Dal momento che il Consiglio per gli affari economici e il Collegio dei consultori sono spesso chiamati a esprimersi sulle medesime pratiche, sembra conveniente che a presiederli sia la stessa persona; non è invece conveniente che una persona sia membro di ambedue gli organismi.

Considerando che il Consiglio per gli affari economici e il Collegio dei consultori sono organi di controllo e di vigilanza, è bene che l'Economio (o l'eventuale direttore dell'Ufficio amministrativo) non ne faccia parte ma partecipi alle sedute come relatore e/o come segretario.

L'amministrazione dell'ente diocesi

23. - Il Vescovo diocesano ha anche il compito di rappresentare ed amministrare l'ente diocesi (cfr. cann. 393 e 1279); tale funzione non compete al Vicario generale o episcopale o ad altri se non in virtù di una specifica procura del Vescovo, conferita per gli effetti civili con atto notarile.

Il Vescovo svolge la funzione di amministrazione del patrimonio dell'ente diocesi per il tramite dell'*Economus*, la cui figura assume nel settore amministrativo un ruolo assai rilevante (cfr. can. 494), come risulta:

a) dalla procedura previa alla nomina da parte del Vescovo (« sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio per gli affari economici »);

b) dalle doti personali richieste (« veramente esperto in economia e distinto per onestà »);

c) da una certa stabilità dell'incarico (per un quinquennio, rinnovabile; inoltre « mentre è in carica, il Vescovo non lo rimuova se non per grave causa, da valutarsi sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio per gli affari economici »).

Il Codice affida all'*Economus* i seguenti compiti:

* amministrare, *"sub auctoritate Episcopi"* e secondo le direttive del Consiglio per gli affari economici, i beni dell'ente diocesi (ad esempio, offerte, tasse, massa comune, beni mo-

bili e immobili intestati all'ente diocesi, ecc.);

* provvedere alle spese disposte dal Vescovo o dai suoi delegati;

* sottoporre al Consiglio per gli affari economici il bilancio consuntivo diocesano.

Questo elenco non è esaustivo. Il Codice stesso consente al Vescovo di affidare all'*Economus* l'amministrazione dei beni delle persone giuridiche pubbliche che non abbiano amministratori propri (cfr. cann. 1278; 1279, § 2), nonché il compito, impegnativo e delicato, di « vigilare sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo » (cann. 1276, § 1; 1278).

Peraltra la funzione centrale assegnata all'*Economus* resta quella di amministrare il patrimonio dell'ente diocesi. A questo scopo il Vescovo diocesano potrà precisare meglio le attribuzioni concrete, fino a concedere all'*Economus* la stessa rappresentanza negoziale dell'ente diocesi, mediante procura conferita per gli effetti civili con atto notarile.

La figura dell'*Economus* appare, in definitiva, una figura *"aperta"*, le cui funzioni possono, a giudizio del Vescovo diocesano, limitarsi all'amministrazione del patrimonio dell'ente diocesi o estendersi alla vigilanza su tutte le persone giuridiche pubbliche soggette alla giurisdizione del Vescovo.

CAPITOLO QUARTO

LE FONTI DI SOVVENZIONE NELLA CHIESA

I - LE OFFERTE DEI FEDELI

24. - « I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri » (can. 222, § 1).

Anche nel campo economico-amministrativo non basta però richiamare ai fedeli l'adempimento dei loro doveri: occorre educarli a vivere i valori,

in particolar modo quello della partecipazione attiva e corresponsabile, secondo le indicazioni offerte nel n. 18 del documento della C.E.I. *Sovvenire alle necessità della Chiesa*.

I fedeli possono adempiere il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa in diverse forme: infatti essi sono liberi di scegliere il momento opportuno ed il modo che ritengono migliore per far pervenire alla Chiesa i

mezzi di cui abbisogna, salvo che in caso di grave necessità il Vescovo imponga un tributo straordinario e moderato a tutti i fedeli (cfr. can. 1263).

Non si tralasci, tuttavia, di richiamare alla loro attenzione le riflessioni e gli indirizzi educativi contenuti nel documento della C.E.I. *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, in special modo nel n. 13 (Libertà dei fedeli e attenzione alle esigenze pastorali), nel n. 14 (Il diverso valore delle forme di contributo alla Chiesa) e nel n. 15 (Verifica e rinnovamento delle forme di partecipazione).

25. - In Italia i fedeli sovengono abitualmente alle necessità della Chiesa mediante:

a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale (*"subventiones rogatae"*);

b) offerte in occasione dell'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali (*"oblationes definitae"*);

c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall'Ordinario del luogo, a favore di determinate iniziative diocesane o nazionali o universali (*"collectae imperatae"*);

d) offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe;

e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o ad organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche (es. Seminario, sacerdoti, anziani, missioni, carità, ecc.);

f) offerte per il sostentamento del clero;

g) offerte portate ai santuari;

h) offerte occasionali per finalità specifiche a Istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti;

i) donazioni, eredità, legati.

Offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità (*"subventiones rogatae"*)

26. - Queste offerte dovrebbero esser date dai fedeli in modo continuo ed ordinato, secondo le richieste presentate ai fedeli dalla parrocchia in base ad un progetto preventivo, redatto dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della comunità parrocchiale e della chiesa.

Il Codice (cfr. can. 1262) invita esplicitamente i fedeli a questa forma di contribuzione, privilegiandola rispetto alle altre; e a questa è particolarmente riferibile quanto indicato dalla C.E.I.

nel documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa*: « Nell'attuale contesto e nelle prospettive prevedibili della società italiana, la forma insieme più agile e più sicura di apporto non è quella affidata all'impulso emotivo ed episodico, ma quella del contributo regolare e stabile per le diverse necessità ecclesiali, che dovrebbe essere concepito come impegno di ciascuna famiglia cristiana e messo in qualche modo in bilancio nella programmazione mensile o annuale della destinazione delle risorse familiari » (n. 15).

Offerte in occasione dell'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali (*"oblationes definitae"*)

27. - Queste offerte, date prevalentemente alle parrocchie o alle chiese rettorie e ai santuari, sono lasciate alla libertà e alla sensibilità dei fedeli oppure vengono definite nella misura determinata dall'Assemblea dei Vescovi della Provincia (cfr. can. 1264, 2º): mantengono, comunque, la natura di libera contribuzione alle necessità della Chiesa e perciò non possono essere pretese in senso stretto.

È preferibile evitare ogni rigida determinazione di offerte in occasione della celebrazione dei Sacramenti e sacramentali, per non dare un'immagine di Chiesa come centro di distribuzione di servizi religiosi e acquistare credibilità presentandosi invece come comunità viva di fedeli, che avvertono tali offerte « come occasione per l'espressione della propria partecipazione ecclesiale e della carità concreta ».

nei momenti significativi della propria esistenza e della vita familiare» (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 6).

Le offerte date dai fedeli in queste occasioni devono essere versate nella

cassa della parrocchia o della chiesa o del santuario (cfr. can 531), fatte salve eventuali disposizioni del Vescovo diocesano circa la quota da riconoscere al celebrante.

Offerte finalizzate in giornate prescritte dall'Ordinario del luogo ("collectae imperatae")

28. - L'Ordinario del luogo può disporre che si facciano collette finalizzate in particolari giornate sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi (cfr. can. 1266).

Le offerte delle "giornate" vanno consegnate sollecitamente dal parroco o dal rettore della chiesa alla Curia della diocesi, che le trasmetterà (giornate nazionali) o le assegnerà per le finalità stabilite (giornate diocesane).

La C.E.I., competente ai sensi del can. 1262, determina per quali "giornate" le parrocchie e le chiese possono dedurre dalla colletta la somma corrispondente alla media della colletta delle domeniche ordinarie.

Offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe

29. - «La rinnovata disciplina della Chiesa raccomanda vivamente ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (cfr. can. 945, § 2); nello stesso tempo però ricorda che "i fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione contribuiscono al bene della Chiesa e mediante tale apporto partecipano alla sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e il sostegno delle sue opere" (can. 946).

Si tratta di una forma discreta e delicata di partecipazione alle necessità dei sacerdoti, spesso animata dalla riconoscenza e dall'amicizia verso un prete cui si è spiritualmente debitori o dalla stima per la sua pietà e per il suo zelo pastorale. In continuità con una lunga tradizione ecclesiale, tale forma merita di essere coltivata, motivandola correttamente ed evitando assolutamente anche la sola apparenza di contrattazione o di commercio (cfr. can. 947)» (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 24).

L'offerta per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe va dunque al sacerdote celebrante; questi ha però l'obbligo di consegnarla per le finalità stabilite dall'Ordinario nel caso in cui celebri una seconda o una terza Messa nello stesso giorno, fermo restando il

diritto di trattenere "ex titulo extrinseco" una quota dall'offerta secondo le determinazioni date dall'Ordinario (cfr. can. 951).

Se il parroco, dopo aver celebrato la Messa *"pro populo"*, celebra nello stesso giorno una seconda Messa e la applica per un fedele può trattenere per sé la relativa offerta (cfr. "Communicationes" 1983, pp. 200-201).

L'offerta viene definita dall'Assemblea dei Vescovi della Provincia (cfr. can. 952, § 1).

La determinazione è particolarmente necessaria per la corretta amministrazione dei legati, al fine di computare il numero delle Ss. Messe da celebrare con i redditi provenienti dai legati medesimi.

La Congregazione per il Clero, in risposta alle ripetute sollecitazioni e alle attese di molti Vescovi, ha emanato il 22 febbraio 1991 il Decreto n. 18916 in merito alla celebrazione di Sante Messe che vengono comunemente chiamate "plurintenzionali" o anche "cumulative" e alla destinazione delle relative offerte.

Tale tipo di celebrazione è stata ammessa soltanto in taluni casi e a precise condizioni. Il Decreto infatti prevede che «nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in

un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola Santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione "collettiva". In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il luogo e l'orario in cui tale Santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana» (cfr. art. 2).

Offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche

30. - Tali offerte, libere e spontanee, vengono date prevalentemente alle parrocchie e alle organizzazioni ad esse collegate.

Queste offerte sono stimolate soprattutto dalla edificazione di una comunità ecclesiale in cui i fedeli laici hanno una effettiva partecipazione.

Si tenga presente, soprattutto in prospettiva educativa, quanto in proposito è contenuto nel documento dell'Episcopato italiano *"Sovvenire alle necessità della Chiesa"*: «È ovvio che la propria concreta comunità di appartenenza ecclesiale sia spesso la prima

Al celebrante di una Santa Messa con un'unica intenzione "collettiva" «è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi»; la «somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'Ordinario, di cui al can. 951, § 1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto...» (cfr. art. 3).

destinataria del nostro dono, ma non si può dimenticare che ogni comunità vive entro la più vasta realtà della Chiesa particolare, la diocesi, di cui è cellula viva e da cui è garantita nella sua vitalità (cfr. can. 1274, § 3), e che ogni Chiesa particolare è chiamata a esprimere fraterna solidarietà verso tutte le altre Chiese, particolarmente quelle più bisognose (*Ibidem*), e a sostenere con il proprio apporto il centro visibile della comunione cattolica, cioè il Papa e gli organismi di cui egli si serve per il suo servizio universale di carità (cfr. can. 1271)» (n. 13).

Offerte per il sostentamento del clero

31. - Queste offerte assumono talvolta la forma del dono in natura, altre volte dell'offerta manuale di somme in denaro. Si ricordi che le offerte in denaro sono deducibili, fino a due milioni di lire, dal proprio reddito complessivo ai fini dell'IRPEF (cfr. art. 46 legge 222/1985 e art. 10 lett. t) D.P.R. 917/1986), a condizione che siano indirizzate all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero nelle forme stabilite con decreto ministeriale (conto corrente postale, bonifico bancario, consegna all'Istituto diocesano all'uopo delegato).

Su tutta questa materia, che conosce un momento di radicale trasfor-

mazione a seguito della revisione del Concordato, si ripropongono con una illuminata catechesi alla riflessione e all'impegno dei fedeli e degli stessi sacerdoti le pagine stimolanti del documento C.E.I. *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, nn. 19-24.

32. - È bene inoltre ricordare che nell'ordinamento tributario italiano sono previste altre forme di deducibilità fiscale, che possono agevolare la disponibilità dei fedeli, e anche dei non praticanti, a contribuire con offerte liberali per finalità ed enti rilevanti per la missione della Chiesa.

Offerte portate ai santuari

33. - I pellegrini, recandosi nei santuari per un peculiare motivo di pietà, vi portano offerte come gesto di devozione e di amore alla Chiesa e ai fratelli in stato di necessità; tali offerte vanno oltre le necessità del culto.

Il Vescovo diocesano, competente

per l'approvazione dello Statuto del santuario (cfr. can. 1232), determini nello Statuto stesso, ovvero anno per anno all'atto dell'approvazione del rendiconto.

Nello Statuto del santuario sia determinato come destinare la parte re-

sidua di offerte dopo aver provveduto alla manutenzione dell'edificio, all'esercizio del culto e al sostentamento del clero addetto.

Questo vale anche per i santuari affidati ai religiosi.

Offerte per finalità specifiche a Istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti

34. - I fedeli danno volentieri offerte a Istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti ecclesiastici per finalità specifiche, specialmente se essi stessi sono impegnati di persona nelle attività e nelle opere da quelli promosse.

« La Chiesa apprezza che la generosità dei fedeli si orienti liberamente anche nella direzione degli Istituti di vita consacrata, delle associazioni variamente configurate che hanno finalità di apostolato o di animazione cristiana della società, delle molteplici opere e istituzioni, antiche e nuove, fiorite nel grande solco della carità cristiana, della promozione dell'arte e della cultura cristianamente ispirate e della salvaguardia e valorizzazione del cospicuo patrimonio storico-artistico consegnatoci dalle generazioni di fedeli che ci hanno preceduto ». Si ricordi tuttavia che « l'attenzione alla propria parrocchia, alla propria diocesi e alle necessità del Papa per l'aiuto a tutta la Chiesa dovrebbe esser avvertita sempre più da parte di tutti i fedeli, singoli e associati, come criterio di verifica di un senso di Chiesa veramente formato. La generosità e la libertà dei credenti saprà aprirsi anche ad altre destinazioni ecclesiali, ma nessuno dovrebbe trascurare quelle realtà — comunità parrocchiale, Chiesa particolare, Chiesa universale — che lo identificano nell'appartenenza ecclesiale originaria e che l'hanno generato ed educato alla fede » (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 13).

35. - Per quanto riguarda la raccolta di offerte mediante la forma della questua, si richiama il can. 1265, § 1: « Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto, a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine

L'approvazione dello Statuto del santuario compete rispettivamente al Vescovo per quelli diocesani, alla C.E.I. per quelli nazionali e alla Santa Sede per quelli internazionali (cfr. can. 1232).

o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo ».

È doveroso, in attesa di più precise disposizioni della C.E.I., tener presente anche la *Nota* della stessa C.E.I. del 15 maggio 1968, nella quale sono date, tra le altre, le seguenti disposizioni:

« a) Siano invitati i Superiori interessati a curare diligentemente la preparazione umana e spirituale dei religiosi destinati alla questua e a scaricare rigorosamente quelli che non sono adatti a questa delicatissima attività.

b) Siano osservate scrupolosamente le prescrizioni canoniche circa il dovere di ottenere il permesso degli Ordinari dei luoghi. Gli Ordinari a loro volta si valgano di questa circostanza per vigilare sul retto e decoroso esercizio della questua, non concedendo il permesso o anche revocandolo in caso di palesi inconvenienti.

c) In ogni caso non si eserciti la questua in luoghi pubblici, intendendo con questo termine i pubblici esercizi e ogni altro luogo in cui per qualsiasi motivo anche religioso convengono molte persone liberamente e indiscriminatamente (ad es. alberghi, porti, stazioni ferroviarie, luoghi di villeggiatura, spiagge, campi sportivi, cinema, bar, treni, negozi, ecc.).

d) Si ritiene pure non opportuno l'esercizio della questua anche in occasione della visita al camposanto nei giorni dei morti.

In ogni caso rimane proibito ai religiosi, nell'atto della questua, di farsi accompagnare da bambini o bambine ».

« Parimenti i religiosi non procedano alla raccolta di sussidi mediante pubblica sottoscrizione senza il consenso degli Ordinari del luogo in cui tali sussidi sono raccolti » (M.P. *"Ecclesiae Sanctae"*, II, n. 27, § 2).

Donazioni, eredità e legati

36. - Attraverso le donazioni, le eredità e i legati possono essere onorati tutti gli enti ecclesiastici, secolari o religiosi. Si tratta di forme di sovvenzione di particolare rilievo, anche perché sono agevolate dal fatto che godono dell'esenzione totale dell'imposta sulle successioni e donazioni.

« Le norme di derivazione concordataria hanno attribuito la personalità civile all'ente diocesi e all'ente parrocchia, riconoscendo così finalmente anche nell'ordinamento dello Stato l'identità e il rilievo di queste realtà fondamentali della vita e dell'organizzazione della Chiesa. »

Ciò comporta che diocesi e parrocchie possono essere come tali titolari di rapporti giuridici, compresa la proprietà di beni economicamente redditizi. Sarà bene segnalare tutto questo all'attenzione dei fedeli, perché è importante che tali enti possano contare su un minimo di patrimonio stabile, non sostitutivo ma integrativo delle offerte e degli apporti ordinari ed usuali; va quindi ricordato che la generosità e la sensibilità ecclesiale dei fedeli può dare particolare attenzione a detti enti attraverso la forma delle donazioni, delle eredità e dei legati,

fermo restando che diocesi e parrocchie dovranno poi sapersi aprire a quelle istanze di solidarietà e di perquazione tra gli enti della Chiesa, che abbiamo più volte richiamato.

È bene evitare nella misura possibile di porre a carico dell'ente a cui si dona oneri e condizionamenti, pur derivanti da apprezzabili intenzioni di devozione o di memoria, che siano eccessivi e rendano praticamente difficile una moderna gestione delle risorse generosamente donate alla Chiesa » (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 15).

Le donazioni, le eredità e i legati intestati al "Vescovo" o al "Vescovo pro-tempore" o al "parroco" o al "parroco pro-tempore", disposti con atto posteriore al 1° luglio 1987, si intendono fatti, ai sensi del can. 1267, § 1, in favore rispettivamente dell'ente diocesi e dell'ente parrocchia.

Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime volontà, al Seminario, all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, alla diocesi per il fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati.

II - DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF

37. - I cittadini contribuenti possono esprimere la loro partecipazione alle necessità della Chiesa cattolica anche indicando questa, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come destinataria della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 47 della legge 222/1985.

La somma destinata alla Chiesa cattolica viene assegnata alla Conferenza

Episcopale Italiana, che può erogarla soltanto « per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del Terzo Mondo » (art. 48 legge 222/1985 e delibera C.E.I. n. 57), dando poi annualmente il rendiconto della sua effettiva utilizzazione (cfr. art. 44 legge 222/1985).

III - FONTI DI SOVVENZIONE DELLA DIOCESI

38. - Un'attenzione particolare merita il problema delle risorse necessarie per la vita e le attività dell'ente diocesi. Non raramente avviene che talune parrocchie godano di mezzi conspicui, mentre la diocesi come tale stenta a trovare il minimo necessario

per assicurare il sostentamento del Vescovo, il funzionamento della Curia, l'esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione della pastorale diocesana, il dovere di solidarietà verso le altre diocesi e verso la Santa Sede.

Tutto questo non è segno di una Chiesa particolare ben ordinata. Occorre perciò valorizzare tutte le fonti di sovvenzione dell'ente diocesi rese possibili dall'ordinamento vigente.

Le fonti di sovvenzione della diocesi si possono classificare nelle seguenti categorie:

a) Offerte dei fedeli.

a) Offerte dei fedeli

39. - Valgono in proposito le riflessioni svolte e le indicazioni date nella prima parte di questo capitolo, in particolare nei nn. 25-30 e 33: offerte in occasione della celebrazione di Sacramenti e di sacramentali da parte del Vescovo; offerte finalizzate in giornate

- b) Contributi da parrocchie, associazioni, Istituti di vita consacrata ed altri enti.
- c) Assegnazioni dalla C.E.I. per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi.
- d) Tributi.
- e) Tasse per atti amministrativi.
- f) Redditi.

diocesane; offerte per la celebrazione di Ss. Messe binate e trinate, versate dai sacerdoti diocesani e dai religiosi parroci e vicari parrocchiali; offerte portate ai santuari e in parte devolute alla diocesi; donazioni, eredità o legati disposti in favore della diocesi.

b) Contributi da parrocchie, associazioni, Istituti di vita consacrata e altri enti

40. - È un profilo da educare con chiarezza e con impegno nelle comunità cristiane della diocesi.

I contributi diocesani e di solidarietà non sono forme del sistema tributario canonico: essi hanno natura analoga alle *"subventiones rogatae"* e sono richiesti dalla diocesi in base a un progetto preventivo, pastorale ed economico, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della Chiesa, redatto dal Consiglio diocesano per gli affari economici.

Lo spirito di comunione, ben compreso e vissuto, nuove le comunità ecclesiali che hanno maggiori disponibilità economiche a portare liberamente al Vescovo offerte in segno di effettiva comunione. « Segno concreto e non equivocabile di disponibilità alla comunione e alla solidarietà ecclesiastica è la prontezza da parte di tutte le istituzioni e iniziative a concorrere spontaneamente alle eventuali forme di solidarietà e di perequazione proposte dalla diocesi, in particolar modo in vista della costituzione del "fondo comune" previsto dal can. 1274, § 3, attraverso il quale il Vescovo possa provvedere alle necessità molteplici della diocesi e all'aiuto alle diocesi meno fortunate » (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 17, lett. c).

Queste offerte si distinguono in due categorie:

a) *contributi diocesani* (offerte di partecipazione alle spese della diocesi): le comunità locali, non potendo provvedere a tutte le attività pastorali, sentono sempre più la necessità di avere servizi a livello diocesano (es. formazione catechisti e insegnanti di religione, corsi di preparazione al matrimonio) con il conseguente onere di sostenerle economicamente. È ovvio che la validità e la credibilità delle attività diocesane è la condizione perché siano stimolate le offerte di partecipazione alle spese della diocesi;

b) *contributi di solidarietà*: nella situazione italiana le parrocchie con pochi abitanti o site in zone disolate, private dei beni beneficiali con i quali spesso si provvedeva non solo al sostentamento del parroco ma anche al culto e alle attività parrocchiali, non sono più in condizione di svolgere un'attività pastorale dignitosa; sembra perciò conveniente costituire, ove ne emerge la necessità, il *Fondo comune diocesano*, di cui al can. 1274, § 3, per attuare la solidarietà tra comunità ecclesiastica: in esso le parrocchie e le comunità che hanno maggiori disponibilità possono versare offerte di solidarietà e da esso quelle più indigenti attingere, secondo determinate regole stabilite dal Vescovo, le somme necessarie per una dignitosa attività pastorale.

c) Assegnazioni dalla C.E.I. per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi

41. - « La C.E.I. determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'art. 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'art. 48 » (art. 41 legge n. 222/1985). Queste finalità sono:

1. esigenze di culto della popolazione;
2. sostentamento del clero;
3. interventi caritativi in Italia e in Paesi del Terzo Mondo.

Spetta alla C.E.I. stabilire i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) per assegnare alla diocesi quella parte del-

le somme ricevute dall'8 per mille del gettito dell'IRPEF che è destinata alle esigenze di culto della popolazione e alle iniziative di carità.

La C.E.I. ha delineato una prima disciplina della materia attraverso la delibera n. 57, le determinazioni approvate dalla XXXII Assemblea Generale (cfr. *Notiziario C.E.I.*, 1990, n. 8, pp. 214-219) e la Circolare n. 20 del Comitato C.E.I. per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici.

d) Tributi

42. - Le forme del sistema tributario canonico, espresse nel Codice con vocaboli diversi, si riconducono a due figure giuridiche:

a) *tributi*, imposti dall'autorità ecclesiastica alle persone sulle quali ha giurisdizione per le esigenze e spese di utilità generale;

b) *tasse*, richieste dalla stessa autorità come rimborso per le spese di ufficio in occasione di una concessione o di un servizio richiesti dai singoli.

Le offerte e i contributi, invece, anche quando sono definiti, sono un invito alla libertà dei fedeli e delle comunità e mantengono la natura di libere contribuzioni alle necessità della Chiesa.

a) Tributo ordinario per la vita della diocesi

Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il Consiglio diocesano per gli affari economici e il Consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un tributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi (cfr. can. 1263).

Il tributo è dovuto dalla parrocchia e dagli altri enti diocesani secondo la

aliquota fissata dal Vescovo, che ordinariamente non dovrebbe superare il 5%, su tutte le entrate, sia redditi in senso stretto sia offerte.

Per gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero la base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'Istituto, intendendosi con questa espressione le uscite per il sostentamento del clero effettivamente registrate nel consuntivo dell'anno, e l'aliquota massima è del 10%.

Sembra preferibile che per provvedere alle necessità del Seminario i Vescovi non impongano il tributo speciale previsto dal can. 264, ma destinino ad esso le offerte raccolte in una particolare giornata diocesana ed eventualmente parte del tributo ordinario.

b) Tributo straordinario

Il Vescovo in caso di grave necessità, uditi il Consiglio diocesano per gli affari economici e il Consiglio presbiterale, può imporre un tributo straordinario moderato a tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, anche non soggette al suo governo (cfr. can. 1263).

e) Tasse per atti amministrativi

43. - Le principali figure di tasse ecclesiastiche attualmente in vigore sono le seguenti:

a) Tasse di Cancelleria (c.d. tasse di Curia)

La determinazione di queste tasse

spetta all'Assemblea dei Vescovi della Provincia (cfr. can. 1264, n. 1).

La tassa per la nomina degli insegnanti di religione, sacerdoti e laici, rientra tra le tasse di Cancelleria e può essere imposta dal Vescovo diocesano soltanto nella misura determinata dalla C.E.I. (cfr. *Notiziario C.E.I.*, 1987, n. 1, pp. 20-30; 1990, n. 8, p. 214).

b) Tasse processuali

La determinazione delle tasse processuali compete al Vescovo diocesano, che sovraintende al Tribunale (cfr. can. 1649, § 1, nn. 1 e 3).

Per le tasse relative ai procedimenti avanti i Tribunali regionali per le cause matrimoniali ci si attenga alle disposizioni date dalla C.E.I. in forza dell'art. 57 del *Decreto generale sul matrimonio canonico*.

c) Tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo o dall'Ordinario

f) Redditi

44. - I redditi fondiari, di capitale e quelli derivanti dall'esercizio di attività ritenuta commerciale dalla legge italiana, tenuto conto della legislazione e della situazione economica italiana, non sempre costituiscono una fonte di sovvenzione particolarmente apprezzabile per le diocesi.

È bene però che l'ente diocesi possa disporre, direttamente o per il tramite

nario diocesano per il compimento di atti di straordinaria amministrazione

La tassa è dovuta dalle persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano per le autorizzazioni previste e con l'aliquota fissata dall'assemblea dei Vescovi della Provincia.

Per gli I.D.S.C. e gli I.I.S.C. ci si deve attenere, fino a diversa disposizione della C.E.I., alla determinazione seguente:

a) se si tratta di acquisti a titolo gratuito, l'aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto delle spese e degli eventuali oneri;

b) se si tratta di alienazioni o di permuta con conguaglio, l'aliquota massima è del 10% del valore del bene o dell'entità del conguaglio, al netto delle spese e degli eventuali oneri.

di enti collegati (opere per la preservazione e diffusione della fede, ecc.) di un patrimonio stabile, non sostitutivo ma integrativo delle offerte, dei tributi e dei contributi ordinari.

A questo fine siano valorizzate le indicazioni del documento C.E.I. *Sovvenire alle necessità della Chiesa* (cfr. nn. 13 e 15) e il n. 36 della presente *Istruzione*.

CAPITOLO QUINTO

L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Beni e patrimonio degli enti ecclesiastici

45. - "Beni" sono le cose che possono formare oggetto di diritti (cfr. art. 810 del codice civile italiano).

Il Codice di Diritto Canonico limita la nozione di « beni temporali ecclesiastici » ai beni appartenenti alle persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche (cfr. can. 1257, § 1), con esclusione, perciò, di quelli appartenenti alle persone giuridiche private.

I beni ecclesiastici propriamente detti sono disciplinati dal diritto universale (vedi specialmente il libro V del Codice), dal diritto particolare nonché dagli Statuti delle singole persone giuridiche proprietarie (cfr. can. 1257, § 1).

I beni delle persone giuridiche private sono disciplinati dai propri Statuti, salvo il diritto della competente

autorità ecclesiastica di vigilare perché i beni stessi siano utilizzati per i fini dell'ente e siano adempiute le pie volontà (cfr. can. 325) e salve le eccezioni espressamente previste dal Codice (cfr. can. 1257, § 2).

46. - L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, ne costituisce il "patrimonio".

La classificazione più rilevante riguardo ai beni temporali, ai fini del loro regime giuridico, è la distinzione tra "patrimonio stabile" e "patrimonio non stabile".

Il Codice non dà una definizione del concetto di "patrimonio stabile"; presuppone la conferma del concetto classico, elaborato dalla dottrina canonistica, di beni « legittimamente assegnati » (cfr. can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente — siano essi beni strumentali o beni redditizi — per agevolare il conseguimento dei suoi fini istituzionali e garantirne la autosufficienza economica.

"Patrimonio stabile" non significa patrimonio perennemente immobilizzato, in quanto lo stesso diritto ne prevede, a determinate condizioni e cautele, l'eventuale trasformazione e persino l'alienazione.

D'altra parte, anche le economie di gestione, quando ci fossero motivi particolari, potrebbero essere dichiarate "patrimonio stabile".

In genere si considerano "patrimonio stabile":

Organî delle persone giuridiche

47. - Le persone giuridiche non possono raggiungere i loro fini, se non avvalendosi dell'attività di persone fisiche operanti individualmente o riunite in unità collegiali, che sogliono designarsi, con parola generica, come "organî" della persona giuridica.

Si dicono "organî individuali" gli amministratori che agiscono da soli, in nome e per conto della persona giuridica (es. il parroco).

Si dicono "organî collegiali" i colleghi di amministratori, nei quali più volontà formano unitariamente la volon-

- i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente;
- quelli comunque pervenuti all'ente stesso, a meno che l'autore della liberalità non abbia stabilito diversamente;
- quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione dell'ente;
- i beni mobili donati "ex voto" alla persona giuridica.

Non sono invece certamente configurabili come "patrimonio stabile" — a meno che vi sia una legittima assegnazione — i frutti della terra, del lavoro o di altre attività imprenditoriali, le rendite dei capitali e del patrimonio immobiliare, le somme capitalizzate temporaneamente per goderne un rendimento più elevato, gli stessi immobili destinati, per volontà del donante, a smobilizzo per la immediata riutilizzazione del ricavato.

Si sottolinea la rilevanza di una "legittima assegnazione" (can. 1291) perché una cosa possa far parte del "patrimonio stabile" di una persona giuridica.

La certezza che deve caratterizzare sempre il diritto e la necessità di evitare abusi o decisioni arbitrarie degli amministratori, sottratti al controllo dell'autorità tutoria, rendono molto opportuno, per non dire indispensabile, procedere con ogni possibile sollecitudine alla individuazione e determinazione del patrimonio stabile di ogni persona giuridica.

tà della persona giuridica (es. Capitolo cattedrale, Consiglio di amministrazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero).

48. - Gli "organî consultivi" non formano né manifestano la volontà dell'ente, ma contribuiscono con i loro pareri al retto e vantaggioso esercizio dell'azione amministrativa dell'amministratore, individuale o collegiale, della persona giuridica.

Ogni persona giuridica abbia il proprio Consiglio per gli affari economici

o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministrazione nell'adempimento del suo compito, a norma degli Statuti (can. 1280).

Si richiamano le norme stabilite dal combinato disposto dei cann. 127, § 1 e 166 in merito alla legittimità delle adunanze degli organi consultivi (Consiglio per gli affari economici, Collegio dei consultori).

L'adunanza sia preceduta da regolare convocazione di tutti i membri dell'organo collegiale con allegato l'ordine del giorno. Il modo della convocazione non è stabilito dal diritto universale.

Quando il superiore necessita del "consenso" dell'organo consultivo (ad es. per deliberare atti di straordinaria amministrazione o per dare la licenza al loro compimento), perché l'atto sia valido è richiesto il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, escluso il superiore, che ovviamente non vota (es. 5 presenti: 2 favorevoli; 1 contrario; 2 voti nulli: mancherebbe il consenso). Quando il superiore necessita del "consiglio" dell'organo consultivo (ad es. per il decreto di imposizione del tributo diocesano) perché l'atto sia valido occorre ed è sufficiente che richieda il parere di tutti i presenti.

49. - La persona giuridica ecclesiastica è amministrata dalla persona o dal collegio che la regge direttamente, a meno che il diritto particolare, gli Statuti o la legittima consuetudine non stabiliscano diversamente.

In mancanza di indicazioni da parte delle tavole di fondazione o degli Statuti, l'Ordinario competente provvederà a nominare l'amministratore della persona giuridica per un triennio (cfr. can. 1279, § 2); il Vescovo diocesano può affidare tale incarico all'Economio diocesano (cfr. can. 1278).

L'Ordinario diocesano ha il potere di intervenire negli atti di amministrazione in rappresentanza delle persone

giuridiche pubbliche a lui soggette, a norma del can. 1279, § 1, sostituendosi al rappresentante legale delle medesime, in caso di negligenza (cfr. cap. terzo).

50. - *"Rappresentante legale"* della persona giuridica pubblica è la persona cui compete manifestare la volontà della persona giuridica, a norma del diritto universale o particolare oppure delle norme statutarie.

Rappresentante della persona giuridica privata è la persona cui tale competenza è attribuita dalle norme statutarie (cfr. can. 118).

Gli amministratori degli enti ecclesiastici non si identificano quindi necessariamente con i loro rappresentanti legali.

Le persone giuridiche amministrate da un collegio hanno come rappresentante legale il presidente del collegio, a meno che le norme statutarie prevedano diversamente.

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalla legge:

- per la diocesi il Vescovo, in caso di vacanza della sede vescovile l'Amministratore diocesano (cfr. cann. 393; 421, § 1; 427, § 1);
- per la parrocchia il parroco e, se il Vescovo non ha stabilito diversamente, l'amministratore parrocchiale (cfr. cann. 532, 540);
- per il Seminario il rettore, a meno che per determinate questioni l'autorità competente non abbia stabilito diversamente (cfr. can. 238, § 2).

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalle norme statutarie o dalle tavole di fondazione; ciò avviene in particolare:

- per i Capitoli (cfr. cann. 505, 506);
- per le associazioni pubbliche (cfr. can. 315) e private (cfr. can. 324);
- per le fondazioni pie autonome (cfr. can. 1303, § 1);
- per gli Istituti per il sostentamento del clero.

Amministrazione ordinaria

51. - Le nozioni di "amministrazione ordinaria" e di "amministrazione straordinaria" non corrispondono soltanto

a un criterio tecnico-giuridico, ma si fondano anche sul criterio economico della minore o maggiore importanza

patrimoniale degli atti.

L'importanza patrimoniale di un atto può nascere dalla sua consistenza quantitativa o dalla sua natura, come si vedrà in seguito.

Per questo motivo il legislatore canonico rinvia formalmente agli Statuti o al diritto particolare la distinzione concreta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. canone 1281, § 2).

52. - Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'amministratore ecclesiastico senza il ricorso preventivo all'autorità tutoria.

Pur tuttavia una retta amministrazione dei beni ecclesiastici non può sottrarsi alle esigenze di una sana organizzazione, che il Codice riassume nei seguenti adempimenti:

- redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, compresi quelli culturali, con relativo inventario (cfr. can. 1283, 2º);
- accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni) (cfr. can. 1284, § 2, 1º);
- tenuta delle scritture contabili (cfr. can. 1284, § 2, 7º);
- presentazione dello stato di previsione (cfr. can. 1284, § 3);
- presentazione del rendiconto annuale all'Ordinario del luogo (cfr. cann. 1284, § 2, 8º; 1287, § 1) e del rendiconto delle offerte ricevute ai fedeli interessati (cfr. can. 1287, § 2);

I controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione

53. - Nell'ordinamento canonico è stabilito, a motivo della condizione pubblica dei beni ecclesiastici, il principio che gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche pongono *invalidamente* atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima autorizzazione scritta dall'autorità ecclesiastica competente (cfr. can. 1281, § 1), fatto salvo quanto disposto dal can. 1277.

I controlli canonici previsti per gli atti di straordinaria amministrazione sono di tre tipi:

a) *la licenza* (denominata anche autorizzazione, permesso o nulla osta)

- catalogazione e conservazione dei documenti (archivio) (cfr. can. 1284, § 2, 9º).

Sono indicazioni molto semplici, che appartengono alla tecnica dell'organizzazione. Se osservate, possono costituire un valido strumento quotidiano, oltre che essere la prova dell'onestà degli amministratori e del loro rispetto per la comunità dalla cui generosità provengono i beni amministrati.

Se tutto nella Chiesa fosse ordinato e trasparente l'azione pastorale incontrerebbe minori difficoltà, ne aumenterebbe la credibilità e si eviterebbe che utili risorse vengano disperse e così sottratte all'attività e alla carità della Chiesa.

Gli stessi rendiconti sono rilevazioni indispensabili:

- per consentire a tutti di verificare, con il risultato finanziario, l'impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale;
- per correggere tempestivamente situazioni aggrovigliate o rischiose;
- per realizzare una gestione più saggiamente ed equilibrata;
- per inserire l'economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell'economia diocesana e della Chiesa universale, per affrontare insieme problemi di giustizia e di carità o programmare razionalmente e senza avventure validi piani pastorali.

data per scritto dal Vescovo diocesano o dall'autorità ecclesiastica cui la persona giuridica è soggetta;

b) *il consenso* dato da un organo collegiale al Vescovo diocesano o al superiore per gli atti che questi compie come amministratore unico di una persona giuridica, ovvero che questi autorizza; tale consenso, necessario per la validità dell'atto (cfr. can. 127), va citato esplicitamente nella delibera che il Vescovo diocesano o il superiore firma come amministratore unico ovvero nel decreto autorizzativo;

c) *il parere*, che, anche se non vincolante, deve essere richiesto a coloro che sono indicati dal diritto.

Il controllo preventivo dell'autorità tutoria va considerato come una fraterna collaborazione nel quadro di una comunità gerarchicamente ordinata; si esercita sulle deliberazioni già adottate, prima della loro esecuzione, su istanza rivolta dall'amministratore alla autorità competente.

Il provvedimento dell'autorità tutoria deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza, anche se l'istanza dovesse essere respinta, ed emanato per iscritto (cfr. cann. 37, 51, 53); scaduto il termine di tre mesi senza che l'autorità abbia provveduto, la risposta si presume negativa (c.d. silenzio-rifiuto, cfr. can. 57) e l'interessato può proporre ricorso. La presunta risposta negativa non esime l'autorità ecclesiastica dall'obbligo di dare il decreto e anzi di riparare il danno eventualmente causato, a norma del can. 128.

54. - Nell'ordinamento canonico vi sono diverse fonti normative che determinano gli atti per la cui validità è necessario un previo controllo; perciò gli atti di straordinaria amministrazione si possono distinguere in due categorie:

A) gli atti determinati dal Codice per tutte le persone giuridiche pubbliche della Chiesa;

Le alienazioni e i negozi peggiorativi dello stato patrimoniale

56. - Per la validità delle alienazioni e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di valore compreso *tra la somma minima e la somma massima* stabilita dalla Conferenza Episcopale (in Italia, rispettivamente trecento milioni e novecento milioni di lire secondo la delibera C.E.I. n. 20) è necessaria, in forza del can. 1292:

a) per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano (cfr. can. 1277): il decreto del Vescovo diocesano con il consenso del Consiglio per gli affari economici, del Collegio dei consultori e di coloro che abbiano interesse giuridicamente tutelato all'oggetto del negozio;

b) per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (Capitoli,

B) gli altri atti determinati da una fonte normativa diversa dal Codice e previsti dallo stesso (es. delibera della Conferenza Episcopale Italiana, norme statutarie di ciascuna persona giuridica, decreto generale del Vescovo diocesano) per alcune categorie di persone giuridiche.

L'autorità ecclesiastica competente a dare la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione è determinata in relazione alle persone giuridiche e alla natura e al valore degli atti.

55. - Gli atti della prima categoria sono determinati dal Codice di Diritto Canonico come segue:

a) « le alienazioni di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica » (can. 1291);

b) « gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica » (can. 1295);

c) le liti attive e passive in foro civile (can. 1288);

d) l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267, § 2).

Nei casi di cui alle lettere c) e d) la competenza ad autorizzare è dell'Ordinario proprio.

parrocchie, chiese, Seminari diocesani, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni, ecc.): la licenza del Vescovo diocesano con il consenso del Consiglio per gli affari economici, del Collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato all'oggetto del negozio;

c) per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (Seminari, associazioni e fondazioni eretti dalla Santa Sede o dalla Conferenza Episcopale): la licenza dell'autorità competente determinata nelle norme statutarie (cfr. can. 1292, § 1), esplicitamente con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, o implicitamente in quanto ad essa la persona giuridica risulta soggetta.

Per la validità della alienazione e dei

negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica *eccedenti la somma massima* stabilita dalla Conferenza Episcopale ovvero di alienazione di *ex voto* donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico si richiede *inoltre* la licenza della Santa Sede (cfr. can. 1292, § 2). La concessione della licenza della Santa Sede costituisce comunque, in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, certificazione dell'esistenza della licenza e del consenso di cui ai canoni 638, §§ 3 e 4; 1292, § 1 e, nei casi previsti dall'art. 36 della legge 222/1985, del prescritto parere della C.E.I.

Per la validità delle alienazioni e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di valore inferiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale il Codice non prevede alcun controllo canonico.

Tali atti possono rientrare peraltro

tra gli atti della seconda categoria, determinati dal Vescovo diocesano con decreto generale ai sensi del can. 1281, § 2, o dalle norme statutarie di ciascuna persona giuridica.

57. - Il Codice nel can. 1293 stabilisce inoltre alcuni requisiti per la licetità dell'alienazione dei beni di cui al can. 1291:

- la dimostrazione della giusta causa;
- l'esibizione di una perizia scritta;
- l'osservanza di eventuali altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa.

Quando poi si chiede la licenza per alienare beni divisibili occorre dichiarare le « parti precedentemente alienate » (cfr. can. 1292, § 3).

Si ricordi che si intendono beni divisibili quelli che possono essere stralciati dal restante cespite cui appartengono, anche se costituiscono unità immobiliare autonoma per sua natura indivisibile.

Determinazione degli altri atti di straordinaria amministrazione per le diocesi e le persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano

58. - Gli atti di straordinaria amministrazione diversi dalle alienazioni del patrimonio stabile e dai negozi peggiorativi dello stato patrimoniale sono determinati dalla delibera n. 37 della C.E.I., ai sensi del can. 1277, come segue:

« a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;

b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;

c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;

d) la mutazione di destinazione di uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coeffi-

cienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;

e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 ».

A questi atti occorre aggiungere, ai sensi del can. 1297, la locazione di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico, secondo quanto determinato dall'art. 3 della delibera n. 38 della C.E.I.

Per la validità di tali atti è necessario e sufficiente il provvedimento del Vescovo diocesano con il consenso del Consiglio per gli affari economici e del Collegio dei consultori; non si richiede in nessun caso la licenza dell'autorità superiore, qualunque sia il valore dell'affare, salvo che — come sopra richiamato — il negozio rientri nella previsione del can. 1295 in considerazione degli elementi concreti che lo caratterizzano.

Il decreto del Vescovo diocesano, controfirmato dal cancelliere, deve menzionare il consenso dei due Organi consultivi e la data delle rispettive

sedute. Non è necessario pertanto né opportuno esibire a terzi il verbale delle adunanze degli Organi consultivi della diocesi.

Determinazione degli altri atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

59. - Il can. 1281, § 1, afferma il principio generale che ogni atto di straordinaria amministrazione richiede per la validità la licenza scritta dell'Ordinario.

Il can. 1282, § 2, rinvia per l'individuazione di tali atti alle norme statutarie di ciascuna persona giuridica e, se queste tacciono in merito, alla determinazione fatta dal Vescovo diocesano con decreto generale per le persone giuridiche a lui soggette.

Considerata l'opportunità che in tutte le diocesi italiane gli atti di straordinaria amministrazione siano previsti con un criterio uniforme, si invita ogni Vescovo diocesano ad emanare il decreto generale ai sensi del can. 1281, § 2, determinando come tali almeno i seguenti atti:

- l'alienazione di beni sia immobili che mobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di valore inferiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della C.E.I.;
- l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
- l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;

- l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Si ricordi poi che il Codice di Diritto Canonico dispone la necessità della licenza dell'Ordinario per accettare liberalità che sono gravate da un onere modale o da una condizione (cfr. can. 1267, § 2).

60. - La delibera n. 38 della C.E.I. dispone inoltre: «Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano» (art. 1).

La delibera stabilisce che la locazione di immobili sia considerata atto di straordinaria amministrazione per le circostanze di diritto e di fatto che si verificano attualmente in Italia in materia locativa e che sono origine di potenziale conflitto tra locatore e conduttore; infatti

a) la durata e le condizioni della locazione sono sottratte alla libera contrattazione delle parti e determinate per legge;

b) il canone, anche quando inizialmente è stato pattuito liberamente, subisce modifiche legali indipendentemente dalla volontà delle parti;

c) il locatore viene gravato di oneri anche al momento della cessazione del rapporto di locazione e incontra difficoltà nel recuperare la effettiva disponibilità del bene locato;

d) la sottoscrizione di un contratto di locazione comporta un immediato deprezzamento del valore dell'immobile non inferiore al 25%.

Per questi motivi l'Ordinario diocesano non dia licenza di locare se non dopo attenta ponderazione; prima di dare la licenza per un contratto di locazione verifichi inoltre che non vi sia possibilità di uso diretto del bene da

parte dell'ente proprietario o di altro ente ecclesiastico.

Per gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero vale invece quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 38: « La licenza scritta dell'Ordinario diocesano è necessaria soltanto quando la locazione riguarda immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 ».

« Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia » (delibera C.E.I. n. 38, art. 4).

61. - In relazione agli atti di straordinaria amministrazione determinati con decreto generale del Vescovo diocesano è bene ricordare che:

I controlli canonici sugli atti degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica

62. - Una trattazione a parte meritano gli atti di straordinaria amministrazione degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica di diritto diocesano e dei monasteri *"sui iuris"*.

Essi sono soggetti ad un doppio controllo: da parte del Superiore maggiore e da parte dell'Ordinario diocesano.

Per la validità delle alienazioni e dei negozi giuridici che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di qualsiasi valore, fino alla somma fissata dalla Santa Sede (che ai sensi del Rescritto 6 novembre 1964, n. 9 è pari alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale e approvata dalla Santa Sede: in Italia novemila milioni di lire secondo la delibera C.E.I. n. 20), è necessaria la licenza scritta del Superiore competente con il consenso del suo Consiglio (cfr. can. 638, § 3) ed inoltre il consenso scritto dell'Ordinario diocesano (cfr. can. 638, § 4).

Per la validità delle alienazioni e dei negozi che possono peggiorare lo stato

a) l'autorità competente a concedere la licenza è l'Ordinario (cfr. can. 1281, § 1), non esclusivamente il Vescovo diocesano;

b) nessuna consultazione preliminare è prevista dal Codice, ma nulla vieta, anzi è consigliabile, che il Vescovo diocesano stabilisca alcune cautele preliminari, come per esempio, a giudizio dell'Ordinario caso per caso, il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici e/o del Collegio dei consultori e la conferma da parte del perito di fiducia della Curia dei valori dichiarati nell'istanza;

c) il compromesso può essere sottoscritto senza licenza, purché condizionato alla concessione della licenza da parte dell'autorità competente.

patrimoniale della persona giuridica di valore eccedente la somma fissata dalla Santa Sede ovvero di alienazione di *ex voto* o di oggetti preziosi di valore artistico o storico si richiede inoltre la licenza della Santa Sede (Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica).

63. - Gli atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli esplicitamente previsti nel Codice di Diritto Canonico sono determinati, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica di diritto diocesano e per i monasteri *"sui iuris"*, dalle Costituzioni che devono prevedere anche quali siano i controlli canonici necessari per la validità di tali atti (cfr. can. 638, § 1).

In mancanza di previsione negli Statuti, si applica ai suddetti enti il decreto generale del Vescovo diocesano a norma del can. 1281, § 2 (cfr. can. 635, § 1).

In materia di locazione si applica la delibera C.E.I. n. 38.

L'attività amministrativa degli enti ecclesiastici nell'ordinamento statale

64. - L'Accordo di revisione del Concordato lateranense riconosce a tutti gli enti ecclesiastici l'autonomia am-

ministrativa rispetto agli organi della pubblica amministrazione (cfr. art. 7, n. 5).

È cessata pertanto ogni forma di tutela governativa anche nei confronti dei beni già appartenenti ai benefici a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento civile degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero.

È rimasta invece la tutela governativa sulle fabbricerie (cfr. artt. 35-41 del D.P.R. n. 33/1987).

Sono però sottoposti a particolare procedura, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 222/1985, al quale si rinvia, le alienazioni di immobili degli I.D.S.C. per un prezzo superiore a L. 1.500 milioni (rivalutate ai sensi dell'art. 38), quando acquirente del bene non sia un ente ecclesiastico e non esistano soggetti titolari di diritti di prelazione, sempre che tale diritto sia effettivamente esercitato.

Per le alienazioni e gli altri negozi di cui al can. 1295 compiuti dagli I.D.S.C., di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla C.E.I. ai sensi del can. 1292, § 2, gli Istituti dovranno produrre alla Santa Sede, ai fini della prescritta autorizzazione, anche il parere della C.E.I. (cfr. art. 36, legge n. 222/1985).

65. - Gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono sottoposti alle disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche di diritto privato (cfr. art. 17 della legge n. 222/1985 e artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 33/1987).

Pertanto sono subordinati all'autorizzazione governativa:

- gli acquisti a titolo oneroso di diritti reali immobiliari;
- gli acquisti a titolo gratuito di qualsiasi diritto (cfr. art. 17 del codice civile).

Non sono quindi soggetti ad autorizzazione governativa gli acquisti a titolo oneroso di azioni e di obbligazioni.

Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se, entro un anno dal primo giorno in cui il testamento è eseguibile o dalla data della donazione, non è promossa istanza per ottenere il riconoscimento. Nell'ipotesi di donazione, entro lo stes-

so termine dovrà essere notificata al donante l'istanza di riconoscimento (cfr. artt. 600 e 786 del codice civile).

La procedura ai fini dell'istruttoria è disciplinata dall'art. 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dagli artt. 9 e 10 del *Regolamento* citato e dalla Circolare n. 57/1986 del Ministero dell'interno.

Le persone giuridiche amministrate da organi collegiali dovranno allegare, tra gli altri documenti, anche l'atto deliberativo.

Nel caso di soppressione o estinzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'eventuale devoluzione del patrimonio a favore di altri enti è subordinata alle leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche (cfr. art. 20 legge 222/1985).

In relazione agli atti soggetti ad autorizzazione governativa ex art. 17 del codice civile (acquisto di beni immobili, accettazione di donazioni e di eredità, conseguimento di legati), si osserva che questi possono essere previsti o meno tra gli atti di straordinaria amministrazione secondo le disposizioni relative alle diverse categorie di soggetti:

a) per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano: gli atti suddetti *non* sono previsti tra gli atti di straordinaria amministrazione dalla delibera C.E.I. n. 37, data ai sensi del can. 1277;

b) per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano: tali atti possono essere previsti o no nelle norme statutarie o nel decreto generale del Vescovo, dato ai sensi del can. 1281, § 2.

Si ricordi che per assicurare, soprattutto nei confronti dei terzi, la certezza del diritto l'art. 10, comma primo, del *Regolamento* di esecuzione della legge n. 222/1985 dispone: « Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dalla autorizzazione della Santa Sede o del Vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta ».

Rilevanza civile dei controlli canonici

66. - I negozi giuridici validi agli effetti canonici sono riconosciuti validi anche nell'ordinamento statale.

I negozi giuridici canonicamente invalidi o inefficaci sono invalidabili anche agli effetti civili, con le seguenti limitazioni: l'invalidità o inefficacia canonica può essere opposta a terzi solo quando si verifichi *almeno una* delle seguenti condizioni:

- derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o dall'omissione di controlli canonici che risultino dal Codice di Diritto Canonico;
- derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o dall'omissione di controlli canonici che risultino dal registro delle persone giuridiche;

- si provi che i terzi interessati fossero a conoscenza delle limitazioni dei poteri di rappresentanza o della omissione di controlli canonici.

Viceversa, l'invalidità o inefficacia canonica non può essere opposta a terzi quando si verifichino *simultaneamente* le seguenti condizioni:

- derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o da omissioni dei controlli canonici, che non risultino dal Codice di Diritto Canonico né dal registro di cui sopra;
- i terzi interessati non ne fossero a conoscenza (cfr. art. 18 legge 222/1985).

Condizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento tributario italiano

67. - Tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono da considerarsi, sotto il profilo fiscale, "enti non commerciali" in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cfr. art. 87, comma primo, lettera c, del D.P.R. n. 917/1986): essi hanno infatti come fine quello di religione o di culto e come oggetto principale le attività di religione o di culto rispondenti al fine istituzionale, cioè « quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana » (art. 16, lettera a, legge n. 222/1985).

68. - In considerazione del continuo variare delle norme, si richiamano qui di seguito solo i principi generali in materia fiscale applicati agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

a) Gli enti non commerciali devono avere ciascuno il proprio codice fiscale: non sono tenuti ad avere la partita IVA, a meno che esercitino abitualmente anche un'attività commerciale.

b) Gli stessi enti sono sostituti di imposta, e devono perciò operare e versare le ritenute fiscali IRPEF, in relazione a eventuali retribuzioni ai dipendenti e compensi ai professioni-

sti, rilasciare agli stessi le certificazioni annuali (mod. 101) e fare la relativa dichiarazione (mod. 770).

c) Gli enti ecclesiastici non sono tuttavia sostituti di imposta per le remunerazioni ai sacerdoti che svolgono servizio presso di essi, in quanto la legge attribuisce questo compito all'Istituto centrale per il sostentamento del clero (cfr. art. 25 legge n. 222/1985).

d) Nel campo delle imposte dirette erariali gli enti ecclesiastici sono soggetti, se hanno redditi imponibili, al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) nonché alla presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 760, con scadenza 30 aprile).

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che hanno tutti fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza e di istruzione (cfr. art. 7, n. 3 dell'*Accordo* del 18 febbraio 1984) e perciò beneficiano della agevolazione di carattere "soggettivo" consistente nella riduzione alla metà dell'IRPEG, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, lettera h) del D.P.R. 601/1973. Tale agevolazione non compete agli enti ecclesiastici non riconosciuti civilmente.

e) Agli enti non commerciali la vigente normativa fiscale riconosce

una capacità contributiva limitata, nel senso che, a differenza di quanto previsto per gli altri soggetti, nel loro caso concorrono alla formazione del reddito imponibile soltanto alcune categorie di entrate: redditi da immobili, redditi da capitali, redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività cosiddette commerciali, e plusvalenze realizzate mediante operazioni speculative (cfr. artt. 108-111 del D.P.R. 917-1986).

Non costituiscono perciò reddito le offerte dei fedeli, i contributi e le altre entrate che pervengono agli enti ecclesiastici.

Si precisa che i redditi fiscalmente rilevanti per l'ente non commerciale sono tassati ovunque prodotti ed indipendentemente dall'esistenza del fine di lucro e dalla loro destinazione, e quindi anche se destinati per fini di culto, assistenza, beneficenza, ecc.

69. - Per redditi fondiari si intendono i redditi catastali, o effettivi, dei terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato, che non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali.

Pertanto l'ente che ha come proprietà soltanto un immobile cat. E/7, cioè una chiesa aperta al culto pubblico con le sue pertinenze, non deve per questo fare la dichiarazione dei redditi, non essendo attribuita a detto immobile una rendita catastale.

70. - Per redditi di capitale si intendono gli interessi da depositi e conti correnti, da titoli di Stato, da obbligazioni, e i redditi da partecipazione in società, ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Pertanto l'ente che ha come redditi da capitale soltanto quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (es. conti correnti bancari, titoli di Stato, ecc.) non deve per questi fare la dichiarazione dei redditi.

71. - Per redditi di impresa si intendono quelli provenienti da attività commerciali.

Sono attività commerciali tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi a terzi dietro pagamento di corrispettivo (cfr. artt. 108-111 del D.P.R. 917/1986). Sono equiparate alle attività commerciali le aziende agricole con volume di affari superiore a dieci milioni.

Anche talune attività di carattere pastorale possono quindi considerarsi commerciali nel caso che vi sia il pagamento di un corrispettivo (ad esempio: la gestione di un cinema parrocchiale, la rivendita di articoli religiosi al pubblico, ecc.).

Gli enti ecclesiastici, anche quando accanto alle attività istituzionali di religione o di culto esercitano un'attività commerciale, conservano la loro natura di enti non commerciali con gli adempimenti specifici diversi da quelli delle società commerciali (es. mod. 760/B e non 760/A) e devono tenere la contabilità fiscale esclusivamente per quanto riguarda l'attività commerciale, non per le altre attività istituzionali; questo comporta la necessità di distinguere quali entrate vadano in contabilità fiscale e quali no, e parimenti quali spese si riferiscono alle attività commerciali e quali alle altre attività istituzionali.

Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali sono tenuti agli adempimenti specifici relativi alla imposta indiretta sul valore aggiunto (IVA), cioè la dichiarazione di inizio di attività commerciale e la richiesta della partita IVA entro 30 giorni dall'inizio, la contabilità sui libri IVA e la dichiarazione IVA.

72. - Tra i redditi diversi si richiamano, a titolo di esempio, « le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione » (art. 81 D.P.R. 917/1986).

La plusvalenza, non rientrante tra i redditi d'impresa, è costituita dalla differenza tra il prezzo reale d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, e il prezzo reale conseguito, al netto dell'INVIM.

73. - Gli enti ecclesiastici sono soggetti anche alle imposte indirette: tra queste si segnala in particolare l'INVIM decennale, che è dovuta dagli enti non commerciali proprietari di immobili sull'incremento di valore dei soli immobili che non sono usati direttamente dall'ente per le finalità istituzionali (cfr. art. 25 del D.P.R. 643/1972, modificato con legge 694/1975). Ai fini dell'INVIM il decennio decorre, per le parrocchie:

a) dalla data di riconoscimento civile della parrocchia (data della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato il relativo decreto ministeriale) per gli immobili già di proprietà della chiesa parrocchiale estinta, trasferiti

alla parrocchia ai sensi dell'art. 30 della legge 222/1985;

b) dalla data del decreto vescovile di assegnazione, per gli immobili già di proprietà del beneficio parrocchiale estinto, retrocessi dall'IDSC alla parrocchia ai sensi dell'art. 29, comma quarto della legge medesima;

c) dalla data di perfezionamento dell'atto di acquisto, per gli immobili acquisiti successivamente.

La stessa decorrenza vale anche per le diocesi.

Gli Istituti per il sostentamento del clero sono invece esenti dal pagamento dell'INVIM decennale (cfr. art. 8 legge 904/1977 e art. 45 legge 222/1985).

CAPITOLO SESTO

L'ENTE DIOCESI

La soggettività giuridica della diocesi

74. - Importanza centrale nella struttura teologica e nell'organizzazione giuridico-pastorale della Chiesa assume la diocesi, intesa come « porzione del Popolo di Dio, affidata alla guida pastorale di un Vescovo con la collaborazione del Presbiterio » (can. 369), di regola circoscritta da un determinato territorio e comprendente tutti i fedeli che vi abitano (cfr. can. 372, § 1).

In Italia vi sono anche abbazie territoriali e prelature territoriali, equiparate dal diritto canonico alle diocesi (cfr. can. 370).

La diocesi gode *"ipso iure"* della personalità giuridica canonica pubblica (cfr. can. 373).

Nel diritto italiano le diocesi attualmente esistenti, compreso l'Ordinariato militare per l'Italia, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (cfr. art. 29 legge 222/1985).

Per l'iscrizione dell'ente nel registro

delle persone giuridiche e per l'iscrizione del legale rappresentante e delle eventuali variazioni si applicano le disposizioni vigenti, richiamate nel capitolo secondo.

75. - Amministratore unico dell'ente diocesi è, dal momento della presa di possesso canonica, il Vescovo diocesano (cfr. cann. 494, § 3; 1277); egli esercita questo compito avvalendosi della funzione esecutiva e della competenza amministrativa dell'Economia diocesano (cfr. can. 494, §§ 3 e 4) e della qualificata collaborazione del Consiglio diocesano per gli affari economici (cfr. cann. 492-493) e del Collegio dei consultori, nei casi e alle condizioni previste dal diritto (vedi cap. terzo).

Al Vescovo diocesano compete naturalmente anche la legale rappresentanza dell'ente diocesi (cfr. can. 393).

Il patrimonio della diocesi

76. - Il patrimonio iniziale dell'ente diocesi è costituito dai beni già beneficiari, che, trasferiti *"ex lege"* al-

l'I.D.S.C., sono stati successivamente ritrasferiti con decreto vescovile all'ente diocesi a mente dell'art. 29, comma

quarto, della legge 222/1985.

Le disponibilità dell'ente diocesi sono poi incrementate dalle fonti di sovvenzione di cui al capitolo quarto della presente *Istruzione*.

In non poche diocesi si può parlare di un « patrimonio della diocesi » in senso più ampio, comprendendo cioè anche i beni di quegli enti ecclesiastici (opera per la preservazione e la diffusione della fede, opera per la costruzione di nuove chiese, fondazioni autonome di varia finalità, ecc.) che erano stati costituiti per assicurare una soggettività giuridica civile quando la diocesi come tale non ne godeva o per la prudente preoccupazione di non accumulare su un solo soggetto una pluralità di beni e di attività. In queste diocesi è normalmente consigliabile mantenere in vita, se ancora presentano un'effettiva utilità, questi enti, semmai aggiornandone gli Statuti, e in ogni modo raccordarne la gestione e l'attività nell'unità di indirizzo pastorale e amministrativo della Chiesa particolare sotto la vigilanza del Vescovo; questi dovrà curare che siano rimosse, o che non si instaurino, situazioni che favoriscono gestioni parallele e incontrollate. Una pluralità di enti appare opportuna, soprattutto nelle diocesi più dotate, sia per non gravare l'ente diocesi di eccessive responsabilità, sia per tener fuori l'ente diocesi, se possibile, dall'esercizio di attività considerate dalla legge civile come commerciali.

Al fine poi di avere un'adeguata conoscenza delle risorse su cui possono contare la vita e le attività diocesane, oltre al bilancio consuntivo dell'ente diocesi, che deve comprendere i fondi di cui al n. successivo, occorre redige-

I fondi diocesani

78. - In pratica, nella diocesi si possono recensire a titolo esemplificativo i seguenti fondi diocesani non autonomi:

a) *Fondo comune diocesano* per le finalità di cui al can. 1274, § 3. Attraverso questo fondo si esercita in modo particolare la solidarietà tra le comunità ecclesiastiche e nei confronti delle altre diocesi; in esso infatti le co-

re il bilancio consolidato delle diocesi, che sussume i consuntivi di tutte le persone giuridiche che eventualmente svolgono funzioni di carattere diocesano.

77. - Nel patrimonio dell'ente diocesi vi sono normalmente una parte destinata alle spese generali della comunità ecclesiastica diocesana (attività pastorale, edifici, uffici di Curia, ecc.) e altre parti destinate al perseguimento di finalità specifiche: queste possono essere erette in persona giuridica e costituire una o più fondazioni di culto diocesane, ovvero restare parti del patrimonio dell'ente diocesi con destinazione speciale, cioè fondazioni non autonome nell'ambito dell'ente diocesi (dette anche fondi diocesani).

Il Codice prevede in ogni diocesi tre istituti con finalità specifiche (cfr. can. 1274, §§ 1, 2, 3) e prescrive che questi, se possibile, siano costituiti in modo che ottengano il riconoscimento civile (cfr. can. 1274, § 5).

Le norme sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia (legge n. 222/1985) hanno previsto, in attuazione del can. 1274, due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: l'Istituto per il sostentamento del clero, che ha per Statuto la capacità di provvedere anche alla previdenza integrativa per i sacerdoti, in linea con i §§ 1 e 2 del can. 1274, e l'ente diocesi, che può provvedere anche alle finalità di cui al § 3 del medesimo canone (massa o fondo comune per il sostentamento delle persone, diverse dai chierici, che servono la Chiesa, per le varie necessità diocesane, per l'aiuto alle diocesi più bisognose).

munità ecclesiastiche che hanno maggiori disponibilità versano liberamente offerte di comunione e quelle più indigenti possono attingere dal medesimo, secondo determinate regole, le somme necessarie per una dignitosa attività pastorale.

b) *Fondo di solidarietà per i sacerdoti anziani e inabili*, costituito per integrare le prestazioni degli enti pub-

blici (INPS, SSN) e le erogazioni integrative degli Istituti per il clero nei casi di maggior necessità.

c) *Fondo Caritas*: considerato che la carità è una delle dimensioni essenziali della vita ecclesiale e che la Caritas diocesana è propriamente l'organismo di promozione e coordinamento delle attività caritative svolte da tutti gli operatori e comunità della diocesi, è bene che le offerte raccolte per la carità siano considerate come un fondo speciale dell'ente diocesi avente destinazione vincolata; di conseguenza ogni movimento economico dovrebbe far capo all'ente diocesi e il bilancio della carità costituire una parte del bilancio della diocesi come partita di giro. Tenuto conto delle particolari caratteristiche di mobilità e di urgenza che sono proprie dell'attività della Caritas, la gestione del fondo dovrebbe essere affidata direttamente al direttore della Caritas, il quale lo gestisce nei limiti dello stato annuale di previsione, debitamente approvato.

La diocesi riserva per le spese di funzionamento della Caritas e per le attività promozionali del settore le offerte ricevute specificamente per questo scopo e una quota dell'importo complessivo delle offerte raccolte per la carità, di misura inversamente proporzionale all'entità di detto importo e comunque non superiore al 5%.

È ovvio che le somme raccolte in occasione di collette indette dalla C.E.I. o dalla Caritas italiana per calamità o emergenze nazionali o internazionali vanno inviate al più presto alla stessa Caritas Italiana per essere sollecitamente indirizzate alle rispettive finalità. Finora in alcune diocesi la Caritas agisce come un ente di fatto, distinto dalla diocesi, che promuove la pastorale della carità e insieme gestisce attività caritative: questo genera una certa confusione nei ruoli e

comporta l'inconveniente che le attività svolte fanno riferimento a un soggetto privo di personalità giuridica. È quindi opportuno che per il futuro la Caritas sia considerata un Ufficio diocesano. Si suggerisce tuttavia che l'ente diocesi non assuma direttamente la gestione di attività caritative (es. mensa per i poveri, centri per anziani o disabili, case di accoglienza, colonie, case per ferie) che, ai fini fiscali, si considerano attività commerciali; queste possono essere convenientemente gestite da altri enti con finalità specifiche (es. l'Opera diocesana assistenza, ove abbia personalità giuridica, Istituti religiosi, Confraternite, fondazioni di religione, IPAB, cooperative, associazioni di fatto) mentre la diocesi si limita a controllarle e finanziarle.

È ovvio che nelle diocesi ove già è stato riconosciuto civilmente un ente ecclesiastico che persegue finalità ed esercita attività caritative (denominato "Caritas" o altrimenti) questo può continuare ad esistere e ad operare, purché non si sostituisca all'ufficio Caritas, cui compete la promozione ed il coordinamento, e resti soggetto alla vigilanza e al controllo dell'Ordinario sulla propria amministrazione.

d) *Fondo per le attività missionarie della diocesi*. Fatte salve le disposizioni vigenti a proposito delle risorse destinate alle Pontificie Opere Missionarie, è bene che in ogni diocesi vi sia un fondo finalizzato al sostegno economico delle attività missionarie intraprese dalla diocesi, compreso, per la parte prevista dal sistema in vigore (cfr. le determinazioni votate dalla XXXI Assemblea Generale in *Notiziario C.E.I.*, 1989, n. 5, pp. 140-142) il sostentamento dei sacerdoti diocesani inviati nei territori di missione nel quadro della cooperazione missionaria tra le Chiese (preti c.d. "Fidei donum").

L'Istituto diocesano (o inter-diocesano) per il sostentamento del clero

79. - L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero non è un ufficio della Curia né un fondo diocesano, ma una persona giuridica pubblica distinta dall'ente diocesi e dotata di propria autonomia; esso è sottoposto alla

autorità del Vescovo a norma del diritto comune e del proprio Statuto, approvato dal Vescovo.

In particolare, alla pari di ogni altra persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico, l'I.D.S.C. è soggetto:

a) alla vigilanza e al controllo dell'Ordinario, sia diretti (cfr. can. 1276, § 1), sia tramite la persona (cfr. can. 1278) o l'Ufficio diocesano competente designato dal Vescovo, sulla propria amministrazione;

b) al tributo di cui al can. 1263 (tributo ordinario per le necessità della diocesi);

c) alla presentazione annuale dello stato di previsione e del bilancio consuntivo per il visto del Vescovo diocesano (cfr. art. 16 dello Statuto); si tratta nel caso specifico di visto e non di vera e propria approvazione dello stato di previsione e del bilancio consuntivo, che rimane invece, statutariamente, di competenza dell'I.C.S.C.;

d) alla licenza scritta del Vescovo diocesano, previo consenso del Consiglio per gli affari economici e del Col-

legio dei consultori se e quando non esplicitamente escluso dallo Statuto, per porre gli atti di cui ai cann. 1291-1295.

L'I.D.S.C. non è tenuto a chiedere la licenza dell'Ordinario per gli atti di straordinaria amministrazione determinati nell'eventuale decreto del Vescovo diocesano dato ai sensi del can. 1281, in quanto l'art. 11, lett. b), del suo Statuto — che nel caso prevale (cfr. can. 1281, § 2) — prevede l'autorizzazione soltanto per le fattispecie di cui ai cann. 1291-1295.

Vale anche per l'I.D.S.C. la norma secondo la quale l'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni canoniche è di competenza dell'Economista (cfr. can. 1278) o dell'Ufficio diocesano competente, designato dal Vescovo.

CAPITOLO SETTIMO

L'ENTE PARROCCHIA

La soggettività giuridica della parrocchia

80. - Il § 1 del can. 515 del Codice di Diritto Canonico definisce la parrocchia come « una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore ». Il § 3 dello stesso canone afferma poi che « la parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso ».

L'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e le successive *"Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"* (legge 222/1985), recependo le disposizioni del Codice di Diritto Canonico, stabiliscono la possibilità per la parrocchia in quanto tale di avere il riconoscimento civile come ente ecclesiastico. Precedentemente la personalità giuridica civile non era conferita alla parrocchia, ma al "beneficio parrocchiale" e, ove esistente, all'ente "chiesa parrocchiale". Le *Norme* citate hanno, invece, soppresso questi due tipi di enti e al-

loro posto hanno conferito, con determinate procedure e secondo specifiche condizioni, la personalità giuridica civile, rispettivamente, agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, eredi degli enti a carattere beneficiale, e alle parrocchie.

A norma degli artt. 29 e 30 della legge 222/1985, le parrocchie canonicamente esistenti nelle diocesi al 30 settembre 1986, elencate, con la loro denominazione e sede, in uno o più provvedimenti del Vescovo diocesano, hanno ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro dell'interno. Con l'acquisto da parte delle parrocchie della personalità giuridica civile si sono contestualmente estinti gli enti chiesa parrocchiale e il patrimonio di ciascuno di essi è stato trasferito di diritto alle parrocchie loro succedute in tutti i rapporti attivi e passivi.

Le parrocchie costituite dopo il 30 settembre 1986 nell'ordinamento cano-

nico, con decreto che il Vescovo diocesano può emettere solo dopo aver sentito il Consiglio presbiterale (cfr. can. 515, § 2), possono ottenere il riconoscimento civile alle condizioni previste dagli artt. 1-3 della legge 222/1985 e dagli artt. 2, 4 e 5 del *Regolamento* di esecuzione.

La parrocchia, come tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è tenuta a richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche esistente presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia ove essa ha la sua sede (cfr. artt. 5, 6 e 18 legge 222/1985 e art. 15, D.P.R. 33/1987).

Nello stesso registro vanno iscritte entro 15 giorni anche le modifiche concernenti la parrocchia, una volta approvate dall'autorità competente (ad es. la modifica della denominazione) e, in particolare, la variazione del legale rappresentante (nomina di un nuovo parroco, dalla data della presa di possesso). Alla Cancelleria del Tribunale, e non più, come in precedenza, alla Prefettura, va richiesta, quando serve (per es. per stipulare un atto pubblico), l'attestazione di legale rappresentante.

Si richiama la necessità che tutte le parrocchie costituite nell'ordinamento canonico abbiano anche la personalità giuridica civile. Solo come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, infatti, la parrocchia può avere una propria dotazione patrimoniale, potendo ricevere, tra l'altro, donazioni, eredità, legati, e può essere titolare, con piena responsabilità, delle proprie attività pastorali, anche di quelle che civilmente sono considerate aventi natura commerciale (per es. la gestione di una scuola materna).

81. - Si tenga presente che la parrocchia come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere direttamente non solo le attività di religione e di culto (cfr. art. 16, lett. a, legge 222/1985), ma anche quelle diverse,

che restano però soggette, nel rispetto della struttura e della finalità dell'ente ecclesiastico, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime (cfr. art. 7, n. 3 dell'*Accordo* di revisione). Per svolgere tali attività non è pertanto necessario far sorgere nell'ambito parrocchiale altri soggetti giuridici (associazioni, cooperative, ecc.). È anzi importante avere un atteggiamento di prudenza in questo campo, per evitare il rischio che le iniziative parrocchiali e le stesse strutture parrocchiali vengano sottratte alla soggettività della parrocchia, comunità di fedeli affidata al parroco e dipendente dall'autorità del Vescovo, per venire gestiti da enti con propria autonomia e senza un esplicito collegamento ecclesiale (l'attività di un'associazione, civilisticamente costituita, non dipende giuridicamente dal parroco o dal Vescovo, anche se agisce in ambiti parrocchiali, ma dalla libera volontà dei soci).

In ogni caso è necessario che i rapporti tra la parrocchia e le altre realtà operanti nel suo ambito (per es. nell'oratorio) vengano chiaramente definiti sia sotto il profilo della programmazione pastorale, sia sotto il profilo giuridico (utilizzo degli immobili, responsabilità civili, amministrative e penali, obblighi fiscali, ecc.).

82. - La parrocchia, una volta legittimamente eretta e riconosciuta civilmente, può essere soppressa soltanto con atto del Vescovo diocesano (sentito il Consiglio presbiterale: cfr. can. 515, § 2), che deve provvedere anche in merito alla devoluzione dei beni (cfr. cann. 120-123; art. 20 legge 222/1985). Ricevuto il provvedimento del Vescovo, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone che esso venga iscritto nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto (cfr. art. 20, legge 222/1985).

La rappresentanza legale della parrocchia e la responsabilità amministrativa del parroco

83. - Il can. 532 dispone: « Il parroco rappresenta la parrocchia, a nor-

ma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia

siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288». Il parroco, quindi, come «pastore proprio» (cfr. cann. 515, § 1; 519) di una determinata comunità di fedeli, ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico, caritativo, ecc., ma anche sotto i profili civile, amministrativo e penale. È, infatti, il legale rappresentante della parrocchia e ne è l'amministratore unico anche nell'ordinamento giuridico statale (cfr. can. 1279, § 1).

La responsabilità amministrativa del parroco è sempre sotto l'autorità del Vescovo diocesano, costituendo il legame con il Vescovo la garanzia dell'inserimento della comunità parrocchiale nella Chiesa diocesana, e non lo isola dalla comunità dei fedeli dal momento che si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata «con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici» (can. 519). È, però, una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr. can. 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche l'Ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza (cfr. can. 1279, § 1). Si tratta poi di una responsabilità globale, che abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, anche se organizzate in modo autonomo (per es. l'oratorio, la scuola materna).

In quanto amministratore della parrocchia, il parroco è tenuto, come sottolinea esplicitamente il can. 532, a quanto prescritto dai cann. 1281-1288. Tra le disposizioni di questi canoni che riguardano la responsabilità personale del parroco, si ricordino in particolare l'obbligo di garantire con giuramento davanti all'Ordinario, prima di iniziare l'incarico, di «svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative» (can. 1283, 1^o) e la necessità di adempiere il proprio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» (can. 1282) e «con la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284, § 1).

84. - Per quanto concerne la legale rappresentanza della parrocchia occorre anzitutto ricordare che, se di solito ciascuna parrocchia è affidata a un sacerdote come proprio parroco, la normativa canonica prevede anche altre possibilità di affidamento.

Una prima possibilità è rappresentata dall'affidamento di più parrocchie a uno stesso sacerdote in qualità di parroco. È evidente che egli rappresenterà ciascuna di esse singolarmente e che dovrà amministrarle in modo distinto l'una dall'altra.

Un secondo caso è quello dell'affidamento di una o più parrocchie a più sacerdoti *"in solidum"*, tutti equiparati al parroco, ma di cui uno è il «moderatore» con il compito di dirigere l'azione pastorale comune e di rispondere di essa davanti al Vescovo (cfr. cann. 517, § 1; 542-544). In questo caso, come stabilisce il can. 543 al n. 2 del § 2, «solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo». Di conseguenza, il suo nominativo dovrà essere iscritto nel registro delle persone giuridiche come legale rappresentante della parrocchia.

Un'altra evenienza è l'affidamento della parrocchia, a motivo della scarsità di sacerdoti, a un diacono o a un fedele laico o a una comunità di persone. In queste circostanze, il Vescovo deve comunque costituire un sacerdote «il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale» (can. 517, § 2). A questo sacerdote spetterà, quindi, anche la legale rappresentanza della parrocchia.

C'è da ricordare la possibilità dell'affidamento di una parrocchia a un Istituto religioso clericale o a una Società clericale di vita apostolica. In questo caso non può essere parroco l'Istituto o la Società («Il parroco non sia una persona giuridica»: can. 520, § 1), ma deve essere nominato parroco o moderatore, se si utilizza la modalità dell'affidamento in solido, un solo sacerdote dell'Istituto o della Società (cfr. can. 520, § 1). Egli avrà, di conseguenza, la legale rappresentanza della parrocchia e anche la responsabilità amministrativa di essa. Nella

convenzione tra Vescovo diocesano e Superiore competente, che deve essere necessariamente stipulata in caso di affidamento di una parrocchia a un Istituto religioso o a una Società di vita apostolica, si precisino oltre agli aspetti pastorali, anche quelli amministrativi ed economici (cfr. can. 520, § 2), in particolare distinguendo quanto (immobili, offerte, spese, ecc.) è di pertinenza della casa religiosa e quanto della parrocchia, e quindi del parroco coadiuvato dal proprio Consiglio per gli affari economici.

In caso di vacanza della parrocchia o di impedimento del parroco deve essere costituito da parte del Vescovo diocesano un amministratore parrocchiale, un sacerdote cioè che è tenuto agli stessi doveri e diritti del parroco, salvo precisazioni da parte del Vescovo (cfr. cann. 539-540). A lui spetta,

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici

85. - In ogni parrocchia deve necessariamente esistere il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE). «In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici, che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nella amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532» (can. 537).

Le norme date dal Vescovo, di cui parla il canone, possono utilmente consistere in un *"Regolamento del Consiglio parrocchiale per gli affari economici"*, da adottarsi in tutte le parrocchie. In esso si devono prevedere disposizioni circa la natura, le finalità, la composizione, i compiti, ecc. del CPAE.

È da sottolineare il carattere ecclesiastico del CPAE. I membri del CPAE devono essere scelti in base alla loro competenza, per analogia a quanto stabilito per il Consiglio per gli affari economici della diocesi (cfr. can. 492, § 1): essi però sono anzitutto fedeli (*"christifideles"*), chiamati a un servizio da svolgere non in base a criteri puramente tecnici ed economici, ma in riferimento a principi di ordine spe-

quindi, la legale rappresentanza e la responsabilità amministrativa della parrocchia.

È opportuno, se la presenza in una parrocchia dell'amministratore è destinata a prolungarsi nel tempo e soprattutto se si presenta la necessità di compiere negozi giuridici con rilevanza anche civile, che il nominativo dell'amministratore parrocchiale venga iscritto nel registro delle persone giuridiche come legale rappresentante della parrocchia.

Se una persona diversa dal legale rappresentante interviene a rappresentare la parrocchia per un determinato atto giuridico, è necessario che essa sia munita di mandato con procura rilasciato dal legale rappresentante della parrocchia, valido agli effetti civili.

cificamente ecclesiastico, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa («ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri»: can. 1254, § 2).

86. - Il CPAE deve poi avere un costruttivo rapporto sia con il Consiglio pastorale parrocchiale, ove esistente, sia con l'intera comunità parrocchiale.

Certamente i due Consigli hanno funzioni differenti, ma devono mantenere una relazione tra loro. In particolare: il CPAE non può prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale (per es. la decisione di costruire nuove strutture parrocchiali o di intraprendere una nuova attività), dalle indicazioni di carattere pastorale date dal Consiglio pastorale parrocchiale; quest'ultimo, a sua volta, non può ignorare i problemi economici della parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene carico, soprattutto attraverso un'opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell'intera comunità. A servizio di essa opera il

CPAE e ad essa deve rendere conto, in particolare dell'utilizzo delle offerte, secondo quanto stabilito dalla normativa diocesana (cfr. can. 1287, § 2).

Quanto al rapporto con il parroco: il can. 537 dispone che nel CPAE i fedeli « aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532 », che, come si è visto, stabilisce la personale responsabilità del parroco in quanto legale rappresentante e amministratore. Di conseguenza il CPAE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio "consiglio di amministrazione" della parrocchia. La sua funzione è, invece, di collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia. Il parroco, però, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi (cfr., per analogia, il can. 127, § 2, 2º); e il Vescovo può richiedere, come previa condizione al rilascio delle varie autorizzazioni canoniche di cui il parroco ha bisogno per porre atti di

amministrazione straordinaria relativi alla parrocchia, il parere favorevole del CPAE.

« Ferma restando la particolare responsabilità del Vescovo e del parroco, tutti i fedeli, ma soprattutto i laici, sono chiamati a mettere a disposizione la loro competenza e il loro senso ecclesiale collaborando disinteressatamente ai diversi livelli dell'amministrazione ecclesiastica, particolarmente negli organismi previsti dalla rinnovata legislazione canonica (Consiglio diocesano per gli affari economici, Consigli parrocchiali per gli affari economici, Consigli di amministrazione dei diversi enti ecclesiastici, Uffici amministrativi delle Curie, ecc.) e aiutando le molteplici iniziative di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando la carità ardimentosa con la competenza e la prudenza » (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 16. Si veda anche C.E.I., *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, nn. 78-79).

L'amministrazione della parrocchia

87. - La parrocchia, come qualsiasi persona giuridica pubblica, deve essere amministrata secondo le disposizioni dei cann. 1281-1288 (cfr. can. 532) e, in generale, in conformità alla normativa di carattere universale e particolare concernente i beni temporali della Chiesa.

Sono da tenere particolarmente presenti le seguenti indicazioni:

a) La cassa parrocchiale

Il can. 531 dispone che tutte le offerte ricevute dai fedeli, soprattutto in occasione della celebrazione di Sacramenti e di sacramentali (salvo l'offerta per la S. Messa, che spetta al sacerdote celebrante o, in caso di Messa binata o trinata, va destinata secondo quanto stabilito dall'Ordinario: cfr. cann. 945 e 951) devono essere versate nella cassa parrocchiale. All'unica cassa parrocchiale è necessario che confluiscano anche tutti i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali, ove esistenti, e quelli frutto di specifiche attività. Queste ultime possono mantenere anche una lo-

ro autonomia, ma devono restare sempre nell'ambito della gestione generale della parrocchia affidata al parroco e al CPAE.

Con le disponibilità della cassa parrocchiale, oltre ad affrontare le spese ordinarie della parrocchia, si deve provvedere anche al sostentamento del parroco e degli altri sacerdoti eventualmente a servizio della parrocchia, secondo le norme concernenti il sostentamento del clero, come precisate dal Vescovo diocesano.

b) Offerte, tasse e tributi diocesani, pie fondazioni

Per quanto concerne le offerte percepite dalla parrocchia per le proprie necessità, quelle raccolte per specifiche finalità e le tasse e i tributi da versarsi alla diocesi, si veda nella presente *Istruzione* il capitolo quarto concernente le "Fonti di sovvenzione nella Chiesa".

Sul tema delle pie fondazioni, vale invece quanto riportato nel capitolo decimo sulle "Fondazioni".

c) *I registri parrocchiali e l'archivio*

In ogni parrocchia devono essere compilati e conservati, a cura del parroco (cfr. can. 535, § 1), i libri parrocchiali. Alcuni di essi sono richiesti dal diritto universale, altri sono resi obbligatori o solo consigliati dalle disposizioni della C.E.I. ed eventualmente del Vescovo diocesano (cfr. can. 535, § 1).

I libri parrocchiali riguardano la celebrazione dei Sacramenti, la vita della comunità parrocchiale, l'amministrazione dei beni della parrocchia.

Se ne dà un elenco a carattere generale.

1. *Libri obbligatori:*

- a) libro dei catecumeni (cfr. can. 788, § 1);
- b) libro dei battezzati (cfr. can. 535, § 1);
- c) registro delle Cresime (cfr. delibera C.E.I. n. 6);
- d) libro dei Matrimoni (cfr. can. 535, § 1);
- e) libro dei defunti (cfr. can. 535, § 1);
- f) registro delle Messe (cfr. can. 958, § 1);
- g) registro dei legati (cfr. delibera C.E.I. n. 6; cfr. anche il can. 1307, che parla di una tabella degli oneri delle pie fondazioni e di un registro da conservarsi a cura del parroco);
- h) libri delle entrate e delle uscite (cfr. can. 1284, § 2, 7°);
- i) registri dell'amministrazione dei beni (cfr. delibera C.E.I. n. 6).

2. *Libri raccomandati:*

- a) registro dello "status animarum" (cfr. delibera C.E.I. n. 7);
- b) registro delle prime Comunioni (cfr. delibera C.E.I. n. 7);
- c) registro della cronaca parrocchiale (cfr. delibera C.E.I. n. 7).

Per quanto riguarda i libri obbligatori a carattere amministrativo: la distinzione tra i libri delle entrate e delle uscite e i registri dell'amministrazione dei beni richiede di riservare i primi alla registrazione delle offerte e delle spese ordinarie della parrocchia; i secondi, invece, all'amministrazione dei beni patrimoniali della parrocchia. A questi libri e registri obbligatori

per la normativa canonica vanno aggiunti i libri contabili, richiesti dalla normativa civile, soprattutto fiscale, per le eventuali attività della parrocchia considerate a carattere commerciale.

I libri parrocchiali vanno custoditi, con tutti gli altri documenti concernenti la parrocchia, nell'archivio parrocchiale (cfr. can. 535, § 4) e non possono essere sostituiti da eventuali *floppy disk*. Devono essere conservati con particolare cura anche i libri e i documenti antichi (cfr. can. 535, § 5). Nell'archivio parrocchiale sono da conservare, adeguatamente catalogati, anche i documenti e gli strumenti sui quali si fondano i diritti della parrocchia circa i propri beni.

È consigliabile che gli originali vengano depositati nell'Archivio della Curia, lasciando nell'archivio parrocchiale le copie autenticate (cfr. can. 1284, § 2, 9°). Anche una copia dei documenti costitutivi delle pie fondazioni va conservata nell'archivio parrocchiale, oltre che in quello di Curia (cfr. can. 1306, § 2).

d) *Inventario dei beni e beni culturali*

Nell'archivio della parrocchia deve anche essere custodito l'inventario dei beni compilato, all'inizio dell'incarico del parroco, secondo quanto dispone il can. 1283, 2°: «Sia accuratamente redatto un dettagliato inventario (...) dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione». Copia dell'inventario va conservata anche nell'Archivio della Curia e le due copie vanno aggiornate con le modifiche subite dal patrimonio (cfr. can. 1283, 3°).

È da sottolineare la necessità che l'inventario sia particolarmente accurato (corredato, ad esempio, anche da fotografie) quando si tratta di beni di valore artistico e storico, per una loro efficace salvaguardia anche in caso di smarrimento e di furto.

Si ricordi, poi, che i beni culturali posseduti dalla parrocchia sono soggetti a una particolare tutela da parte della normativa canonica e civile. In

caso quindi di restauro, prestito, alienazione, ecc. è necessario ottenere preventivamente tutte le autorizzazioni prescritte.

e) *Rendiconto amministrativo annuale*

La parrocchia, come qualsiasi persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all'Ordinario del luogo, che lo deve far esaminare dal Consiglio per gli affari economici della diocesi (cfr. cann. 1284, § 2, 8° e 1287, § 1). È opportuno che questo dovere venga facilitato con la predisposizione, in ogni diocesi, di schemi di rendiconto parrocchiale da utilizzare in tutte le parrocchie.

La redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente di un'amministrazione parrocchiale corretta e ordinata. Il rendiconto, tra l'altro, permette all'Ordinario di svolgere il proprio compito di vigilanza (can. 1276, § 1) nei confronti del-

l'amministrazione della parrocchia e di intervenire opportunamente a favore di essa.

La normativa diocesana può stabilire anche il dovere di compilare lo stato di previsione delle entrate e delle uscite e dare indicazioni per la sua predisposizione (cfr. can. 1284, § 3).

f) *Obblighi civili e fiscali*

La parrocchia ha determinati obblighi nell'ambito dell'ordinamento statale, in particolare in campo civile e fiscale, sia quando essa svolge solo attività istituzionali sia soprattutto quando gestisce attività commerciali.

Si veda la parte dedicata alla "Condizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento tributario italiano" nel capitolo quinto (nn. 67-73); e si ricordi l'importanza per la parrocchia dell'osservanza non solo della normativa fiscale, ma anche di quella civilistica, soprattutto in materia assicurativa (cfr. can. 1284, § 2, 1°) e in materia di diritto del lavoro (cfr. can. 1286).

CAPITOLO OTTAVO

I LUOGHI DI CULTO

88. - In relazione alla funzione culturale e pastorale e alla comunità di fedeli che in essi celebra la liturgia, i luoghi di culto si possono distinguere e qualificare secondo la seguente classificazione:

I - *Chiesa*

A - Chiesa Cattedrale.

B - Chiesa rettoriale.

C - Chiesa santuario.

D - Chiesa priva di personalità giuridica propria:

1. chiesa parrocchiale (annessa alla parrocchia);

2. chiesa annessa a una persona giuridica:

- a un Capitolo;
- a una casa di un Istituto religioso clericale o di una Società clericale di vita apostolica;
- a una casa di un Istituto religioso laicale o femminile o di una Società laicale o femminile di vita apostolica o di un Istituto secolare;
- a una Confraternita;
- a un Seminario o ad altro ente ecclesiastico;
- a una parrocchia.

II - *Oratorio*

III - *Cappella privata*

Condizione giuridica delle chiese in genere

89. - La chiesa è un edificio sacro destinato al culto divino ove i fedeli

hanno diritto di entrare per esercitare, soprattutto pubblicamente, tale culto

(cfr. can. 1214).

Le chiese, tutte destinate al culto pubblico, hanno diversa funzione pastorale secondo la comunità di fedeli che ne ha l'uso e prevalentemente vi celebra la liturgia con il consenso del Vescovo diocesano. Ai fini della qualificazione giuridico-pastorale della chiesa non è rilevante il soggetto proprietario dell'edificio, ma solo il soggetto (necessariamente ente ecclesiastico) che ha l'uso della chiesa e vi celebra la liturgia.

Nel caso che una chiesa abbia una duplice o triplice funzione pastorale compete al Vescovo diocesano, sentite le parti interessate, determinare quale funzione pastorale sia prevalente, cioè dare la qualificazione giuridico-pastorale in modo che sia individuata, anche agli effetti civili, la persona giuridica responsabile dell'esercizio del culto; si rende però necessaria tra le parti una convenzione, nella quale siano precise le modalità di collaborazione nell'esercizio del culto.

90. - La destinazione di un edificio al culto pubblico, la qualificazione giuridico-pastorale di una chiesa e la riduzione di una chiesa ad uso profano competono al Vescovo diocesano (salvo la competenza della Santa Sede in casi particolari); questo consegue dal principio che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione e sotto l'autorità del Vescovo (cfr. cann. 838; 899, § 2).

91. - Tra le norme canoniche di particolare rilievo circa le chiese si ricordino le seguenti:

a) la costruzione di una nuova chiesa richiede il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, udito il Consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine (cfr. can. 1215);

b) la chiesa deve essere dedicata o almeno benedetta (cfr. can. 1217);

c) nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali (cfr. can. 1219);

d) nel luogo sacro, in particolare nella chiesa, può essere consentito so-

lo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione e deve essere vietata qualunque cosa che sia aliena dalla santità del luogo (cfr. can. 1210).

È bene avere presenti anche le norme concordatarie circa le chiese, contenute nell'art. 5 dell'*Accordo* di revisione del Concordato:

« 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al pubblico, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica ».

La norma civile di maggior rilievo circa le chiese è quella contenuta nell'art. 831, comma secondo, del codice civile: « Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano ».

92. - La proprietà di un edificio di culto può essere diversamente intestata nei registri immobiliari:

- a un ente ecclesiastico (es. diocesi, parrocchia, ente chiesa, Capitolo, Istituto di vita consacrata, Confraternita, Seminario o altro ente);
- a un ente pubblico (es. demanio, Fondo edifici di culto, comune, IPAB o altro ente);
- a una persona giuridica privata;
- a una persona fisica.

Nel caso che il soggetto proprietario della chiesa sia distinto dalla comunità di fedeli che ne ha l'uso e vi celebra la liturgia, il che si verifica in ogni caso quando il proprietario è una persona fisica o un ente non ecclesiastico, si rende necessaria tra le parti una convenzione per la concessione in uso dell'edificio di culto alle condizioni da determinarsi.

Il proprietario infatti non può sottrarre l'edificio alla destinazione di culto, a norma dell'art. 831, c.c. Né d'altra parte è ipotizzabile che lo stesso proprietario dell'edificio abbia la "gestione" del culto, dato il principio che il soggetto che celebra la liturgia può essere soltanto una comunità di fedeli in comunione con il Vescovo diocesano. Resta pertanto come unica possibilità che il soggetto proprietario conceda l'edificio in uso alla comunità di fedeli designata dal Vescovo per l'esercizio del culto.

93. - Nell'ordinamento canonico vigente fino al 26 novembre 1983 tutte le chiese erano persone morali per disposizione stessa del diritto ritenute pubbliche dalla più autorevole dottrina. Con l'entrata in vigore dell'attuale Codice di Diritto Canonico le nuove chiese sono persone giuridiche pubbliche se erette come tali con formale decreto dell'autorità ecclesiastica. Alcune chiese hanno come funzione pastorale prevalente la celebrazione della liturgia da parte di una parrocchia o altra persona giuridica pubblica: tali chiese si dicono annesse a una persona giuridica. Altre chiese invece, denominate rettorie (can. 556), sono destinate al culto pubblico per i fedeli di tutta la diocesi con una finalità pastorale specifica determinata dal Vescovo: per queste è necessaria l'erezione in persona giuridica pubblica.

Nell'ordinamento italiano occorre distinguere:

- le chiese annesse ad altra persona giuridica che sia civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico non possono in futuro essere riconosciute civilmente (cfr. art. 11 legge 222/1985);
- le altre chiese invece possono ancora essere riconosciute ai sensi dell'art. 11 della legge 222/1985 se già non lo sono: anzi, è bene che il Vescovo richieda tale riconoscimento, in modo che sia individuato un soggetto responsabile dell'attività di culto.

94. - La responsabilità pastorale di una chiesa compete al sacerdote denominato comunemente "rettore" o con altro titolo più proprio secondo la di-

versa qualificazione pastorale della chiesa stessa.

La responsabilità economica di una chiesa compete al rettore (se questa ha personalità giuridica) o all'amministratore dell'ente ecclesiastico cui la chiesa è annessa (se questa non ha personalità giuridica); in questo secondo caso l'amministrazione dell'attività di culto è assorbita nell'amministrazione dell'ente ecclesiastico cui la chiesa è annessa.

95. - « Sotto il nome di fabbricerie si comprendono tutte le amministrazioni le quali con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici » (art. 15, comma secondo, legge 27 maggio 1929, n. 848).

Le fabbricerie esistenti sono disciplinate dall'art. 72 della legge n. 222/1985, dagli artt. 15 e 16 della legge n. 848/1929 e dagli artt. 35-41 del *Regolamento* di esecuzione della legge n. 222/1985.

A) Le chiese con personalità giuridica (Cattedrali, rettorie, santuari) che hanno una fabbriceria sono amministrate, in deroga ai cann. 1279 e 1280 (i quali prevedono il Vescovo o il rettore come amministratore unico dell'ente chiesa, coadiuvato dal Consiglio per gli affari economici), dal Consiglio di fabbrica, fermo restando che il Vescovo o il rettore hanno la rappresentanza legale dell'ente chiesa Cattedrale o rettoria e che il Consiglio non ha alcuna ingerenza nei servizi di culto.

Le competenze del Consiglio di fabbrica sono determinate dall'art. 37 del *Regolamento* approvato con il D.P.R. 33/1987.

B) Circa le chiese parrocchiali (che hanno perso la personalità giuridica a norma dell'art. 30 della legge 222/1985) occorre distinguere:

- le fabbricerie che non erano persone giuridiche hanno cessato di esistere alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ha estinto le chiese parrocchiali; l'estinzione della fabbriceria è

accertata con decreto del Ministro dell'interno (art. 41 del *Regolamento*);

b) alcune fabbricerie che erano persone giuridiche, in quanto avevano un proprio patrimonio distinto da quello dell'ente chiesa parrocchiale, continuano ad esistere, con la duplice funzione di amministrare i beni di loro proprietà e di esercitare le competenze previste dall'art. 37 del *Regolamento* in relazione alla manutenzione dell'edificio di culto parrocchiale; in tale ipotesi la parrocchia deve avere un proprio Consiglio per gli affari economici a norma del can. 537 per trattare tutti gli altri affari, che non sono di competenza della fabbriceria.

96. - Il Vescovo diocesano provveda alla classificazione delle chiese esistenti nel territorio della diocesi secondo la qualificazione giuridico-pastorale, in modo da essere in condizione di poter certificare la condizione giuridica di ciascun luogo di culto a richiesta dell'autorità civile o degli interessati.

Il Vescovo proceda con decreto alla

La chiesa Cattedrale

97. - La condizione giuridica delle chiese Cattedrali è attualmente diversa da diocesi a diocesi, secondo i precedenti storici e gli Statuti particolari di ciascuna Cattedrale.

Considerato che alla chiesa Cattedrale sono interessate diverse persone giuridiche (l'ente "chiesa Cattedrale" se questa ha personalità giuridica, la diocesi, il Capitolo, la parrocchia, l'ente proprietario dell'edificio di culto se questo non è di proprietà di uno degli enti predetti), è necessario che la condizione giuridica della Cattedrale sia determinata con estrema chiarezza in una delle forme tipiche, al fine di impostare correttamente per il futuro i rapporti tra le diverse persone giuridiche interessate.

La chiesa Cattedrale con personalità giuridica propria è un ente a sé stante con propria amministrazione distinta da quella di altre persone giuridiche (es. diocesi, Capitolo, parrocchia) e può essere retta e amministrata (salvo quanto detto più sopra circa le fabbricerie) nei seguenti modi:

a) dal Capitolo Cattedrale;

ricognizione della qualificazione giuridico-pastorale delle chiese, ove già nota dagli atti della Curia, e alla determinazione della qualificazione, ove ancora incerta.

In caso di dubbio circa la qualificazione da dare, sarà opportuno scegliere quella di «chiesa annessa alla parrocchia» nel cui territorio l'edificio di culto si trova, in modo che la responsabilità della chiesa competa al parroco.

Ogni successiva variazione della qualificazione giuridico-pastorale delle chiese richiede un formale decreto del Vescovo diocesano. Qualora la variazione comporti l'estinzione della personalità giuridica dell'ente chiesa (es. da chiesa rettoria a chiesa parrocchiale) o l'erezione dell'ente chiesa (es. da chiesa parrocchiale a chiesa rettoria, da chiesa annessa a chiesa rettoria) il Vescovo dovrà fare esplicita menzione di ciò nel decreto e procedere, per il riconoscimento agli effetti civili del medesimo, ai sensi degli articoli 3 o 20 della legge n. 222/1985.

b) da un rettore;
c) dal Vescovo diocesano.

La chiesa Cattedrale che non ha personalità giuridica è da considerare annessa all'ente diocesi e pertanto è retta e amministrata personalmente dal Vescovo diocesano; non ha un'amministrazione propria, ma questa è assorbita nell'amministrazione della diocesi.

98. - Il Vescovo diocesano, nel quadro del riordinamento degli enti e dei beni ecclesiastici, valuti quale sia tra le forme tipiche quella più rispondente all'utilità pastorale dei fedeli e allo stato di fatto, e adotti quindi i provvedimenti necessari, nelle forme valide anche nell'ordinamento civile, per dare alla chiesa Cattedrale la condizione giuridica desiderata.

In linea di massima si possono dare queste indicazioni:

- se la Cattedrale è sede di parrocchia, la responsabilità pastorale ed economica sia affidata al parroco (mediante uno specifico decreto di nomina della persona del parroco a

rettore della Cattedrale o mediante esplicita norma nello Statuto della Cattedrale che attribuisca al parroco pro-tempore l'ufficio di rettore della Cattedrale);

- se la Cattedrale non è sede di parrocchia, sia retta dal Capitolo o dal Vescovo diocesano.

99. - Il Vescovo diocesano, contestualmente alla determinazione della condizione giuridica della chiesa Cattedrale, provveda anche a definire i compiti del Capitolo Cattedrale, a norma del can. 503, e a disporre la separazione del Capitolo dalla parrocchia a norma del can. 510, § 1, qualora il Capitolo avesse ancora unita la cura di anime.

L'art. 14 della legge n. 222/1985 rimette alla valutazione dell'autorità ec-

clesiastica l'eventuale revoca del riconoscimento civile dei Capitoli, nel caso che questi non abbiano più ragione di esistere, quando cioè non sono necessari ad assolvere le funzioni liturgiche più solenni nella chiesa Cattedrale e a svolgervi servizi pastorali.

Nel caso di soppressione di un Capitolo, da farsi con la procedura prevista dall'art. 20 della legge citata, il residuo patrimonio dovrebbe essere devoluto alla rispettiva parrocchia o chiesa rettoria per la parte con destinazione di culto o pastorale e all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero per la parte già destinata a remunerazione dei canonici.

Si rammenti che la richiesta di revoca e il provvedimento di soppressione del Capitolo Cattedrale sono riservati alla Sede Apostolica (cfr. can. 504).

La chiesa rettoriale (per personalità giuridica canonica)

100. - La rettoria è una chiesa che non ha come funzione pastorale la celebrazione della liturgia da parte di una specifica comunità di fedeli ma è destinata al culto pubblico per i fedeli della diocesi, con finalità pastorale specifica determinata dal Vescovo diocesano.

Nell'ordinamento civile occorre distinguere: le chiese rettoriali, come tutte le chiese erette prima del Concordato lateranense, conservano la personalità giuridica civile che avevano (cfr. art. 29 a) del *Concordato* e art. 7, n. 2 dell'*Accordo* di revisione); quelle erette dopo il Concordato lateranense possono essere riconosciute con formale decreto del Capo dello Stato.

La chiesa rettoriale è regolata dal Codice di Diritto Canonico, in particolare dai canoni 556-563, e dallo Statuto, nel caso in cui ne abbia uno proprio.

Il rettore viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno che a qualcuno non competa legittimamente il diritto di elezione o di presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano confermare o istituire il rettore (cfr. can. 557).

La responsabilità pastorale della chiesa rettoriale compete al rettore.

101. - L'ente chiesa ha amministrazione propria ed è rappresentato dal rettore. Nel caso che la chiesa rettoriale abbia un Consiglio di fabbrica (denominato fabbriceria o con altro nome particolare) la responsabilità economica compete al Consiglio di fabbrica (con voto deliberativo). Nel caso che non vi sia un Consiglio di fabbrica, la responsabilità economica della chiesa rettoriale compete al rettore; questi è coadiuvato, nel suo compito di amministratore unico, da un Consiglio per gli affari economici o da almeno due consiglieri (con voto consultivo), a norma del can. 1280.

L'ente chiesa rettoriale è il soggetto giuridico che esercita l'attività di culto ed è titolare dei rapporti giuridici relativi (es. contratti per le utenze di elettricità e acqua, contratto di lavoro con il sacrista, responsabilità civile verso terzi).

Nel caso che l'edificio di culto e locali annessi non siano di proprietà dell'ente chiesa si rende necessaria una convenzione tra il soggetto proprietario e l'ente chiesa per la concessione in uso dell'edificio di culto e locali annessi, alle condizioni da determinarsi.

La chiesa rettoriale può essere affidata a un Istituto religioso clericale o

a una Società clericale di vita apostolica mediante una convenzione tra la diocesi e l'Istituto. La chiesa rettorale in tale caso resta sotto la giurisdizio-

La chiesa santuario

102. - Col nome di santuario si intende la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo (cfr. can. 1230).

L'autorità competente per la qualificazione come "santuario" di una chiesa o altro luogo sacro e per l'approvazione degli Statuti del medesimo santuario è l'Ordinario del luogo per i santuari diocesani, la Conferenza Episcopale per i santuari nazionali e la Santa Sede per i santuari internazionali (cfr. can. 1232, § 1; delibera C.E.I. n. 34).

La funzione pastorale del santuario è l'esercizio del culto da parte dei fedeli di tutta una diocesi (o Nazione o Chiesa universale) e pertanto la chiesa-santuario non può considerarsi chiesa annessa a un Istituto religioso o a una determinata comunità di fedeli, anche se questo ente è proprietario dell'immobile.

103. - La condizione giuridica della chiesa qualificata santuario è pari a quella delle altre rettorie con personalità giuridica canonica, salvo quanto previsto dai canoni 1230-1234 e dagli Statuti propri del santuario.

Ogni santuario deve avere uno Statuto approvato dall'autorità competente a norma del can. 1232, § 1.

Il santuario è sotto la speciale vigilanza dell'autorità ecclesiastica che ha approvato lo Statuto, anche perché l'esercizio del culto in tale luogo riguarda i fedeli di tutta la diocesi (o Nazione o Chiesa universale); compete alla medesima autorità anche la tutela sull'amministrazione dei beni del santuario.

Nel caso che un santuario si trovi attualmente in una situazione di fatto diversa da quella prevista dalla normativa vigente, il Vescovo diocesano provveda, a norma del can. 1232, § 1, ad approvare uno Statuto redatto se-

ne del Vescovo diocesano, il quale istituisce il rettore presentato dal Superiore maggiore a norma del can. 557, § 2.

condo i principi sopraindicati, e a chiedere il riconoscimento civile della personalità giuridica se il santuario già non l'abbia.

La denominazione "santuario" in senso lato può essere conservata, per motivi storici e tradizionali, anche per quelle chiese e luoghi che non siano qualificati santuario in senso strettamente giuridico a norma dei cann. 1230-1234.

104. - La qualificazione di una chiesa sede di parrocchia come "santuario" significa il riconoscimento da parte del Vescovo che la chiesa ha come funzione pastorale prevalente la celebrazione del culto da parte dei fedeli che si recano in pellegrinaggio rispetto alla celebrazione della comunità parrocchiale. In caso contrario la chiesa sarebbe qualificata chiesa parrocchiale e potrebbe essere denominata "santuario" in senso lato, non giuridico.

Sarà di competenza del santuario provvedere alla custodia e manutenzione dell'edificio di culto, all'esercizio del culto (ad eccezione delle celebrazioni parrocchiali) e alla pastorale di accoglienza dei pellegrini. Sarà invece di competenza della parrocchia provvedere alla custodia e manutenzione dei locali parrocchiali, alle celebrazioni parrocchiali e all'attività pastorale della comunità parrocchiale.

105. - Il Vescovo diocesano può affidare la rettoria di un santuario, per Statuto o mediante Convenzione, a un Istituto religioso clericale o a una Società clericale di vita apostolica e disporre l'assegnazione al medesimo Istituto di una parte delle offerte ricevute dai pellegrini.

Nel caso che il Vescovo diocesano intenda affidare a un Istituto religioso clericale o a una Società clericale di vita apostolica un santuario che sia anche sede di parrocchia, dovrà fare

con l'Istituto una speciale convenzione, che prevede il duplice affidamento del santuario e della parrocchia come persone giuridiche ben distinte, con due distinte amministrazioni.

Il Vescovo avrà cura di nominare lo stesso religioso ai due uffici di rettore e di parroco, a meno che le circostanze non suggeriscano diversamente.

La chiesa parrocchiale (annessa alla parrocchia)

106. - Con il nome di chiesa parrocchiale si intende, in senso proprio, la chiesa che è sede di una parrocchia e annessa giuridicamente alla medesima; essa infatti, a norma degli artt. 30 e 11 della legge 222/1985, non può avere autonoma personalità giuridica.

La chiesa sede di una parrocchia non necessariamente si qualifica però chiesa parrocchiale. Una parrocchia infatti può avere sede definitiva anche in una chiesa Cattedrale o in un santuario e può avere sede provvisoria in una chiesa annessa ad un'altra comunità di fedeli, nella quale è temporaneamente ospite.

Nel caso che una parrocchia sia costituita o trasferita definitivamente in una chiesa già esistente, questa assume la qualificazione giuridica e pastorale di chiesa parrocchiale, a meno che sia chiesa Cattedrale o santuario, con queste conseguenze:

a) se si tratta di una chiesa rettoria, il decreto vescovile deve prevedere l'estinzione dell'ente chiesa;

b) se si tratta di una chiesa annessa a un Istituto religioso clericale o a una Società di vita apostolica si rende necessaria una Convenzione tra l'Istituto e la diocesi a norma del can. 520, avente per oggetto la concessione in uso alla parrocchia dell'edificio di

culto e dei locali annessi, alle condizioni da determinarsi (nell'ipotesi che l'Istituto sia proprietario degli immobili), e l'affidamento della cura pastorale della parrocchia all'Istituto;

c) se si tratta di una chiesa annessa a un Istituto religioso laicale o femminile, a una Società laicale di vita apostolica, a un Istituto secolare, a una Confraternita o ad altro ente ecclesiastico, si rende necessaria una Convenzione tra l'Istituto o altro ente ecclesiastico e la parrocchia, avente per oggetto la concessione in uso dell'edificio di culto e dei locali annessi alle condizioni da determinarsi (nella ipotesi che l'Istituto o altro ente ecclesiastico sia proprietario degli immobili), e la collaborazione eventuale dell'Istituto o altro ente alle attività parrocchiali.

Nel caso che una parrocchia sia provvisoriamente costituita o trasferita in una chiesa già esistente, questa non assume la qualificazione giuridica e pastorale di chiesa parrocchiale ma conserva la propria qualificazione; si rende perciò necessaria una Convenzione tra la persona giuridica ospitante e la parrocchia ospitata, nella quale si determini in particolare l'esercizio del culto da parte della parrocchia.

La chiesa annessa a una persona giuridica

107. - Le chiese annesse a una persona giuridica hanno come funzione pastorale prevalente la celebrazione della liturgia da parte della comunità di fedeli cui sono annesse; esse, a differenza degli oratori, sono aperte a tutti i fedeli per esercitarsi pubblicamente il culto divino.

Le chiese annesse non hanno personalità giuridica nell'ordinamento civile: la loro amministrazione è assorbita nell'amministrazione della persona giuridica cui sono annesse; la responsabilità economica di esse com-

pete all'amministratore della persona giuridica cui sono annesse.

Per quanto riguarda l'immediata responsabilità pastorale, occorre distinguere; secondo i vari casi, essa compete:

- se chiesa parrocchiale annessa alla parrocchia: al parroco;
- se chiesa annessa al Capitolo: al canonico che ha la responsabilità del culto a norma dello Statuto capitolare;
- se chiesa annessa a una casa di un Istituto religioso clericale o di una

Società clericale di vita apostolica: al superiore della casa (questi pur essendo denominato comunemente "rettore", non è rettore nel senso proprio del can. 556 e perciò non è nominato dal Vescovo);

- se chiesa annessa a una casa di un Istituto religioso laicale o femminile o di una Società laicale o femminile di vita apostolica o di un Istituto secolare: al rettore nominato dall'Ordinario diocesano. Il Codice prevede che sia rettore il cappellano stesso della casa religiosa, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga altra scelta (cfr. can. 570), e che l'Ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano senza aver consultato il Superiore, il quale ha il diritto, sentita

L'oratorio

108. - « Col nome di oratorio si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente » (can. 1223).

« Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione dell'Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche » (can. 1225).

L'Ordinario competente ad erigere l'oratorio è l'Ordinario proprio della comunità in cui favore è eretto l'oratorio.

L'oratorio non ha mai personalità giuridica ma è sempre annesso ad altra persona giuridica, non necessariamente un ente ecclesiastico ma anche un ente civile (es. ospedale).

La cappella privata

109. - Col nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche (cfr. can. 1226). Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo (cfr. canone

la comunità, di proporre qualche sacerdote (cfr. can. 567, § 1);

- se chiesa annessa a una Confraternita: al rettore nominato dall'Ordinario diocesano (questi dovrebbe essere lo stesso cappellano della Confraternita, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga altrimenti);
- se chiesa annessa a un Seminario o ad altro ente ecclesiastico: al rettore nominato dal Vescovo diocesano (questi dovrebbe essere lo stesso rettore del Seminario o del Collegio retto da chierici cui la chiesa è annessa, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito altrimenti);
- se chiesa annessa a una parrocchia: al parroco.

La responsabilità pastorale dell'oratorio compete:

- al superiore religioso, se l'oratorio è annesso alla casa di un Istituto religioso clericale o di una Società clericale di vita apostolica;
- al cappellano, se l'oratorio è annesso alla casa di un Istituto religioso laicale, di una Società laicale di vita apostolica, di un Istituto secolare, a una associazione pubblica di fedeli o ad altro ente ecclesiastico ovvero a una istituzione civile (ospedale, caserma, carcere, ecc.);
- al rettore, se l'oratorio è annesso a un Seminario o Collegio retto da chierici;
- al parroco, se l'oratorio è annesso a una parrocchia.

La responsabilità economica dell'oratorio compete all'amministratore della persona giuridica, sia ente ecclesiastico sia ente civile, cui l'oratorio è annesso.

1228).

La responsabilità amministrativa ed economica della cappella spetta alla persona fisica che ne è proprietaria, fermo restando il diritto dell'Ordinario diocesano di esercitare il proprio potere di vigilanza (cfr. can. 1213).

CAPITOLO NONO

LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI

110. - Con la denominazione di associazioni di fedeli ("christifidelium consociationes") si intendono quelle associazioni, distinte dagli Istituti di vita consacrata e dalle Società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono all'incremento di una vita più

perfetta o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana o ad altre opere di apostolato (iniziativa di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano) (cfr. can. 298, § 1).

Diversi tipi di associazioni

Le associazioni di fedeli si distinguono, in base al vigente Codice di Diritto Canonico, in tre categorie:

a) associazioni private di fedeli senza alcun riconoscimento formale da parte dell'autorità ecclesiastica;

b) associazioni private di fedeli riconosciute dall'autorità ecclesiastica o mediante semplice ricognizione dello Statuto (cfr. can. 299, § 3) o mediante attribuzione della personalità giuridica privata previa approvazione dello Statuto (cfr. can. 322);

c) associazioni pubbliche di fedeli (cfr. cann. 116, 301 e 312).

Della prima categoria fanno parte quelle associazioni che, dopo essere state costituite dai fedeli mediante un accordo privato (cfr. can. 299, § 1), non hanno chiesto od ottenuto un provvedimento formale di riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica. Per tale motivo le anzidette associazioni, pur proponendosi uno dei fini indicati nel can. 298, § 1 (e non riservati dal can. 301, § 1 alle associazioni pubbliche), non presentano una specifica rilevanza giuridica nell'ambito dell'ordinamento canonico. Né tale rilevanza può ritenersi acquisita in virtù di un provvedimento di "laus" o di "commendatio", cui fa riferimento il can. 299, § 2, poiché un provvedimento di tal genere non basta ad attribuire ad una associazione la qualifica di associazione riconosciuta ("agnita").

Alla seconda categoria appartengono quelle associazioni che, una volta costituite da un accordo privato tra i fedeli, hanno poi formato oggetto di un provvedimento dell'autorità eccl-

esiastica idoneo a riconoscere loro rilevanza giuridica. Tale provvedimento può consistere nel visto ("recognitione") degli Statuti (cfr. can. 299, § 3) oppure nell'attribuzione all'associazione della personalità giuridica, privata, previa approvazione ("probatio") degli stessi Statuti (cfr. can. 322).

La terza categoria comprende le associazioni pubbliche, ossia le associazioni erette dall'autorità ecclesiastica competente ai sensi del can. 312, § 1 (Santa Sede, Conferenza Episcopale, Vescovo diocesano) e perciò dotate di personalità giuridica pubblica, in vista dell'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, dell'incremento del culto pubblico o di altri fini il cui perseguitamento sia riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica, oppure per il perseguitamento, diretto o indiretto, di altre finalità previste dal can. 298, § 1, quando ad esse non si sia sufficientemente provveduto mediante iniziative private (cfr. can. 301, §§ 1 e 2).

Le associazioni pubbliche possono essere costituite dall'autorità ecclesiastica sia mediante il riconoscimento della qualifica pubblica di una preesistente associazione privata sia mediante eruzione su richiesta di un gruppo di fedeli.

L'erezione di un'associazione pubblica presuppone quindi o la richiesta di un adeguato numero di fedeli che siano disposti ad esserne soci ovvero, nel caso di qualificazione pubblica di una preesistente associazione privata, la formale richiesta deliberata dalla assemblea dei soci.

Il riconoscimento civile delle associazioni

111. - Le associazioni dei fedeli presentano una specifica rilevanza anche nell'ambito del diritto statuale.

Quelle riconosciute come « associazioni laicali a scopo di religione o di culto », ai sensi dell'art. 16 del *Regolamento* approvato il 2 dicembre 1929, conservano immutata la loro precedente posizione giuridica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dopo la entrata in vigore dell'*Accordo* tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984. Peraltro, poiché tali associazioni avrebbero potuto essere riconosciute civilmente, anche se fossero state munite, dal punto di vista canonistico, della mera approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, sarebbe opportuno che la medesima autorità provvedesse, oggi, ad erigerle in persone giuridiche nell'ordinamento canonico, qualificandole così come associazioni pubbliche.

Altrettanto, viceversa, non può dirsi per quelle associazioni di fedeli che, prima dell'entrata in vigore dell'anzi-detto *Accordo* del 1984, fossero state eventualmente riconosciute come associazioni di diritto privato ai sensi del codice civile, poiché, mantenendo la personalità giuridica già acquisita, tali associazioni conserverebbero altresì la loro natura di associazioni civili. Tuttavia, non può escludersi che le associazioni medesime chiedano, ove lo ritengano opportuno, e sempreché ne ricorrono le condizioni, il riconoscimento come «enti ecclesiastici».

112. - Per le associazioni di fedeli, che prima dell'entrata in vigore del citato *Accordo* del 1984 non fossero già dotate di personalità giuridica civile,

la legge 222/1985 prevede la possibilità di un riconoscimento con forme diverse e graduate a seconda della natura delle varie associazioni.

Le associazioni pubbliche sono riconoscibili come enti ecclesiastici qualora ricorrano i seguenti due requisiti: non abbiano carattere locale e abbiano l'assenso della Santa Sede al riconoscimento (art. 9). A proposito del primo dei due requisiti, quello cioè relativo al "carattere locale", di cui non appare agevole l'esatta definizione, si deve riconoscere al Dicastero della Santa Sede, competente a dare l'assenso, la facoltà di attestare nello stesso documento di assenso il carattere non locale dell'associazione di cui si chiede il riconoscimento.

Le associazioni di fedeli non riconoscibili come enti ecclesiastici, ossia le associazioni pubbliche prive dei requisiti sopra indicati e le associazioni private, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile, e previo l'assenso dell'autorità ecclesiastica competente ai sensi dell'art. 10. L'autorità ecclesiastica competente a dare l'assenso è quella stessa indicata nel can. 312, § 1 del Codice di Diritto Canonico. Le associazioni di fedeli riconosciute civilmente nella forma prevista dal citato art. 10 della legge 222/1985 non sono enti ecclesiastici, ma non sono nemmeno associazioni civili pure e semplici: infatti se esse « restano in tutto regolate dalle leggi civili », sono però fatti « salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari ».

Lo Statuto delle associazioni

113. - Ogni associazione di fedeli, pubblica o privata, che intenda acquistare, o abbia acquistato, rilevanza giuridica nell'ordinamento canonico, deve avere un proprio Statuto, in cui vengano indicati tutti gli elementi elencati nel can. 304, § 1.

Per quanto riguarda, in particolare, il governo (*"regimen"*) interno delle singole associazioni, occorre che i ri-

spettivi Statuti indichino:

- il rappresentante legale della associazione (che, ordinariamente, sarà il *"moderator"*);
- gli amministratori del patrimonio sociale (che, ordinariamente, costituiranno il Consiglio direttivo della associazione);
- i componenti dell'assemblea degli associati e le competenze di questa.

L'amministrazione dei beni

114. - Circa la gestione dei beni spettanti alle associazioni di fedeli occorre tener conto della diversa natura giuridica che tali associazioni possono avere, a seconda che appartengano all'una o all'altra delle anzidette categorie, sia dal punto di vista canonistico, sia dal punto di vista statuale.

Infatti, i beni appartenenti alle associazioni pubbliche devono considerarsi, agli effetti del diritto canonico, come "beni ecclesiastici", soggetti quindi, in quanto tali, alle disposizioni del libro V del Codice, oltre che ai propri Statuti. Ciò vale anche agli effetti del diritto statale per le associazioni pubbliche, che siano state civilmente riconosciute come "enti ecclesiastici", ossia ai sensi dell'art. 9 della legge 222/1985. Viceversa per le associazioni pubbliche di fedeli, civilmente riconosciute alle condizioni previste dal codice civile, o non riconosciute agli effetti civili, le norme del Codice di Diritto Canonico, relative alle gestioni dei loro beni, non possono avere alcun valore nell'ambito del diritto statale, a meno che esse non siano, almeno in parte, riprodotte (come sarebbe auspicabile) nel testo dei rispettivi Statuti.

Gli anzidetti criteri vanno applicati a maggior ragione nei confronti delle associazioni private di fedeli, siano esse o meno dotate di personalità giuridica (canonica e/o civile), dato che, anche dal punto di vista ecclesiastico, i loro beni non sono soggetti alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico, a meno che si disponga espresamente (*"expresse"*) in maniera diversa, ma vanno regolati secondo le norme dei rispettivi Statuti (cfr. cann. 1257, § 2; 325).

115. - Le associazioni di fedeli sono soggette alla potestà esecutiva delle autorità ecclesiastiche, le quali esercitano un complesso di controlli, generali e particolari, che variano a seconda delle categorie.

Spetta, anzitutto, alla Santa Sede, per tutte indistintamente le associazioni di fedeli, e all'Ordinario del luogo, per quelle diocesane e per quelle extra-diocesane in quanto operanti

nell'ambito della propria diocesi, un generale potere di vigilanza (cfr. can. 305, § 2). Tale potere ha un prevalente valore pastorale: esso serve, infatti, a garantire che venga conservata nelle associazioni vigilate l'integrità della fede e dei costumi e che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (cfr. can. 305, § 1). Inoltre per le associazioni private l'anzidetto potere di vigilanza deve rispondere ad altre due finalità, delle quali l'una pastorale (evitare la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l'esercizio del loro apostolato - can. 323, § 2) e l'altra prevalentemente amministrativa (assicurare l'uso dei beni per i fini dell'associazione - can. 325, § 1).

In secondo luogo tutte le associazioni di fedeli sottostanno al governo (*"regimen"*) delle autorità ecclesiastiche (can. 305, § 1 e can. 323, § 1); ma tale forma di controllo si manifesta in forme diverse, a seconda che si tratti di associazioni pubbliche o di associazioni private.

Per le associazioni pubbliche, il governo dell'autorità ecclesiastica assume il duplice aspetto di *"altior directio"* (alta direzione) e di *"superior directio"* (superiore direzione) che spettano, entrambe, all'autorità ecclesiastica che ha provveduto a costituire la associazione o da cui questa attualmente dipende a seguito del trasferimento di sede. La prima delle anzidette due forme (*"altior directio"*), per quanto non specificamente definita dal Codice, può intendersi quale potere di sorveglianza sull'esatta osservanza delle norme statutarie e sul proficuo andamento delle iniziative intraprese e svolte dalle associazioni (cfr. can. 315). La seconda forma (*"superior directio"*) risulta meglio precisata nel suo contenuto con riferimento all'attività patrimoniale: infatti essa consiste nel controllo (o *"tutela"*) dell'amministrazione dei beni appartenenti alle singole associazioni, le quali devono renderne conto ogni anno all'autorità ecclesiastica (can. 319, § 1), alla quale deve essere presentato anche un rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte (can. 319, § 2).

Per quanto riguarda invece le asso-

cialzioni private, la potestà prevista dal can. 323, § 1 non assume alcuna forma particolare, ma comporta esclusivamente una generica facoltà di intervento per garantire il rispetto degli Statuti.

A un controllo particolare, infine, sono soggetti i Terzi Ordini, ossia le associazioni i cui membri, partecipando nel secolo allo spirito di un Istituto religioso, conducono vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana. Tali associazioni, infatti, svolgono la loro attività sotto la guida del Superiore maggiore del corrispondente Istituto religioso. Tale controllo serve principalmente ad assicurare che nel-

lo svolgimento della loro attività i membri dei Terzi Ordini rimangano fedeli ai principi e alle direttive dell'Istituto religioso cui si ispira il Terz'Ordine.

Per le associazioni pubbliche o private, riconosciute alle condizioni previste dal codice civile, per le quali l'art. 10 della legge 222/1985 riconosce « la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari », assumono rilievo civile i controlli canonici eventualmente previsti dai relativi Statuti.

La soppressione delle associazioni

116. - Le associazioni pubbliche di fedeli possono essere sopprese dalla stessa autorità ecclesiastica che ha provveduto alla loro costituzione o al loro riconoscimento agli effetti canonici, previ parere dei moderatori e degli officiali maggiori delle rispettive associazioni (cfr. can. 320). Inoltre per quelle erette dalla Conferenza Episcopale e dai Vescovi diocesani la loro soppressione può essere disposta soltanto per gravi motivi (cfr. can. 320, § 2). La destinazione dei beni appartenenti alle associazioni pubbliche sopprese deve intendersi regolata dalla disposizione del can. 123 relativa alle persone giuridiche pubbliche, secondo la quale, in mancanza di disposizioni statutarie, i beni vanno devoluti alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi i "diritti quesiti" soprattutto degli appartenenti all'associazione soppressa.

Le associazioni private di fedeli possono essere sopprese dall'autorità ec-

clesiastica competente se la loro attività è causa di danno grave per la dottrina o per la disciplina ecclesiastica o motivo di scandalo per i fedeli (cfr. can. 326, § 1). Tale soppressione si ottiene con la revoca del provvedimento con cui l'associazione è stata riconosciuta nell'ordinamento canonico.

Inoltre le associazioni private si estinguono a norma degli Statuti; a norma degli stessi Statuti deve essere determinata anche la destinazione dei relativi beni, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (cfr. can. 326, § 2).

La soppressione canonica delle associazioni di fedeli aventi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento sospessivo dato dall'autorità ecclesiastica (cfr. art. 20 legge 222/1985).

Le Confraternite

117. - Tra le associazioni di fedeli presentano un certo rilievo, soprattutto in talune regioni dell'Italia, le Confraternite o Congreghes.

La condizione giuridica delle Confraternite nell'ordinamento statale è diversa secondo il tempo della loro eruzione.

Le Confraternite erette dopo il 7

giugno 1929 sono considerate una specie del genere associazioni di fedeli: ad esse si applicano le norme di cui al n. 110.

In riferimento alle Confraternite esistenti alla data del 7 giugno 1929 si possono verificare tre ipotesi:

1) le Confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto ricono-

sciuto formalmente con decreto del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, soggetti per l'amministrazione al Vescovo diocesano;

2) le Confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto sono disciplinate dalla legge dello Stato (legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni), sono cioè equiparate alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, soggette per l'amministrazione al controllo della Regione, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda l'attività di culto; ciò finché non vengono eventualmente "privatizzate", assumendo la qualifica di associazioni disciplinate dagli artt. 12 e ss. del codice civile (cfr. la sentenza 396/1988 della Corte Costituzionale e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Regioni del 18 febbraio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1990, n. 45);

3) quanto alle Confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262, l'art. 71 della legge 222/1985 prevede che restano in vigore le disposizioni del medesimo art. 77 (tale norma infatti non disponeva alcun termine per la sua esecuzione ed è tuttora applicabile): « L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una Confraternita è fatto d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con decreto del Capo dello Stato udito il parere del Consiglio di Stato. Sino all'approvazione suddetta, tutte indistintamente le Confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 52 » (art. 52, capoverso del citato Regio Decreto: « Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le Confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto »); in proposito è intervenuto il Consiglio di Stato con il parere n.

1903/91 del 16 ottobre 1991 in ordine alla disciplina delle Confraternite dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988 che ha dichiarato incostituzionale in parte la legge n. 6972 del 1890.

118. - « Per quanto concerne le Confraternite non mancano casi di dolorosa deviazione dalla figura e dalle finalità proprie di queste singolari forme di iniziativa apostolica dei fedeli, e tentativi di sottrazione, qualche volta ostinata, alla vigilanza e agli indirizzi del Vescovo, anche in relazione alla gestione dei patrimoni e delle risorse. La revisione del Concordato offre anche in questo campo la possibilità di chiarire e di razionalizzare le situazioni esistenti, spesso precarie. La natura ecclesiale di queste realtà richiede che non si perda questa occasione al fine di ricomporre pienamente l'orizzonte dei valori di spiritualità, di apostolato e di carità nel quale soltanto le Confraternite trovano il loro significato e possono offrire alla Chiesa il loro apporto prezioso » (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 17, lett. d).

Dalle considerazioni fin qui esposte, e dalle disposizioni sopra riportate circa la disciplina tuttora mantenuta per le Confraternite, risultano i compiti oggi spettanti ai Vescovi diocesani in questa materia.

In primo luogo, infatti, essi dovrebbero rendersi parte diligente, assumendo all'uopo le opportune iniziative, per l'attuazione della possibilità ancora offerta di chiedere l'accertamento formale del fine esclusivo o prevalente del culto delle Confraternite, che esistevano al 7 giugno 1929.

Qualora viceversa i Vescovi non ritenessero di poter o dover svolgere la anzidetta opera, ovvero non fossero riusciti ad ottenere il richiesto accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto, dovrebbero quanto meno adoperarsi allo scopo di far valere la competenza, loro riconosciuta anche in base alla nuova legge, « per quanto riguarda le attività dirette a scopo di culto ».

Certamente quest'ultima ipotesi potrebbe dar luogo a difficoltà di carat-

tere pratico, sia per la mancanza, riscontrabile anche in passato, di una espressa forma di collegamento tra organi statali e autorità ecclesiastica in questo settore, sia soprattutto per la intervenuta ripartizione di compe-

tenze in materia fra Stato e Regioni.

La C.E.I. si riserva di approfondire lo studio del problema per agevolare l'azione dei Vescovi con opportune indicazioni.

CAPITOLO DECIMO

LE FONDAZIONI

Fondazioni autonome

119. - Sono pie fondazioni autonome le masse di beni destinate da una pia volontà (cfr. cann. 1299-1300) a fini rientranti nella missione della Chiesa, cioè ad opere di pietà o di culto, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale, ed erette in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente (cfr. cann. 114 e 115; 1303, § 1).

Le pie fondazioni autonome sono persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento canonico (cfr. cann. 115, §§ 1 e 3; 1303, § 1, n. 1) e sono per loro natura perpetue (cfr. can. 120, § 1).

L'autorità ecclesiastica competente ad erigere una pia fondazione autonoma pubblica è la Santa Sede o la Conferenza Episcopale Italiana o il Vescovo diocesano.

In Italia le fondazioni autonome erette con decreto dell'autorità ecclesiastica competente come persone giuridiche pubbliche possono essere riconosciute come enti ecclesiastici con la denominazione di « fondazioni di culto », ai sensi dell'art. 12 della legge 222/1985 e alle condizioni ivi previste.

Non sono invece fondazioni di culto le fondazioni istituite da privati senza alcun intervento dell'autorità ecclesiastica, cioè le masse di beni che hanno la personalità giuridica non come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi della legge 222/1985, bensì come fondazioni civili ai sensi dell'art. 12 c.c. (dette anche istituzioni private o enti morali) o come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Tali fondazioni non sono persone giuridiche canoniche soggette al Vescovo

diocesano e i loro beni non fanno parte del patrimonio ecclesiastico.

Nel Codice del 1917 erano qualificati come « istituti ecclesiastici non collegiali » sia le fondazioni sia i Seminari, perché non si faceva allora esplicita distinzione tra aggregazioni di persone e masse di beni. Si verifica pertanto il caso che alcuni Seminari in passato siano stati riconosciuti civilmente come fondazioni di culto.

Secondo il Codice vigente i Seminari e le altre istituzioni analoghe (per esempio le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche) non sono fondazioni di culto perché sono aggregazioni di persone non collegiali (cfr. can. 115).

120. - L'elemento costitutivo della fondazione di culto è il patrimonio iniziale, cioè la massa di beni, che viene eretta in persona giuridica. Non può esistere perciò una fondazione senza che sia fatta da una persona fisica o giuridica, proprietaria di determinati beni, una dotazione iniziale della fondazione.

Il Vescovo diocesano non faccia il decreto di eruzione canonica di una fondazione di culto se questa non ha i requisiti (i tre generali previsti dall'art. 1 e i due specifici previsti dall'art. 12 della legge n. 222/1985) per il riconoscimento civile come fondazione di culto, cioè come ente ecclesiastico.

In caso contrario si avrebbe una situazione giuridica abnorme.

Una fondazione di culto, canonica-

mente eretta con decreto vescovile, fino alla data del riconoscimento civile non è propriamente esistente in atto, ma lo è soltanto in potenza. Il riconoscimento civile infatti dà efficacia giuridica all'atto di dotazione: fino a tale momento il patrimonio iniziale resta di proprietà del fondatore, non della fondazione.

Al fine di far coincidere gli effetti

giuridici dell'atto di fondazione nei due ordinamenti canonico e civile, il Vescovo può opportunamente porre nel decreto di erezione canonica la clausola finale: «Gli effetti giuridici del presente nostro decreto sono sospesi nell'ordinamento canonico fino alla data del riconoscimento civile della fondazione stessa».

Fondazioni non autonome

121. - Sono pie fondazioni non autonome le masse di beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica in forza di una pia volontà, cioè con l'onore della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114 § 2, in ragione dei redditi annui (cfr. can. 1303, § 1, 2º).

Le pie fondazioni non autonome non sono persone giuridiche, ma soltanto masse di beni destinate a una finalità specifica, facenti parte del patrimonio di una persona giuridica pubblica.

Nuove pie fondazioni non autonome

possono essere costituite soltanto «*in diutinum tempus, iure particulari determinandum*» (can. 1303, § 1, 2º). Trascorso il tempo di durata predeterminato, i beni fondatizi avranno la destinazione specificata nel can. 1303, § 2.

Il Vescovo favorisce l'istituzione di pie fondazioni non autonome devolute alla diocesi o alle parrocchie piuttosto che l'erezione di fondazioni autonome: questo affinché una comunità ecclesiastica garantisca nel tempo l'esecuzione della pia volontà del fondatore.

E bene che il Vescovo emani un Regolamento diocesano per le pie fondazioni e le pie volontà in genere.

Opere

122. - Con il termine "opera" e con quelli equivalenti di "centro", "istituto" e simili si intende un insieme di persone e di beni organizzati per realizzare una delle finalità inerenti alla missione della Chiesa, di cui al can. 114, § 2.

L'opera può diventare soggetto di diritto se viene eretta in persona giuridica e riconosciuta civilmente: in tale caso diventa una fondazione autonoma

("*opus fundatum*").

Fino a che non sia eretta in persona giuridica, l'opera resta solo una attività, che richiede necessariamente un soggetto. Le opere possono essere promosse da una persona fisica, da più persone riunite in associazione di fatto, ovvero da una persona giuridica.

Si tenga presente, in proposito, quanto sottolineato nel capitolo secondo della presente *Istruzione*, al n. 13.

Roma, dalla sede della C.E.I., 1 aprile 1992

Camillo Card. Ruini
Vicario Generale di Sua Santità
per la Città di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

¶ Dionigi Tettamanzi
Segretario Generale

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEGLI
NELL'ORDINAMENTO CANONICO

a) *Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa*

1. Conferenza Episcopale Italiana	can. 449, § 2
2. Regioni Ecclesiastiche	can. 433, § 2
3. Province Ecclesiastiche	can. 432, § 2
4. Diocesi, Abbazie e Prelature Territoriali	can. 368
5. Capitoli	can. 504
6. Parrocchie	can. 515, § 3
7. Chiese	can. 556

b) *Seminari*

8. Seminari, Accademie, Collegi e altri Istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche	can. 238, § 1
--	---------------

c) *Istituti religiosi*

9. Istituti religiosi, province e case	can. 634, § 1
--	---------------

d) *Altre persone giuridiche canoniche*

10. Istituti secolari	can. 710
11. Società di vita apostolica, province e case	can. 741, § 1
12. Associazioni pubbliche di fedeli, Confederazioni	can. 313
13. Associazioni private di fedeli con personalità giuridica	can. 322, § 1

e) *Fondazioni*

14. Istituti per il sostentamento del clero	can. 1274, § 1
15. Fondazioni autonome (già Istituti ecclesiastici)	can. 1303, § 1

f) *Enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica che non hanno personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa*

16. Associazioni private di fedeli senza personalità giuridica	can. 322, § 1
17. Altri enti di fatto non classificabili altrove	

ENTI ECCLESIASTICI**NELL'ORDINAMENTO CIVILE***Secondo le norme concordatarie*

1. Conferenza Episcopale Italiana
2. Regioni Ecclesiastiche
3. Province Ecclesiastiche
4. Diocesi, ecc.
5. Capitoli
6. Parrocchie
7. Chiese

8. Seminari, Accademie, Collegi, ecc.

9. Istituti religiosi, ecc.

10. Istituti secolari

11. Società di vita apostolica

12. Associazioni pubbliche di fedeli

- 13.

14. Istituti per il sostentamento del clero

15. Fondazioni di culto

- 16.

- 17.

Secondo il codice civile

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TABELLA DEI CONTROLLI CANONICI SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo	Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo	Istituti diocesani per il sostentamento del clero	Istituti religiosi diocesani e monasteri sui iuris
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore al di sotto di 300 milioni</i>	nessuna autorizzazione	nessuna autorizzazione	licenza del Superiore competente con il consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario diocesano
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore da 300 a 900 milioni</i>	consenso del CDAE e del Collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei consultori se previsto nello Statuto	licenza del Superiore competente con il consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario diocesano
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore oltre i 900 milioni o ex voto o di valore artistico o storico</i>	consenso del CDAE e del Collegio dei consultori; inoltre licenza della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei consultori; inoltre licenza della Santa Sede (previo parere della C.E.I., se di valore superiore a 2.700 milioni e adempiuti gli obblighi di cui all'art. 37 L. 222/1985, se ricorrono)	licenza del Superiore competente con il consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario diocesano; inoltre licenza della Santa Sede
<i>Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore da 300 a 900 milioni</i>	consenso del CDAE e del Collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei consultori	licenza del Superiore competente con il consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario diocesano

<p><i>Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore oltre i 900 milioni</i></p>	<p>consenso del CDAE e del Collegio dei consul- tori; inoltre licenza della Santa Sede</p>	<p>licenza del Vescovo dio- cesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei consul- tori se previ- sto nello Statuto; inol- tre licenza della Santa Sede (previo parere C.E.I. se di valore superiore a 2.700 milioni)</p>	<p>licenza del Vescovo dio- cesano (con il consenso del CDAE e del Collegio dei consul- tori se previ- sto nello Statuto); inol- tre licenza della Santa Sede</p>
<p><i>Locazione di immobili di valore inferiore ai 300 milioni</i></p>	<p>nessuna autorizzazione</p>	<p>licenza dell'Ordinario diocesano</p>	<p>nessuna autorizzazione</p>
<p><i>Locazione di immobili di valore superiore ai 300 milioni</i></p>	<p>consenso del CDAE e del Collegio dei consul- tori (eccetto che il loca- tario sia un ente ecclae- siastico)</p>	<p>licenza dell'Ordinario diocesano</p>	<p>licenza dell'Ordinario diocesano</p>
<p><i>Accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da con- dizione (salvo che rien- trino nel caso di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale)</i></p>	<p>nessuna autorizzazione</p>	<p>licenza dell'Ordinario diocesano</p>	<p>licenza dell'Ordinario diocesano</p>
<p><i>Contestazione di titi attive e passive in foro civile</i></p>	<p>nessuna autorizzazione</p>	<p>licenza dell'Ordinario diocesano</p>	<p>licenza dell'Ordinario diocesano</p>
<p><i>Altri atti di amministra- zione straordinaria</i></p>	<p>- sono determinati dalla delibera n. 37 della C.E.I.;</p>	<p>- sono determinati dai- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>	<p>- possono essere deter- minati dagli Statuti;</p>
<p></p>	<p>- occorre il consenso del CDAE e del Collegio dei consul- tori</p>	<p>- occorre la licenza dell'Ordinario diocesano</p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- occorre la licenza del- l'Ordinario diocesano</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>- sono determinati da- gli Statuti o dal Vescovo diocesano;</p>

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA PER LA GIORNATA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA

In occasione della Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che si celebrerà la domenica 3 maggio, i Vescovi sentono il bisogno di richiamare l'attenzione dei cattolici del Paese sull'importanza di questa Istituzione per il servizio della Chiesa e della società in Italia.

Le Università Cattoliche — ha scritto Giovanni Paolo II — sono nate « dal cuore della Chiesa » per « consacrarsi senza riserve alla causa della verità » e per « proclamare il senso della verità, valore fondamentale senza il quale si estinguono la libertà, la giustizia e la dignità dell'uomo ».

Questo compito di alto profilo, che di per sé appartiene ad ogni Università, diventa ancora più esigente per le Università Cattoliche, la cui missione è di stabilire un continuo incontro « tra l'insondabile ricchezza del messaggio salvifico del Vangelo e la pluralità e immensità dei campi del sapere », facilitando così alla Chiesa « un dialogo di incomparabile fecondità con tutti gli uomini di qualsiasi cultura ».

Nella sua storia di oltre 70 anni, l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha dimostrato ampiamente di saper offrire questo servizio e svolgere questo compito culturale per la formazione delle forze maggiormente responsabili della vita del nostro Paese in ordine ad una più incisiva presenza del Vangelo nella cultura.

È un lavoro che domanda di essere continuato con competenze di primo ordine e con dinamismi capaci di incidenza per la crescita integrale e vera dei giovani studenti italiani. Ora poi che in Europa diversi muri politici ed ideologici sono crollati, nuovi e più significativi spazi si aprono all'attività culturale ed ecclesiale dell'Università Cattolica, sia all'interno del nostro Paese, sia verso i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale.


« Il cristianesimo resta costantemente presente nel Continente europeo — diceva il Santo Padre nell'invito ai Vescovi per il Sinodo europeo —, esso possiede un preciso diritto di cittadinanza nella storia dell'Europa, dove per la sua presenza antichissima ha potuto contribuire alla formazione stessa della cultura e della coscienza delle varie Nazioni ». Da parte loro i Vescovi italiani il 16 marzo 1989, prima ancora che cadessero i muri di divisione, avevano scritto: « I valori antropologici, etici, culturali e sociali che definiscono la civiltà europea e che le hanno permesso di offrire, pur tra innegabili ombre ed errori, un fondamentale contributo alla crescita dell'umanità, affondando le loro radici nell'eredità cristiana ».

L'avere posto per la Giornata il tema « *Cultura cristiana per una nuova Europa* » testimonia, ancora una volta, la consapevolezza dell'Università Cattolica di essere aperta ed impegnata per un servizio culturale e prima ancora per una valorizzazione delle radici cristiane della civiltà europea.

Come Vescovi incoraggiamo questo impegno, sicuri di poter contare sulla stima dei cattolici verso la loro Università, sulla loro preghiera e sul loro sostegno economico per essa, ed auspichiamo che la presenza di questa Istituzione contribuisca a quell'opera di evangelizzazione nell'ambito della cultura, di cui ha urgente bisogno la Chiesa in Italia.

Roma, 15 aprile 1992

**La Presidenza
della Conferenza Episcopale Italiana**



Atti del Cardinale Arcivescovo

**INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEI VICARI ZONALI,
DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
E DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO**

Sta per concludersi il mandato quinquennale dei Vicari zonali, del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano. Essi hanno accompagnato il cammino della Chiesa torinese nell'ultimo periodo dell'episcopato del mio Predecessore, Card. Anastasio Alberto Ballestrero, e sono stati da me confermati al momento del mio ingresso in diocesi. Hanno svolto con dedizione e sapienza il loro compito, contribuendo alla maturazione di quello spirito di corresponsabilità che, nel rispetto del carisma proprio della Gerarchia, rende concreta e visibile la comunione ecclesiale.

In questi mesi una Commissione specificamente costituita ha provveduto, d'intesa con il Consiglio Episcopale e le Segreterie dei Consigli diocesani, ad aggiornare secondo le mutate esigenze gli *Statuti* di tali Organismi. Contestualmente alla revisione territoriale delle zone vicariali appartenenti al distretto pastorale *Torino Città*, si è anche proceduto alla stesura definitiva di un *Direttorio* normativo per le zone vicariali dell'Arcidiocesi, di cui viene pure mutata la numerazione.

Auspico che la revisione della normativa diocesana possa contribuire ad una sempre maggiore vitalità degli Organismi di partecipazione, consapevole del fatto che essi costituiscono un momento privilegiato di espressione dei carismi che il Signore dona con tanta abbondanza alla nostra Chiesa, ed un ausilio insostituibile al mio ministero episcopale.

* * *

Pertanto, dovendosi procedere nei prossimi mesi al rinnovo dei Vicari zonali ed alla ricostituzione del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano, con la presente *Lettera* indico le seguenti elezioni.

a) In deroga a quanto stabilito con Decreto arcivescovile in data 15 novembre 1987, dispongo che il mandato dei Vicari zonali attualmente in carica scada il giorno **31 agosto 1992**.

Le elezioni dei nuovi Vicari zonali avverranno secondo le modalità indicate nelle allegate *Norme per il rinnovo dei Vicari zonali*, in modo tale che le operazioni di voto abbiano luogo in ciascuna zona vicariale **entro il 14 giugno 1992**.

I nuovi Vicari zonali entreranno in carica il **1° settembre 1992**.

b) In esecuzione di quanto stabilito con Decreto arcivescovile in data 19 marzo 1989, dispongo che il mandato del VII Consiglio presbiterale e del VII Consiglio pastorale diocesano scada il giorno **14 novembre 1992**.

La ricostituzione dei suddetti Consigli avverrà secondo le modalità indicate nelle allegate *Norme per la ricostituzione degli Organismi diocesani di partecipazione*, in modo tale che le operazioni di voto si tengano, per il clero, **entro il 10 ottobre 1992**, e, per i laici, **entro il 15 ottobre 1992**.

I nuovi Consigli verranno insediati il giorno **15 novembre 1992**, solennità della Chiesa locale.

c) Al fine di coordinare le operazioni di preparazione, svolgimento e scrutinio dei voti, costituisco la *Commissione Elettorale Centrale*. Essa ha sede presso la Cancelleria Arcivescovile ed è composta dal Cancelliere Arcivescovile, can. Giacomo Maria Martinacci, in qualità di Presidente, dal can. Giuseppe Cerino e da don Mauro Rivella. Il mandato di tale Commissione è temporaneo e scade con il termine delle operazioni elettorali e la proclamazione dei nuovi eletti.

d) È doveroso aggiungere una parola sul *Consiglio diocesano dei Religiosi e delle Religiose*, voluto nel 1979 dal Card. Anastasio Alberto Ballestrero, il quale aveva unito i due distinti Consigli istituiti dal Card. Michele Pellegrino nel 1967, e che ha svolto con continuità e impegno la sua opera sino due anni fa, quando, su mio invito, sospese gli incontri in vista di una riflessione sull'opportunità di un suo rinnovo allo scadere del mandato.

Dopo aver riflettuto insieme con gli stessi consiglieri, con i Superiori Maggiori e con i miei più diretti collaboratori, sono giunto alla determinazione di non rinnovare tale Consiglio, non solo perché la presenza dei Religiosi e delle Religiose è garantita nel Consiglio presbiterale e nel Consiglio pastorale diocesano, ma anche perché, in ciò che concerne più direttamente la vita religiosa, intendo avvalermi dell'apporto dei membri

del Segretariato diocesano della CISM e della Segreteria diocesana dell'USMI, organismi propri dei Religiosi, assumendoli, eventualmente anche con una regolarità di incontri, come miei consiglieri.

* * *

Ringrazio di cuore quanti — sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici e laiche — hanno fatto parte nel quinquennio passato dei Consigli diocesani, esprimendo loro la profonda riconoscenza mia e dell'intera comunità diocesana per il servizio svolto con tanto zelo e disponibilità. Voglia il Signore ricompensare le loro fatiche.

Su tutti impartisco la mia pastorale benedizione.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ Giovanni Card. Saldarini
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

ALLEGATO

**NORME PER IL RINNOVO DEI VICARI ZONALI
E LA RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DIOCESANI
DI PARTECIPAZIONE (1992-1997)**

1. DESIGNAZIONE DEI VICARI ZONALI

1.1. **Entro il 14 giugno 1992**, in tutte le zone vicariali sono indette, dal Vicario Episcopale territoriale, riunioni dei sacerdoti per la designazione del Vicario zonale.

1.2. Il Vicario zonale viene scelto dal Cardinale Arcivescovo entro una terna di nominativi di sacerdoti a lui proposta, mediante elezione, dai sacerdoti della zona.

I Vicari zonali sono membri di diritto del Consiglio presbiterale per il quinquennio 1992-1997. Pertanto non possono essere eletti nel Consiglio pastorale diocesano.

1.3. Sono elettori, per la formazione della terna suddetta, tutti i sacerdoti diocesani ed extradiocesani che hanno il domicilio e/o l'attività pastorale preminente nella zona, e i sacerdoti religiosi che nella zona hanno ministeri stabili nella pastorale parrocchiale o in altri settori pastorali.

Non è possibile votare in più di una zona.

I sacerdoti, nel formare la terna, abbiano anche presenti eventuali suggerimenti dei diaconi permanenti che svolgono attività pastorale nella zona e del Consiglio pastorale zonale.

1.4. L'elenco dei sacerdoti diocesani, extradiocesani e religiosi che hanno diritto al voto viene preparato dal Vicario zonale uscente d'intesa con il Vicario Episcopale territoriale **entro il 10 maggio 1992** e consegnato alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Cancelleria Arcivescovile. Esso verrà poi inviato a tutti i sacerdoti elettori.

Nell'elenco i sacerdoti siano indicati secondo la seguente suddivisione:

- 1) diocesani
- 2) extradiocesani
- 3) religiosi

Si indichino in ordine alfabetico, all'interno di ciascun gruppo:

- a) i parroci;
- b) i vicari parrocchiali;
- c) i collaboratori parrocchiali con nomina dell'Ordinario;
- d) i sacerdoti con altri incarichi.

L'ammissione di altri religiosi nell'elenco degli elettori deve essere autorizzata dal Vicario Episcopale territoriale, sentito eventualmente il

Vicario Episcopale per la vita consacrata. *I nominativi di questi religiosi devono essere registrati nel verbale dell'adunanza.*

1.5. Nel caso di zone che abbiano subito mutazioni territoriali, sarà il Vicario Episcopale territoriale ad indicare a quale Vicario zonale uscente spetti la preparazione dell'elenco e ad offrire ulteriori indicazioni concrete per l'espletamento delle operazioni di voto.

1.6. Possono essere eletti tutti i sacerdoti che sono elettori.

All'elezione si può partecipare anche mediante la consegna al Vicario zonale uscente del proprio voto in busta chiusa non identificabile, entro e non oltre il momento della riunione.

1.7. La data della suddetta riunione viene concordata, zona per zona, tra il Vicario Episcopale territoriale e il Vicario zonale uscente.

Si procede all'elezione mediante votazione.

Ogni sacerdote elettore può esprimere **due** nominativi. *Non sono ammesse deleghe a votare.*

Nel risultato sono computate anche — salvaguardando l'anonimato dell'elettore — le schede giunte in busta chiusa al Vicario zonale uscente.

1.8. *Lo spoglio delle schede va fatto al termine delle operazioni di voto e in presenza di tutta l'assemblea.*

In caso di parità di voti, viene incluso nella terna il sacerdote più anziano per età.

Si rediga in duplice copia il verbale dell'elezione sul modulo approntato dalla Cancelleria Arcivescovile. Una copia sia conservata nell'archivio zonale, l'altra venga trasmessa, a cura del Vicario Episcopale territoriale, alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Cancelleria Arcivescovile.

1.9. L'esito della votazione viene comunicato riservatamente all'Arcivescovo dal Vicario Episcopale territoriale, con i nominativi di tutti coloro che hanno ricevuto voti e l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

È fatto divieto di far conoscere l'esito della votazione con comunicati su giornali o bollettini, o con circolari, ecc.

1.10. Le nomine dei nuovi Vicari zonali, **che entreranno in carica il 1° settembre 1992**, saranno comunicate alla diocesi sulla *Rivista Diocesana Torinese* e sul settimanale *La Voce del Popolo* del 5 luglio 1992.

2. COSTITUZIONE DELL'OTTAVO CONSIGLIO PRESBITERALE

1.1. Il Consiglio presbiterale dura in carica cinque anni.

Compiono il Consiglio:

— il Vicario e il Pro-Vicario Generale, i Vicari Episcopali e i Delegati Arcivescovili. Essi vi partecipano in forza dell'ufficio e non hanno diritto di voto;

— l'Economista diocesano, il Presidente dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero, il Rettore del Seminario Maggiore, i Direttori degli Uffici diocesani Catechistico, Missionario, Liturgico, per la Pastorale dell'Educazione Cattolica, della Cultura, della Scuola e dell'Università, il Responsabile della Sezione canonistica dell'Ufficio dell'Avvocatura, l'Assistente diocesano dell'Azione Cattolica;

— i *ventisei* Vicari zonali;

— *venti* sacerdoti eletti dai sacerdoti diocesani, dai sacerdoti extra-dioecesisi stabilmente e legittimamente operanti in diocesi, nonché dai religiosi addetti alla pastorale parrocchiale o impegnati in attività e organizzazioni diocesane;

— *quattro* sacerdoti religiosi designati con *iter proprio*;

— secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Regionale, i rappresentanti eletti alla Commissione Presbiteriale Piemontese, sino allo scadere del loro mandato.

Il Cardinale Arcivescovo si riserva di accrescere la rappresentatività del Consiglio con la nomina di alcuni membri.

1.2. Salvo i membri in forza dell'ufficio e quelli nominati direttamente dall'Arcivescovo, non possono far parte del Consiglio presbiterale per il prossimo quinquennio 1992-1997 i sacerdoti che — per elezione o designazione — vi hanno fatto parte per l'intero quinquennio 1987-1992.

A. Elezione dei sacerdoti

2.1. I sacerdoti diocesani, gli extra-dioecesisi che svolgono stabilmente ministero in diocesi ed i religiosi addetti alla pastorale parrocchiale o impegnati in attività e organizzazioni diocesane, ricevono **entro il 10 settembre 1992**, a cura dei Vicari Episcopali territoriali e tramite i Vicari zonali, una scheda personale.

La scheda deve essere fatta pervenire a tutti gli aventi diritto al voto.

2.2. Tutti i sacerdoti diocesani residenti fuori diocesi sono tempestivamente invitati dalla Commissione Elettorale Centrale a far conoscere le loro indicazioni, per posta, direttamente alla Commissione stessa, che ha sede presso la Cancelleria Arcivescovile. Dei loro voti si tiene conto nello scrutinio per la proclamazione dei nuovi membri del Consiglio.

2.3. L'elenco degli elettori e degli eleggibili, predisposto dalla Cancelleria Arcivescovile, è a disposizione di tutti i sacerdoti elettori.

2.4. *La votazione avviene su base distrettuale.*

Ogni elettore, seguendo le indicazioni della scheda, può votare:

— **due sacerdoti scelti fra i parroci ed i vicari parrocchiali** che appartengono al suo distretto pastorale: di essi, almeno uno sia vicario parrocchiale;

— **sei sacerdoti scelti fra gli addetti a tutti gli altri servizi pastorali**,

su lista unica diocesana, cioè indipendentemente dal distretto di appartenenza.

I sacerdoti diocesani residenti fuori diocesi possono unicamente esprimere le sei preferenze sulla lista diocesana.

Fra i parroci ed i vicari parrocchiali, risultano eletti i **due** sacerdoti di ciascun distretto (**quattro** per il distretto *Torino Città*) che hanno totalizzato il maggior numero di voti.

Fra gli addetti a tutti gli altri servizi pastorali, risultano eletti i **dieci** sacerdoti che hanno totalizzato il maggior numero di voti.

In caso di parità, risulta eletto il sacerdote più anziano di età.

Nella designazione dei candidati non si votino quanti fanno già parte di diritto del Consiglio, compresi i nuovi Vicari zonali, i cui nomi sono pubblicati su *La Voce del Popolo* del 5 luglio 1992.

2.5. Le schede possono essere consegnate:

— in occasione dell'Assemblea distrettuale o zonale del clero, che avrà luogo *entro il 3 ottobre 1992*; in tale circostanza NON BISOGNA PROCEDERE ALLO SPOGLIO DELLE SCHEDE;

— *entro la data di convocazione della suddetta Assemblea*, in busta sigillata, al Vicario zonale;

— *entro il 10 ottobre*, in busta sigillata, alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Cancelleria Arcivescovile.

2.6. Le schede sono scrutinate presso la Cancelleria Arcivescovile a partire da lunedì 12 ottobre 1992.

Non sono scrutinate le schede che, per qualsivoglia motivo, giungono in ritardo.

2.7. La Commissione Elettorale Centrale interpella i sacerdoti eletti, per averne il consenso, fino al *quorum* previsto al n. 2.4.

In caso di elezione simultanea al Consiglio pastorale diocesano, è concesso all'eletto il diritto di opzione.

Eventuali non accettazioni sono trattate direttamente con il Cardinale Arcivescovo.

I nominativi dei sacerdoti eletti verranno comunicati alla diocesi sulla *Rivista Diocesana Torinese* e su *La Voce del Popolo* del 1° novembre 1992.

B. Designazione dei religiosi

2.8. **Entro il 10 ottobre 1992**, il Segretariato diocesano della CISM, tramite il Vicario Episcopale per la vita consacrata, indica al Cardinale Arcivescovo i nominativi di **quattro** sacerdoti religiosi che operano nella diocesi di Torino.

3. COSTITUZIONE DELL'OTTAVO CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

1.1. Il Consiglio pastorale diocesano dura in carica cinque anni.

Compiono il Consiglio:

— il Vicario e il Pro-Vicario Generale, i Vicari Episcopali e i Delegati Arcivescovili. Essi vi partecipano in forza dell'ufficio e non hanno diritto di voto;

— i Direttori degli Uffici diocesani per il Servizio della Carità, per la Pastorale dei Giovani, per la Pastorale della Famiglia, per la Pastorale degli Anziani e Pensionati, per la Pastorale della Sanità, per la Pastorale Sociale e del Lavoro, per la Pastorale delle Comunicazioni sociali, per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport; il Presidente diocesano dell'Azione Cattolica;

— *sei* presbiteri e *quattro* diaconi permanenti eletti dal clero fra quanti svolgono un ministero riconosciuto in favore della diocesi;

— *quattro* religiosi designati con *iter proprio*;

— *sei* religiose designate con *iter proprio*;

— *quarantadue* laici così ripartiti:

ventisei dalle zone vicariali;

sedici dai settori pastorali.

Il Cardinale Arcivescovo si riserva di accrescere la rappresentatività del Consiglio con la nomina di alcuni membri.

1.2. Salvo i membri in forza dell'ufficio e quelli nominati direttamente dal Cardinale Arcivescovo, non possono far parte del Consiglio pastorale diocesano per il prossimo quinquennio 1992-1997 coloro che — per elezione o designazione — vi hanno fatto parte per l'intero quinquennio 1987-1992.

A. Elezione dei sacerdoti e dei diaconi permanenti

2.1. I sacerdoti diocesani, gli extraocesani che svolgono stabilmente ministero in diocesi, i religiosi addetti alla pastorale parrocchiale o impegnati in attività e organizzazioni diocesane, e i diaconi permanenti con incarichi pastorali ricevono **entro il 10 settembre 1992**, a cura dei Vicari Episcopali territoriali e tramite i Vicari zonali, una scheda personale. La scheda deve essere fatta pervenire a tutti gli aventi diritto al voto.

I sacerdoti diocesani residenti fuori diocesi non hanno diritto di voto.

Nella formulazione del voto si tenga conto che *i sacerdoti eletti al Consiglio presbiterale non possono essere eletti al Consiglio pastorale diocesano nel medesimo quinquennio*.

2.2. L'elenco degli elettori e degli eleggibili, predisposto dalla Cancelleria Arcivescovile, è a disposizione di tutti gli elettori.

2.3. Ogni elettore, seguendo le indicazioni della scheda, può votare, indipendentemente dal distretto pastorale di appartenenza:

— **tre sacerdoti**;

— **due diaconi permanenti**.

Risultano eletti i sei sacerdoti e i quattro diaconi permanenti che hanno totalizzato il maggior numero di voti.

In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

2.4. Le schede possono essere consegnate:

— in occasione dell'Assemblea distrettuale o zonale del clero, che avrà luogo *entro il 3 ottobre 1992*; in tale circostanza NON BISOGNA PROCEDERE ALLO SPOGLIO DELLE SCHEDE;

— *entro la data di convocazione della suddetta Assemblea*, in busta sigillata, al Vicario zonale;

— *entro il 10 ottobre 1992*, in busta sigillata, alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Cancelleria Arcivescovile.

2.5. *Le schede sono scrutinate presso la Cancelleria Arcivescovile a partire da lunedì 12 ottobre 1992.*

Non sono scrutinate le schede che, per qualsivoglia motivo, giungono in ritardo.

2.6. La Commissione Elettorale Centrale interpella gli eletti, per averne il consenso, fino al *quorum* previsto al n. 2.3.

In caso di elezione simultanea al Consiglio presbiterale, è concesso al sacerdote eletto il diritto di opzione.

Eventuali non accettazioni sono trattate direttamente con il Cardinale Arcivescovo.

I nominativi degli eletti verranno comunicati alla diocesi sulla *Rivista Diocesana Torinese* e su *La Voce del Popolo* del 1° novembre 1992.

B. Designazione dei religiosi e delle religiose

3.1. **Entro il 10 ottobre 1992**, il Segretariato diocesano della CISM, tramite il Vicario Episcopale per la vita consacrata, indica al Cardinale Arcivescovo *quattro* nominativi di religiosi che operano nella diocesi di Torino.

3.2. **Entro il 10 ottobre 1992**, la Segreteria diocesana dell'USMI, tramite il Vicario Episcopale per la vita consacrata, indica al Cardinale Arcivescovo *sei* nominativi di religiose che operano nella diocesi di Torino.

C. Elezione dei laici

4.1. Per la designazione dei laici si seguono specifici itinerari:

A) 26 laici dalle zone vicariali

Ciascun Vicario zonale indice **entro il 10 ottobre 1992** la riunione del Consiglio pastorale zonale, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del rappresentante zonale laico. Esso può essere scelto anche al di fuori del gruppo dei consiglieri, purché goda dei requisiti richiesti dagli *Statuti* del Consiglio pastorale diocesano.

La votazione avvenga a scrutinio segreto, seguendo le disposizioni del can. 119, 1° del Codice di Diritto Canonico.

Non sono ammessi voti per delega o inviati in busta chiusa.

Ci si assicuri che l'eletto sia disponibile a far parte del Consiglio per l'intero quinquennio 1992-1997.

Si rediga in duplice copia verbale dell'elezione sul modulo approntato dalla Cancelleria Arcivescovile. Una copia sia conservata nell'archivio zonale, l'altra venga trasmessa dal Vicario zonale **entro il 15 ottobre 1992** alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Cancelleria Arcivescovile.

B) 16 laici dai settori pastorali

Sono espressi da quattro *aree pastorali* corrispondenti ai settori affidati a ciascun Delegato Arcivescovile.

Da ogni *area* vengono eletti **quattro consiglieri**.

Le *aree pastorali* sono così raggruppate:

a) Giovani - Famiglia - Anziani e pensionati - Turismo, tempo libero e sport;

b) Pastorale sociale e del lavoro - Carità - Sanità;

c) Missioni - Catechesi - Liturgia - Patrimonio artistico e storico - Comunicazioni sociali;

d) Educazione - Cultura - Scuola e università.

* Per ogni *area* il competente Delegato arcivescovile indice una riunione per allestire una *lista di eleggibili* tratti dalle Segreterie, dai Consigli, dalle Consulte dei settori pastorali inclusi nell'area stessa. Tale lista non deve superare i *venti nominativi*.

I compilatori della lista di eleggibili devono garantirsi che le persone che accettano di esservi incluse siano disponibili a far parte del Consiglio per l'intero quinquennio 1992-1997.

* Le liste degli eleggibili e i criteri di compilazione degli aventi diritto al voto sono presentati per l'approvazione al Pro-Vicario Generale **entro il 25 settembre 1992**. Solo dopo l'approvazione possono aver luogo le assemblee per *area*.

Ciascun Delegato Arcivescovile indice un'assemblea degli elettori, a cui sarà stata inviata in antecedenza la lista dei candidati. Ogni elettore può votare **due nominativi**.

Risultano eletti i primi quattro aventi maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio; in ulteriore istanza, è eletto il più anziano di età.

Si rediga il verbale dell'elezione sul modulo approntato dalla Cancelleria Arcivescovile. A cura del Delegato Arcivescovile, entro il **15 ottobre 1992**, venga trasmesso alla Commissione Elettorale Centrale, presso la Cancelleria Arcivescovile.

4.2. Lo spoglio delle schede va fatto subito dopo le operazioni di voto e in presenza di tutta l'assemblea.

I nominativi degli eletti verranno comunicati alla diocesi sulla *Rivista Diocesana Torinese* e su *La Voce del Popolo* del 1° novembre 1992.

DISPOSIZIONE FINALE

Negli adempimenti per l'elezione dei Vicari zonali e per il rinnovo degli Organismi consultivi diocesani, per ogni situazione non contemplata nelle presenti "Norme" ci si rimetterà a quanto stabilito dalla Commissione Elettorale Centrale.

VISTO, si approvano le presenti *Norme* per il rinnovo dei Vicari zonali e la ricostituzione degli Organismi diocesani di partecipazione.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

APPENDICE I

ELENCO DEI SACERDOTI NON ELEGGIBILI AL CONSIGLIO PRESBITERALE PER IL QUINQUENNIO 1992-1997

- a) *Quanti vi partecipano in forza dell'ufficio:*
 - il Vicario e il Pro-Vicario Generale;
 - i Vicari Episcopali;
 - i Delegati Arcivescovili;
 - l'Economo diocesano;
 - il Presidente dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero;
 - il Rettore del Seminario Maggiore;
 - i Direttori degli Uffici diocesani Catechistico, Missionario, Liturgico, per la Pastorale dell'Educazione Cattolica, della Cultura, della Scuola e dell'Università;
 - il Responsabile della Sezione canonistica dell'Ufficio dell'Avvocatura;
 - l'Assistente diocesano dell'Azione Cattolica.
- b) *Quanti partecipano in forza dell'ufficio al Consiglio pastorale diocesano (cfr. Appendice II).*
- c) *I ventisei Vicari zonali.*

d) *Quanti hanno fatto parte del Consiglio presbiterale per l'intero quinquennio 1987-1992:*

— *Diocesani:*

AMBROGIO don Nicola	GOLZIO don Igino
AMORE don Antonio	GOSMAR don Giancarlo
APPENDINO don Antonio	LEPORI don Matteo
ARDUSSO can. Francesco	LUPARIA don Benito
ARNOLFO don Marco	MADDALENO don Osvaldo
BAGNA don Giuseppe	MIGLIORE don Matteo
BERRUTO don Dario	MOLINAR don Renato
BONINO don Guido	ODDENINO don Giovanni
BOSCO don Esterino	OPERTI don Mario
CANDELLONE don Piergiacomo	PELLEGRINO don Michele
CARRU' can. Giovanni	QUAGLIA don Giacomo
CASETTA don Enzo	ROSSINO don Mario
CASETTA don Renato	RUBATTO don Vincenzo
CAVAGLIA' don Domenico	SALIETTI don Giovanni
COLLO can. Carlo	SAVARINO don Renzo
CRAVERO don Domenico	SIBONA don Giuseppe
CRAVERO don Giuseppe	SOLDI don Primo
FERRARI don Franco	TICCHIATI don Maurizio
FERRERO don Giuseppe	VALLARO don Carlo

— *Religiosi:*

ALLOCCHI Augusto p. Giovanni, O.P.
 CAMINALE p. Bruno, O.F.M.Cap.
 DELMONDO Giuseppe p. Giovanni, O.F.M.Cap.
 MERLO p. Sergio, O.F.M.Conv.
 REDAELLI p. Giovanni Mario, D.C.
 RIGAMONTI p. Giordano, I.M.C.

APPENDICE II

ELENCO DEI CONSIGLIERI NON ELEGGIBILI AL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO PER IL QUINQUENNIO 1992-1997

a) *Quanti vi partecipano in forza dell'ufficio:*

- il Vicario e il Pro-Vicario Generale;
- i Vicari Episcopali;
- i Delegati Arcivescovili;

— i Direttori degli Uffici diocesani per il Servizio della Carità, per la Pastorale dei Giovani, per la Pastorale della Famiglia, per la Pastorale degli Anziani e Pensionati, per la Pastorale della Sanità, per la Pastorale Sociale e del Lavoro, per la Pastorale delle Comunicazioni sociali, per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport;

— il Presidente diocesano dell'Azione Cattolica.

- b) *Quanti partecipano in forza dell'ufficio al Consiglio presbiterale* (cfr. Appendice I).
- c) *I ventisei Vicari zonali.*
- d) *Quanti hanno fatto parte del Consiglio pastorale diocesano per l'intero quinquennio 1987-1992:*

— *Sacerdoti diocesani:*

BERTINETTI don Aldo
 CERINO can. Giuseppe
 CIOTTI don Pio Luigi
 GARBERO don Giacomo
 MOSSO don Domenico
 PALAZIOL don Luigi
 PIOVANO don Giorgio
 SANINO don Antonio Michele
 SEGATTI don Ermis

— *Sacerdoti religiosi:*

BERTINI don Franco, S.S.C.
 BIANCHI p. Antonio M., B.
 CASIRAGHI p. Giampietro, I.M.C.
 MAJ don Francesco, S.D.B.

— *Diaconi permanenti:*

BONADIO diac. Valentino
 LONGHI diac. Oreste

— *Laici:*

BASSIGNANA Enrico
 BAZOLI CANARDI Daniela
 BELTRAMO Carlo
 BOIDI Filippo
 BONATTI Marco
 BRUTTI Franco
 CALIGARIS Mauro
 CERATO ICARDI Maria Cristina
 CONSIGLIO Maria

CONSIGLIO Michele
CORDERO Maria Teresa
CORDERO Rosanna
CORRADETTI Roberto
COSTA Francesco
DE ANDREIS KELLER Margherita
DEMARIA Moreno
ELIA Giuseppe
FALCHERO Mario
FONTOLAN Bruno
FORNERO Mario
FRANCHINO BERGOGLIO Giovanna
GAMBA Sebastiano
GAMBERINI LAZZARINI Anna
GORGERINO Francesco
ICARDI Pier Giorgio
LAZZARINI Guido
MANNINI Massimo
MARENCHINO Giovanni
MARENGO TARABRA Caterina
MARTINA Aldo
MENEGHETTI Gastone
MERLINO NOVELLI Annamaria
MORELLA Alberto
MORO Riccardo
MUGGIA CARAZZA Paola
OLIVERO DE ROSSI Loretta
PEYRON Ettore
PICCO Giancarlo
PISTOLATO Marco
PORTA Camillo
QUADRELLI Gaetano
ROSSO Roberto
SESANA FRIZZI Maria
SIRO Angelo
SPAGNOLETTI Antonietta
TRIPOLI Maria Paola
VERGANI Elena
ZAGO CORRADETTI Annamaria
ZANETTI Giovanni

APPENDICE III

**RELIGIOSI "IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DIOCESANE"
QUALI SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI NELLE ELEZIONI DEI VICARI ZONALI
E DEI MEMBRI DEI CONSIGLI PRESBITERALE E PASTORALE DIOCESANO**

Vengono qui di seguito indicati i criteri di ammissione all'elettorato attivo e passivo dei presbiteri appartenenti a Istituti religiosi e Società di vita apostolica, dimoranti in diocesi, che non siano parroci o vicari parrocchiali ed esercitino un ufficio in favore della diocesi (cfr. can. 498 § 1, 2°). I medesimi criteri valgono per i sacerdoti extradiocesani.

Godono di diritto di elettorato attivo e passivo:

1. i superiori locali in rappresentanza della comunità, delle opere dei rispettivi Istituti e dei diversi impegni pastorali occasionali in diocesi;
2. tutti i religiosi impegnati in attività e organizzazioni diocesane
 - sia territoriali;
 - sia territoriali, facenti capo alle strutture diocesane o collegate a iniziative dirette dalla diocesi;
 - sia di movimenti, associazioni e gruppi riconosciuti ecclesiali e collegati con la comunità diocesana.

* Esemplificazione dei criteri indicati al n. 2:

- a) Vicari Episcopali, Delegati Arcivescovili, addetti agli Uffici della Curia o a Organismi dipendenti direttamente dall'Arcivescovo;
- b) componenti di Consigli o Commissioni diocesane e rappresentanti della diocesi in Consigli o Commissioni;
- c) delegati zonali di settore;
- d) docenti della Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose;
- e) rettori di chiese non parrocchiali pubbliche;
- f) cappellani di Ospedali, Case di cura e di riposo, pubbliche o private, delle carceri;
- g) insegnanti di religione nelle scuole pubbliche e private;
- h) collaboratori parrocchiali stabili presso parrocchie, chiese succursali, chiese non parrocchiali, siano esse dirette da religiosi o da sacerdoti secolari, chiese di borgate, ecc., nelle quali si prestano stabilmente per la celebrazione dell'Eucaristia e delle Confessioni, la catechesi, l'assistenza ai malati, l'animazione dei gruppi, ecc., *purché si verifichino simultaneamente almeno due delle condizioni qui sopra accennate*;
- i) incaricati di oratori e di centri giovanili;
- l) animatori di associazioni, movimenti e gruppi riconosciuti come ecclesiali, a livello zonale o diocesano.

**STATUTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
E REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA
DEI LAVORI DEL CONSIGLIO**

Approvazione e promulgazione

PREMESSO che l'Arcivescovo Card. Michele Pellegrino fin dagli inizi del suo episcopato ha istituito nell'Arcidiocesi il Consiglio presbiterale, nell'impegno di realizzare fedelmente le direttive proposte dal Concilio Ecumenico Vaticano II e con la ferma fiducia che questo nuovo Organismo avrebbe recato un valido contributo per il governo dell'Arcidiocesi:

CONSIDERATO che l'esperienza ormai venticinquennale dei sette Consigli presbiterali, via via succedutisi fino al presente, ha confermato le attese degli inizi, in quanto si è avuta ampia dimostrazione della utilità pastorale e comunionale di questo Organismo di partecipazione:

ESAMINATI gli *Statuti* ed il *Regolamento* approvati in data 15 agosto 1988 dall'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero e riconoscendone la sostanziale validità anche al presente:

RITENENDO opportuno apportare ai predetti *Statuti* e *Regolamento* alcuni ritocchi, alla luce dell'esperienza fatta nel corso del mandato del VII Consiglio presbiterale:

SENTITO il parere dei più stretti collaboratori:

VISTI i canoni 495-502 del Codice di Diritto Canonico:

CON IL PRESENTE DECRETO

APPROVO E PROMULGO

GLI STATUTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE ED IL REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, STABILENDO CHE ENTRINO IN VIGORE IN DATA 15 NOVEMBRE 1992, SOLENNITÀ DELLA CHIESA LOCALE, IN CONCOMITANZA CON L'INSEDIAMENTO DELL'VIII CONSIGLIO PRESBITERALE.

Dato in Torino, il 19 del mese di aprile — Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore — dell'anno 1992

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. **Giacomo Maria Martinacci**
cancelliere arcivescovile

STATUTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

1. Premessa

Nell'Arcidiocesi di Torino il Consiglio presbiterale esiste dal 1967, istituito dall'Arcivescovo Card. Michele Pellegrino insieme con il Consiglio pastorale diocesano immediatamente dopo il Concilio Vaticano II¹. Esso dal 25 giugno 1970 gode di speciali *Statuti* e dal 22 dicembre 1979 di particolari *Orientamenti e norme*²; dal 1976 enumera fra i suoi membri i Vicari di zona³. Il nuovo Codice di Diritto Canonico, promulgato il 25 gennaio 1983, nei canoni 495-502 dà precise norme a riguardo del Consiglio presbiterale.

Tenendo conto dell'esperienza fatta, si intende ora procedere alla seguente nuova stesura degli *Statuti* e del *Regolamento*, che costituisce una revisione di quelli approvati il 15 agosto 1988 dall'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero⁴.

2. Natura e compiti del Consiglio presbiterale

2.1. Il Consiglio presbiterale è « un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, è come il senato del Vescovo »⁵.

Detto Consiglio « è una forma di manifestazione istituzionalizzata della fraternità esistente tra i sacerdoti, fondata sul sacramento dell'Ordine ... [esso] è un'istituzione nella quale i presbiteri, dato il continuo aumento della varietà nell'esercizio dei ministeri, riconoscono di integrarsi a vicenda nel servizio dell'unica e medesima missione della Chiesa »⁶.

2.2. « Spetta al Consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata »⁷.

2.3. Nel Consiglio non sono trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche né quelle relative alle nomine, rimozioni e trasferimenti.

3. Indole consultiva del Consiglio presbiterale

3.1. Il Consiglio è organo consultivo di natura peculiare, perché per sua natura e per il modo di procedere occupa un posto eminente tra gli

¹ *RDT*o 1967, 197 s. Nella prima lettera ai sacerdoti, datata "Sabato in Albis 1966", il Cardinale Michele Pellegrino annunciava la costituzione di « una commissione o senato ... di sacerdoti, in rappresentanza di tutto il Presbiterio » (cfr. *RDT*o 1966, 138 e 141 s.).

² *RDT*o 1970, 284 ss.; 1980, 75 ss.

³ *RDT*o 1976, 244-246. 285.

⁴ *RDT*o 1988, 825 ss.

⁵ C.I.C., can. 495 § 1.

⁶ SINODO DEI VESCOVI, Documento *Ultimis temporibus* (30 novembre 1971), parte II, n. 2.1.

⁷ C.I.C., can. 495 § 1.

organi dello stesso genere.

Infatti detto Consiglio, « segno della comunione gerarchica, esige per natura sua propria che le deliberazioni, per il bene della diocesi, siano prese assieme al Vescovo e mai senza di lui, attraverso cioè il comune lavoro del Vescovo e dei suoi membri »⁸.

3.2. Il Consiglio deve essere ascoltato dal Vescovo nei casi previsti dal diritto universale⁹, a norma del canone 127 del Codice di Diritto Canonico. In singoli casi il Vescovo può attribuire al Consiglio voce deliberativa.

4. Composizione del Consiglio presbiterale

4.1. Il Consiglio è l'espressione di tutto il presbiterio diocesano. Per ciò « l'indole rappresentativa del Consiglio si verifica quando esso, per quanto possibile, rappresenta:

- a) i vari ministeri (parroci, vicari parrocchiali, cappellani, ...);
- b) le regioni e zone pastorali della diocesi;
- c) le differenti età e generazioni di sacerdoti, ...

Anche i religiosi che esercitano cura d'anime o si dedicano alle opere di apostolato in diocesi, sotto la giurisdizione del Vescovo, possono essere cooptati tra i membri del Consiglio »¹⁰.

4.2. Pertanto il Consiglio presbiterale dell'Arcidiocesi di Torino è composto da:

a) il Vicario e il Pro-Vicario Generale, i Vicari Episcopali e i Delegati Arcivescovili. Essi vi partecipano in forza dell'ufficio e non hanno diritto di voto, dal momento che possono esprimersi nel Consiglio Episcopale;

b) l'Economista diocesano, il Presidente dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero, il Rettore del Seminario Maggiore, i Direttori degli Uffici diocesani Catechistico, Missionario, Liturgico, per la Pastorale dell'Educazione Cattolica, della Cultura, della Scuola e dell'Università, il Responsabile della Sezione canonistica dell'Ufficio dell'Avvocatura, l'Assistente diocesano dell'Azione Cattolica;

c) i *ventisei* Vicari zonali;

d) *venti* membri eletti in rappresentanza dei sacerdoti diocesani, dei sacerdoti extra diocesani stabilmente e legittimamente operanti in diocesi, nonché dei sacerdoti membri di un Istituto di vita consacrata o di Società di vita apostolica presenti in diocesi e addetti alla pastorale parrocchiale o impegnati in attività e organizzazioni a livello diocesano o zonale;

e) *quattro* sacerdoti membri di Istituto di vita consacrata o di Società di vita apostolica domiciliati nel territorio diocesano, a norma del canone 103 del C.I.C.;

⁸ C.I.C., can. 500 § 2 e S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare *Presbyteri sacra* (11 aprile 1970), n. 9.

⁹ C.I.C., cfr. cann. 461 § 1; 515 § 2; 531; 536 § 1; 1215 § 2; 1222 § 2; 1263.

¹⁰ *Presbyteri sacra*, cit., n. 6; cfr. C.I.C., cann. 497-499.

f) secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Regionale, i rappresentanti eletti alla Commissione Presbiteriale Piemontese, sino allo scadere del loro mandato;

g) alcuni membri nominati direttamente dall'Arcivescovo.

4.3. I sacerdoti di cui alla lettera c) sono nominati dall'Arcivescovo entro una terna di nominativi a lui proposta, mediante l'elezione, dai sacerdoti della zona.

Per l'elezione dei sacerdoti di cui alla lettera d) hanno diritto di voto i sacerdoti diocesani, i sacerdoti extradiocesani stabilmente e legittimamente operanti in diocesi, i sacerdoti membri di un Istituto di vita consacrata o di Società di vita apostolica presenti in diocesi e addetti alla pastorale parrocchiale o impegnati in attività e organizzazioni a livello diocesano o zonale.

I sacerdoti di cui alla lettera e) sono designati con *iter proprio* dai loro organismi interni.

4.4. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio sono indette dall'Arcivescovo che ne fissa, con sua lettera, i tempi e le modalità di svolgimento.

5. Temporaneità del mandato per i membri del Consiglio presbiterale

5.1. Il Consiglio dura in carica *cinque anni*¹¹. Salvo i membri in forza dell'ufficio e i membri nominati direttamente dall'Arcivescovo, non possono essere rieletti nel quinquennio immediatamente successivo coloro che hanno appartenuto al Consiglio ininterrottamente per un intero quinquennio.

5.2. Quando la diocesi diventa vacante il Consiglio cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori; entro un anno dalla presa di possesso, l'Arcivescovo deve costituire nuovamente il Consiglio presbiterale¹².

6. Struttura interna e compiti degli organi del Consiglio presbiterale

6.1. Spetta all'Arcivescovo convocare e presiedere il Consiglio¹³. In caso di assenza dell'Arcivescovo, se la riunione del Consiglio per suo mandato si tiene ugualmente, presiede la persona da lui delegata.

6.2. Organi interni del Consiglio sono:

- il Segretario;
- la Segreteria;
- le Commissioni.

6.3. Il *Segretario* è nominato dall'Arcivescovo tra i membri del Consiglio.

¹¹ Cfr. C.I.C., can. 501 § 1.

¹² Cfr. C.I.C., can. 501 § 2.

¹³ Cfr. C.I.C., can. 500 § 1.

Il Segretario del Consiglio, a nome dell'Arcivescovo:

- cura la convocazione del Consiglio stesso, che viene sottoscritta dall'Arcivescovo;
- tiene aggiornato l'elenco dei consiglieri;
- nota le assenze e riceve le lettere di giustificazione degli assenti;
- redige il verbale delle sedute da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- provvede a che la comunità diocesana sia opportunamente informata dell'operato del Consiglio;
- tiene l'archivio del Consiglio stesso e provvede a trasmetterlo all'Archivio Arcivescovile alla scadenza del suo mandato;
- cura che vengano portate a termine sul piano esecutivo le decisioni prese in relazione all'attività del Consiglio;
- mantiene i rapporti con gli altri Organismi diocesani.

Nello svolgimento delle sue mansioni è coadiuvato dalla Segreteria.

6.4. La Segreteria del Consiglio è composta da *sette membri*. Ne fanno parte: il Segretario e *sei membri* eletti dai consiglieri, a maggioranza relativa.

Tre di questi sei membri devono essere scelti fra i Vicari zonali e tre fra gli altri sacerdoti componenti il Consiglio.

La Segreteria ha il compito, sotto la presidenza dell'Arcivescovo o di un suo delegato, di preparare l'ordine del giorno e di predisporre quanto occorre al lavoro delle riunioni.

È pure compito della Segreteria coordinare il lavoro delle Commissioni e promuovere la comunione del Consiglio presbiterale con la comunità diocesana e in particolare con il presbiterio dell'Arcidiocesi.

6.5. Quando occorre, il Consiglio può articolarsi al suo interno in *Commissioni*.

In forza di un'esplicita delega del Consiglio, votata da almeno due terzi dei membri e con il consenso dell'Arcivescovo, una Commissione consiliare può essere incaricata di procedere alla trattazione di alcuni argomenti, presentando le sue conclusioni direttamente all'Arcivescovo.

Ogni Commissione è composta da almeno *sei membri*. Nell'ambito di ciascuna Commissione l'Arcivescovo nomina il *Presidente* e i membri scelgono un *Segretario*.

L'Arcivescovo può invitare a partecipare ai lavori delle Commissioni taluni esperti in ragione della materia trattata, oltre a quelli eventualmente cooptati dalla Commissione. Essi però non hanno diritto di voto.

7. Metodo di lavoro del Consiglio presbiterale

7.1. I lavori del Consiglio vengono condotti secondo il *Regolamento* riportato come appendice ai presenti *Statuti*.

8. Decadenza e sostituzioni nel Consiglio presbiterale

8.1. La decadenza dal Consiglio presbiterale avviene per morte, passaggio ad altra diocesi, dimissioni accettate dall'Arcivescovo, oppure per cinque assenze ingiustificate, anche non consecutive.

8.2. Per i Vicari zonali la decadenza avviene per trasferimento ad altra zona.

8.3. Per i membri eletti su base distrettuale, in rappresentanza dei parroci e dei vicari parrocchiali, la decadenza avviene per trasferimento ad altro distretto pastorale.

8.4. Per i membri scelti fra gli addetti a tutti gli altri servizi pastorali, la decadenza avviene per nomina a parroco o a vicario parrocchiale.

8.5. I membri di diritto che cessano dal loro ufficio decadono da membri del Consiglio.

I titolari di uffici che comportano di diritto l'appartenenza al Consiglio e che sono nominati dopo la costituzione del Consiglio stesso, entrano a farne parte come membri di diritto.

8.6. In caso di decadenza di uno dei membri di diretta nomina arcivescovile, spetta all'Arcivescovo provvedere all'eventuale sostituzione.

8.7. Nel caso in cui un membro eletto decada o venga nominato ad un ufficio che comporta l'appartenenza di diritto al Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.

APPENDICE

**REGOLAMENTO
PER LA PROCEDURA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE**

1. Riunioni del Consiglio

1.1. Il Consiglio si riunisce in *seduta ordinaria* almeno cinque volte all'anno.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza semplice di quelli che devono essere convocati.

1.2. Il Consiglio può essere convocato in *seduta straordinaria* su iniziativa dell'Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I consiglieri che richiedono la convocazione devono presentare richiesta scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

1.3. I membri del Consiglio hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che sono convocati.

I Vicari zonali che non possono partecipare ad una riunione sono invitati ad inviarvi un sacerdote della zona — che non ha comunque diritto di voto — al fine di poter relazionare all'Assemblea zonale del clero circa gli argomenti trattati in quella riunione.

La giustificazione di un'eventuale assenza deve pervenire in forma scritta al Segretario possibilmente prima e comunque non oltre dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della riunione cui si riferisce.

2. Ordine del giorno per le sedute e preparazione delle riunioni

2.1. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno possono essere proposti:

- dall'Arcivescovo;
- dalla Segreteria del Consiglio;
- da almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso.

Altri Organismi o persone, se vogliono proporre argomenti da discutere, lo possono fare attraverso l'Arcivescovo o la Segreteria.

Spetta all'Arcivescovo sottoscrivere la convocazione di ciascuna riunione, indicando l'ordine del giorno formulato d'intesa con la Segreteria.

2.2. La Segreteria del Consiglio ha il compito di preparare i lavori delle riunioni. Di solito, la preparazione avviene secondo il seguente *iter*:

- discussione in sede di Segreteria del Consiglio e affidamento dello studio a un esperto (o ad una Commissione) che tenga conto di quanto gli Uffici pastorali diocesani hanno già elaborato o stanno elaborando;
- elaborazione, da parte dell'esperto o della Commissione incaricata, di una bozza scritta da inviare ai consiglieri; la bozza deve essere sche-

matica, di facile lettura, chiara, e terminare con una serie di domande sulle quali è richiesto il parere dei consiglieri;

- invio della bozza ai consiglieri con un congruo anticipo;
- i consiglieri che intendono dare un parere preparano interventi possibilmente scritti; gli interventi non devono essere espressione soltanto del loro pensiero personale.

3. Svolgimento delle riunioni

3.1. Moderatore delle riunioni del Consiglio è di solito il Segretario o, in sua assenza o impossibilità, una persona designata dalla Segreteria e che sia idonea a guidare il dibattito.

Il relatore di turno non può essere nello stesso tempo moderatore.

3.2. All'inizio di ogni riunione viene sottoposto all'approvazione del Consiglio il verbale della riunione precedente.

Ogni consigliere ha il diritto di correggere il testo dei propri interventi.

3.3. La discussione in aula avviene secondo quest'ordine:

- introduzione del tema, da parte dell'estensore della bozza;
- discussione sulla base di interventi scritti in precedenza, che vengono letti in aula e consegnati alla Segreteria o al verbalizzatore;
- possibili interventi non scritti; in tal caso il consigliere stenda una breve sintesi dell'intervento e la consegni al verbalizzatore;
- dopo approfondita discussione su ogni punto, il moderatore, con l'aiuto della Segreteria, formula mozioni sulle quali chiede il parere e/o il voto dei consiglieri.

All'inizio della discussione il moderatore indichi con chiarezza il tempo concesso per ogni intervento e ne esiga con fermezza il rispetto.

3.4. I responsabili dei vari Uffici diocesani sono formalmente invitati a partecipare con un proprio apporto alle riunioni del Consiglio in cui viene trattato un argomento di loro competenza.

Essi non hanno diritto di voto.

3.5. Alle sedute del Consiglio possono assistere tutti i sacerdoti che hanno diritto attivo e passivo di elezione, a meno che, su questioni specifiche, l'Arcivescovo ritenga che si debba mantenere il riserbo.

3.6. Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, l'Arcivescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti e laici, che illustrino gli aspetti del problema.

Essi non hanno diritto di voto.

4. Modalità delle votazioni - Mozioni e interpellanze

4.1. Il Consiglio procede ordinariamente alle votazioni in modo palese, per alzata di mano. Esprime invece il proprio voto a scrutinio segreto

quando si tratta di elezioni oppure quando lo richiede almeno un terzo dei presenti.

4.2. Nel caso di espressione di un voto si procede a norma del can. 119 del Codice di Diritto Canonico.

4.3. Nelle riunioni si può giungere a votare una o più mozioni solo su richiesta:

- dell'Arcivescovo;
- del moderatore;
- di uno o più consiglieri, a condizione che il Consiglio accetti a maggioranza la proposta di votazione.

La maggioranza richiesta perché una mozione venga approvata è di solito la maggioranza assoluta dei presenti; in casi particolari può essere richiesta dall'Arcivescovo una maggioranza più alta.

Siccome il Consiglio ha il compito di offrire indicazioni all'Arcivescovo, deve essere comunicata all'Arcivescovo stesso non solo la mozione approvata a maggioranza, ma anche quella di minoranza. Trattandosi di mozioni o raccomandazioni che esprimono dei suggerimenti, è opportuno che nelle votazioni non si proponga una forma alternativa (da votare con sì o no), ma una rosa di più soluzioni complementari; e su ciascuna di esse viene chiesto il parere del Consiglio.

4.4. Comunicazioni o interpellanze non previste nell'ordine del giorno devono essere presentate per scritto al Segretario.

VISTO, si approvano i nuovi *Statuti* del Consiglio presbiterale e il *Regolamento* per la procedura del Consiglio stesso.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

**STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
E REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA
DEI LAVORI DEL CONSIGLIO
Approvazione e promulgazione**

PREMESSO che l'Arcivescovo Card. Michele Pellegrino fin dagli inizi del suo episcopato ha istituito nell'Arcidiocesi il Consiglio pastorale diocesano, nell'impegno di realizzare fedelmente le direttive proposte dal Concilio Ecumenico Vaticano II e con la ferma fiducia che questo nuovo Organismo avrebbe recato un valido contributo per l'incremento delle varie attività pastorali:

CONSIDERATO che l'esperienza ormai venticinquennale dei sette Consigli pastorali diocesani, via via succedutisi fino al presente, ha confermato le attese degli inizi, in quanto si è avuta ampia dimostrazione della utilità pastorale e comunionale di questo Organismo di partecipazione:

ESAMINATI gli *Statuti* approvati in data 25 giugno 1970 dall'Arcivescovo Card. Michele Pellegrino e gli *Orientamenti e Norme* approvati in data 22 dicembre 1979 dall'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero:

RITENENDO maturo il momento per una nuova stesura che tenga conto delle norme del nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 e delle esperienze maturate nel corso degli anni:

SENTITO il parere dei più stretti collaboratori:

VISTI i canoni 511-514 del Codice di Diritto Canonico:

CON IL PRESENTE DECRETO
APPROVO E PROMULGO

GLI STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO ED IL REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, STABILENDO CHE ENTRINO IN VIGORE IN DATA 15 NOVEMBRE 1992 - SOLENNITÀ DELLA CHIESA LOCALE, IN CONCOMITANZA CON L'INSEDIAMENTO DELL'VIII CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO.

Dato in Torino, il 19 del mese di aprile — Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore — dell'anno 1992

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

1. Premessa

Nell'Arcidiocesi di Torino il Consiglio pastorale diocesano esiste dal 1967, istituito dall'Arcivescovo Card. Michele Pellegrino insieme con il Consiglio presbiterale immediatamente dopo il Concilio Vaticano II¹. Esso dal 25 giugno 1970 gode di speciali *Statuti* e dal 22 dicembre 1979 di particolari *Orientamenti e norme*². Il nuovo Codice di Diritto Canonico, promulgato il 25 gennaio 1983, nei canoni 511-514 offre concrete indicazioni circa il Consiglio pastorale diocesano. Tenendo pertanto conto di esse e della esperienza fatta, si intende ora procedere alla seguente nuova stesura degli *Statuti*.

2. Natura e compiti del Consiglio pastorale diocesano

2.1. Il Consiglio pastorale diocesano è l'espressione delle componenti del popolo di Dio riunite intorno al Vescovo, che è il « visibile principio e fondamento di unità » nella sua Chiesa particolare³.

2.2. « Spetta al Consiglio pastorale, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi »⁴.

2.3. Nel Consiglio non sono trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche né quanto il diritto universale e particolare riserva al Consiglio presbiterale ed al Consiglio diocesano per gli affari economici.

3. Indole consultiva del Consiglio pastorale diocesano

3.1. Il Consiglio pastorale diocesano ha voce soltanto consultiva. I consigli e i suggerimenti che vengono proposti nell'ambito della comunità ecclesiastica e in spirito di vera unità possono recare non piccola utilità per giungere ad una deliberazione da parte dell'Arcivescovo. L'obbedienza attiva e il rispetto che i fedeli gli debbono, invece di impedire, favoriscono piuttosto l'aperta e sincera manifestazione su ciò che richiede il bene della comunità diocesana⁵.

3.2. Ciascun consigliere esprime liberamente nel Consiglio il proprio parere, consapevole di intervenire a titolo personale, al fine di offrire

¹ *RDT*o 1967, 197 s.

² *RDT*o 1970, 284 ss.; 1980, 69 ss.

³ Cfr. *Lumen gentium*, 23.

⁴ C.I.C., can. 511.

⁵ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare *Omnes christifideles* (25 gennaio 1973), n. 8.

all'Arcivescovo e all'intera comunità diocesana il proprio contributo specifico.

4. Composizione del Consiglio pastorale diocesano

4.1. Il Consiglio pastorale è composto da fedeli maggiorenni che abbiano già ricevuto la Confermazione e che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica⁶, in modo che per mezzo loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi: chierici, membri di Istituti di vita consacrata e soprattutto laici⁷.

4.2. « Al Consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza »⁸.

4.3. Compongono il Consiglio pastorale diocesano:

a) il Vicario e il Pro-Vicario Generale, i Vicari Episcopali e i Delegati Arcivescovili. Essi vi partecipano in forza dell'ufficio e non hanno diritto di voto, dal momento che possono esprimersi nel Consiglio Episcopale;

b) i Direttori degli Uffici diocesani per il Servizio della Carità, per la Pastorale dei Giovani, per la Pastorale della Famiglia, per la Pastorale degli Anziani e Pensionati, per la Pastorale della Sanità, per la Pastorale Sociale e del Lavoro, per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali, per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport; il Presidente diocesano dell'Azione Cattolica;

c) quarantadue laici eletti secondo i criteri stabiliti nelle apposite "Norme" per la loro elezione;

d) sei presbiteri e quattro diaconi permanenti eletti dal clero fra quanti svolgono un ministero riconosciuto in favore della diocesi;

e) quattro religiosi designati con *iter proprio*;

f) sei religiose designate con *iter proprio*;

g) alcuni membri nominati direttamente dall'Arcivescovo.

4.4. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio sono indette dall'Arcivescovo che ne fissa, con sua lettera, i tempi e le modalità di svolgimento.

5. Temporaneità del mandato per i membri del Consiglio

5.1. Il Consiglio dura in carica *cinque anni*. Salvo i membri in forza dell'ufficio e i membri nominati direttamente dall'Arcivescovo, non possono essere rieletti nel quinquennio immediatamente successivo coloro che hanno appartenuto al Consiglio ininterrottamente per un intero quinquennio.

5.2. Quando la diocesi diventa vacante, il Consiglio pastorale cessa⁹.

⁶ Cfr. C.I.C., can. 205.

⁷ Cfr. C.I.C., can. 512 §§ 1-2.

⁸ C.I.C., can. 512 § 3.

⁹ Cfr. C.I.C., can. 513 § 2.

6. Struttura interna e compiti degli organi del Consiglio

6.1. Spetta all'Arcivescovo convocare e presiedere il Consiglio¹⁰. In caso di assenza dell'Arcivescovo, se la riunione del Consiglio per suo mandato si tiene ugualmente, presiede la persona da lui delegata.

6.2. Organi interni del Consiglio sono:

- il Segretario;
- la Segreteria;
- le Commissioni.

6.3. Il *Segretario* del Consiglio è nominato dall'Arcivescovo tra i membri del Consiglio.

Il Segretario del Consiglio, a nome dell'Arcivescovo:

- cura la convocazione del Consiglio stesso, che viene sottoscritta dall'Arcivescovo;
- tiene aggiornato l'elenco dei consiglieri;
- nota le assenze e riceve le lettere di giustificazione degli assenti;
- redige il verbale delle sedute da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- provvede a che la comunità diocesana sia opportunamente informata dell'operato del Consiglio;
- tiene l'archivio del Consiglio stesso e provvede a trasmetterlo all'Archivio Arcivescovile alla scadenza del suo mandato;
- mantiene i rapporti con gli altri Organismi diocesani.

Nello svolgimento delle sue mansioni è coadiuvato dalla Segreteria.

6.4. La *Segreteria* del Consiglio è composta da *sette membri*. Ne fanno parte il Segretario e *sei membri* eletti dai consiglieri, a maggioranza relativa. Tra questi, *almeno tre* devono essere laici.

La Segreteria ha il compito, sotto la presidenza dell'Arcivescovo o di un suo delegato, di preparare l'ordine del giorno e di predisporre quanto occorre al lavoro delle riunioni.

È pure compito della Segreteria coordinare il lavoro delle Commissioni e promuovere la comunione del Consiglio pastorale con la comunità diocesana.

6.5. Quando occorre, il Consiglio si articola al suo interno in *Commissioni*.

In forza di un'esplicita delega del Consiglio, votata da almeno due terzi dei membri e con il consenso dell'Arcivescovo, una Commissione consiliare può essere incaricata di procedere alla trattazione di alcuni argomenti, presentando le sue conclusioni direttamente all'Arcivescovo.

Ogni Commissione è composta da almeno *sei membri*. Nell'ambito di ciascuna Commissione, l'Arcivescovo nomina il *Presidente* e i membri scelgono un *Segretario*.

¹⁰ Cfr. C.I.C., can. 514 § 1.

L'Arcivescovo può invitare a partecipare ai lavori delle Commissioni taluni esperti in ragione della materia trattata, oltre a quelli eventualmente cooptati dalla Commissione. Essi però non hanno diritto di voto.

7. Metodo di lavoro del Consiglio pastorale diocesano

7.1. I lavori del Consiglio vengono condotti secondo il *Regolamento* riportato come appendice ai presenti *Statuti*.

8. Decadenza e sostituzioni nel Consiglio pastorale diocesano

8.1. La decadenza dal Consiglio avviene per morte, passaggio ad altra diocesi, dimissioni accettate dall'Arcivescovo, oppure per cinque assenze ingiustificate, anche non consecutive.

8.2. I membri di diritto che cessano dal loro ufficio decadono da membri del Consiglio.

I titolari degli uffici che comportano il diritto di appartenenza al Consiglio e che sono nominati dopo la costituzione del Consiglio stesso, entrano a farne parte come membri di diritto.

8.3. In caso di decadenza di uno dei membri di diretta nomina arcivescovile, spetta all'Arcivescovo provvedere all'eventuale sostituzione.

8.4. Nel caso in cui un membro eletto decade o venga nominato ad un ufficio che comporta l'appartenenza di diritto al Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.

APPENDICE

REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DEI LAVORI
DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO**1. Riunioni del Consiglio**

1.1. Il Consiglio si riunisce in *seduta ordinaria* almeno cinque volte all'anno.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza semplice di quelli che devono essere convocati.

1.2. Il Consiglio può essere convocato in *seduta straordinaria* su iniziativa dell'Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I consiglieri che richiedono la convocazione devono presentare richiesta scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

1.3. I membri del Consiglio hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte in cui sono convocati.

La giustificazione di un'eventuale assenza deve pervenire in forma scritta al Segretario possibilmente prima e comunque non oltre dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della riunione cui si riferisce.

2. Ordine del giorno per le sedute e preparazione delle riunioni

2.1. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno possono essere proposti:

- dall'Arcivescovo;
- dalla Segreteria del Consiglio;
- da almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso.

Altri Organismi o persone, se vogliono proporre argomenti da discutere, lo possono fare attraverso l'Arcivescovo o la Segreteria.

Spetta all'Arcivescovo sottoscrivere la convocazione di ciascuna riunione, indicando l'ordine del giorno formulato d'intesa con la Segreteria.

2.2. La Segreteria del Consiglio ha il compito di preparare i lavori delle riunioni. Di solito la preparazione avviene secondo il seguente *iter*:

- discussione in sede di Segreteria del Consiglio e affidamento dello studio a un esperto (o ad una Commissione) che tenga anche conto di quanto gli Uffici pastorali diocesani hanno già elaborato o stanno elaborando;

- elaborazione, da parte dell'esperto o della Commissione incaricata, di una bozza scritta da inviare ai consiglieri; la bozza deve essere schematica, di facile lettura, chiara, e terminare con una serie di domande sulle quali è richiesto il parere dei consiglieri;

- invio della bozza ai consiglieri con un congruo anticipo;

— i consiglieri che intendono dare un parere preparano interventi possibilmente scritti; pur parlando a titolo personale, è bene che essi riflettano anche le realtà in cui operano.

3. Svolgimento delle riunioni

3.1. Moderatore delle riunioni del Consiglio è di solito il Segretario o, in sua assenza o impossibilità, una persona designata dalla Segreteria e che sia idonea a guidare il dibattito.

Il relatore di turno non può essere nello stesso tempo moderatore.

3.2. All'inizio di ogni riunione viene sottoposto all'approvazione del Consiglio il verbale della riunione precedente.

Ogni consigliere ha il diritto di correggere il testo dei propri interventi.

3.3. La discussione in aula avviene secondo quest'ordine:

- introduzione del tema, da parte dell'estensore della bozza;
- discussione sulla base di interventi scritti in precedenza, che vengono letti in aula e consegnati alla Segreteria o al verbalizzatore;
- possibili interventi non scritti; in tal caso il consigliere stenda una breve sintesi dell'intervento e la consegni al verbalizzatore;
- dopo approfondita discussione su ogni punto, il moderatore, con l'aiuto della Segreteria, formula mozioni sulle quali chiede il parere e/o il voto dei consiglieri.

All'inizio della discussione il moderatore indichi con chiarezza il tempo concesso per ogni intervento e ne esiga con fermezza il rispetto.

3.4. I responsabili degli Uffici diocesani sono formalmente invitati a partecipare con un proprio apporto alle riunioni del Consiglio in cui viene trattato un argomento di loro competenza.

Essi non hanno diritto di voto.

3.5. Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, l'Arcivescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti che illustrino gli aspetti del problema.

Essi non hanno diritto di voto.

4. Modalità delle votazioni - Mozioni e interpellanze

4.1. Il Consiglio procede ordinariamente alle votazioni in modo palese, per alzata di mano. Esprime invece il proprio voto a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni oppure quando lo richiede almeno un terzo dei presenti.

4.2. Nel caso di espressione di un voto si procede a norma del can. 119 del Codice di Diritto Canonico.

4.3. Nelle riunioni si può giungere a votare una o più mozioni solo su richiesta:

- dell'Arcivescovo;
- del moderatore;
- di uno o più consiglieri, a condizione che il Consiglio accetti a maggioranza la proposta di votazione.

La maggioranza richiesta perché una mozione venga approvata è di solito la maggioranza assoluta dei presenti; in casi particolari può essere richiesta dall'Arcivescovo una maggioranza più alta.

Siccome il Consiglio ha il compito di offrire indicazioni all'Arcivescovo, deve essere comunicata all'Arcivescovo non solo la mozione approvata a maggioranza, ma anche quella di minoranza. Trattandosi di mozioni o raccomandazioni che esprimono dei suggerimenti, è opportuno che nella votazione non si proponga una forma alternativa (da votare con sì o no), ma una rosa di più soluzioni complementari; e su ciascuna di esse viene chiesto il parere del Consiglio.

4.4. Comunicazioni o interpellanze non previste nell'ordine del giorno devono essere presentate per scritto al Segretario.

VISTO, si approvano i nuovi *Statuti* del Consiglio pastorale diocesano e il *Regolamento* per la procedura del Consiglio stesso.

Torno, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

DIRETTORE PER LE ZONE VICARIALI

Approvazione e promulgazione

PREMESSO che contestualmente alla istituzione delle zone vicariali, avvenuta con decreto dell'Arcivescovo Card. Michele Pellegrino in data 21 ottobre 1967, si era prevista una specifica normativa per « stabilire i compiti e determinare le facoltà spettanti ai vicari zonali »:

CONSIDERATO che il medesimo Arcivescovo, in data 25 giugno 1970, accogliendo i risultati di una specifica Commissione di lavoro, presentava all'Arcidiocesi un primo organico testo-base « per il rinnovamento dei vari organismi chiamati a progettare ed attuare il programma pastorale diocesano » ed in esso erano esplicitamente menzionati — con specifici orientamenti — il Comitato pastorale zonale, l'Assemblea zonale del clero ed il Vicario zonale:

ESAMINATI i vari interventi dell'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero, con le riflessioni e indicazioni emerse nelle sue due Visite zonali (1980-81 e 1983-84), e particolarmente la bozza denominata *"Statuto descrittivo e normativo per i Vicari zonali e per gli organismi della pastorale zonale nell'Arcidiocesi di Torino"*, una somma di indicazioni pastorali e disposizioni normative resa di pubblico dominio nell'anno 1982:

RITENENDO ormai maturi i tempi per uno specifico *"Direttorio"* che determini ruolo e compiti dei Vicari zonali e degli Organismi della pastorale zonale:

SENTITO il parere dei più stretti collaboratori:

VISTO il canone 29 del Codice di Diritto Canonico:

CON IL PRESENTE DECRETO

APPROVO E PROMULGO

**IL DIRETTORE PER LE ZONE VICARIALI DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO
NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, STABILENDO CHE ENTRI
IN VIGORE IN DATA 1 SETTEMBRE 1992.**

Dato in Torino, il 19 del mese di aprile — Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore — dell'anno 1992

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

DIRETTORE PER LE ZONE VICARIALI

PREMESSA

« È certamente immane il compito della Chiesa ai nostri giorni e ad assolverlo non può certo bastare la parrocchia da sola. Per questo il Codice di Diritto Canonico prevede forme di collaborazione tra parrocchie nell'ambito del territorio... Infatti, molti luoghi e forme di presenza e di azione sono necessari per recare la parola e la grazia del Vangelo nelle svariate condizioni di vita degli uomini d'oggi, e molte altre funzioni di irradiazione religiosa e d'apostolato d'ambiente, nel campo culturale, sociale, educativo, professionale, ecc., non possono avere come centro o punto di partenza la parrocchia... Per il rinnovamento delle parrocchie e per meglio assicurare la loro efficacia operativa si devono favorire forme anche istituzionali di cooperazione fra le parrocchie di un medesimo territorio »¹.

La zona vicariale costituisce la prima forma di collaborazione fra parrocchie ed altre realtà ecclesiali di un medesimo territorio. È necessario anzitutto precisare che essa non si contrappone, né ingloba le parrocchie stesse. Per questo non può essere definita, come la parrocchia, « comunità di fedeli », e il Vicario zonale non può essere chiamato, come il parroco, « pastore proprio »²: infatti non è propriamente una comunità di fedeli che si ritrova intorno alla stessa Eucaristia e che ha un riferimento diretto al Vescovo tramite un proprio pastore. La zona non è neppure solamente una suddivisione burocratico-amministrativa, bensì una struttura di comunione di diverse comunità di fedeli: al suo interno, le comunità si ritrovano mantenendo la propria identità e mettendo in comune i carismi e le capacità che le contraddistinguono.

In secondo luogo, la comunione fra le comunità, che deve realizzarsi nelle zone vicariali, è finalizzata ad un'azione pastorale comune, così da sostenere e rendere concretamente possibile quella sollecitudine missionaria che deve contraddistinguere ogni aggregazione ecclesiale, prima fra tutte la parrocchia stessa. L'ampiezza e l'omogeneità territoriale, così come la maggiore ricchezza di persone e di forze, rende anche possibile l'assunzione di quelle iniziative che la singola parrocchia o altra realtà ecclesiale non potrebbe realizzare o resterebbero mortificate.

Nell'Arcidiocesi di Torino le zone vicariali esistono sin dal 21 ottobre 1967³, istituite dall'Arcivescovo Card. Michele Pellegrino in sostituzione dei precedenti vicariati foranei, ormai inadeguati per un'efficace pastorale organica d'insieme. Esse furono nel corso degli anni regolamentate da una normativa sperimentale, riassunta nel 1982 in uno *Statuto descrittivo* e

¹ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 26.

² Cfr. C.I.C., can. 515 § 1.

³ Cfr. *RDT*o 1967, 528.

*normativo per i Vicari zonali e per gli organismi della pastorale zonale dell'Arcidiocesi di Torino*⁴, ancora a carattere sperimentale.

Dovendosi procedere ora al rinnovo dei Vicari zonali e degli Organismi diocesani di partecipazione, è parso opportuno, contestualmente alla revisione territoriale delle zone vicariali appartenenti al distretto pastorale Torino Città, redigere un *Direttorio* definitivo, che determina ruolo e compiti dei Vicari zonali e degli Organismi della pastorale zonale. Esso tiene conto di quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico nei cann. 553-555 e sostituisce le precedenti disposizioni diocesane.

1. IL VICARIO ZONALE

Il Vicario zonale è il sacerdote preposto alla zona vicariale. Egli rappresenta l'Arcivescovo, con l'autorità richiesta per promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito della zona, e assicura il retto funzionamento delle sue strutture.

1. Nomina

Il Vicario zonale è nominato dall'Arcivescovo per un quinquennio all'interno di una terna di sacerdoti eletti dai presbiteri che fanno parte dell'Assemblea zonale del clero.

È di diritto membro del Consiglio presbiterale.

2. Compiti

Il Vicario zonale ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea zonale del clero, il Consiglio pastorale zonale e il Coordinamento zonale;
- promuovere la comunione tra i sacerdoti e i diaconi permanenti della zona, favorendone il rapporto di unità con l'Arcivescovo;
- promuovere e coordinare l'attività pastorale della zona, nel rispetto dell'identità delle parrocchie e delle altre realtà ecclesiali;
- contribuire, presiedendo il Consiglio pastorale zonale ed il Coordinamento zonale, all'attuazione del programma diocesano e degli orientamenti dell'Arcivescovo;
- curare l'allestimento e la conservazione dell'archivio del Consiglio pastorale zonale, e trasmetterlo al termine del mandato al proprio successore;
- assumere interinalmente sino alla costituzione dell'amministratore parrocchiale, a norma del can. 541 § 1 del Codice di Diritto Canonico, il governo delle parrocchie vacanti o il cui parroco sia impedito, a meno che

⁴ *RDT* 1982, supplemento al n. 8, 91 ss.

esista il vicario parrocchiale. In questo caso egli dispone delle potestà necessarie per il governo, compresa quella — delegabile in casi singoli — di assistere al matrimonio;

— fare da referente nei confronti degli Enti locali ognqualvolta le parrocchie e le altre istituzioni ecclesiali operanti sul territorio vengano interpellate da essi per la valutazione di problemi o per iniziative in collaborazione.

2. L'ASSEMBLEA ZONALE DEL CLERO

L'Assemblea zonale del clero è l'organismo che riunisce i sacerdoti diocesani e religiosi e i diaconi permanenti della zona vicariale.

1. Composizione

È formata da:

- tutti i parroci, i vicari parrocchiali e i diaconi permanenti con mandato di collaboratori pastorali della zona;
- i sacerdoti diocesani, extraocesani e religiosi che esercitano nella zona un ministero pastorale stabile riconosciuto dall'Ordinario del luogo;
- i superiori delle comunità clericali religiose e di vita apostolica e i rappresentanti delle comunità presbiterali diocesane presenti nella zona.

All'Assemblea possono essere invitati gli altri sacerdoti e diaconi permanenti della zona quando l'ordine del giorno li riguarda in qualche modo.

Presidente di diritto è il Vicario zonale.

2. Riunioni

Essa si raduna di regola *una volta al mese* secondo un calendario annuale.

Di ogni riunione si compili il verbale e venga inviato a tutti i sacerdoti e diaconi permanenti presenti in zona per abitazione o ministero, compresi quelli che non fanno parte dell'Assemblea.

3. Compiti

L'Assemblea ha il compito di:

- favorire la comunione umana e spirituale fra il clero, anche come presupposto della comunione operativa;
- far conoscere il programma pastorale e gli orientamenti dell'Arcivescovo e sostenerne l'attuazione;
- promuovere iniziative di formazione spirituale, studio e aggiornamento pastorale;

— creare, per quanto possibile e con il consenso di tutti, la sostanziale uniformità nella prassi pastorale parrocchiale;

— esprimere orientamenti in merito alle questioni che saranno affrontate dal Consiglio pastorale zonale;

— designare al suo interno i sacerdoti o i diaconi permanenti responsabili delle Commissioni zonali di settore.

3. IL CONSIGLIO PASTORALE ZONALE

È l'organismo consultivo che raduna le parrocchie e le altre realtà ecclesiali presenti sul territorio, al fine di favorirne la comunione e il coordinamento, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna.

1. Composizione

Il Consiglio pastorale zonale è composto da:

— il Vicario zonale, in qualità di *Presidente*;

— dodici sacerdoti e diaconi scelti al suo interno dall'Assemblea zonale del clero;

— i responsabili delle Commissioni zonali;

— i segretari delle Commissioni zonali;

— un laico eletto da ciascun Consiglio pastorale parrocchiale;

— la coordinatrice zonale delle religiose;

— il laico eletto quale rappresentante della zona al Consiglio pastorale diocesano;

— gli eventuali referenti di settori pastorali particolari e gli incaricati dei gruppi di servizio attivati;

— un rappresentante per ognuno dei gruppi, associazioni e movimenti la cui presenza sul territorio sia riconosciuta dall'Ordinario del luogo.

I membri eletti durano in carica per *un quinquennio*.

Il Vicario zonale ha facoltà, sentita l'Assemblea zonale del clero, di nominare altre persone in numero non superiore a 1/5 di tutti i membri.

Egli può invitare alle singole riunioni altre persone in qualità di esperti e senza diritto di voto.

I membri del Consiglio pastorale zonale debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Al suo interno il Consiglio pastorale zonale elegge un *Segretario laico*, che ha il compito di redigere il verbale. Le funzioni di *Segreteria* sono svolte dal Coordinamento zonale.

2. Riunioni

Il Consiglio pastorale zonale è convocato dal Presidente *almeno due volte all'anno*: all'inizio dell'anno pastorale per avviare le attività e al termine per farne la revisione.

Può essere inoltre convocato per decisione del Vicario zonale o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei suoi membri.

L'ordine del giorno è firmato dal Vicario zonale, che lo formula d'intesa con il Coordinamento zonale, e viene recapitato in tempo utile a cura del Segretario.

3. Compiti

- Far conoscere il programma pastorale diocesano nelle parrocchie e nelle altre realtà ecclesiali della zona e sostenerne l'attuazione;
- approvare e verificare il programma di lavoro delle Commissioni zonali di settore;
- attivare forme di collaborazione stabili per servizi a dimensione interparrocchiale;
- riflettere su problemi pastorali specifici della zona, ricercando le soluzioni più aderenti alle situazioni locali, in armonia con gli orientamenti diocesani;
- presentare e sostenere le giornate e le iniziative diocesane, favorendo la loro realizzazione nelle parrocchie e nelle altre realtà ecclesiali.

4. IL COORDINAMENTO ZONALE

È l'organismo che ha lo scopo di armonizzare le strutture zonali e di mandare ad esecuzione gli orientamenti emersi nel Consiglio pastorale zonale.

1. Composizione

È composto da:

- il Vicario zonale, in qualità di *Presidente*;
- i responsabili e i segretari delle Commissioni zonali;
- i referenti zonali;
- gli incaricati dei gruppi di servizio.

Il Vicario zonale ha facoltà di aggiungervi altri membri scelti all'interno del Consiglio pastorale zonale allo scopo di garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni parrocchia.

Egli invita altri membri di una Commissione quando vengono trattati temi di particolare rilievo inerenti al suo ambito operativo.

2. Riunioni

Il Coordinamento zonale viene convocato dal Vicario zonale con una frequenza che permetta il raggiungimento degli scopi che gli sono affidati, e comunque *non meno di quattro volte all'anno*.

Esso rimane in funzione per il medesimo tempo del Consiglio pastorale zonale di cui è espressione.

3. Compiti

Il Coordinamento zonale ha il compito di:

- fungere da Segreteria per il Consiglio pastorale zonale, preparandone l'ordine del giorno;
- delimitare i compiti di ciascuna Commissione zonale, verificandone periodicamente il lavoro;
- informare circa iniziative e comunicazioni provenienti dall'Arcivescovo e dagli Uffici diocesani.

5. LE COMMISSIONI ZONALI DI SETTORE

Le Commissioni zonali di settore sono lo strumento ordinario con cui il Consiglio pastorale zonale opera nei vari ambiti pastorali, al fine di favorire un'azione incisiva sul territorio.

Alla luce delle scelte pastorali operate negli ultimi anni dalla diocesi, in ciascuna zona sono di norma costituite le seguenti Commissioni:

- a) Caritas;
- b) Catechesi e Liturgia;
- c) Giovani;
- d) Famiglia.

Eventuali eccezioni, così come l'istituzione di altre Commissioni stabili, dovranno essere approvate dall'Ordinario del luogo.

1. Composizione

Ogni Commissione è composta da:

- un sacerdote o diacono permanente, in qualità di *responsabile*, designato dall'Assemblea zonale del clero;
- un laico o una religiosa, in qualità di *segretario*, scelto al suo interno dalla Commissione stessa;
- uno o più rappresentanti di coloro che operano in quel settore per ogni parrocchia o realtà ecclesiale operante sul territorio, confermati dal Vicario zonale.

I membri delle Commissioni devono essere scelti tra coloro che hanno particolari competenze in materia e sono disponibili a dedicarsi ad esse in modo stabile.

Il Vicario zonale, sentita l'Assemblea zonale del clero e il Coordinamento zonale, può decidere di istituire Commissioni temporanee per affrontare problemi specifici e urgenti.

2. Compiti

- Rilevare la realtà esistente nella zona riguardo al proprio settore pastorale;

- promuovere e coordinare la pastorale di settore tenendo conto degli orientamenti pastorali diocesani e dei servizi offerti dagli Uffici diocesani;
- promuovere la qualificazione delle persone attivamente impegnate, ricorrendo anche ai corsi organizzati dagli Uffici diocesani e dal Centro diocesano per la formazione di operatori pastorali;
- organizzare iniziative in ambito zonale e promuovere nella zona le giornate diocesane di propria competenza.

Ogni Commissione sottopone annualmente al Consiglio pastorale zonale il proprio programma di lavoro per l'avvio e la verifica.

6. I REFERENTI ZONALI E I GRUPPI DI SERVIZIO

I referenti zonali

Per raggiungere le finalità proprie della zona, in particolare quando sia necessario sensibilizzare le realtà ecclesiali su specifici temi pastorali, il Vicario zonale, sentito l'Ordinario del luogo e il Delegato Arcivescovile competente, sceglie una persona come *referente zonale*, incaricandola dei compiti di sensibilizzazione e di azione.

I gruppi di servizio

Negli stessi casi, e in particolare quando la zona non è in grado di sostenere un'ulteriore Commissione, il Vicario zonale, sentito l'Ordinario del luogo, può costituire un *gruppo di servizio*; lo forma ricorrendo a persone competenti, con criteri di rappresentatività non rigida e designando al suo interno un *incaricato*.

Strutturazione e impostazione del lavoro saranno determinate di concerto dal Vicario zonale e dall'incaricato, a seconda delle possibilità e delle esigenze concrete.

VISTO, si approva il presente *Direttorio* per le zone vicariali.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

**RISTRUTTURAZIONE DELLE ZONE VICARIALI
NEL DISTRETTO PASTORALE TORINO CITTÀ
E NUOVA NUMERAZIONE DELLE ZONE VICARIALI
NEGLI ALTRI DISTRETTI PASTORALI**

PREMESSO che, con decreto dell'Arcivescovo Card. Michele Pellegrino, in data 21 ottobre 1967 — in sostituzione dei precedenti 34 vicariati foranei, che non comprendevano la città di Torino — il territorio dell'intera Arcidiocesi veniva suddiviso in 24 *zone vicariali* (di cui 9 nella città di Torino e 15 nel rimanente territorio) ai fini di una efficiente azione pastorale:

CONSIDERATO che negli anni successivi, alla luce delle esperienze concrete, questa iniziale suddivisione subì due revisioni parziali che già nel 1970 portarono a 27 le *zone vicariali* (13 nella città di Torino e 14 nel rimanente territorio) e nel 1976 a 31 (di cui 15 nella città di Torino e 16 nel rimanente territorio), situazione rimasta immutata fino al presente:

VERIFICATA la funzionalità della suddivisione zonale, alla luce della ormai più che quindicennale ultima strutturazione, ed avendo riscontrato che nel territorio del distretto pastorale Torino Città questa appariva problematica non consentendo in taluni casi di raggiungere le finalità pastorali prefisse, mentre negli altri distretti pastorali le zone esistenti risultavano globalmente da confermare:

ATTESO che le zone vicariali sono strumento funzionale alla parrocchia ed alla diocesi, cioè non proposta comunionale a sé stante ma struttura pastorale per favorire la crescita della comunione delle singole parrocchie con la diocesi nella viva partecipazione al programma pastorale diocesano, e in esse è essenziale che le assemblee zonali del clero siano composte da un numero di presbiteri sufficiente per garantire una significativa possibilità di dialogo spirituale e culturale, e per favorire una ragionata assegnazione degli incarichi pastorali:

CONSULTATI singolarmente i Vicari zonali e le assemblee zonali del clero, tenuto conto necessariamente di condizioni urbanistiche non modificabili e sentiti esperti urbanisti del Comune di Torino, nonché l'assemblea dei Vicari zonali della città di Torino:

ESAMINATE le proposte concrete con il Consiglio Episcopale ed avendole riscontrate pastoralmente rispondenti alle mutate situazioni odierne, pur non potendo giungere ad una ristrutturazione ottimale per le difficoltà urbanistiche citate:

CON IL PRESENTE DECRETO

DISPONGO CHE — **CON DECORRENZA 1 SETTEMBRE 1992** — LE ZONE VICARIALI DEL DISTRETTO PASTORALE TORINO CITTÀ SIANO RISTRUTTURATE E CHE LE ZONE VICARIALI DEGLI ALTRI DISTRETTI PASTORALI ASSUMANO UNA NUOVA NUMERAZIONE, COME QUI DI SEGUITO ELENCATO.

DISTRETTO PASTORALE TORINO CITTÀ**Zona vicariale 1: Centro**

Alla precedente *zona vicariale 1* vengono aggiunte le parrocchie: *S. Francesco da Paola - SS. Annunziata* della precedente zona vicariale 4.

È costituita dalle seguenti **11 parrocchie**:

- S. Giovanni Battista - Cattedrale Metropolitana
- Madonna degli Angeli
- Madonna del Carmine
- S. Agostino Vescovo
- S. Barbara Vergine e Martire
- S. Carlo Borromeo
- S. Dalmazzo Martire
- S. Francesco da Paola
- S. Massimo Vescovo di Torino
- S. Tommaso Apostolo
- SS. Annunziata

Zona vicariale 2: Crocetta - San Salvario

Vengono unite le precedenti *zone vicariali 2 e 3*.

È costituita dalle seguenti **9 parrocchie**:

- Beata Vergine delle Grazie
- Madonna di Pompei
- Sacro Cuore di Gesù
- Sacro Cuore di Maria
- S. Giorgio Martire
- S. Secondo Martire
- S. Teresa di Gesù Bambino
- Santi Angeli Custodi
- Santi Pietro e Paolo Apostoli

Zona vicariale 3: Pozzo Strada - San Paolo

Alla precedente *zona vicariale 14* vengono aggiunte le parrocchie *Gesù Adolescente - S. Pellegrino Laziosi* della precedente zona vicariale 7 e le

parrocchie *S. Bernardino da Siena - S. Francesco di Sales* della precedente zona vicariale 12.

È costituita dalle seguenti **11 parrocchie**:

Gesù Adolescente
Gesù Buon Pastore
Madonna della Guardia
Natività di Maria Vergine
Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù
S. Benedetto Abate
S. Bernardino da Siena
S. Francesco di Sales
S. Leonardo Murialdo
S. Pellegrino Laziosi
S. Rosa da Lima

Zona vicariale 4: Parella - San Donato

Alla precedente zona vicariale 13 vengono aggiunte le parrocchie *Gesù Nazareno - Immacolata Concezione e S. Donato - Maria Regina delle Missioni - S. Alfonso Maria de' Liguori - S. Anna* della precedente zona vicariale 7.

È costituita dalle seguenti **10 parrocchie**:

Gesù Nazareno
Immacolata Concezione e S. Donato
La Visitazione
Madonna della Divina Provvidenza
Maria Regina delle Missioni
S. Alfonso Maria de' Liguori
S. Anna
S. Ermenegildo Re e Martire
S. Giovanna d'Arco
S. Maria Goretti

Zona vicariale 5: Vallette - Madonna di Campagna

Alla precedente zona vicariale 8 viene aggiunta la parrocchia *Trasfigurazione del Signore* della precedente zona vicariale 7.

È costituita dalle seguenti **13 parrocchie**:

Gesù Cristo Signore
Madonna di Campagna
Nostra Signora della Salute
S. Ambrogio Vescovo
S. Antonio Abate
S. Caterina da Siena
Santa Famiglia di Nazaret

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo
 S. Giuseppe Cafasso
 S. Paolo Apostolo
 S. Vincenzo de' Paoli
 Santi Bernardo e Brigida
 Trasfigurazione del Signore

Zona vicariale 6: Vanchiglia - Regio Parco

È composta dalle parrocchie *Santa Croce - S. Giulia Vergine e Martire - S. Giulio d'Orta - SS. Nome di Gesù* della precedente zona vicariale 4 e dalle parrocchie *S. Gaetano da Thiene - S. Giacomo Apostolo - S. Grato in Bertolla - S. Nicola Vescovo* della precedente zona vicariale 6.

È costituita dalle seguenti **8 parrocchie**:

Santa Croce
 S. Gaetano da Thiene
 S. Giacomo Apostolo
 S. Giulia Vergine e Martire
 S. Giulio d'Orta
 S. Grato in Bertolla
 S. Nicola Vescovo
 SS. Nome di Gesù

Zona vicariale 7: Milano - Rebaudengo

Alla precedente *zona vicariale 5* vengono aggiunte le parrocchie *Gesù Salvatore - Risurrezione del Signore - S. Giuseppe Lavoratore - S. Michele Arcangelo - S. Pio X* della precedente zona vicariale 6 e la parrocchia *Stimmate di S. Francesco d'Assisi* della precedente zona vicariale 7.

È costituita dalle seguenti **13 parrocchie**:

Gesù Crocifisso e Madonna delle Lacrime
 Gesù Operaio
 Gesù Salvatore
 Maria Ausiliatrice
 Maria Regina della Pace
 Maria Speranza Nostra
 Risurrezione del Signore
 S. Domenico Savio
 S. Gioacchino
 S. Giuseppe Lavoratore
 S. Michele Arcangelo
 S. Pio X
 Stimmate di S. Francesco d'Assisi

Zona vicariale 8: Santa Rita - Mirafiori Nord

È composta dalle parrocchie *Madonna delle Rose - Maria Madre della Chiesa - Maria Madre di Misericordia - Natale del Signore - S. Rita da Cascia* della precedente zona vicariale 12 e dalla precedente zona vicariale 11.

È costituita dalle seguenti 11 parrocchie:

Ascensione del Signore
Gesù Redentore
La Pentecoste
Madonna delle Rose
Maria Madre della Chiesa
Maria Madre di Misericordia
Natale del Signore
S. Giovanni Bosco
S. Ignazio di Loyola
S. Rita da Cascia
SS. Nome di Maria

Zona vicariale 9: Lingotto - Mirafiori Sud

È composta dall'unione delle precedenti zone vicariali 9 e 10.

È costituita dalle seguenti 11 parrocchie:

Assunzione di Maria Vergine - Lingotto
Beati Federico Albert e Clemente Marchisio
Immacolata Concezione e S. Giovanni Battista
Patrocinio di S. Giuseppe
S. Giovanni Maria Vianney
S. Luca Evangelista
S. Marco Evangelista
S. Monica
S. Remigio Vescovo
Santi Apostoli
Visitazione di Maria Vergine e S. Barnaba

Zona vicariale 10: Collinare

Viene mutato il numero della precedente zona vicariale 15.

È costituita dalle seguenti 13 parrocchie:

Assunzione di Maria Vergine - Reaglie
Gran Madre di Dio
Madonna Addolorata
Madonna del Pilone
Madonna del Rosario
Madonna di Fatima
Nostra Signora del SS. Sacramento
S. Agnese Vergine e Martire

S. Grato in Mongreno
 S. Margherita Vergine e Martire
 S. Maria di Superga
 S. Pietro in Vincoli
 Santi Vito, Modesto e Crescenzia

DISTRETTO PASTORALE TORINO NORD

Viene assegnata una nuova numerazione alle 5 zone vicariali:

zona vicariale 11: Ciriè	(precedentemente zona 19)
zona vicariale 12: Settimo Torinese	(precedentemente zona 20)
zona vicariale 13: Gassino Torinese	(precedentemente zona 21)
zona vicariale 14: Lanzo Torinese	(precedentemente zona 27)
zona vicariale 15: Cuorgnè	(precedentemente zona 28)

DISTRETTO PASTORALE TORINO SUD-EST

Viene assegnata una nuova numerazione alle 6 zone vicariali:

zona vicariale 16: Chieri	(precedentemente zona 22)
zona vicariale 17: Moncalieri	(precedentemente zona 23)
zona vicariale 18: Nichelino	(precedentemente zona 24)
zona vicariale 19: Carmagnola	(precedentemente zona 29)
zona vicariale 20: Vigone	(precedentemente zona 30)
zona vicariale 21: Bra - Savigliano	(precedentemente zona 31)

DISTRETTO PASTORALE TORINO OVEST

Viene assegnata una nuova numerazione a 3 delle 5 zone vicariali:

zona vicariale 22: Collegno - Grugliasco	(precedentemente zona 16)
zona vicariale 23: Rivoli	(precedentemente zona 17)
zona vicariale 24: Venaria	(precedentemente zona 18)
zona vicariale 25: Orbassano	(immutata)
zona vicariale 26: Giaveno	(immutata)

Dato in Torino, il 19 del mese di aprile — Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore — dell'anno 1992

✠ Giovanni Card. Saldarini
 Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
 cancelliere arcivescovile

STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Approvazione e promulgazione

PREMESSO che l'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero, con decreto in data 19 marzo 1986, ha stabilito l'obbligatorietà di costituire in ogni parrocchia il Consiglio pastorale parrocchiale, organismo che peraltro era già presente da anni in molte parrocchie:

CONSIDERATO che gli Statuti-base, approvati *ad experimentum* in pari data, si sono sostanzialmente dimostrati un valido strumento di lavoro, sia pure con l'opportunità di qualche leggero ritocco migliorativo:

SENTITO il parere dei più stretti collaboratori:

VISTI i canoni 29, 94 e 536 del Codice di Diritto Canonico:

CON IL PRESENTE DECRETO

APPROVO E PROMULGO

GLI STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, STABILENDO CHE ENTRINO IMMEDIATAMENTE IN VIGORE.

Dato in Torino, il 19 aprile — Pasqua di Risurrezione — dell'anno 1992

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

1. Natura

1.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale è l'organismo ecclesiale nel quale presbiteri, diaconi, religiosi e laici « prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale »¹ della comunità parrocchiale.

Esso consente, garantisce e promuove la corresponsabilità dei membri della parrocchia, sotto la guida del parroco « che fa le veci del Vescovo » e che « in certo modo lo rende presente »².

Esso manifesta inoltre la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione, dimensioni essenziali della vita ecclesiale³.

1.2. « Il Consiglio pastorale parrocchiale ha solamente voto consultivo »⁴; va però tenuto presente che il termine "consultivo" assume, in questo caso, un significato del tutto particolare, poiché la funzione del Consiglio pastorale parrocchiale si esercita all'interno della comunità ecclesiale, nella quale i vari carismi dei laici, dei religiosi e della Gerarchia devono integrarsi ed armonizzarsi in uno spirito di comunione⁵.

2. Compiti

2.1. I compiti del Consiglio pastorale parrocchiale sono⁶:

— studiare e approfondire, in spirito di comunione, tutto quanto riguarda la vita della parrocchia nei suoi diversi aspetti: evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità; formazione e promozione dei vari settori della pastorale speciale; presenza cristiana nel territorio;

— individuare le esigenze pastorali prioritarie in attento ascolto di quanto lo Spirito vuole dalla sua Chiesa nella situazione concreta;

— elaborare un programma pastorale annuale, a partire dal programma diocesano e dagli orientamenti zonali, e valorizzando persone e strutture della comunità;

— verificare con scadenze periodiche l'attuazione del programma.

2.2. Il Consiglio pastorale parrocchiale mantiene inoltre legami con il Consiglio pastorale zonale e con le strutture pastorali diocesane mediante propri rappresentanti stabili od occasionali.

¹ C.I.C., can. 536 § 1.

² Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Sacrosanctum Concilium*, n. 42; *Lumen gentium*, n. 28; C.I.C., can. 515 § 1.

³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Documento pastorale *Comunione e comunità: I. Introduzione al piano pastorale* (1 ottobre 1981), n. 14.

⁴ C.I.C., can. 536 § 2.

⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 37; C.I.C., can. 212.

⁶ Cfr. per analogia C.I.C., can. 511 e S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Ecclesiae imago* (22 febbraio 1973), n. 179.

3. Composizione

3.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale deve risultare immagine della comunità parrocchiale: in esso pertanto sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutte le componenti ecclesiali presenti nella parrocchia⁷.

La partecipazione al Consiglio pastorale parrocchiale si radica sui sacramenti del Battesimo e della Confermazione⁸.

3.2. I consiglieri debbono:

* essere in piena comunione con la Chiesa, in particolare con il Magistero gerarchico;

* distinguersi « per fede sicura, buoni costumi e prudenza »⁹;

* essere capaci di comprendere i problemi della comunità;

* essere disponibili all'ascolto ed al servizio;

* sentirsi impegnati a costruire la comunità nella carità e nella varietà dei carismi¹⁰.

3.3. Hanno diritto al voto tutti i fedeli, battezzati e cresimati, domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa, che abbiano compiuto i sedici anni. Sono invece eleggibili quanti hanno compiuto i diciotto anni.

3.4. I nominativi dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale devono essere *comunicati all'Ordinario del luogo*.

3.5. Sono membri di diritto del Consiglio pastorale parrocchiale:

* il parroco, i sacerdoti ed i diaconi permanenti addetti alla cura pastorale della parrocchia;

* uno o due rappresentanti delle comunità religiose presenti e operanti nel territorio parrocchiale, eletti dalle medesime comunità.

3.6. Un congruo numero di laici, da determinarsi in base al numero degli abitanti della parrocchia ed alla complessità della vita pastorale, viene eletto dalla comunità parrocchiale¹¹.

Il sistema di elezione dei laici è stabilito da un'apposita Commissione, presieduta dal parroco¹².

3.7. Il parroco ha la facoltà di nominare altre persone in numero non

⁷ Cfr. per analogia C.I.C., can. 512 § 2.

⁸ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 33; *Apostolicam actuositatem*, n. 3; C.I.C., can. 208.

⁹ C.I.C., can. 512 § 3.

¹⁰ Cfr. C.I.C., cann. 208 § 2; 231 § 1 e, per analogia, can. 512 §§ 1 e 3.

¹¹ A titolo indicativo si dà un prospetto del numero complessivo di laici da eleggere nel Consiglio pastorale parrocchiale secondo la grandezza della parrocchia:

— fino a 5.000 abitanti = da 15 a 20 laici

— fino a 10.000 abitanti = da 20 a 25 laici

— fino a 15.000 abitanti = da 25 a 30 laici

— oltre 15.000 abitanti = da 30 a 35 laici.

¹² In allegato si offrono alcune indicazioni per l'elezione dei laici, da adattare opportunamente per le singole comunità.

superiore ad un quinto di tutti i membri, per rendere il Consiglio pastorale parrocchiale il più rappresentativo possibile di tutta la comunità parrocchiale e per valorizzare particolari competenze.

4. Strutturazione

4.1. Organi del Consiglio pastorale parrocchiale sono: il Presidente, il Segretario e la Segreteria.

4.2. Presidente del Consiglio pastorale parrocchiale è il parroco¹³.

Spetta al Presidente:

- * convocare le riunioni del Consiglio;
- * stabilire insieme alla Segreteria l'ordine del giorno per le riunioni;
- * approvare e rendere esecutive le decisioni maturate nel Consiglio.

4.3. Il Segretario è un laico eletto dai membri del Consiglio stesso.

Spetta al Segretario:

- * trasmettere ai consiglieri, a nome del Presidente, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno;
- * raccogliere proposte o altri contributi dei consiglieri per presentarli in Segreteria;
- * redigere i verbali delle riunioni;
- * tenere l'archivio del Consiglio e curarne la documentazione, da conservare nell'Archivio parrocchiale.

4.4. La Segreteria è composta dal Presidente, dal Segretario e da alcuni membri eletti dal Consiglio stesso.

Spetta alla Segreteria:

- * preparare, con il contributo specifico del Presidente, la convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno;
- * collaborare con il Presidente all'attuazione di quanto maturato in Consiglio e che il parroco propone alla comunità;
- * assicurare il collegamento costante del Consiglio pastorale parrocchiale con la comunità parrocchiale.

4.5. Per un lavoro più efficace il Consiglio pastorale parrocchiale può articolarsi in Commissioni.

Esse hanno il compito di studiare, approfondire, programmare e attuare il lavoro di un determinato settore, su mandato o incarico del Consiglio pastorale parrocchiale.

4.6. Le Commissioni sono formate da membri del Consiglio pastorale parrocchiale ed eleggono al loro interno un Segretario che coordini il lavoro. Di esse possono far parte anche altri membri esterni al Consiglio pastorale parrocchiale.

¹³ Cfr. C.I.C., can. 536 § 1.

5. Riunioni

5.1. Il Consiglio pastorale è convocato dal Presidente e si riunisce *almeno quattro volte all'anno*, ma preferibilmente ogni mese.

Può essere richiesta la sua convocazione in modo straordinario dal Presidente o da almeno due terzi dei suoi membri.

5.2. Le riunioni del Consiglio pastorale parrocchiale sono aperte a tutti i membri della comunità parrocchiale, che possono assistervi come osservatori, a meno che il Consiglio, su questioni specifiche, decida di mantenere il riserbo.

5.3. Quando è opportuno, il Presidente può invitare alle riunioni altre persone, in qualità di esperti, senza diritto di voto.

5.4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri.

5.5. Il Presidente può affidare ad un membro del Consiglio il compito di moderatore delle riunioni.

6. Durata

6.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale è un organismo permanente. I suoi membri durano in carica *cinque anni* e possono essere rieletti per un altro quinquennio e non oltre, se non dopo l'interruzione di un quinquennio.

Se si ritiene opportuno, si può rinnovare la metà dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale a metà mandato.

6.2. Il Consiglio pastorale parrocchiale decade quando il parroco cessa dall'ufficio.

6.3. Un membro decade dal Consiglio pastorale parrocchiale:

* quando presenta le dimissioni in forma scritta al Presidente e queste sono da lui accettate;

* quando, senza giustificazione, non partecipa a tre sedute consecutive o a cinque intervallate;

* quando, a giudizio del Presidente, vengono a mancare in lui le qualità di cui all'art. 3.2.

6.4. La surrogazione del membro decaduto avviene scegliendo il primo escluso, quando si tratti di membro eletto, o mediante scelta del parroco, quando si tratti di membro cooptato.

7. Norme particolari

7.1. Ogni Consiglio pastorale parrocchiale, sulla base dei presenti *Statuti*, redige un proprio *Regolamento*, servendosi di un'apposita Commissione.

Nel *Regolamento* devono essere stabilite quelle norme particolari che riguardano le elezioni, la conduzione delle riunioni del Consiglio e altri eventuali particolari non contemplati nei presenti *Statuti*.

7.2. Tale *Regolamento* deve essere sottoposto all'approvazione dell'*Ordinario del luogo*, il quale ne verifica la conformità con la normativa canonica universale e diocesana.

Per il cambiamento di parte o di tutto il *Regolamento* si segue lo stesso procedimento.

VISTO, si approvano gli *Statuti* del Consiglio pastorale parrocchiale.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

ALLEGATO

MODALITÀ DI ELEZIONE DEI LAICI
AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
(da adattare opportunamente secondo le parrocchie)

1. Commissione preparatoria

1.1. Il parroco costituisce e presiede una Commissione preparatoria che è formata da un vicario parrocchiale, da uno o due rappresentanti delle comunità religiose operanti nella parrocchia e da alcuni laici rappresentativi delle varie componenti della comunità parrocchiale. Il numero complessivo non deve essere superiore a dieci.

1.2. I compiti della Commissione sono:

— individuare e attuare i modi per sensibilizzare la comunità parrocchiale a vivere con senso ecclesiale il momento della formazione del Consiglio pastorale parrocchiale;

— predisporre le modalità e quanto è necessario per la costituzione del Consiglio pastorale parrocchiale.

1.3. La Commissione scade all'atto della proclamazione dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale.

2. Momento preparatorio

2.1. Ogni gruppo, movimento o associazione di natura ecclesiale¹ operante nella parrocchia può presentare una lista di almeno otto candidati.

2.2. *Lista generica.* I singoli fedeli che partecipano alla Messa festiva ed hanno compiuto i sedici anni, in una domenica, designano tre persone che ritengono adatte ad essere elette nel Consiglio pastorale parrocchiale.

In base ai voti ricevuti, la Commissione preparatoria compila una lista di almeno otto candidati tra quelli proposti dai fedeli, escludendo quelli già presenti nelle liste di cui al n. 2.1.

2.3. Se si ritiene opportuno, anche ogni borgata o rione può presentare una lista di almeno otto candidati.

2.4. La Commissione controlla che i candidati espressi dalle diverse liste abbiano i requisiti elencati all'art. 3.2. degli *Statuti* del Consiglio pastorale parrocchiale e richiede ai singoli la disponibilità ad accettare l'eventuale incarico di membro del Consiglio pastorale parrocchiale.

2.5. La Commissione espone in visione all'ingresso della chiesa, per la durata

¹ Cfr. C.E.I., COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'APOSTOLATO DEI LAICI, Nota pastorale *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni* (22 maggio 1981), nn. 8-14.

di almeno una settimana (compresa la domenica), il foglio con tutte le liste e i nomi dei candidati.

3. Momento elettivo

3.1. Alla domenica successiva, ad ogni Messa, vengono distribuite le schede (su cui sono stampate le liste con i nomi dei candidati) ad ogni fedele che abbia compiuto i sedici anni di età. Ogni elettore sceglie per ogni lista tre nomi, tracciando una croce vicino ai nomi prescelti.

Le schede vengono deposte nelle apposite urne al termine di ogni Messa. Il voto è segreto.

3.2. Agli impediti a partecipare alla Messa festiva può essere recapitata a casa la scheda da membri della Commissione che poi la ritirano, in busta chiusa, ad elezione avvenuta e la depongono nelle urne.

3 bis. Variazione eventuale

3.1. Durante la settimana viene recapitata ad ogni famiglia una busta contenente: la scheda di elezione, un foglio con le modalità dell'elezione, una busta per ritornare la scheda.

Sulla scheda sono stampate le liste con i nomi dei candidati.

Ogni famiglia, confrontandosi tra tutti i membri, sceglie per ogni lista tre rappresentanti (tracciando una croce vicino ai nomi prescelti).

Le schede vengono riportate in chiesa la domenica successiva, in busta chiusa, e deposte nelle urne.

4. Momento dello scrutinio

4.1. La Commissione provvede allo spoglio delle schede indicando il numero dei voti ottenuto da ogni candidato. Risultano eletti i due candidati per ogni lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti².

4.2. Prima di procedere allo spoglio delle schede, la Commissione stabilisce alcuni criteri di validità o nullità delle schede.

4.3. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

5. Proclamazione dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale

5.1. I nomi dei componenti il Consiglio pastorale parrocchiale, compresi quelli di nomina del parroco, vengono proclamati la domenica successiva alle elezioni ed esposti in visione all'ingresso della chiesa.

² Tenendo conto del numero complessivo dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale, di cui si parla alla Nota 11 all'art. 3.6. degli *Statuti*, invece di due possono essere dichiarati eletti anche tre o quattro componenti di ogni lista, in modo da raggiungere il numero complessivo stabilito.

**STATUTI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI**

Approvazione e promulgazione

PREMESSO che l'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero, con decreto in data 19 marzo 1986, ha richiamato l'obbligatorietà di costituire in ogni parrocchia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici:

CONSIDERATO che gli Statuti, approvati *ad experimentum* in pari data, si sono sostanzialmente dimostrati un valido strumento di lavoro, sia pure con l'opportunità di qualche leggero ritocco migliorativo:

SENTITO il parere dei più stretti collaboratori:

VISTI i canoni 29, 94, 537 e 1276 del Codice di Diritto Canonico:

CON IL PRESENTE DECRETO

APPROVO E PROMULGO

**GLI STATUTI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, STABILENDO CHE ENTRINO
IMMEDIATAMENTE IN VIGORE.**

Dato in Torino, il 19 aprile — Pasqua di Risurrezione — dell'anno 1992

✠ Giovanni Card. Saldarini
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

**STATUTI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI**

1. Natura

1.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organismo ecclesiale di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della parrocchia.

2. Finalità

2.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha i seguenti fini:

- a) studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di contribuire alle necessità della parrocchia e della Chiesa¹;
- b) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività ed individuando i relativi mezzi di copertura;
- c) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Arcivescovo, tramite l'Economista diocesano, entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- d) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, la corretta applicazione della Convenzione prevista dal can. 520 § 2 del Codice di Diritto Canonico, per le parrocchie affidate ai Religiosi;
- e) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- f) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Metropolitana² e l'ordinata collocazione delle copie nell'Archivio parrocchiale.

3. Composizione

3.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è composto dal parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai vicari parrocchiali e da almeno tre parrocchiani designati dal parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale.

3.2. I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, godere buona stima tra i fedeli, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e pastorale, e possibilmente esperti in diritto o in economia.

Essi prestano il loro servizio gratuitamente.

¹ Cfr. C.I.C., can. 212.

² Cfr. C.I.C., can. 1284 § 2, 9°.

3.3. È bene che almeno uno dei membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici faccia anche parte del Consiglio pastorale parrocchiale.

3.4. I nominativi dei membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici devono essere *comunicati all'Ordinario del luogo ed all'Economista diocesano*.

4. Durata

4.1. I membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici durano in carica *cinque anni* ed il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell'Ordinario del luogo.

4.2. Con la vacanza della parrocchia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici decade.

4.3. Nei casi di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio, il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati.

5. Incompatibilità

5.1. Non possono essere nominati membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia³.

6. Presidenza

6.1. Spetta al Presidente:

- * la convocazione e la presidenza del Consiglio;
- * la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- * la designazione del Segretario, scelto fra i membri del Consiglio.

7. Poteri del Consiglio

7.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha funzione consultiva, non deliberativa; in esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione economico-amministrativa della parrocchia, in conformità con il can. 212 § 3 del Codice di Diritto Canonico.

³ Cfr. per analogia C.I.C., can. 492.

Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e se ne servirà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

In ogni caso, in tutti i negozi giuridici la legale rappresentanza spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532 del Codice di Diritto Canonico.

8. Riunioni del Consiglio

8.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si riunisce *almeno una volta al quadriennio*, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta a quest'ultimo da almeno metà dei membri del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

9. Esercizio

9.1. L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio e comunque entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo, debitamente approvato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco all'Arcivescovo, tramite l'Economista diocesano, per la verifica e l'approvazione⁴.

10. Informazioni alla comunità parrocchiale

10.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici presenta annualmente al Consiglio pastorale parrocchiale ed alla comunità parrocchiale il rendiconto sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli⁵, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

11. Validità delle sedute e verbali

11.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri.

11.2. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Consiglio, essere

⁴ C.I.C., can. 1287 § 1.

⁵ C.I.C., can. 1287 § 2.

approvati nella seduta successiva e conservati nell'Archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica, a norma del Codice di Diritto Canonico⁶.

VISTO, si approvano gli *Statuti* del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

⁶ C.I.C., cann. 555, 1276, 1287.

Messaggio alla diocesi per la Pasqua

La responsabilità della Pasqua

Carissimi,

l'Arcivescovo non può arrivare in ogni casa, non riesce ad arrivare neppure in ogni parrocchia. Per farlo con la Visita Pastorale impiega degli anni. Perciò per porgervi l'augurio di buona Pasqua si serve de "La Voce del Popolo", che è anche un po' la sua voce. È un augurio semplice e sincero, pieno di affetto e di cordialità, un augurio cristiano. Soprattutto cristiano, perché il protagonista della Pasqua è Gesù Cristo. La Pasqua è la sua festa, la grande festa del suo amore che lo ha portato fino al dono di tutto se stesso sulla croce per donare a noi la sua stessa vita umana di Figlio di Dio e precisamente per questo il Padre lo ha risuscitato e con Lui ha garantito anche per noi la risurrezione.

Per i primi cristiani la Pasqua non era un giorno che fatalmente tramonta alla sera, ma un avvenimento che, una volta accaduto, non passa più: precisamente l'avvenimento di Gesù che rimane per sempre risorto per noi.

Mi faccio una domanda: come saranno i giorni successivi alla Domenica di Pasqua? Quale peso avrà questa Pasqua nelle nostre persone, nelle nostre case, nella città, nel nostro mondo?

Se uno celebra la Pasqua deve sapere che celebra il destino ultimo a cui ogni uomo è stato chiamato, celebra la salvezza autentica e piena come avvenimento disponibile realmente per tutta l'umanità.

Vi pare che il nostro modo di essere nella società di oggi sia quello di persone che sono certe che la morte e risurrezione di Gesù sono la salvezza del mondo?

Di fronte ai fermenti che stanno rimettendo in questione tutto ci chiediamo come sia possibile che avvengano certe cose: ci lamentiamo, ci scandalizziamo, protestiamo. Così non leggiamo nel profondo di questa crisi, non vogliamo capirne la portata, soprattutto non ne raccogliamo il messaggio. Forse è l'istinto di conservazione e di difesa che spinge inconsciamente a questo. E, ciò che è più grave, è così anche di noi cristiani. Quanti di noi dicono di non capirci più di tanto nemmeno nella Chiesa e nei suoi atteggiamenti.

Ora, se noi ripercorriamo il mistero della Pasqua di Gesù, se rimediatiamo sulla sua Passione, noi cristiani dovremmo sapere che non è più possibile prendere alla leggera il fatto che Gesù, accettando di salire in croce per noi e al nostro posto, si sia costituito « testimone della verità ». Non possiamo dimenticare ciò che Egli ha detto in faccia a Pilato: « Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce » (Gv 18, 37).

« *Essere dalla verità* » significa anche avere l'onestà di ammettere che ciò che sta succedendo non è che il risultato di tutto l'egoismo in cui ci siamo chiusi, illudendoci di potere sempre « farla franca », mentre presto o tardi viene l'ora in cui tutto si paga. E nessuno può pensare di avere il diritto di scagliare la prima pietra contro l'altro. In questo tipo di società abbiamo creduto un po' tutti senza avere l'onestà di cambiare non soltanto le strutture ma i presupposti e cioè la concezione materialistica dell'uomo, che, in qualunque sistema all'Est come all'Ovest, è la vera causa di ogni sua degradazione.

Non possiamo smontare tutto ciò per cui protestiamo se non ci assumiamo ciascuno la nostra responsabilità facendo « far Pasqua » a tutto ciò che possiamo: in noi stessi, nelle nostre famiglie, nelle nostre attività, nei nostri rapporti nella città, nel paese, dappertutto, riascoltando la « verità » che è Cristo, quella verità che è vita e vita eterna, verità non elaborata a tavolino, ma vissuta e pagata nel sangue di un amore « fino alla fine ». Allora ritroveremo la gioia, quella che viene dal di dentro, la gioia della Pasqua, che appunto, come Cristo ci ha garantito, sarà una gioia che niente e nessuno potrà togliere.

È la gioia che con tutto il cuore vi auguro.

✠ **Giovanni Card. Saldarini**

Arcivescovo di Torino

Omelia nella Domenica delle Palme

Vicini a Gesù nella sincera partecipazione al mistero della sua passione redentrice

Domenica 12 aprile, il Cardinale Arcivescovo ha aperto le celebrazioni della Settimana Santa presiedendo in Cattedrale una Concelebrazione Eucaristica con i Canonici del Capitolo Metropolitano.

Questo il testo dell'omelia pronunciata da Sua Eminenza:

Di niente, forse, più che del *silenzio* ha bisogno la nostra anima in questo momento, perché l'ascolto della narrazione della passione di Gesù diventi *partecipazione* interiore, *desiderio* di capire, *capacità* di avvertire la sproporzione di un avvenimento dove Dio rivela un amore da vertigini, *volontà* di non tradire, di non fuggire, ma di rimanere con Lui, Gesù che si "consegna" per noi per offrirci la salvezza. Fare silenzio per aprire il cuore a ricevere questa salvezza, convinti che il cammino verso la crocifissione non è tanto la « via dolorosa », quanto un itinerario di devozione ed edificazione, poiché passione e ascensione — secondo la narrazione di S. Luca — si rapportano l'una all'altra come obbediente umiliazione e innalzamento ad opera di Dio.

La passione è il percorso necessario per raggiungere la metà posta da Dio dell'innalzamento di Cristo.

Ci si può chiedere, ci si deve chiedere, se siamo disposti ad aderire al destino di Gesù, in una comunione di vita e di dono d'amore con Lui per godere la comunione della sua salvezza.

Per questo non bisogna mai staccare la Domenica delle Palme, quando si canta "Osanna", dal Venerdì della morte in croce e dalla Domenica di Pasqua della Risurrezione del Signore.

Con i nostri rami d'ulivo, con la ripetizione di questo gesto semplice e tradizionale, ci siamo introdotti nella Settimana Santa e così abbiamo inteso far nostra la lode a Dio della folla dei discepoli: « Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore ». Gesù è « colui che viene ».

Siamo disposti ad accoglierlo? ad accoglierlo per quello che è: « il re messianico », un re non coronato di gloria, ma di spine, che non ci assicura il successo che conta nel mondo, ma la « pace in cielo e la gloria nel più alto dei cieli » (*Lc 19, 38*)! Come non sentirvi l'eco del canto degli angeli al suo natale, che qui trova il suo compimento!

C'è sempre la tentazione di pensare che non sia quella di Cristo la via della pace e della gloria. Difatti Gesù guardando dal monte degli ulivi, — (ancora sul monte degli ulivi dove il corteo si è sciolto) —, la sua amata città, Gerusalemme, piange su di essa: « Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace! Ormai ti è nascosta... e allora i tuoi nemici

non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata » (*Lc 19, 41-44*).

Guardando la nostra città, Gesù che cosa farebbe?

La venuta sacramentale di Gesù, anche quest'anno, nella nostra città in questa ulteriore Settimana Santa che ci concede di vivere, continua ad essere un invito ad una conversione vera, ma è velata dalla dolorosa esperienza del rifiuto. Non si può rimandare continuamente il serio impegno della conversione. Già il prossimo venerdì, il Venerdì Santo, giorno di penitenza e di digiuno, saremo forse anche noi tra la folla che non vuole più questo re coronato di spine e grida a Pilato: « Crocifiggilo »?

Come siamo pronti a chiedere agli altri che si convertano, che si rinnovino e così poco disposti a mettere in questione noi stessi, a chiederci se per caso non abbiamo anche noi — a cominciare da me — bisogno di convertirci, di rinnovarci!

Forse dobbiamo chiarirci, dentro, quali siano le nostre speranze in questo momento per comprendere che cosa Gesù Cristo può fare per noi.

Che cosa vogliamo veramente? Certo niente di più legittimo che sperare un po' più di tranquillità, più ordine, meno corruzione, soprattutto meno violenza, più giustizia, più sicurezza, più onestà, più moralità, più soddisfazione e più sicurezza dal nostro lavoro. Nulla di più legittimo.

Però ci dobbiamo chiedere: a chi affidiamo queste nostre speranze? Chi potrà garantirci queste speranze? Chi potrà salvarle?

Il Vangelo ci dice di affidare le nostre speranze a Gesù Cristo, non perché Egli ce le garantisca magicamente, ma perché se lo seguiamo sulla sua strada, se convertiamo la coscienza, e mettiamo la nostra vita nella sua vita e cerchiamo di vivere così per i suoi valori, secondo i suoi esempi, ci porterà fuori, nonostante il fatto che ogni giorno noi facciamo un passo verso la morte. Quello che è accaduto a Lui, accadrà anche a noi: verrà la morte ma verrà anche la risurrezione, e la risurrezione significa realizzarsi nonostante tutto e contro tutto. Così non saremo mai distruttori, ma costruttori della civiltà dell'amore e della vita.

Chiediamo allora, come grazia, di vivere con la sapienza della fede non solo questa settimana della passione di Gesù, ma tutto il mistero della nostra esistenza.

Chiediamo di vivere con animo disposto non solo questa giornata degli ulivi, soffusa di mestizia e di speranza, ma tutta la nostra professione cristiana.

Chiediamo di essere vicini a Gesù Cristo non solo nella celebrazione di questa festa, ma anche nella sincera partecipazione al mistero della sua passione redentrice.

Alla Messa del Crisma nel Giovedì Santo

«Contemplate la bellezza di Colui che vi ama ...»

Giovedì 16 aprile, secondo una bella consuetudine ormai profondamente radicata nel nostro Presbiterio diocesano, alcune centinaia di sacerdoti hanno partecipato nella Basilica Metropolitana alla Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Arcivescovo ed hanno rinnovato le promesse sacerdotali. È stata sottolineata la presenza dei presbiteri che in quest'anno celebrano i 60, 50 e 25 anni di Ordinazione, con un particolare ringraziamento al Signore con loro e per loro. Nel corso della festosa celebrazione, Sua Eminenza ha pronunciato la seguente omelia:

Carissimi fratelli nell'Episcopato, carissimi sacerdoti diocesani e religiosi, carissimi diaconi, carissimo Popolo di Dio qui presente con tutti i suoi carismi, la vita religiosa femminile, gli Istituti secolari, ogni associazione, carissimi ministranti e carissimi seminaristi, la gioia del Signore che è la nostra forza dimori nei vostri cuori.

La S. Messa crismale del mattino del Giovedì Santo è uno dei momenti più appassionanti e belli del cammino misterico della Chiesa di Cristo.

Lo è *per la vita sacramentale* di tutti i discepoli poiché gli oli benedetti oggi dal Vescovo serviranno in ogni comunità per l'amministrazione dei singoli Sacramenti:

il *crisma* per significare il dono dello Spirito Santo nel Battesimo, nella Confermazione e nell'Ordine;

l'*olio dei catecumeni* e quello dei *malati* per significare la forza del medesimo Spirito che libera dal maligno e sostiene nella prova della malattia.

Lo è *per la vita spirituale* di quei discepoli che Gesù, il Signore e Servo del Padre e suo "Unto", ha liberamente e graziosamente chiamati ad essere partecipi del suo sacerdozio e del suo ministero.

Carissimi presbiteri e diaconi, voi oggi, con la presenza viva e così numerosa, manifestate a tutta la Chiesa che è in Torino la comunione con me, vostro Vescovo, nell'unico e medesimo sacerdozio e ministero di Cristo. I nostri cristiani hanno diritto di vedere e gustare questa comunione. Essi oggi la vedono e lodano insieme con noi il Padre dal quale viene ogni dono perfetto, compreso il nostro.

In nome di tutta questa « *Signora eletta e dei suoi figli che amo nella verità* » (2 Gv 1), per osare appropriarmi delle parole di Giovanni, lodo la tua gloria o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo e Padre di tutti noi, per questi tuoi fedeli sacerdoti, in particolare per quelli che ti servono da 25, 50 e 60 anni con amore inalterato e fedeltà quotidianamente rinnovata.

Essi e io con loro sappiamo che la comunione che indissolubilmente ci lega e ci identifica, è tua grazia, o Padre, che ci hai dato nel tuo Figlio diletto, e continuamente la nutri con il corpo dato e il sangue versato del medesimo Figlio, che mediante l'invio dello Spirito dà al nostro ministero di ripresentare in ogni Eucaristia.

* * *

L'Eucaristia è il sacramento di una vita, di tutta una vita "consegnata": « Padre nelle tue mani consegno il mio spirito » (Lc 23, 46).

Gesù ha dato tutta la sua vita per l'opera del Padre.

È impressionante raccogliere dal Vangelo secondo Giovanni le dichiarazioni di Gesù al riguardo:

« In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa... Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato » (Gv 5, 19.30).

« Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato » (Gv 5, 36).

« Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite » (Gv 8, 28-29).

Gesù non ha una sua opera da compiere e non fa nulla da solo.

E ai suoi Apostoli, da Risorto, ha detto: « *Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi* » (Gv 20, 21). Quel *come* mi ha sempre impressionato, è grande, perfino conturbante. Ma è la realtà ed essa ci colloca nella pace.

Noi sacerdoti, forse, siamo ancora tentati di insistere sul *fare* e sul *fare da soli*, e così, a volte, siamo affannati e senza pace. Eppure Gesù ci ha detto: « *In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre* » (Gv 14, 12).

La questione è sempre questione di fede.

Due tentazioni possono opporsi alla vita consegnata, concepita e spesa, per l'opera di un Altro, di Lui, il Cristo.

La prima tentazione potrebbe essere la *dubbiosità*, il non credere del tutto, il non fidarsi dell'Altro che ci ha mandato, il non consegnarsi a Lui per intero. Quel partire sempre da una cautela, da un "chissà", da un non-credito.

Kierkegaard diceva che « tutto nell'uomo parte dalla meraviglia e la meraviglia pone di fronte alla realtà con una *positività*. Chi parte dalla

negatività non costruisce. Il mondo moderno, dopo Cartesio, ha reso la dubbiosità come metodo di partenza (e se ha ottenuto qualcosa il mondo moderno è perché non ha messo in pratica questo principio) ».

Noi non partiamo da un dubbio, partiamo da una certezza: "come", come Gesù le parole che dice non le dice da sé, « ma il Padre che è in me compie le *sue* opere » (*Gu* 14, 10), così le parole che noi diciamo non le diciamo da noi, ma il Figlio morto e risorto che è in noi attraverso il dono del Paraclito compie le "sue" opere. Nella fede la serena fiducia è la nostra casa.

L'altra tentazione può essere l'*indipendenza*, il fare da soli. Invece, si tratta di dare la vita per l'opera di Cristo, del Cristo totale e quindi per tutti coloro che sono immedesimati in Lui per il Battesimo, l'Eucaristia e l'Ordine, per l'opera della Chiesa insomma, « *la quale è il corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose* » (*Ef* 1, 23).

Nella Chiesa siamo chiamati a dare la vita per l'opera della Chiesa, nella lieta e docile comunione fraterna col Vescovo, come fate, e nella prossimità fraterna con tutto il Presbiterio che non abbiamo scelto noi, ma ci sono state date, e l'una e l'altra, da Colui che ci ha eletti e mandati. Questa "prossimità" è la nostra *compagnia vocazionale*, una compagnia per la vita.

Per questa compagnia che è la Chiesa di Torino, sposa di Cristo e nostra, con questo Vescovo, con questi presbiteri, con questi diaconi, in favore di questo popolo e davanti a lui noi rinnoviamo le promesse fatte in quel giorno di 25, 50, 60 anni fa, o uno, due,... o 45 come quelli della mia classe, o 69 anni fa come il carissimo Mons. Garneri, quando lo Spirito del Signore è sceso su di noi, per questo ci ha consacrato con l'unzione e ci ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio... e predicare il tempo di grazia del Signore (cfr. *Lc* 4, 18-19).

* * *

Questa prossimità, nella quale siamo stati collocati dal beneplacito di Dio, ha ricevuto la forma dell'*amicizia*: « *Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi* » (*Gu* 15, 15). Queste parole sono state rivolte direttamente agli Apostoli, a coloro che sono già stati resi mondi (cfr. *Gu* 15, 3), essendosi lasciati lavare i piedi.

Non è facile capire, accettare e vivere l'*amicizia*. Si nasce fratelli e parenti, ma amici lo si diventa. E occorre essere mondi, purificati dentro e fuori, liberati da se stessi, accoglienti dell'altro, felici che esista come altro, pronti a scambiare, a donare e a perdonare. Pietro, che non voleva permettere a Gesù di lavargli i piedi: « *Signore, tu lavi i piedi a me?* » (*Gu* 13, 6), si è sentito dire: « *Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo* » (*Gu* 13, 7). Da amici gli Apostoli del Signore devono sapersi « *lavare i piedi gli uni gli altri* » (*Gu* 13, 6). L'*amicizia* arriva fin lì.

Vivere la prossimità, chiesta a tutti, significa per i ministri di Cristo vivere l'amicizia. Possiamo chiederci, in questo dolce e sacro momento: come viviamo l'amicizia sacerdotale e diaconale?

La *sfumatura dell'amicizia* vissuta da Gesù quale dono inestimabile ai suoi Apostoli, come si esprime l'Esortazione *"Pastores dabo vobis"* (n. 46), (che il Papa ci ha donato in questo Giovedì Santo e sulla quale saremo chiamati a meditare lungo l'anno), deve passare all'interno di tutto il Presbiterio e sarà sostegno del celibato, forza della carità pastoreale, clima dei rapporti personali, fonte perenne di gioia reciproca.

Certo l'amicizia è esigente e non si improvvisa, né la si può imporre. La si riceve come grazia e la si restituisce con un grazie. Qualcuno ha scritto che « tutti vogliono avere un amico, ma nessuno si preoccupa di esserlo », e lo si può ben capire poiché ci è stato detto che « *nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici* » (Gv 15,13). Noi questo amore sappiamo di averlo avuto. Ma lo abbiamo avuto per scambiarlo, per scambiarlo nella Chiesa con quegli amici che Cristo ci ha dato: i nostri confratelli.

Che l'amicizia con cui Cristo ci ha legati a sé ci leghi gioiosamente tra di noi. A questo vi esorto, questo invoco in questa S. Messa del Crisma, lasciandovi, per viverlo insieme in questi giorni beati del Triduo sacro, questo pensiero di S. Agostino:

*« Sia confitto in tutto il vostro cuore Colui
che per voi è stato confitto in croce.
Occupi Egli nel vostro cuore tutto il posto...
A voi non è permesso di amare poco Colui
per amore del quale non avete amato ciò che era permesso...
Contemplate la bellezza di Colui che vi ama...
Sperate tanta maggiore felicità
quanto più fedelmente Lo seguite ».*

Se questo pensiero diventa vita, l'amicizia la vivremo. Amen.

Omelie del Triduo Pasquale

Chiamati a condividere l'esperienza di vita di Gesù, destinata alla risurrezione

Il Cardinale Arcivescovo, unitamente a Mons. Vescovo Ausiliare, ha presieduto nella Basilica Cattedrale di S. Giovanni Battista tutte le celebrazioni del Triduo Pasquale, assistito dai Canonici del Capitolo Metropolitano: la liturgia del Giovedì (con la lavanda dei piedi ad un gruppo di ragazzi) e Venerdì Santo, la Veglia Pasquale (con il conferimento dei Sacramenti dell'iniziazione ad alcuni catecumeni), l'Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine nel Venerdì e Sabato Santo, la grande Domenica della Risurrezione con la Messa Pontificale ed i Vespri.

Pubblichiamo il testo delle omelie tenute da Sua Eminenza durante le varie celebrazioni.

GIOVEDÌ SANTO CENA DEL SIGNORE

« *Resta con noi, Signore, perché si fa sera* » è stata la supplica insistente dei due discepoli di Emmaus. Gesù risponde prendendo il pane, poi « *disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro* » (Lc 24, 29-30). Esattamente come all'ultima cena.

Ed è ciò che avviene ancora questa sera con noi.

Il Vescovo, ministro di Cristo consacrato con l'unzione del Crisma, prenderà il pane, lo benedirà, lo spezzerà e lo darà.

Ma noi desideriamo davvero, supplichiamo che Gesù rimanga con noi? Una comunità che celebra l'Eucaristia è una comunità che professa la propria fedeltà e docilità al Signore.

L'Eucaristia è una memoria reale di Gesù Cristo. La Chiesa non commemora se stessa e non proclama i suoi gesti. « *Fate questo in memoria di me* » è scritto e non "di noi". La comunità cristiana è convocata per fare oggetto del proprio radunarsi Gesù Cristo, il grande unico interesse della Chiesa, la sostanza di ciò che alla Chiesa sta a cuore che non sia dimenticato.

L'Eucaristia non è uno sforzo della Chiesa, e tanto meno una fatica, è la sua gioia, poiché la stessa memoria è dono di Cristo stesso: è Lui che si consegna alla Chiesa sua sposa e rimane con Lei tutti i giorni fino alla fine dei giorni. Nell'Eucaristia la Chiesa fa "memoria" in quanto riceve dal suo Signore risorto da morte il suo sacrificio redentore. L'Eucaristia è la memoria reale della passione di Cristo, sacramento, cioè segno visibile oggi per noi della consegna di Gesù sulla croce. Attraverso l'Eucaristia noi viviamo la contemporaneità dell'immolazione della croce, che è il Suo donarsi al Padre e a coloro, che sono tutti, che proprio grazie al Suo sacrificio, sono resi fratelli.

Ecco perché la liturgia ci ha fatto ascoltare la narrazione della lavanda dei piedi, un gesto che simbolicamente farò anch'io per significare la carità di Cristo, il quale venne non per essere servito ma per servire.

Prendere parte all'Eucaristia significa, dunque, partecipare al sacrificio di Cristo ed essere disposti a viverlo. *L'Eucaristia domanda un impegno*. Ogni celebrazione eucaristica significa e proclama l'intenzione della comunità ecclesiale e di ogni suo membro di voler vivere la grazia della comunione, obbedendo alla volontà di Dio Padre, come Cristo, e praticando il mandato della carità, come ha fatto Cristo. L'Eucaristia non lascia indenne la vita.

Ad ogni Eucaristia Gesù ci ripete: « *Vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi* » (Gv 13, 15).

Per questo ha voluto rimanere con noi.

« *Egli è qui* — scriveva Charles Péguy con il suo linguaggio così ripetitivo, così biblico, così affascinante —

È qui come il primo giorno.

È qui tra di noi come il giorno della sua morte.

In eterno è qui tra di noi proprio come il primo giorno.

In eterno tutti i giorni.

Il Suo corpo, il Suo medesimo corpo, pende dalla medesima croce;

i Suoi occhi, i Suoi medesimi occhi,

tremano per le medesime lacrime;

il Suo sangue, il Suo medesimo sangue,

sgorga dalle medesime piaghe;

il Suo cuore, il Suo medesimo cuore, sanguina del medesimo amore.

Un medesimo sacrificio fa scorrere il medesimo sangue.

Tutte le parrocchie brillano eternamente,

perché in tutte le parrocchie c'è il corpo di Cristo.

...

È la medesima storia, esattamente la stessa, eternamente la stessa,
che è accaduta in quel tempo e in quel paese,

e che accade tutti i giorni di ogni eternità.

In tutte le parrocchie di tutta la cristianità ».

Anche stasera qui, in questa parrocchia, nella nostra Cattedrale. Cene siamo accorti? L'abbiamo sentito? Ci siamo commossi?

Abbiamo ancora tempo per farlo. Abbiamo ancora tempo per desiderare di prendere parte anche noi realmente al Suo sacrificio d'amore e di proporci di cercare di vivere con la forza della Sua grazia eucaristica il mandato della carità.

Mentre Egli rende grazie al Padre in nome nostro — sappiamo che "eucaristia" significa "azione di grazie" — abbiamo ancora tempo per rendere grazie a Lui davvero con tutto il cuore perché Egli ha voluto restare con noi.

VENERDÌ SANTO
PASSIONE DEL SIGNORE

« *Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione?* »

A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? » (Is 53, 1), sono le domande allibite del Profeta, ascoltate nella prima lettura, nei riguardi del Servo sofferente del Signore.

Forse sono domande che dovremmo farci anche noi per renderci conto di quanto sia inimmaginabile un Messia, un Salvatore crocifisso: « *Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere* » (Is 53, 2). Incredibile, appunto. E, infatti, quasi nessuno ai piedi della croce ha creduto.

Eppure proprio il Crocifisso è rivelazione del potente agire divino: occorre passare a credere per capire che in quell'uomo « *disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire* » (Is 53, 3) si è manifestato il "braccio" divino. San Paolo lo ricordava con forza ai cristiani di Corinto: « *La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio... Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio* » (1 Cor 1, 18.22-24).

È Dio che agisce nel suo Servo ed è il Servo che volontariamente si unisce all'agire di Dio e lo fa suo: « *Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà per sempre, si compirà per suo mezzo la volontà del Signore* » (Is 53, 10).

Questo è il momento di accorgersi che nella croce si manifesta non la sconfitta ma la vittoria divina: a Pilato, irritato per il silenzio di Gesù e che esplode: « *Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere metterti in croce?* », Gesù risponde: « *Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto* » (Gv 19, 10.11).

Come ci ha narrato il Vangelo, Gesù non ha subito la croce, l'ha accolto: a Pietro, che con la spada ha tagliato l'orecchio destro al servo del sommo sacerdote, Gesù impone: « *Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?* » (Gv 18, 11).

Gesù sulla croce non è un disperato, ma un obbediente, un amante. È un uomo che è salito sulla croce nella piena libertà della sua scelta. La spiritualità del Crocifisso non è la spiritualità rassegnata, ma la spiritualità amorosa e liberatrice. Proprio l'obbedienza nel compimento della sua missione sofferente lo ha reso causa di salvezza e nostro Sommo Sacerdote perfetto. Così, infatti, ci ha insegnato la Lettera agli Ebrei, appena ascoltata nella seconda lettura:

«Cristo nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e supplìche con forti grida e lacrime a Colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5, 7-9).

Perciò, come ci ha riferito il Vangelo di Giovanni, quando muore Gesù può dire: «*Tutto è compiuto*» (Gv 19, 30). Fino all'ultimo momento Giovanni, l'Evangelista testimone, indica che Gesù non è stato trascinato alla morte; egli è Signore del suo destino e ha realizzato il disegno del Padre. Cosciente che il Padre aveva messo tutto nelle sue mani (cfr. Gv 13, 3), facendo uso della sua totale libertà, dà volontariamente la vita per noi.

In questo atto d'amore, che si offre fino all'ultimo, il Padre manifesta la gloria del Figlio e il Figlio manifesta quella del Padre: così Gesù aveva iniziato la grande preghiera-testamento che si legge al c. 17 del Vangelo di Giovanni: «*Alzati gli occhi al cielo Gesù disse: "Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te"*» (Gv 17, 1).

Perciò proprio in questo momento supremo la presenza di Dio risplende come non mai in Gesù ed essendo il Padre la fonte della vita, ogni morte viene esclusa dalla sua presenza. Per questo la morte fisica di Gesù non ne interromperà la vita.

Non è la croce segno della crudeltà umana, non ogni croce, ma la croce di Cristo — solo la croce di Cristo — che ha dentro di sé il germe della risurrezione: è come il luogo della risurrezione. Bisogna scoprire la dimensione di amore obbediente presente nella croce. Gesù non ci ha redento perché è stato ucciso ed è morto, ma per il modo con cui ha accettato di morire inchiodato in croce per obbedienza d'amore al Padre per salvare tutta l'umanità peccatrice. È il Crocifisso che dà valore alla croce, non la croce al Crocifisso! Per questo la Chiesa vuole sui suoi altari il Crocifisso, non la croce nuda senza il Crocifisso!

Celebrare da credenti il Venerdì Santo significa "consentire" a questa croce di Cristo. Questa è la grande inevitabile domanda davanti al Crocifisso: «*Siamo disposti a consociarci con il Cristo crocifisso?*». Bisognerà pregare molto davanti al Crocifisso per supplicare da Lui la grazia di una libera accoglienza della sua sorte crocifissa.

Davanti al Crocifisso non deve prevalere l'aspetto dolorifico, ma quello affettivo. Che il bacio al Crocifisso esprima questo desiderio amoroso di comunione alla sorte di Cristo, che diventi la nostra con-sorte.

Se il nostro cammino cristiano è un cammino di imitazione di Cristo, verrà sempre prima la croce, ma è la croce della risurrezione.

DOMENICA DI PASQUA
VEGLIA PASQUALE

Per antichissima tradizione questa è « *la notte di veglia in onore del Signore* » (Es 12, 42). È "veglia", non vigilia. Siamo già nella festa, nel primo giorno della creazione nuova. A partire da questa notte della risurrezione di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, è un "presente", contemporaneo a tutti i tempi e a tutti gli spazi. Fino a questa notte in quanto uomo era confinato in un tempo e in uno spazio, come ogni uomo; da risorto è in mezzo a noi, e per mezzo del Battesimo e dell'Eucaristia, che sono al centro di questa liturgia, anche noi siamo resi contemporanei agli avvenimenti che celebriamo.

I nostri fratelli e sorelle che ricevono il *Battesimo* questa notte saranno sepolti insieme a Cristo nella sua morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della potenza del Padre, così anch'essi possano camminare in una vita nuova (cfr. Rm 6, 4). Altrettanto è capitato a noi quando siamo stati battezzati. Questo è il momento per lodare e ringraziare per il dono del Battesimo e di verificare come viviamo la vita nuova secondo lo Spirito, « *viventi per Dio, in Cristo Gesù* » (Rm 6, 11).

L'Eucaristia, a cui partecipiamo, è il sacramento della Pasqua, che ci è data da Gesù risorto ed è perciò il sacramento che contiene il principio, il pegno e l'avvio della risurrezione. Questo è il momento per rinnovare la coscienza che con l'Eucaristia noi nutriamo questo nostro corpo mortale della vita risorta di Cristo, preparando la nostra risurrezione, per cui « *non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno* » (2 Cor 4, 16).

La Pasqua è il mondo nuovo. « *Perché cercate tra i morti colui che è vivo?* » (Lc 24, 5), è stato detto alle donne andate alla tomba di Gesù. Certo la morte conserva ancora la sua maschera tragica, ma ormai una porta è aperta, le energie della risurrezione sono state liberate, se noi vi consentiamo il futuro è per la vita non per il nulla. Più niente è assurdo, più niente è fatale, ciò che era pensato impossibile, e da molti è ancora ritenuto impossibile, è diventato reale.

La tomba di Cristo non è da difendere o da riconquistare, essa è vuota. Il Cristo vivente ci precede in Galilea, su tutte le strade della vita. La novità della Pasqua deve esplodere dappertutto. Noi siamo chiamati oggi ad essere i testimoni di questa assoluta novità. Siamo pronti? Tocca a noi raccontare agli altri quello che è accaduto. I cristiani sono i *testimoni del Risorto*.

Proviamo a chiedercelo stasera, tutti quanti: davvero siamo testimoni del Risorto? Oppure anche per noi Pasqua è una festa che tramonta, e non passa nella vita e non si fa modo nuovo di pensare, di sentire, di agire? Essa invece dovrebbe farci uomini e donne di speranza, persone che camminano serene nelle prove della vita, che diffondono intorno a loro fiducia e gioia.

Come vorrei io per primo essere l'Angelo della risurrezione o il Pietro pieno di stupore e avere parola e forza di Spirito Santo per dare efficacia a questo annuncio! Come non sentire il bisogno che venga Pasqua veramente per questa nostra terra dove tanti, troppi, si ostinano a cercare una via di uscita in un mondo diverso più giusto, più bello, più soddisfacente ma sempre immanente al terrestre nel rifiuto pregiudiziale al trascendente. Ci si tortura nelle analisi della nostra condizione, quasi facendo a gara ad evidenziare i nostri mali, le miserie morali, l'impotenza delle ideologie, dei movimenti politici e sociali, le nostre angosce psicologiche, ma non si va oltre a questo nostro essere in trappola, non si va oltre all'autocompiangersi e all'accusarsi gli uni gli altri.

Peccato che tutti si fermino all'analisi dei fenomeni e alla denuncia di ciò che non li può sbloccare, senza mai chiedersi il perché! Ormai sarebbe tempo di dire se c'è o non c'è una soluzione vera ai problemi fondamentali dell'uomo. Se non c'è, che senso ha scandalizzarci e lamentarci di ciò che succede? Allora hanno ragione tanti ragazzi e giovani a trarre conclusioni drastiche. Allora bisognerà avere il coraggio di riconoscere che si è sbagliato quando abbiamo voluto chiudere il cielo per rinchiuderci nella terrestrità assoluta.

Perciò noi cristiani non possiamo tacere e la Chiesa continua a rendere la sua appassionata testimonianza al Cristo risorto, Pasqua per l'umanità e per l'universo. La nostra testimonianza è un ostinarsi non su una teoria ma su un fatto, e su un fatto di cui si è avuto e abbiamo esperienza. So benissimo che questa esperienza storica ha mille ragioni per essere discussa. Nietzsche diceva ai cristiani: « Voi non avete una faccia da risorti ». Ma questo in fondo è una controprova. Le nostre controtestimonianze sono un tradimento di Cristo, sono un blocco imposto alla potenza liberatrice della Risurrezione. In ogni caso noi cristiani ne siamo una testimonianza o una controtestimonianza.

Che nessuno offuschi con il suo modo di vivere la verità della Pasqua. Grazie a Dio, da duemila anni il mondo è pieno di uomini e di donne che con i fatti e le parole testimoniano il Vangelo di Pasqua. Il mio augurio è che tra loro ci siamo anche tutti noi.

DOMENICA DI PASQUA MESSA DEL GIORNO

Che cosa siamo venuti a chiedere, in chiesa, oggi?

La domanda non sembra irrispettosa. Oggi è Pasqua e c'è più gente del solito in chiesa. Forse come a mezzanotte di Natale, anche se un po' meno.

Probabilmente è una domanda che non ci si pone. Si viene in chiesa perché si deve venire, almeno a Natale, almeno a Pasqua.

Eppure bisognerebbe sapere che venire in chiesa non può essere un semplice atto formale, ma impegna nel dopo chiesa, fuori di chiesa. Impegna a vivere in un modo diverso, più vero, più generoso, più puro: il modo di Cristo. Spesso si dice: queste cose si dicono nelle prediche, ma fuori è un'altra cosa, la vita è un'altra cosa, non si può vivere fuori di chiesa come si predica in chiesa.

C'è in questo atteggiamento un senso fatalistico nella vita, una specie di sfiducia nella possibilità di vivere che porta a ritenere più o meno confusamente che la vita è quella che è e non ci si può far nulla: la vita è fatta di feste e di giorni feriali, di gioie e di dolori, più di dolori che di gioie, è soprattutto fatica. La vita è così e non si può cambiare perché, anche quando si cambia, in realtà non si cambia niente: c'è chi sta bene e chi male, chi è furbo e si arrangia, chi non lo è e non riesce o anche non vuole, ma per tutti la vita è fatta di giorni belli e di giorni brutti, più di questi che di quelli, e soprattutto fatica.

Ebbene, è proprio questa specie di sfiducia, questa rassegnazione che niente mai cambierà, questa rinuncia a vivere che Gesù Cristo, oggi, a Pasqua vorrebbe distruggere.

Lo fa con discrezione, senza violenza, come sempre.

Come a Natale c'era poca gente intorno alla sua culla, che era una mangiatoia, così anche oggi a Pasqua, c'è poca gente intorno al suo sepolcro, alcune donne, qualche suo discepolo. Però c'è quella donna di cui ci ha narrato il Vangelo di Giovanni, Maria di Magdala, alla quale Gesù affida il suo messaggio da portare a tutti: « *Va' dai miei fratelli e di' loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro* » (*Gu* 20, 17).

« *Va' dai miei fratelli...* », cioè dagli Apostoli, e per mezzo degli Apostoli a tutti gli uomini. Prima della risurrezione Gesù non chiama mai gli uomini suoi "fratelli": in tutto il Vangelo è solo dopo la risurrezione che Gesù Cristo chiama gli uomini suoi fratelli. È un particolare interessante, pieno di significato: esso ci chiarisce che cosa può e deve essere Gesù per gli uomini.

Prima della risurrezione Gesù non ha voluto chiamare gli uomini fratelli, perché li avrebbe chiamati a condividere la condizione di vita mortale che è già di tutti, ma Gesù Cristo non vuole che gli uomini muoiano. È venuto per darci la vita e donarcela in abbondanza.

Con la risurrezione le cose cambiano perché la risurrezione significa l'antitesi della morte, è la vittoria sulla morte. Dopo la risurrezione Gesù ha qualcosa di meraviglioso da offrirci: per questo ci chiama "fratelli".

Chiamandoci fratelli, Gesù risorto intende chiamarci a condividere la sua esperienza di vita che non è più quella di una vita destinata alla morte, ma destinata alla risurrezione. Certo anche noi come Lui moriremo ancora, ma passeremo oltre la morte come è passato Lui: appunto faremo "Pasqua" con Lui e come Lui. "Pasqua" significa precisamente "passaggio".

La risurrezione non è un evento che possa essere prodotto da chissà quale forza della natura, solo Dio può far risorgere, Perciò, chiamandoci

fratelli, Gesù ci chiama ad avere anche noi la sua stessa esperienza di Dio, cioè l'esperienza che Dio è Padre. Difatti ha detto: « Va' a dire ai miei fratelli che salgo al Padre mio e Padre vostro ». "Padre" precisamente perché non consente alla morte di suo Figlio, ma scende persino nella tomba per liberarlo, liberarlo dal lenzuolo della morte. Anche a questo riguardo è interessante rilevare che i testi dei Vangeli e delle Lettere apostoliche non usano tanto l'espressione « Gesù è risorto », ma che è stato « risuscitato », risuscitato dal Padre.

La sua risurrezione, ecco che cosa Gesù Cristo vuole offrire a tutti noi, a tutti gli uomini, oggi, a Pasqua.

Può persino darsi che noi non gli chiediamo niente, al più che ci faccia stare un po' bene in questi giorni grami e brevi; siamo a volte così rassegnati e spenti che si sono spenti anche i nostri desideri, i grandi desideri: non ci aspettiamo più niente o quasi. Ma è precisamente questa morte che ci portiamo addosso, quasi come anticipo della morte fisica che verrà, che viene vinta se noi ci rivolgiamo a Gesù e accettiamo di diventare come Lui ci offre: suoi "fratelli", cioè "figli di Dio", suo e nostro Padre.

Ai tempi dei Romani i gladiatori salutavano il Cesare del tempo: *"Morituri te salutant"*; noi, i cristiani, salutiamo lieti e sicuri il nostro Signore: *"Resurrecti te salutant"*. Così morivano i martiri. Così muoiono oggi i credenti. Forse avete già visto anche voi morire così, vostra mamma, o il nonno, o quel giovane, o quel bimbo.

Essi sapevano che quello che è accaduto a Lui, a Gesù Cristo, sarebbe accaduto anche a loro. Se il fallimento della morte deve venire, verrà anche la risurrezione, e la risurrezione significa realizzarsi per sempre nella vita, quella eterna, nonostante tutto.

Con questa certezza possiamo essere nella consolazione già fin da oggi. Ecco l'augurio cristiano di Buona Pasqua. Non è un convenevole, è un augurio vero perché è avvenuto e avverrà anche per noi.

Curia Metropolitana

CANCELLERIA

Rinuncia

VAUDAGNOTTO don Lorenzo, nato ad Orbassano il 16-6-1922, ordinato il 29-6-1945, ha presentato rinuncia all'ufficio di parroco della parrocchia S. Giovanni Battista in Sciolze. La rinuncia è stata accettata con decorrenza 1 maggio 1992.

Abitazione: 10043 ORBASSANO, v. dei Molini n. 10, tel. 901 19 93.

Collegiata SS. Trinità - Torino

Il Cardinale Arcivescovo — in occasione del 150° del transito di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo —, con decreti in data 30 aprile 1992 ha nominato canonici onorari della Collegiata SS. Trinità eretta nella Cattedrale di Torino i sacerdoti:

- * GEMELLO don Francesco — della Società Sacerdoti di San Giuseppe Benedetto Cottolengo —, nato a Buttigliera d'Asti (AT) il 13-1-1938, ordinato il 17-6-1962;
- * BRUNO don Giuseppe, nato a Bra (CN) l'11-3-1921, ordinato il 29-6-1945;
- * TONUS don Isidoro, nato a Sacile (PN) il 5-9-1916, ordinato il 2-6-1940;
- * VICINO don Annibale, nato a Cavallerleone (CN) il 15-1-1917, ordinato il 23-9-1939.

Collegiata Santi Pietro e Paolo Apostoli - Carmagnola

CAPELLO teol. Giuseppe, nato a Caramagna Piemonte (CN) il 2-2-1910, ordinato il 29-6-1932, è stato nominato in data 16 aprile 1992 canonico onorario della Collegiata Santi Pietro e Paolo Apostoli in Carmagnola.

Collegiata S. Maria della Scala - Chieri

DAVIDE teol. Domenico, nato a Torino il 27-9-1909, ordinato l'1-1-1932, è stato nominato in data 16 aprile 1992 canonico onorario della Collegiata S. Maria della Scala in Chieri.

Nomina

GIACOBBO don Pietro, nato a Poirino il 3-11-1915, ordinato il 2-6-1940, è stato nominato in data 1 maggio 1992 amministratore parrocchiale della parrocchia S. Giovanni Battista in Sciolze, vacante per la rinuncia del parroco don Lorenzo Vaudagnotto.

Sacerdoti extradiocesani in diocesi

CAIVANO don Leonardo — del clero diocesano di Ariano Irpino-Lacedonia —, nato a Rocchetta Sant'Antonio (FG) il 4-12-1920, ordinato il 24-6-1945, con il consenso del suo Ordinario in data 16 aprile 1992 è stato autorizzato a dimorare nel territorio dell'Arcidiocesi.

Abitazione: 10153 TORINO, c. Belgio n. 168, tel. 899 84 05.

D'ERRICO don Michelangelo — del clero diocesano di Ariano Irpino-Lacedonia —, nato a Rocchetta Sant'Antonio (FG) il 6-5-1921, ordinato il 24-6-1945, con il consenso del suo Ordinario in data 16 aprile 1992 è stato autorizzato a dimorare nel territorio dell'Arcidiocesi.

Abitazione: 10154 TORINO, v. Casella n. 64, tel. 248 84 94.

Sacerdote extradiocesano defunto

MATTIO don Giacomo — del clero diocesano di Saluzzo —, nato a Brossasco (CN) il 31-8-1918, ordinato il 18-5-1941, è deceduto presso la Casa del clero "G. M. Boccardo" in Pancalieri il 23 aprile 1992.

Comunicazione

In data 22 aprile 1992, Mons. Bassano Staffieri, Vescovo di Carpi, ha pubblicato la seguente "Nota pastorale":

Già pochi mesi dopo il mio ingresso nella diocesi di Carpi avevo ribadito quanto il mio Predecessore aveva affermato con una "Nota pastorale del 25 giugno 1987". S. E. Mons. Maggiolini non ravvisava alcun elemento soprannaturale nei fatti che si diceva avvenissero a Gargallo di Carpi in località Pioppelle. Invitava i « presunti veggenti a non persistere nell'organizzare raduni collegati con tali illusorie apparizioni ed esortava i sacerdoti e i fedeli a non partecipare a manifestazioni di devozione, collegate a tali fatti ».

I Vescovi della Regione Emilia Romagna, riuniti in assemblea in data 25 gennaio 1988 « all'unanimità approvavano la prudenza pastorale di Mons. Maggiolini » espressa nella sua Nota, « e si sono proposti di darne opportuna ed esatta diffusione attraverso i mezzi di stampa delle rispettive diocesi ».

Con sofferenza vedo ancora oggi dei fedeli, non tanto della nostra diocesi quanto provenienti da località fuori diocesi, che continuano a

radunarsi davanti ad un'immagine della Madonna in via Pioppelle di Gargallo.

Nella mia coscienza e nella mia autorità di Vescovo « che è araldo della fede che porta a Cristo nuovi discepoli, è dottore autentico, cioè rivestito dell'autorità di Cristo » (cfr. Lumen gentium, 24. 25) dichiaro che nel movimento che si è creato e tuttora avviene a Gargallo di Carpi in relazione a presunti messaggi della Madonna, non riconosco alcun segno che possa indicare la presenza del soprannaturale. Esorto coloro che si presentano come canali di trasmissione di tali messaggi a desistere dal loro atteggiamento e a non indurre in errore la gente. Esorto i fedeli a non accogliere inviti a manifestazioni collegate al suddetto movimento.

L'obbedienza al Vescovo, come dice il Concilio, è segno della nostra fede ecclesiale, e non possono certo piacere al Signore e alla Santa Madre del Signore coloro che non ascoltano il loro Vescovo, e preferiscono camminare per vie che la Chiesa non garantisce.

Atti del VII Consiglio Presbiterale

Verbale della XIX Sessione

Pianezza - 3-4 febbraio 1992

La XIX Sessione del Consiglio presbiterale ha inizio alle ore 16 di lunedì 3 febbraio 1992 con la preghiera dell'Ora media. Sono presenti 41 consiglieri, 17 sono gli assenti giustificati. Presiede il Cardinale Arcivescovo. Modera don Giovanni Salietti.

La **Segreteria** chiede l'approvazione del verbale della precedente Sessione: i Consiglieri lo approvano all'unanimità.

Mons. Micchiardi rivolge all'Arcivescovo, prossimo a recarsi in America Latina per visitare le diverse Chiese animate dai sacerdoti diocesani *"fidei donum"*, l'augurio del Consiglio ed assicura, a nome di tutti, una particolare preghiera. Raccomanda inoltre ai presenti il suffragio per i confratelli don Filippo Gallesio e don Domenico Peretti recentemente deceduti.

RELAZIONE DELL'UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

Don Ferrari introduce la riflessione sullo *"stato di salute dell'Ufficio diocesano per la pastorale della sanità 1991-1992"* ricordando il mandato di Cristo (Lc 10, 9), la parola del Papa Giovanni Paolo II (*Salvifici doloris*, 30) e la *Nota* della Consulta Nazionale C.E.I. per la pastorale della sanità (30 aprile 1989) *. Presenta poi l'organigramma e gli obiettivi dell'Ufficio e i principali dati riguardanti il settore ospedaliero. Si sofferma infine sulla scelta, l'assegnazione e la preparazione specifica degli assistenti religiosi.

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Il **can. Favaro** invita ad educare all'offerta della sofferenza come espressione di carità perfetta verso Dio ed anche di carità verso i fratelli, perché la sofferenza è redentrice (cfr. Enciclica *"Salvifici doloris"*). Chiede che si propongano iniziative — anche in collaborazione con l'Ufficio missionario — per evidenziare la preziosità "redentrice universale" della sofferenza.

* RDT_o 1989, 517-532 [N.d.R.].

Don Migliore rileva che il tempo destinato alle sepolture negli ospedali è troppo ridotto e propone che si faccia qualcosa per modificare, se possibile, la situazione, onde favorire il clima e l'atteggiamento della preghiera. Si accetti anche, a proposito dell'assistenza religiosa ospedaliera, la legge della minoranza: non è possibile, nelle attuali condizioni, arrivare a tutto e a tutti.

Don Giuseppe Cravero fa presente che non sempre i parenti si rendono conto se il malato sia stato avvicinato da un sacerdote per l'amministrazione dei Sacramenti. Si chiede se e come sia possibile una maggiore comunicazione tra ospedali e parrocchie.

Don Pollano ringrazia per la sottolineatura fatta da don Ferrari sulla catechesi riguardante il tempo della malattia e della morte. Afferma che il cristiano è, oggi, uno dei pochi in grado di parlare con franchezza di questi argomenti.

Don Enzo Casetta ritiene che una strada da seguire, per una maggior sensibilizzazione e collegamento tra ospedali e parrocchie, sia quella della cappellania ospedaliera.

Don Lepori afferma che il problema ambientale è strettamente collegato con quello della salute e propone più collaborazione tra l'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e quello per la pastorale della sanità. Chiede che si parli di più, nella predicazione, del senso della sofferenza come partecipazione alla passione di Cristo e che si educhi ad aver cura in prima persona della propria salute.

Don Veronese ricorda che la malattia è una realtà molto più presente di quanto non sembri e suggerisce alcune sottolineature da non trascurare nella catechesi degli adulti e delle famiglie: esistono malattie che sono frutto di mancanza di autodisciplina; ci si educhi alla vita nella sua precarietà e quindi al tempo della malattia e della morte, drammi e scacchi che vanno redenti e vissuti in modo cristiano; si accetti di invecchiare, nonostante la "propaganda" televisiva contraria e le conseguenti rimozioni; si presti maggiore attenzione alle questioni etiche quotidianamente sollevate (es. avvertimento delle persone a rischio in caso di AIDS).

Mons. Micchiardi ritiene che i gruppi parrocchiali della terza età debbano essere sensibilizzati su determinati problemi (la morte, il matrimonio nella terza età, ...) attraverso la direzione spirituale ed una opportuna catechesi. Fa presente che l'attuale propaganda per la cremazione sottende una mentalità laicista e ricorda che la legislazione ecclesiastica la accetta, purché non sia *"in odium fidei"*, pur esprimendo la sua preferenza per la inumazione.

Don Borio sottolinea il fatto che le sepolture sono vera occasione di catechesi e afferma la necessità di un maggior dialogo tra l'ospedale e la zona.

Don Salietti invita ad avere maggior attenzione personale ai confratelli ammalati.

Don Ferrari conclude il dibattito sull'argomento con le seguenti riflessioni e risposte: le sepolture negli ospedali, così come sono organizzate, sono una croce per gli assistenti religiosi: è una situazione da ristudiare; una maggiore comunicazione tra ospedale e parrocchia circa l'assistenza sacramentale ai malati è auspi-

cabile, salvo restando il segreto d'ufficio a cui sono tenuti gli assistenti religiosi; il problema della cappellania religiosa richiede un approfondimento anche a livello di Consiglio presbiterale: essa è infatti primariamente un problema di mentalità (primo della evangelizzazione e della carità) e poi di strutture (preparazione e numero degli assistenti, coinvolgimento di altri sacerdoti, diaconi e laici, ...).

INTERVENTO DEL CARDINALE ARCIVESCOVO

L'Arcivescovo ringrazia don Ferrari per la sua relazione appassionata, sottolineando il fatto che anche nel settore della pastorale della sanità si manifesta il problema della scarsità delle vocazioni a tutti i livelli: sacerdoti, diaconi, religiose, laici. Ribadisce che l'attenzione al mondo della sofferenza è legata alla nostra visione di fede. La malattia, infatti, è momento di tentazione, ma anche di disponibilità alle grandi domande di senso a cui solo la fede cristiana può rispondere in pienezza. Chiede solidarietà con l'Ufficio diocesano per la pastorale della sanità e con gli assistenti religiosi degli ospedali. Auspica che si sollecitino vocazioni per il servizio in questo settore; che si preparino i sacerdoti, già fin dal Seminario, ad essere presenti in tale realtà; che ci si sensibilizzi alle tematiche catechistiche sul nascere e sul morire, cogliendo le occasioni che vengono offerte da diverse diocesi italiane e dalla C.E.I.

Passa poi alle seguenti comunicazioni.

1. Si celebra in questi giorni il *primo anniversario di ordinazione episcopale* di Mons. Micchiardi: gli auguri si mescolino alla preghiera per lui.

2. È terminata la *Visita pastorale* nella zona *Collegno - Grugliasco*. Positivi gli incontri con i sacerdoti, interessanti quelli con i giovani, importanti quelli con gli anziani (anche la loro è età di rischi, non esclusi quelli morali; l'evangelizzazione dei gruppi degli anziani può aiutarli a superare una visione pagana della vita e ad essere felici di esser vecchi!).

3. Positiva anche la *Settimana di aggiornamento del clero* svoltasi a Bocca di Magra. È opportuno riproporre la tematica del corso — la dottrina sociale della Chiesa — alle nostre comunità. Si preveda per le future settimane di aggiornamento uno spazio più ampio da dedicare alla formazione spirituale.

4. Alla Messa in Cattedrale per l'*unità dei cristiani* hanno partecipato anche un pastore protestante e un sacerdote ortodosso. Se attualmente non è facile un discorso ecumenico a livello dottrinale, è comunque possibile un ecumenismo legato ai gesti della carità.

5. La *Giornata dei religiosi e delle religiose* ha sottolineato ancora una volta il significato e il valore di questa vocazione specifica nella nostra Chiesa.

6. Molto significativa e partecipata è stata la *Marcia per la vita*, disturbata solo da chi fonda le sue scelte su una cultura alternativa al Vangelo. Tutto ciò non stupisce, perché il cristiano è, come il Signore, "segno di contraddizione".

7. L'*incontro con i politici*, molto riuscito, ha dato la possibilità di offrire ai numerosi intervenuti l'aiuto, anche critico, che viene dall'annuncio evangelico.

8. La "Lectio divina", prevista per il mese di febbraio, slitta in marzo a

causa della *Visita pastorale ai preti "fidei donum"* e alle loro comunità in Guatemala, Brasile e Argentina. Essa è motivo di gioia per il Vescovo, ma anche di preoccupazione per le decisioni da prendere in quell'occasione (firma delle convenzioni con le diocesi locali, interpretazione dei documenti ecclesiastici circa lo scambio tra le Chiese e la durata della permanenza dei sacerdoti alla luce delle situazioni concrete). L'Arcivescovo attende suggerimenti in merito.

9. Circa le prossime *elezioni politiche* i Vescovi, nella linea di quanto affermato recentemente dal Card. Ruini, sono invitati a non fare interventi né personali, né regionali. Applicando questa indicazione, non si facciano interventi né singoli, né zonali. Ciò che doveva esser detto e quello che tutti sanno è già stato espresso dal Presidente della C.E.I.

Egli ha, con molta chiarezza, sostenuto la necessità dell'unità dei cattolici anche in campo politico per la difesa dei grandi valori cristiani. « La difesa della democrazia e della libertà politica — ha dichiarato nella prolusione del Consiglio permanente della C.E.I. del settembre scorso — è certamente un obiettivo dell'impegno dei cattolici, ma non è affatto il solo. È, per meglio dire, la condizione previa affinché i cristiani possano liberamente e pubblicamente impegnarsi a far sì che le strutture sociali siano e tornino ad essere sempre più rispettose di quei valori etici in cui si rispecchia la piena verità sull'uomo... Sviluppa in profondità questa tematica l'*Enciclica Centesimus annus* mostrando, contro una concezione agnostica e relativistica della democrazia, come la libertà perda di consistenza se prescinde dalla verità dell'uomo e come ciò riguardi da vicino la vita dei Paesi democratici ».

Ed ecco i valori più importanti che richiedono la convergenza e l'unità di impegno dei cristiani (cfr. *Evangelizzazione e testimonianza della carità*, n. 41, e *Comunicato finale del Consiglio Permanente della C.E.I.* del 30 settembre 1991): « Il primato e la centralità della persona, il carattere sacro e inviolabile della vita umana in ogni istante della sua esistenza, la figura e il contributo della donna nello sviluppo sociale, il ruolo e la stabilità della famiglia fondata sul matrimonio, la libertà e i diritti inviolabili degli uomini e dei popoli, la solidarietà e la giustizia sociale a livello mondiale ».

Il Card. Ruini così prosegue: « Abbiamo dovuto constatare con rammarico come, anche dopo il fallimento dell'ideologia comunista, permangono e anzi sembrano rafforzarsi nel nostro Paese quelle tendenze culturali e politiche che, appiandandosi ad un falso concetto di libertà, tendono a emarginare dalla realtà sociale e dalle istituzioni ogni riferimento all'etica cristiana e alle più genuine tradizioni del nostro popolo ». Sembra, cioè, che si cerchi di isolare le prese di posizione della Chiesa italiana dal discorso complessivo nel quale si collocano, che è quello dell'evangelizzazione e quindi del rapporto tra fede e vita, fede e società, fede e cultura. Non cogliendone le motivazioni profonde, si è portati a ridurle ad un intervento meramente politico e, nel migliore dei casi, a un generico appello morale.

Queste, dunque, sono le indicazioni da tenere presenti. Nessuno faccia interventi di sorta. Se si viene interpellati, si sottolineino i grandi valori cristiani. E, se si può, si reagisca alla tendenza astensionistica, che è un modo per sfuggire alle proprie responsabilità.

La prima parte della Sessione si conclude alle 19,40.

* * *

I lavori riprendono alle ore 9,15 di martedì 4 febbraio con la preghiera dell'Ora media. Sono presenti 36 Consiglieri, 18 gli assenti giustificati. Presiede Mons. Peradotto, Pro-Vicario Generale. Modera don Giovanni Salietti.

Mons. Peradotto, dopo aver ricordato ai consiglieri una serie di incontri diocesani per i sacerdoti, previsti nei mesi di marzo e aprile, presenta un « questionario per la verifica del Consiglio presbiterale: natura, composizione, metodo di lavoro e contenuti ».

RIFLESSIONI SUL QUESTIONARIO PER LA VERIFICA DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Ecco, in sintesi, gli interventi dei consiglieri.

A. *La natura del Consiglio*

Don Ferrero: non si dubita della buona volontà e della rettitudine dei consiglieri, né della bontà del sistema di interpellare la base attraverso i rappresentanti. Si può avere qualche dubbio circa la reale efficacia dei consigli proposti, perché il consigliere:

1. non sempre ha tutto il tempo per prepararsi seriamente all'incontro;
2. non sempre è competente su certi problemi proposti e potrà quindi intervenire solo con argomenti sorretti dalla sua sensibilità, buon senso, esperienza.

Don Cavallo: il Consiglio non è luogo per grandi disquisizioni teologiche ed ha valore consultivo. Una preparazione seria si richiede, ma soprattutto legata alle proprie esperienze pastorali.

Don Candellone: non è sempre facile, per un Consiglio presbiterale, trovare il giusto equilibrio tra l'essere "aiuto al governo" e l'essere "organo consultivo". Ogni Vescovo ha esigenze e sensibilità particolari nell'interpellare gli Organi di partecipazione e ad esse è legato il lavoro del Consiglio. Esiste anche il rischio di sovrapporre il lavoro del Consiglio presbiterale e quello del Consiglio Episcopale.

Don Birolo: l'esperienza dei Consigli nella Chiesa è giovanissima. Esiste per questo una legge-quadro che lascia aperto il campo a diverse possibilità di traduzione concreta del loro lavoro. Il Consiglio sia meno diretto, e nella fase della preparazione e in quella dell'esecuzione, per evitare che il suo aiuto al Vescovo sia molto ridotto.

Don Migliore: il Consiglio è stato in questi anni luogo di formazione, informazione e comunione, ma non di governo, e ciò per due motivi:

1. gli interventi introduttivi del Vescovo hanno a volte pilotato troppo i lavori e rallentato la discussione;
2. il Consiglio non è stato sufficientemente attento alla realtà diocesana e si è verificato un certo scollamento tra centro e base.

Don Baravalle: sarebbe utile ripercorrere in modo circostanziato ognuno degli argomenti affrontati in questi 5 anni di lavoro. L'impressione è che su certi argomenti sia stato dato un aiuto "inerziale" (il Vescovo ha preso atto delle posizioni del clero rappresentato in Consiglio) e su altri un aiuto propositivo e di fantasia. Al di là di questo problema sta l'assenza o la debolezza di una tradizione di riflessione pastorale, condizione non secondaria di un eccessivo "pluralismo" che spesso non viene a confronto. Stando così le cose, forse il Vescovo ha una certa cautela nel proporre la discussione di certi argomenti, e forse i preti sono frenati o rassegnati allo *statu quo*.

Don Vallaro: non è ancora sufficientemente chiarita la posizione del consigliere: egli risponde a titolo personale (perché questo gli viene richiesto), o porta il parere dei suoi confratelli?

Don Ripa: l'aiuto al governo della diocesi da parte del Presbiterio si esercita a diversi livelli: quello del Consiglio presbiterale è uno di questi importanti livelli. Guardando al passato sembra di poter dire che il Consiglio ha dato un contributo al governo della diocesi: c'è stato un lavoro egregio su molti punti che, spesso, sono stati fatti propri e proposti dal Vescovo.

Don Marchesi: i consiglieri non dimentichino che devono "aiutare", ma non "guidare" chi ha il dovere di guidare, e cioè il Vescovo.

Padre Redaelli: non sorprende il fatto che ad ogni consigliere venga richiesto un "suo" giudizio: ciascuno ragiona con la propria testa, ma il suo giudizio si forma proprio nella "comunione" con i preti con i quali condivide il suo vivere quotidiano. Non siamo chiamati, come Consiglio, a "dare giudizi" su argomenti di ogni natura, ma sulla vita della Chiesa di cui siamo presbiteri. Alla base c'è quindi sempre la nostra personale sensibilità sulla Chiesa, che nasce dal nostro amore ad essa.

B. La composizione del Consiglio

Mons. Peraffo: i Delegati arcivescovili, membri di diritto del Consiglio, sono scesi da 12 a 4, snellendone la composizione. Quanto alla figura del Vicario zonale, membro di diritto del Consiglio, è utile rifarsi al documento riguardante la zona, per conoscerne meglio la figura.

Don Salietti: sarebbe utile, forse, per rendere più agile il lavoro del Consiglio, sfoltire il numero dei consiglieri. È opportuna anche una rappresentanza più numerosa del clero giovane.

Can. Anfossi: la presenza dei Vicari zonali nel Consiglio rende più difficile il lavoro della Segreteria o della Presidenza e favorisce lo sviluppo dei tempi dedicati all'informazione e all'illustrazione delle cose da fare. È tuttavia opportuna — non per ragioni di principio, ma di valutazione storica della situazione e del modo di governare dell'Arcivescovo — la presenza dei 31 Vicari zonali nel Consiglio. Si valorizzi di più anche la presenza e il contributo dei teologi.

Don Ferrero: così come è attualmente strutturato, il Consiglio è realmente rappresentativo del Presbiterio diocesano. Opportuna, in particolare, è la presenza dei Vicari zonali, perché portano la sensibilità della base.

Don Sibona: i sacerdoti della zona eleggano un loro rappresentante al Consiglio. Il Vescovo può cooptare i sacerdoti più giovani, se non sono sufficientemente rappresentati. I membri di diritto partecipino solo se vi sono argomenti che li toccano da vicino. Si scelgano i Religiosi che abbiano la possibilità di una partecipazione più continuativa.

Don Ripa: i Vicari zonali facciano parte del Consiglio, anche per la loro effettiva rappresentatività del Presbiterio. Non è opportuno uno snellimento numerico del Consiglio: andrebbe a detrimento della rappresentatività. Quanto alla presenza dei Religiosi, si ricordi che esisteva un Consiglio dei Religiosi/e il quale probabilmente non verrà rinnovato. Si tenterà di trasmetterne i compiti alle Segreterie diocesane CISM e USMI, che il Vescovo potrebbe, all'occorrenza, accogliere come suo Consiglio. Tuttavia, proprio perché il Consiglio dei Religiosi/e probabilmente non ci sarà più, è opportuno che il numero dei Religiosi da far entrare in Consiglio non venga diminuito. Quanto alla loro "mobilità", essa è un inconveniente non facilmente ovviabile. Sarà importante essere pronti a sostituirli quando venissero trasferiti.

Can. Marocco: col sistema attuale di votazione è inevitabile la dispersione di voti: si scelgono infatti persone in un numero molto esteso di votabili. Sarebbe opportuna una seconda votazione di ballottaggio tra chi ha raggiunto un certo quorum. Quanto alla presenza o meno dei Vicari zonali in Consiglio, si ricordi che in passato esisteva un Consiglio dei Vicari separato dal Presbiterale: si pensò bene poi di inserire i Vicari zonali nel Consiglio per evitare un doppione, in quanto, pur essendo i Consigli distinti, finivano di discutere i medesimi problemi.

Don Golzio: si dovrebbe prevedere la possibilità per i consiglieri — segnatamente quando vengono trattati temi che esigono esperienza specifica — di delegare a rappresentarli, o di chiedere la presenza di un sacerdote che conoscono, particolarmente esperto in materia.

Don Candellone: è positiva la presenza dei Vicari zonali nel Consiglio. I giovani preti in Consiglio sono pochi, ma anche spesso assenti... I Vicari Episcopali territoriali siano presenti (anche se più silenziosi!). Cinque anni di incarico come consiglieri sono sufficienti.

Don Marchesi: i Vicari zonali, forse più di altri preti presenti in Consiglio, sono espressione della base. La loro presenza è necessaria e utile. Per favorire la rappresentatività del Consiglio, sarebbe utile tenere maggiormente conto delle zone e dei Distretti pastorali. Le votazioni vengano preparate con una valida sensibilizzazione del clero a livello zonale, soprattutto ad opera dei Vicari Episcopali territoriali.

Don Savarino: è utile la presenza dei Vicari zonali, sia per la rappresentanza che esprimono, sia per l'esperienza che portano, sia per il tramite di comunicazione che possono realizzare sul territorio con quasi tutti i preti. I preti giovani

sono scarsamente rappresentati. È vero che la percentuale della loro incidenza numerica nel Presbiterio è infima, ma sarebbe bene che fossero presenti:

1. perché non si sentano messi da parte;
2. perché possano portare non tanto una esperienza alternativa, quanto una sensibilità diversa di cui il Consiglio ha bisogno;
3. perché possano acquisire conoscenza diretta dei problemi diocesani.

Sembra controproducente stabilire un numero fisso a loro destinato: i privilegi corporativi si rivelano, già a media scadenza, dei boomerangs. Perciò si potrebbe risolvere la questione se l'Arcivescovo ne designasse alcuni tra i membri di sua nomina.

Don Arnolfo: è importante la presenza in Consiglio dei Vicari zonali e dei Delegati arcivescovili. Si studi un valido criterio per eleggere più preti giovani. La presenza dei Religiosi è arricchita anche da qualche Vicario zonale scelto tra loro.

Don Abello: la diocesi non è omogenea. L'inerzia e il disinteresse che si riscontrano a volte in certe zone periferiche possono essere causate anche dalla scarsità di ascolto della base. Si favorisca di più la comunicazione con le zone più lontane dal centro.

Don Cavallo: è indispensabile la presenza dei Vicari zonali. Vi sia in Consiglio una rappresentanza più completa delle assemblee zonali del clero.

Padre Redaelli: abbia un maggior peso nel Consiglio la presenza del teologo, per il contributo che dà in forza del suo ruolo.

Don Vallaro: per un buon lavoro del Consiglio è quanto mai utile e necessaria la presenza dell'esperto, ma anche quella di chi porta la sensibilità del Presbiterio.

Don Luparia: è giusto tendere ad una certa snellezza circa la composizione del Consiglio presbiterale; si sia però attenti a non privare il Consiglio stesso di quella ricchezza e sensibilità che nasce da un "allargamento" che permette una ampia espressione di realtà diverse. Utile in merito si rivelerebbe la formazione di alcune Commissioni, soprattutto su determinati problemi, per poter dare maggior spazio a tutti.

C. Il metodo di lavoro del Consiglio e i contenuti da trattare

Mons. Peradotto: va, forse, ripensata la divisione dei lavori del Consiglio in due giorni: prevedeva un dopocena inteso dall'Arcivescovo come momento di scambio informativo con i consiglieri; ma, di fatto, non ha trovato accoglienza.

Can. Anfossi: la Segreteria tenga memoria del lavoro fatto dallo stesso Consiglio e del lavoro svolto dai Consigli precedenti.

Don Marchesi: i Consiglieri dovrebbero essere stimolati ad intervenire tutti o quasi, specialmente sui temi fondamentali. C'è il rischio che parlino sempre i soliti "esperti".

Don Savarino: circa il metodo di lavoro, è pacifico che l'Arcivescovo stabilisca l'o.d.g. degli argomenti che intende sottoporre al Consiglio; il Consiglio è in tal modo soggetto passivo di consultazione. È utile che il Consiglio stesso possa di sua iniziativa mettere all'o.d.g. gli argomenti che ritiene opportuno dibattere, divenendo in tal modo soggetto attivo di consultazione. In questo caso occorre precisare bene, a norma di diritto, le competenze, ricordando la natura consultiva dell'organismo, per cui:

- a) l'Arcivescovo tutto riceve e accoglie solo quanto ritiene opportuno ed equo;
- b) non è competenza del Consiglio sollevare dibattiti su verità di fede (né consta che finora da noi questo sia accaduto) o su insegnamenti morali e orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano o del Papa (pare che qualche volta, in modo indiretto, qualche conato di questo genere sia avvenuto). È invece suo compito e riveste grande utilità pastorale analizzare i modi di applicazione di insegnamenti e orientamenti ai casi concreti, sia alle nuove emergenze sia agli antichi problemi;
- c) il diritto di proposta entro i limiti di oggetto sopra segnalati non può essere lasciato alla iniziativa di ogni singolo consigliere, ma, attraverso modi, tempi e procedure da definire, va attribuito o alla Segreteria o a un numero qualificato di membri.

Quanto alla frequenza e durata delle Sessioni, sarebbe migliore l'attuale scelta di due mezze giornate intervallate da una serata in comune, ma poiché questo sistema non ha funzionato si hanno solo gli svantaggi (doppio viaggio) senza gli aspetti positivi (scambio di esperienze, opportunità di informazioni e di incontro fraterno). È quindi realistico ritornare di norma alla prassi precedente (una sola giornata intera) e tentare ancora qualche volta (*semel in anno*) due mezze giornate, riservandosi di verificare in modo definitivo i risultati.

Lo spazio da dedicare agli argomenti non può essere definito *a priori*, ma dipende dalla loro importanza e dalla sensibilità nonché dalla preparazione dei consiglieri. Si nota che negli interventi l'esperienza prevale sulla riflessione, anzi lo spazio per quest'ultima quasi manca sul piano istituzionale. La stessa esperienza non si manifesta completamente; molti consiglieri infatti si autocensurano e non esprimono la ricchezza interiore di cui sono portatori nella vita quotidiana. Forse questo avviene perché il clima umano del nostro Consiglio non lascia trasparire una misura sovrabbondante e ben pigiata di reciproca accettazione e un clima di diffusa fraternità.

È infine opportuno un ricupero intelligente del lavoro già fatto per non ripetere con fatica quanto con facilità si potrebbe semplicemente ri-assumere. Abbiamo al fortuna di avere tra di noi la memoria storica vivente di Mons. Peradotto che ha partecipato a tutti i Consigli e tutto ricorda, ma questo carisma è personale, mentre a tutti sarebbe utile avere a disposizione i verbali dei precedenti Consigli con un indice analitico per oggetto e per persona. Si tratta di avere non un *corpus* di norme vincolanti, ma uno strumento di consultazione per razionalizzare il lavoro.

Don Candellone: il Segretario abbia un maggiore margine di autonomia. La Segreteria potrebbe diventare un gruppo che il Vescovo, se necessario, può con-

sultare quando non si può radunare tutti? Si richiederebbero, in questo caso, criteri di particolare serietà nella scelta dei suoi membri.

Don Ferrero: quanto ai contenuti trattati, sono state interessanti le cose dette sulla nuova evangelizzazione, ma non sempre seguite dalla proposta di linee concrete da portare avanti in diocesi. Positiva la discussione sui programmi pastorali annuali, come coinvolgimento della base: si insista però per alcuni anni sullo stesso tema. Si propongano da parte della Segreteria — magari allargata — i temi da trattare, anche se quelli indicati dall'Arcivescovo hanno priorità assoluta. È meglio dedicare più Sessioni allo stesso argomento. I Vicari zonali — insieme alla *Rivista Diocesana* e a *La Voce del Popolo* — siano i migliori informatori di quanto si fa in Consiglio, attraverso l'assemblea zonale dei preti. Le Sessioni si svolgano preferibilmente in una giornata completa, anziché in due mezze giornate.

Padre Redaelli: si ponga maggiore attenzione alla problematica del lavoro e a quella dell'emarginazione (es. Gruppo Abéle).

Don Migliore: le Sessioni si limitino ad una sola giornata. Si lavori possibilmente in assemblea. L'o.d.g. non sia troppo intenso.

Can. Marocco: non si trascuri il valore della "memoria storica" su quanto ha elaborato il Consiglio nell'attività precedente, spesso dimenticata. Si discusse molto, attorno agli anni '85, sulla formazione permanente del clero: una concretizzazione furono le "Settimane di Bocca di Magra". Sono giunte al 6° anno, ma non si è mai fatta una verifica, anche minima. È un esempio, ma può essere esteso ad altri campi. È opportuna qualche verifica, o da parte del Consiglio presbiterale, o, se non fosse di sua competenza, da parte di altri organismi.

Don Lanzetti: si lavori di più in Commissioni e in gruppi. Si individuino realtà che coinvolgono di più i preti. Si dia l'incarico ad alcuni Vicari zonali di rappresentare tutti gli altri in Consiglio. Si offra ai viceparroci una maggiore possibilità di rappresentanza. Si stabiliscano dei criteri per la proposta degli argomenti da porre all'o.d.g.

* * *

Dopo una comunicazione di **don Baravalle** sull'iniziativa delle Messe in lingua inglese, spagnola e francese, la Sessione si conclude alle ore 12, con la preghiera dell'*Angelus*.

IL PRESIDENTE

✠ Giovanni Card. Saldarini
Arcivescovo

IL SEGRETARIO

don Giovanni Salietti

CALOI CALOI CALOI CALOI



CALOI®
S.p.A.





Susegana (Treviso) - Zona industriale
Telefono 0438/435151

Casella Postale 164 - CONEGLIANO (TV)

Per eventualmente visionare la produzione che più vi interessa è a vostra disposizione il nostro ufficio esposizione

GIORCELLI CLAUDIO - Via delle Viole 12 - PINO TORINESE
Tel.: 011/840458




CALOI CALOI CALOI

LA RADIO PARROCCHIALE

WEB

AUDIOTECNICA

- Un mezzo simpatico e moderno al servizio della comunità.
- Centinaia di parrocchie utilizzano la radio con successo e soddisfazione.
- Affidabile e semplicissimo da usare.
- Il costo è contenuto ma il risultato è impagabile.



Costruiamo e realizziamo

- I migliori sistemi di microfoni per un perfetto modo di comunicare.
 - Sistemi per musica in chiesa con radiocomando a distanza.
 - Radiomicrofoni con batterie ricaricabili.
 - Fonovaligie e sistemi portatili.
 - Impianto radiomicrofoni per processioni.
- Preventivi, dimostrazioni, consulenze gratuite.
- Servizio assistenza immediato.

WEB Sede: 12040 Govone (CN) - V. Piana, 5 - Tel. (0173) 58677 - 58812

10147 Torino: Tagliante Giovanni - V. Cardinale Massaia, 76 - Tel. 2296198 - 766897

Società Cattolica di Assicurazione

Agenzia Generale di Torino

Via Cernaia, 18 — Tel. 561 21 61 - 3 linee con ricerca automatica

Le più appropriate soluzioni, alle migliori condizioni di mercato per una corretta gestione di tutti i rischi.

Una tradizione al servizio del Clero:

- Consulenza assicurativa
- Amministrazione polizze
- Ricupero danni


Agenti Generali

Giuseppe SPERTINO e Mario MANTOVANI

Assicuratori Fiduciari della Curia Arcivescovile di Torino

Cav. ROBERTO TREBINO

16030 USCIO (Genova) - Telef. (0185) 91.158
FORNITORI DELLO STATO DEL VATICANO



L'Azienda Italiana al servizio del Clero che dal 1824

PROGETTA e COSTRUISCE:

- AUTOMAZIONE ELETTRONICA CAMPANE
- CAMPANE NUOVE e DA RIFONDERE
- OROLOGI DA TORRE automatici e telecomandati. È l'unica in Italia a costruire il «CENTRAL-TELE STARTER», la prestigiosa centrale che dalla sacrestia telecomanda campane e orologi.
- CARILLONS AUTOMATICI A NASTRI ed A RULLI
- PROGRAMMATORI PER CAMPANE
- INCASTELLATURE - CEPPI - CUSCINETTI
- REVISIONI - ASSISTENZE - MANUTENZIONI

-
- Sopralluoghi e Preventivi gratis e senza alcun impegno e spesa
 - Assistenza tecnica con interventi entro 24 ore dalla chiamata
 - Garanzia completa e lunghe dilazioni nel PAGAMENTO
 - I numerosi impianti eseguiti in zona, testimoniano l'alta qualità del nostro lavoro.



AUDIOSISTEMI

10144 TORINO - C.so Regina Margherita, 209 - Tel. (011) 47 24 55 - 48 23 29

PASS costruisce, installa ed assiste:

- **sistemi di amplificazione antieco ad alta fedeltà di riproduzione**
- amplificazioni per teatri e cinema
- sistemi di diffusione sonora mobile
- amplificazioni supplementari per migliorare la resa acustica di qualsiasi organo elettronico
- **sistema "CHORUS" (riproduzione di organo a canne e coro su cassette stereo 7 normali, prodotte e distribuite dalla L.D.C.)**
- sistemi di radio diffusione.

PASS vuole anche dire: **ORGANI ELETTRONICI DELLE MIGLIORI MARCHE**
ATTREZZATO LABORATORIO PER RIPARAZIONI

PREVENTIVI E CONSULENZA GRATUITI

ASSISTENZA TECNICA CON INTERVENTO IN GIORNATA

Alcune nostre realizzazioni in Diocesi:


Impianti di amplificazione

Basilica Maria Ausiliatrice, Santuario Consolata, Parr. Gesù B. Pastore, Parr. SS. Nome di Gesù, Chiesa Cimitero Sud, Parr. Pianezza, Parr. Alpignano, S. Margherita dei colli, S. Famiglia, S. Giorgio (Chieri), S. Matteo (Moncalieri), Santuario Forno A. Graie, Parr. Reano, Parr. Trana, Parr. Altessano, Parr. Moncucco T.se, Chiesa S. Francesco (Valdocco), Parr. Ceres, Parr. S. Gillio, Parr. Varisella, Ist. La Salle, Suore Madre Mazzarello, Parr. B.ta Paradiso, Parr. S. Giulia, Parr. Bussolino, Parr. Coassolo.

Animatori liturgici CHORUS

Immacolata Concezione (S. Donato), S. Domenico Savio, Grange di Nole, Usseglio, Coassolo, Ceres, Moriondo (Moncalieri), Suore Moriondo (Moncalieri).

“La Ditta di fiducia preferita dal Clero”



PANCHE CHIESA

spinelli fabio

Via A. Volta, 29 - 20048 - Carate Brianza (MI) - Tel. (0362) 900124 - 903686



SEDIE SOVRAPPONIBILI
E AGGANCIAIBILI
POLTRONCINE CINEMA



CONFESSINALI
ARMADI SACRESTIA
ALTARI - CORI

Per tutti i vostri fabbisogni telefonateci in Sede,
vi invieremo immediatamente il nostro Agente di Zona.

A
CARMAGNOLA
V. Gruassa, 8 - B. Salsasio
DISTILLERIA LIQUORI
SPECIALITA'
ALPESTRE
RICCO ASSORTIMENTO
CONFEZIONI REGALO
Con i famosi Prodotti dei
REV. FRATELLI MARISTI
VISITATECI

la **ALPESTRE** s.r.l.

offre per i
Banchi di Beneficenza,
Pozzi, Pesca, ecc...
campioni di liquori,
e oggetti pubblicitari
da *ritirare* presso il
NEGOZIO-VENDITA
dello stabilimento di
V. Gruassa, 8
B.go SALSASIO
CARMAGNOLA
Tel. 97.23.132

UFFICI Per i giorni di apertura si veda nella II di copertina

SEZIONE SERVIZI GENERALI**Cancelleria** - tel. 54 49 69 - 54 52 34

ore 9-12 (l'Archivio Arcivescovile è chiuso al sabato)

Ufficio per la Disciplina dei Sacramenti - tel. 54 49 69 - 54 52 34

ore 9,30-12 (escluso mercoledì) su appuntamento

Ufficio per le Cause dei Santi (tel. ab. 314 14 90)

martedì e venerdì ore 9-11

Ufficio per la Fraternità tra il Clero - tel. 54 76 03

ore 9-12 (esclusi giovedì e sabato)

Assicurazioni Clero - tel. 54 33 70: ore 9-12 (escluso sabato)**Ufficio per l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici**

tel. 54 18 98 - 54 59 23 - 53 24 59 - 53 53 21

ore 9-12

Ufficio dell'Avvocatura— *Sezione canonistica* - tel. 54 49 69 - 54 52 34: ore 9-12 (escluso sabato)— *Sezione civilistica* - tel. 54 18 98 - 54 59 23: ore 9-12**Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche Episcopali** - tel. 53 05 33

ore 9-12 (escluso sabato)

SEZIONE SERVIZI PASTORALI**Ufficio Catechistico** - tel. 53 53 76 - 53 83 66 - 53 98 16

ore 9-12 - 15-18 (escluso sabato)

Ufficio Missionario - tel. 562 86 25

ore 9-12,30 - 15-18

Ufficio Liturgico - tel. 54 26 69 - 54 36 90

ore 9-12 - 15-18

Ufficio per le Confraternite e per il Patrimonio Artistico e Storico - tel. 54 18 98
giovedì ore 10-12**Ufficio per il Servizio della Carità** - tel. 53 71 87

ore 9-12 - 15,30-18

Ufficio per la Pastorale dei Giovani - tel. 54 70 45 - 54 18 95

ore 9-12 - 15-18 (escluso sabato)

Ufficio per la Pastorale della Famiglia - tel. 54 70 45 - 54 18 95

ore 9-12 - 15-18 (escluso sabato)

Ufficio per la Pastorale degli Anziani e Pensionati - tel. 53 09 81

ore 9-12 (escluso sabato)

Ufficio per la Pastorale della Sanità - tel. 53 09 81

ore 9-12

Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro - tel. 562 52 11 - 562 58 13

via Vittorio Amedeo II n. 16 - ore 9-12,30

Ufficio per la Pastorale dell'Educazione Cattolica, della Cultura, della Scuola e**dell'Università** - tel. 53 53 76 - 53 83 66 - 53 98 16

ore 9-12 - 15-18 (escluso sabato)

Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali - tel. 53 05 33**Ufficio per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport** - tel. 54 70 45

Indirizzi e numeri telefonici utili

Centro Diocesano Vocazioni

via XX Settembre n. 83 - tel. 436 02 89

Centro Giornali Cattolici

corso Matteotti n. 11 - tel. 562 18 73 - 54 57 68 - fax 53 35 56

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale - Sezione parallela di Torino

via XX Settembre n. 83 - tel. 436 03 70 - 436 06 12 (Biblioteca)

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

corso Sicardi n. 6 - tel. 53 72 66 - 54 84 18 - fax 54 51 51

Istituto Superiore di Scienze Religiose

via XX Settembre n. 83 - tel. 436 02 49

Opera Diocesana Buona Stampa

corso Matteotti n. 11 - tel. 54 54 97

Opera Diocesana Pellegrinaggi

corso Matteotti n. 11 - tel. 561 35 01 - 561 70 73 - fax 54 89 90

Radio Proposta

piazza Rebaudengo n. 22 - tel. 205 13 04 - 205 12 67

Seminari Diocesani:

- Maggiore - viale Thovez n. 45 - tel. 660 11 66

- Minore (Medie Superiori) - via Biamonti n. 20 - tel. 819 31 04

- Minore (Medie Inferiori) - Giaveno - tel. 937 60 29

- Amministrazione - via XX Settembre n. 83 - tel. 436 10 19 - 521 51 90

Telesubalpina

corso Matteotti n. 11 - tel. 54 84 98 - 54 75 23

Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese

via dell'Arcivescovado n. 12 - tel. 54 09 03

-OMAGGIO
BIBLIOTECA SEMINARIO
Via XX Settembre, 83
10122 TORINO TO

Rivista Diocesana Torinese (= RDT)

Periodico ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Abbonamento annuale per il 1991 L. 50.000 - Una copia L. 5.000

N. 4 - Anno LXIX - Aprile 1992

Direttore responsabile: Maggiorino Maitan

Redazione: Cancelleria della Curia Metropolitana - via dell'Arcivescovado n. 12, 10121 Torino

Amministrazione: Opera Diocesana Buona Stampa - corso Matteotti n. 11, 10121 Torino
(conto corrente postale 10532109) - tel. 54 54 97

Spedizione in abbonamento postale mensile - Gruppo 3°-70

Registrazione Tribunale di Torino n. 3359 del 21-1-1984

Tipografia: Edigraph Coop. - via Conceria n. 12, 10023 Chieri (TO)

Spedito: Luglio 1992